

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	12
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	13
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	20
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	36
DIFESA (IV)	»	64
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	72
FINANZE (VI)	»	100
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	140

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	147
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	149
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	151
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	158
AFFARI SOCIALI (XII)	»	179
AGRICOLTURA (XIII)	»	215
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	249
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	251
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	252
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	255
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	256

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione II) (*Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marcello TAGLIALATELA, *relatore*, dopo aver illustrato il contenuto del provvedimento in titolo, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminata la proposta di legge in titolo, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che sul medesimo provvedimento il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 4 novembre 2015;

rilevato che, sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto, la proposta di legge presenta, anche a seguito delle modificazioni intervenute nel corso dell'esame parlamentare, un contenuto organico ed omogeneo;

rammentato che, con riferimento alla formulazione delle norme di delega, contenute all'articolo 34, in materia di tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, la brevità del termine per l'esercizio della delega (4 mesi) si giustificava – nel testo esaminato in prima lettura dal Comitato per la legislazione – in ragione dell'assenza di gravami procedurali;

constatato che durante il successivo esame alla Camera è stato introdotto sia lo scorrimento di sessanta giorni del termine per l'esercizio della delega, sia un doppio parere parlamentare e che il Senato non è

intervenuto su tali aspetti temporali e procedurali ma ha soppresso 7 principi e criteri direttivi di delega;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del

Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	5
AVVERTENZA	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 20 settembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 14.05, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 14.05.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Nicola STUMPO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca comunicazioni sui lavori del Comitato per le incompatibilità in merito all'esame della carica di Commissario straordinario alla

spending review rivestita dall'onorevole Yoram Gutgeld.

Nella qualità di coordinatore del Comitato per le incompatibilità, riferisce dunque sui lavori del Comitato stesso.

Rileva come l'onorevole Yoram Gutgeld, con DPCM del 27 marzo 2015, sia stato nominato « Commissario straordinario per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di razionalizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, degli enti pubblici, nonché delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche che non emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati » (articolo 1, comma 1, DPCM).

Si tratta del cosiddetto Commissario straordinario alla *spending review*.

In merito ai profili di compatibilità del predetto incarico, riassume l'orientamento maggioritario emerso nel corso dei lavori del Comitato.

Si è ritenuto, in primo luogo, di verificare se l'incarico in questione fosse o meno riconducibile all'articolo 1, comma

1, della legge n. 60 del 1953, secondo il quale: «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato».

In quanto norma in materia di incompatibilità si tratta – come più volte ribadito dalla Giunta in questa legislatura –, di norma di stretta interpretazione. Con conseguente divieto di interpretazione analogica (cfr. articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile).

Secondo l'opinione prevalsa nel Comitato, dal tenore letterale della norma si evincerebbe con chiarezza come l'incompatibilità sia prevista per il solo caso in cui il Governo, che è «organo» dell'Ente-Stato, nomini un parlamentare affinché egli rivesta una carica presso altri «enti», pubblici o privati: non, dunque, presso «organi» del medesimo ente che conferisce l'incarico. Secondo questa interpretazione la norma presuppone, in sostanza, che l'ente che conferisce l'incarico (lo Stato, tramite il Governo, che è suo organo) sia diverso dall'ente presso il quale l'incarico verrà svolto.

Per queste ragioni, si è ritenuto che l'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953, non sia applicabile al caso di specie, in quanto la particolare figura di Commissario straordinario in questione assume i contorni di un qualificato incarico di consulenza, conferito sì dal Governo, ma che il Parlamentare non è chiamato a svolgere presso un ente diverso da quello conferente, bensì nell'ambito del Governo stesso.

Le considerazioni sinora espresse sono state ritenute assorbenti e tali da far ritenere l'incarico in esame compatibile con il mandato parlamentare.

Per completezza, si è fatto comunque presente come la nomina dell'interessato sia avvenuta con DPCM ai sensi dell'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Secondo l'opinione prevalsa nel Comitato, l'esame di tale disposizione – e del relativo al DPCM di nomina – fa infatti

emergere taluni profili sostanziali dell'incarico in questione che confermano la convinzione secondo la quale la specifica figura di Commissario straordinario non possa essere ritenuta incompatibile con il mandato parlamentare.

Si è sottolineato, in particolare, come l'interessato, che svolge il suo incarico a titolo gratuito, non abbia poteri gestionali, né il potere di impegnare direttamente l'Amministrazione verso l'esterno, ma svolga un'attività che, per quanto qualificata, appare comunque di natura esclusivamente propositiva e consulenziale.

Ciò sarebbe confermato dalla natura dei suoi compiti, che consistono essenzialmente nel formulare indirizzi e proposte, anche di carattere normativo, ad un apposito Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (commi 1 e 2 del citato articolo 49-bis).

Il Comitato interministeriale rimane il centro propulsivo di ogni valutazione preliminare in materia di spesa pubblica. Infatti, è il Comitato che svolge attività di indirizzo e di coordinamento in tema di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, anche avvalendosi dell'apporto consulenziale del Commissario straordinario, mentre ogni potere decisionale e gestionale rimane direttamente in capo al Governo.

I poteri istruttori concessi al Commissario, pertanto, appaiono strettamente correlati e finalizzati alla raccolta degli elementi di valutazione necessari all'elaborazione di proposte da presentare al Comitato interministeriale.

In conclusione, secondo la prospettazione prevalsa in Comitato, il Commissario straordinario alla *spending review* rappresenta un nuovo organismo, creato con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, con compiti di

coordinamento, ricognizione, valutazione e suggerimento per l'assunzione di decisioni concernenti la spesa pubblica che sono e rimangono di competenza del Governo. Il Commissario straordinario non ha poteri di delibera e le sue valutazioni non hanno carattere vincolante.

Si è ritenuto, inoltre, che il Commissario straordinario alla « *spending review* » non costituisca un ente, né un'autorità indipendente, e neppure un organo di garanzia, ma sia configurabile come un organo ausiliario e consultivo del Governo, che resta in carica tre anni e non è soggetto al cosiddetto *spoil system*.

Sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista giuridico tale figura non ha alcuna attinenza con gli enti pubblici richiamati dall'articolo 1 della legge n. 60 del 1953.

Non ravvisando elementi di incompatibilità relativi alla legge n. 60 del 1953 propone, a nome del Comitato, che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Commissario straordinario alla « *spending review* », ricoperta dal deputato Yoram Gutgeld.

Adriana GALGANO (MISTO-CIPI) osserva come le maglie della normativa in materia di incompatibilità siano molto ampie, ritenendo possibile ravvisare argomentazioni tecnico-giuridiche sia a favore che contro la tesi della compatibilità dell'incarico in esame con il mandato parlamentare.

A suo giudizio, tuttavia, esaminando la specifica normativa che istituisce e disciplina questa particolare figura di Commissario straordinario, nonché i poteri che ad essa sono attribuiti, esistono molte ragioni per ritenere politicamente inopportuno che un simile incarico sia svolto da un parlamentare. Sottolinea, in particolare, come il ruolo di deputato di maggioranza appaia inconciliabile con quanto previsto dall'articolo 49-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, secondo il quale « Il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio ».

Preannuncia dunque il voto di astensione.

Davide CRIPPA (M5S) considera non condivisibili le argomentazioni elaborate dalla maggioranza in seno al Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze, sotto vari profili.

In primo luogo, contesta la linea interpretativa, assunta peraltro anche in altre occasioni, che considera le disposizioni di cui articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953 di stretta interpretazione con conseguente divieto di interpretazione analogica. A suo avviso, le predette disposizioni, seppure risalenti, troverebbero adeguata applicazione anche in relazione a enti o a cariche, quali il commissario straordinario alla *spending review*, di recente istituzione.

Ritiene non rilevante la circostanza che il deputato Gutgeld abbia rinunciato al compenso per le mansioni svolte, posto che all'articolo 49-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, è comunque prevista una indennità per la figura del commissario straordinario alla *spending review*.

Nel richiamare le disposizioni del comma 3 del sopra citato articolo 49-bis, in base alle quali il Commissario straordinario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, considera che la figura del commissario straordinario alla *spending review* goda di margini di autonomia tali non poter essere ricondotta nell'alveo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratterebbe pertanto di un organo terzo con margini di autonomia di giudizio e gestionale nello svolgimento delle funzioni che ne comportano la separazione dall'organo conferente l'incarico.

Pone in evidenza la posizione privilegiata che il comma 5 del suddetto articolo 49-bis, attribuisce alla figura del commissario straordinario alla *spending review*, laddove allo stesso è consentito di accedere ad informazioni e alle banche dati

alimentate dalle amministrazioni pubbliche, nonché di disporre ispezioni e verifiche avvalendosi dell'Ispettorato per la funzione pubblica, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della collaborazione della Guardia di finanza. Si tratta di poteri ispettivi enormemente superiori a quelli previsti per i deputati, limitati agli atti di sindacato ispettivo. Ne deriva che il deputato Gutgeld può fare leva sui poteri consentiti al Commissario nelle sue svariate attività, determinando una situazione di disparità in dissonanza con la finalità che l'articolo 1 della legge n. 60 del 1953 si propone di perseguire e che consistono nell'evitare che vi siano deputati di « Serie A » e deputati di « Serie B ».

Inoltre, nel far presente che il deputato Gutgeld è componente della Commissione finanze e che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 49-*bis*, il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti Commissioni parlamentari, pone in risalto la situazione paradossale per cui il soggetto uditore, come membro della Commissione, e il soggetto audito, in qualità di Commissario straordinario, possano essere rappresentati dalla medesima persona. Si tratta, con tutta evidenza, di una situazione non sostenibile e che non deve essere avallata in alcun modo.

Da ultimo, considera che il profilo curricolare dell'attuale commissario straordinario possa essere rinvenuto anche in numerosi altri soggetti e che il Governo, nel momento in cui ha ritenuto di conferire l'incarico all'onorevole Gutgeld, avrebbe dovuto nello stesso tempo richiedere al deputato di effettuare una scelta tra la carica elettiva di sostegno alla maggioranza o quella di sostegno all'azione di Governo.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, nel sottolineare che la nomina del Commissario straordinario alla *spending review* deve essere considerata una nomina governativa rientrante nella fattispecie disciplinata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953 e nel ribadire che tale incarico dovrebbe svolgersi al di

fuori dell'ambito parlamentare, preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, il voto contrario alla proposta avanzata dal Comitato.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) osserva come il compito della Giunta delle elezioni consista nel valutare se sussistano o meno gli elementi tecnico-giuridici per ritenere che un determinato incarico rientri nell'ambito di applicazione di una norma in materia di incompatibilità, essendo irrilevante a tal fine ogni valutazione politica ed ogni considerazione di opportunità.

Osserva altresì come, a differenza di altre figure di Commissario straordinario disciplinate da altre normative, quella oggi in esame si avvicini molto ad un incarico di consulenza, da rendere all'apposito Comitato interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e, quindi, al Governo, il quale conserva ogni potere decisionale in materia di spesa pubblica.

Laddove la legge richiede che il Commissario straordinario operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, non può che riferirsi alla terzietà con la quale il Commissario è tenuto a svolgere non compiti di amministrazione attiva, non essendone dotato, bensì la sua attività consulenziale.

Sottolinea come l'interessato abbia rinunciato all'indennità, svolgendo l'incarico a titolo gratuito.

Ritiene, in conclusione, che non sussistano ragioni d'incompatibilità, preannunciando quindi il voto favorevole sulla proposta formulata.

Giuseppe LAURICELLA (PD) precisa di ritenere condivisibili talune questioni di opportunità in ordine all'esercizio dell'incarico in questione da parte di un parlamentare. Osserva, tuttavia, come la Giunta sia tenuta a svolgere le proprie valutazioni sul diverso versante dell'interpretazione e applicazione di norme giuridiche in materia di incompatibilità e come, sotto il profilo tecnico-giuridico, tale incarico sia svolto in modo pienamente legittimo da parte dell'interessato.

Nel ribadire taluni concetti già espressi nel corso delle riunioni del Comitato, ricorda come la figura di Commissario straordinario in esame, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in base all'articolo 49-*bis* del citato decreto-legge n. 69 del 2013, sia profondamente diversa da altre figure di Commissario straordinario, in particolare da quelle nominate con decreto del Presidente della Repubblica sulla base di altre discipline che oggi non sono oggetto di esame da parte della Giunta.

La particolare figura di Commissario straordinario oggi in esame è infatti priva di poteri gestionali e svolge un'attività di tipo consulenziale nei confronti di un apposito Comitato interministeriale e, quindi, del Governo. Non può essere considerata un « ente », come invece richiesto ai fini dell'incompatibilità dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 60 del 1953 ma, eventualmente, un organo ausiliario e consultivo del Governo.

Nel condividere l'intervento del collega Abrignani, ritiene evidente che quando la legge richiede che il Commissario straordinario operi in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, si riferisca alle modalità con le quali deve essere svolta la sua specifica attività, che è di natura consulenziale, non potendosi inferire da tale norma alcuna argomentazione contraria alla compatibilità dell'incarico con il mandato parlamentare.

Parimenti inconferente appare il richiamo al comma 7 del citato articolo

49-*bis*, secondo il quale il Commissario straordinario, se richiesto, svolge audizioni presso le competenti commissioni parlamentari. Sottolinea, in primo luogo, come qualsiasi commissione permanente possa teoricamente richiedere al Commissario di essere audito, non solo la Commissione finanze. E ricorda come i ministri e i sottosegretari di Stato – molti dei quali sono anche parlamentari, non sussistendo incompatibilità – siano continuamente auditi dalle commissioni parlamentari, senza che ciò abbia mai posto le questioni di compatibilità che oggi invece vengono sollevate per il Commissario straordinario alla *spending review*.

In conclusione, ritenendo compatibile l'incarico in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta formulata.

La Giunta accerta la compatibilità con mandato parlamentare della carica di Commissario straordinario alla « *spending review* », ricoperta dal deputato Yoram Gutgeld.

La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Intervengono il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Mario Giro e il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 11

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa. (COM(2017) 294).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa. (COM(2017) 295).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.35 alle 13.40.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	13
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 9.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Atto n. 450.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nel ricordare ai colleghi che il Programma sperimentale di mobilità sostenibile oggetto dello schema in esame rappresenta uno dei significativi miglioramenti che la Commissione Ambiente ha introdotto al cosiddetto collegato ambientale alla legge di stabilità 2014, approvato alla fine del 2015, sottolinea come le presidenze delle due Commissioni riunite

abbiano ritenuto di far coincidere l'avvio dell'esame del provvedimento con la settimana europea per la mobilità sostenibile. Esprime la convinzione che la mobilità sostenibile rappresenti un elemento strategico non soltanto per risolvere il problema del traffico, ma anche per affrontare questioni come i consumi energetici e la fruibilità del nostro territorio, segnalando a titolo esemplificativo come la scorsa estate abbia visto nel nostro Paese un incremento del turismo legato a forme alternative di mobilità. Da ultimo sottolinea la rilevanza del tema della mobilità elettrica, anche sul versante della competitività industriale, se si considera la concorrenza rappresentata dal sistema produttivo cinese che sta investendo in maniera significativa sulla produzione di veicoli ecologici.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, intervenendo anche a nome del collega Diego Zardini, relatore per l'VIII Commissione, ritiene del tutto opportuno aver iniziato l'esame del provvedimento in esame in questo momento che coincide con lo svolgimento della settimana europea della mobilità, dedicata al tema della mobilità sostenibile.

Segnala che il provvedimento trova origine anche da un'intensa attività parlamentare sul tema ed è finalizzato a permettere ai comuni di sviluppare progetti di mobilità sostenibile.

Ricorda, preliminarmente, che l'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 assegna risorse, nel limite di 35 milioni di euro per incentivare la mobilità sostenibile attraverso un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Le risorse provengono da quota parte dei proventi delle aste del sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas-serra.

Sottolinea che nell'*iter* procedurale di adozione del suddetto programma – avvenuta con il decreto ministeriale 20 luglio 2016 n. 208 – si sono espresse le Commissioni parlamentari, formulando un parere nella seduta del 12 luglio 2016, le cui condizioni sono state pressoché integralmente recepite nel testo approvato. L'unica difformità è stata registrata nella fissazione del tetto al cofinanziamento statale, che le Commissioni avevano chiesto di fissare al cinquanta per cento mentre il Programma sperimentale pone il limite del sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto.

Aggiunge che l'approvazione del Programma sperimentale ha consentito di acquisire i progetti e di sottoporli all'apposita Commissione di valutazione per l'attribuzione del punteggio. La relazione illustrativa informa che sono stati presentati 114 progetti del valore complessivo di 214,1 milioni di euro, che coinvolgono complessivamente 483 enti locali distribuiti sull'intero territorio nazionale con esclusione della Basilicata e della Valle d'Aosta.

Segnala che il provvedimento è composto di sei articoli e quattro allegati – i primi cinque articoli approvano le graduatorie delle istanze presentate negli allegati – ed è corredato del parere favorevole della Conferenza Unificata.

L'Allegato I riporta la graduatoria generale delle 114 istanze presentate (di cui 5 irricevibili), con relativa indicazione del-

l'ordine, degli enti locali beneficiari, del punteggio, degli importi di progetto e delle richieste di cofinanziamento.

L'Allegato II riguarda i soli 37 progetti ammessi al cofinanziamento, pari a circa 33, 5 milioni di euro (le restanti risorse sono riservate ai costi di verifica e monitoraggio).

L'Allegato III reca invece la graduatoria dei 45 progetti che – pur superando il punteggio minimo – non accedono alle risorse attualmente disponibili e potranno essere finanziabili solo nei limiti di ulteriori risorse eventualmente disponibili.

L'Allegato IV, infine, contiene la graduatoria dei restanti 32 progetti non ritenuti finanziabili in quanto valutati con un punteggio inferiore al limite minimo ovvero non oggetto di valutazione in quanto considerati irricevibili.

Rimarca che l'articolo 6 ribadisce che gli oneri per le attività di monitoraggio sono sostenuti nell'ambito della quota del 4 per cento dello stanziamento in oggetto, come già statuito dall'articolo 5, comma 2, del citato Programma sperimentale.

Evidenzia poi che le risorse di cui si dispone il riparto con il provvedimento in esame hanno una specifica finalità: cofinanziare i progetti presentati da uno o più enti locali e riferiti ad un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile incluse quelle relative a: « *piedibus* »; *car-pooling* e *car-sharing*; *bike-pooling* e *bike-sharing*; percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta; laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili; programmi di educazione e sicurezza stradale; programmi di riduzione del traffico, dell'inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro; cessione a titolo gratuito di « buoni mobilità » ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili.

Ritiene che la lettura delle graduatorie sia meritevole di suscitare una riflessione approfondita sugli obiettivi delle norme che le Commissioni hanno contribuito a

definire e sugli eventuali futuri indirizzi da assumere in materia di sviluppo della mobilità sostenibile.

Rileva in effetti la quasi totale assenza di comuni meridionali tra quelli che accedono ai finanziamenti del Programma e la netta prevalenza di finanziamenti destinati a progetti relativi a enti locali capifila di ridotte dimensioni rispetto a quelli richiesti dalle città metropolitane.

A tal fine, anche a nome del relatore per l'VIII Commissione, ritiene utile approfondire la natura dei progetti presentati e finanziati, eventualmente formulando la richiesta al Governo per acquisire la necessaria documentazione.

Ermete REALACCI, *presidente* della VIII Commissione, concordando in linea generale con la richiesta avanzata, chiede chiarimenti al collega Gandolfi in merito ai contenuti della documentazione integrativa da richiedere al Governo.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, precisa che il supplemento di documentazione sarebbe funzionale, in primo luogo, a comprendere gli

obiettivi che le amministrazioni aggiudicatrici del finanziamento intendono prioritariamente perseguire.

In secondo luogo, l'approfondimento istruttorio consentirebbe di indagare le ragioni di fondo dell'esito della valutazione – di cui non intende certamente mettere in dubbio la correttezza – per delineare indirizzi futuri che possano rappresentare un elemento di ausilio per quei comuni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, sulla base delle precisazioni avanzate dal relatore per la IX Commissione, ritiene che si possa invitare il Governo a produrre, in occasione della prossima seduta delle Commissioni riunite, una documentazione integrativa, che illustri sinteticamente la natura dei progetti ammessi al finanziamento, ai fini della predisposizione del parere sullo schema in esame, anche considerata la rilevanza che le Commissioni VIII e IX attribuiscono alla promozione della mobilità sostenibile.

La seduta termina alle 9.10.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 3617 Liuzzi, C. 4007 Quaranta e C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio – Adozione del testo base*) 16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.05.

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato.

C. 3617 Liuzzi, C. 4007 Quaranta e C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

(Esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore per la IX Commissione, Michele Mognato illustra i contenuti della proposta di legge in titolo, approvata, dalla 8^a Commissione del Senato, in sede deliberante, il 2 agosto 2017.

Sottolinea che la disciplina in esame tratta un tema estremamente sensibile, ponendosi l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica, consentendo, nel contempo, alle realtà imprenditoriali che si avvalgono di tali strumenti l'opportunità di continuare ad operare in un contesto regolamentato in maniera più chiara.

Ricorda che l'argomento relativo alle « comunicazioni indesiderate » è stato già affrontato in queste sedi parlamentari in occasione dell'esame di una disposizione inserita dal Senato nel disegno di legge annuale sulla concorrenza. Il riferimento è alla norma che imponeva agli operatori di comunicare immediatamente lo scopo commerciale e il soggetto per conto del quale il « contatto vocale non sollecitato » avveniva, rendendo consentita la prosecuzione del contatto solo quando l'abbonato prestava un consenso esplicito. Le polemiche scaturite dalle possibili interpretazioni – il Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali espresse pubblicamente il rischio di una liberalizzare di fatto del *telemarketing* selvaggio, mentre il Governo riteneva fosse finalizzata a fornire un ulteriore strumento di tutela

dei consumatori – hanno suggerito alla IX Commissione di esprimere in sede consultiva un rilievo critico e alla X Commissione di sopprimere la norma in sede referente.

L'esigenza di un intervento normativo organico in materia è quindi fortemente sentita.

È noto, al riguardo, che i comportamenti di *marketing* telefonico siano sempre più aggressivi ed insistenti e che, di contro, si sia dimostrata palesemente inefficace l'attuale disciplina del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (cosiddetto « Registro delle opposizioni »). D'altra parte, occorre contemperare le esigenze di protezione dei cittadini con la necessità di garantire alle aziende stesse di poter comunque svolgere la loro attività, anche in ragione della tutela degli attuali livelli occupazionali. In tale ambito, mi limito a ricordare come l'ultima legge di bilancio sia intervenuta in materia di soggetti che svolgono attività di *call center*, tra l'altro imponendone l'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione articolo 1, comma 243 della legge n. 232 del 2016).

Il testo approvato dalla Commissione del Senato – all'unanimità – si pone come sintesi equilibrata di una discussione ampia che ha visto il coinvolgimento degli operatori del settore e del Garante della *privacy* che si è espresso favorevolmente sui principali punti della riforma.

Illustra quindi sinteticamente i contenuti dell'articolo 1. Il comma 1 richiama le definizioni contenute nel Codice della *privacy* e nel regolamento istitutivo del registro delle opposizioni. I commi 2 e 3 introducono una significativa novità rispetto alla disciplina vigente. Si consente infatti a coloro che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini pubblicitari, di vendita diretta, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali di iscriversi anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili a

lui intestate, al registro pubblico delle opposizioni, anche qualora queste utenze non risultino presenti in pubblici elenchi o registri. Spetta agli operatori fornire al gestore del registro tali numerazioni con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica. Si rimuove quindi una delle principali cause di inefficacia dello strumento del registro delle opposizioni, ovvero la regola che limita l'iscrizione alle sole utenze presenti negli elenchi pubblici. Ne restano fuori, ad esempio, tutte le utenze mobili e, in ogni caso, a fronte di un numero di utenze telefoniche, fisse e mobili, presenti in Italia pari (a novembre 2016) a poco più di 117 milioni, quelle per le quali è astrattamente possibile l'iscrizione al registro sono circa 13 milioni (di queste appena 1 milione e mezzo circa risultano iscritte al registro). Il comma 4 precisa che gli utenti possono comunque revocare, in qualunque momento e anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti che intendano effettuare il trattamento dei dati personali per finalità commerciali. Il comma 5 collega alla iscrizione al registro la revoca dei consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, al trattamento delle proprie utenze a fini commerciali. Viene altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Al riguardo, appare comunque necessario segnalare che il descritto effetto revocatorio di precedenti consensi è stata oggetto di rilievi nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione del Senato, sia per i possibili effetti sull'occupazione nelle società di *telemarketing* sia per gli aspetti di coerenza con i principi dell'ordinamento di salvaguardia degli atti che esprimono la volontà dell'individuo. In ogni caso, il comma 6 riconosce comunque la validità del consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato ai soggetti da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro. I commi 7 e 8 apprestano una tutela dell'utente ri-

ferita ai soggetti diversi dal titolare del trattamento dei dati. In particolare, a quest'ultimo è vietato comunicare, trasferire e diffondere i dati personali degli iscritti al registro per fini di pubblicità o di vendita ovvero per ricerche di mercato o comunicazioni commerciali non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal medesimo titolare del trattamento. Inoltre, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, deve comunque comunicare agli interessati il soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti. I commi 9 e 10 prevedono le sanzioni amministrative connesse alla violazione del divieto di comunicazione, trasferimento a terzi e diffusione di dati per le finalità commerciali sopra descritte e alle violazioni del diritto di opposizione. In entrambi i casi la sanzione pecuniaria è fissata in un minimo di diecimila fino ad un massimo di centoventimila euro, e nel caso di reiterazione della condotta, può essere disposta la sospensione o ancora, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Il comma 11 stabilisce che il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche. Il comma 12 prevede l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste a carico degli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche. Il comma 13 rimette ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi, la definizione di criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe dovute dagli operatori per l'utilizzo del registro. L'obiettivo del citato regolamento è quello di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro. Il comma 14 vieta l'utilizzo di compositori telefonici per la

ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati e individua le relative sanzioni in caso di violazione. Il comma 15 affida ad un regolamento di delegificazione la funzione di modificare, in coerenza con le nuove disposizioni legislative, il decreto istitutivo del registro delle opposizioni nonché l'abrogazione delle disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

L'articolo 2 introduce l'identificazione della linea chiamante tramite codice o un prefisso specifico, come obbligo cui devono conformarsi gli operatori che svolgono attività di *call center*.

Gli articoli 3 e 4 recano, infine, rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e quella di immediata entrata in vigore della legge.

Evidenzia come nel testo in commento siano compresi i principali contenuti dei progetti di legge abbinati. In questo senso, trovano spazio in esso le questioni affrontate nella proposta C. 3617 della collega Liuzzi riguardo la problematica dei sistemi automatizzati di chiamata, la identificazione del chiamante, il valore del consenso alla ricezione di comunicazioni pubblicitarie e il nuovo apparato sanzionatorio. Analogamente, la proposta C. 4007 del collega Quaranta mira anch'essa a rendere più efficace il registro delle opposizioni e il consenso dell'utente nei confronti di tecniche di telemarketing invasive, estendendo la protezione anche a *marketing postale*.

Conclusivamente, per ovvie ragioni di economia procedurale, a nome di entrambi i relatori, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 4619, approvata dal Senato.

Michele MOGNATO (MDP), *relatore per la IX Commissione*, condividendo pienamente la relazione del collega Basso, sempre a fini di economia procedurale, propone altresì di acquisire gli esiti dell'approfondita attività conoscitiva svolta dall'omologa Commissione del Senato nel

corso della fase istruttoria del provvedimento.

Mirella LIUZZI (M5S) si associa alla proposta di adottare come testo base il provvedimento approvato presso l'altro ramo del parlamento, le cui finalità sono del tutto coerenti con quelle della sua proposta, volta a limitare pratiche di comportamenti di *marketing* telefonico sempre più invasive e aggressive.

Desidera evidenziare come siano però diversi gli strumenti messi in campo. La sua idea era nel senso di favorire il sistema *opt in* in luogo dell'attuale meccanismo di *opt out*, basato sul rifiuto a posteriori dei contatti indesiderati.

La soluzione adottata al Senato è stata invece quella di rafforzare la efficacia del registro delle opposizioni, di cui tuttavia va tenuto presente l'attuale scarsa incidenza, esemplificata dal fatto che sono ad esso iscritte poco più di un milione di utenze a fronte di un totale superiore a centodieci milioni.

Sarà quindi necessario accompagnare le misure di rafforzamento del registro con una adeguata campagna di informazione di cui il ministero dovrà farsi carico e che si riserva di stimolare anche attraverso un ordine del giorno.

Stefano QUARANTA (MDP), considerato che le finalità della proposta approvata dal Senato sono convergenti con quelle che caratterizzano il progetto di legge a sua firma, concorda con la proposta dei relatori in merito all'adozione del testo base.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Pone quindi in votazione la proposta, avanzata dai relatori, di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge C. 4619, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

Le Commissioni approvano, all'unanimità, la proposta di adottare la proposta di legge approvata dal Senato quale testo base per il seguito dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 440 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 20

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Emendamenti C. 2950-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 24

AVVERTENZA 24

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.

Atto n. 440.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che lo schema di decreto

ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 440) è stato assegnato alla I Commissione il 12 settembre scorso. Il termine per l'espressione del prescritto parere scade il 2 ottobre 2017. Avverte che, in data 19 settembre 2017, è stata trasmessa – ad integrazione della documentazione allegata allo schema – la relazione sull'attività svolta dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra nel 2016.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che il provvedimento in esame riguarda il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno; si tratta di uno stanziamento di importo pari a 1.683.928 euro. A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza

del Ministero dell'interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 1 della legge n. 549 del 1995 (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria. Il comma 40 ha previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42). Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della legge n. 549 del 1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato articolo 32, comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziato è effettuato ogni anno, entro il 31 gennaio, dal ministro competente, con proprio decreto, di con-

certo con il Ministro dell'economia, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa». Sullo schema del decreto di ripartizione è confermata l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo comma 3 ha stabilito che la dotazione sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (ora legge di bilancio).

Ricorda che per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni '80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari. In particolare, la legge n. 93 del 1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la legge n. 205 del 1998 ha autorizzato (articolo 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2 della legge n. 61 del 2001 aveva, poi, previsto contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003. Successivamente è intervenuta la legge n. 92 del 2006, il cui articolo 2 ha autorizzato il finanziamento per il triennio 2006-2008 di 400.000 euro, per ciascun anno, corrisposto con le modalità previste dalla legge n. 549 del 1995. L'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale, compresi i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, ha previsto la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei

ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2010. L'articolo 2, punto 11, di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 dell'articolo 2 della citata legge n. 92 del 2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge n. 549 del 1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il piano gestionale per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ex legge n. 549 del 1995 (piano gestionale 1 «Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi») e uno per la ripartizione delle risorse ex legge n. 191 del 2009 (piano gestionale 2 «Associazioni combattentistiche»). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti. Viceversa, negli ultimi anni a partire dal 2013 è stato emanato il decreto di ripartizione del solo piano gestionale 1 e non anche del piano gestionale 2, in quanto non erano state stanziati le relative risorse aggiuntive. Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il comma 113 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 (convertito dalla legge n. 248 del 2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contri-

buto statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel capitolo 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra. Nell'esercizio 2016, l'ammontare del contributo è stato di 60.794 euro.

Lo schema di decreto interministeriale in esame dispone l'erogazione di contributi per l'anno corrente in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al capitolo 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1. Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni, individuate ai sensi della Tabella A allegata alla legge n. 93 del 1994: Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG); Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA); Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (ANED). Tali associazioni, come evidenziato nella premessa dell'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi (l'ANED il 29 marzo 2017, l'ANVCG il 2 maggio 2017, e l'ANPPIA il 5 maggio 2017). Per il corrente anno finanziario, con riferimento al capitolo 2309 Piano gestionale 1, lo stanziamento ammonta a 1.683.928 euro (nel 2016 l'importo è stato pari a 1.761.646 euro). Come si legge nella premessa dello schema di decreto in esame, lo stanziamento previsto, pari a 1.756.197 euro, è stato ridotto, per una cifra pari a 72.269 euro, a seguito all'emanazione del decreto-legge n. 50 del 2017, correttivo della manovra economica.

La legge non specifica i criteri da seguire per il riparto dei contributi; pertanto, seguendo la prassi ormai consolidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento alla medesima proporzione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994. Secondo tale proporzione, il 10 per

cento del totale dei contributi è assegnato all'Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti; il 12 per cento all'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; il restante 78 per cento all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

L'articolo 3 dello schema di decreto in esame dispone che le associazioni devono provvedere alla trasmissione della rendicontazione annuale dell'attività svolta alle competenti Commissioni parlamentari, come prescritto dalla legge (articolo 1, comma 40, legge n. 549 del 1995). Le tre associazioni hanno quindi presentato al Ministero dell'interno (entro il 15 luglio 2017 come previsto dall'articolo 1, comma 42 della medesima legge n. 549 del 1995) i rendiconti relativi all'anno 2016: l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti il 26 marzo 2017, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti il 31 marzo 2017 e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra il 2 maggio 2017. I rendiconti sono stati trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere il 4 agosto 2017, unitamente allo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi.

Quanto alle associazioni in questione, va detto che l'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra) è stata fondata nel 1943 ed eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947. Dal 1978 è ente morale di diritto privato (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978). Ha sede a Roma e, secondo gli ultimi dati disponibili, conta 33.889 associati al 31 dicembre 2014. Nel rendiconto 2016, pur non indicando il numero di iscritti, si fa riferimento alla « sostanziale tenuta degli associati » rispetto all'esercizio precedente. L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; ha sede centrale in Roma e diverse sezioni nel territorio nazionale. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è

un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, n. 987. Nell'anno 2016 risultano iscritti 3.643 soci.

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager. La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane. Nel 2015 risultano 2.382 iscritti.

Emanuele COZZOLINO (M5S) esprime soddisfazione per il fatto che finalmente, per l'anno corrente, a differenza degli anni passati, l'erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche avverrà sulla base di una procedura perfezionata dall'invio da parte di tali associazioni dei rendiconti annuali dell'attività svolta. Dichiara tuttavia il voto di astensione del suo gruppo, esprimendo talune perplessità sulle modalità con cui è disciplinato il riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche. Rilevato, in proposito, che, dalla lettura dei rendiconti consuntivi presentati, emergerebbe una quantità eccessiva di immobilizzazioni, auspica che i contributi siano effettivamente impiegati per attività di impegno civile e di tutela delle vittime di guerra.

Il viceministro Filippo BUBBICO fa presente che le associazioni hanno inviato i rendiconti annuali in tempo utile, consentendo al Governo e al Parlamento di valutare la loro attività ai fini del previsto riparto dei contributi.

Emanuele COZZOLINO (M5S), intervenendo per una precisazione, fa notare che il suo intervento non aveva uno spirito polemico in ordine al rispetto della procedura. Sottolinea invece con soddisfazione l'invio dei rendiconti annuali da

parte di tutte le associazioni coinvolte, a differenza di quanto avvenuto negli anni passati.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

Emendamenti C. 2950-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che l'emen-

damento 2.50 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-B e abb., approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvata dal Senato.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Ministro della giustizia Andrea Orlando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

Atto n. 434.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato*). Avverte, inoltre, che sono pervenute alcune osservazioni da parte del gruppo Movimento 5 Stelle, delle quali si riserva di effettuare un'approfondita valutazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono il Ministro della giustizia Andrea Orlando e il sottosegretario di Stato per la giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stata messa a disposizione dei commissari la delibera in materia di attività degli uffici giudiziari nel settore delle misure di prevenzione antimafia e dell'aggressione ai patrimoni illeciti, approvata il 13 settembre scorso dal Consiglio superiore della magistratura, cui ha fatto riferimento il relatore, onorevole Mattiello, nella seduta di ieri. Dà, quindi, conto delle sostituzioni comunicate dai gruppi relativamente alla seduta odierna.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel conformarsi al parere del relatore, onorevole Mattiello, espresso nel corso della seduta svoltasi nella giornata di ieri, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario. In proposito, precisa che, anche all'esito di un'ulteriore valutazione delle proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza, interesse prevalente dell'Esecutivo è, comunque, quello di approvare rapidamente il provvedimento in titolo.

Carlo SARRO (FI-PdL), nel prendere atto dei pareri espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti presentati, manifesta, per conto del suo gruppo parlamentare, la ferma opposizione a quelle parti del provvedimento che, a suo avviso, risultano in palese contrasto con i principi affermati in

materia di misure di prevenzione dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione a sezioni riunite. Si riserva, quindi, di intervenire sul tema anche nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Walter VERINI (PD), nel rammentare come il provvedimento in titolo rappresenti il punto di arrivo di un lungo ed articolato lavoro realizzato in entrambi i rami del Parlamento, ritiene che l'approvazione definitiva dello stesso costituisca un importante traguardo sul fronte del contrasto alle mafie ed alla criminalità organizzata. Per tale ragione, pur dimostrando sensibilità nei confronti dei contenuti di taluni emendamenti presentati dai colleghi dei gruppi di opposizione, e preannunciando la presentazione in Assemblea di alcuni ordini del giorno con i quali impegnare il Governo ad intervenire sui punti del provvedimento che ancora necessitano di correttivi, concorda con il relatore e con il rappresentante del Governo sulla necessità di approvare celermente lo stesso e auspica che le tutte forze politiche possano collaborare per il raggiungimento di un obiettivo così importante.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI), intervenendo sia sull'emendamento Sisto 1.1 che su quello successivo 1.3, diretti a modificare l'elenco dei soggetti cui sono applicabili misure di prevenzione per attività terroristiche, ritiene che l'approvazione di tali proposte emendative vanificherebbe l'attività svolta in Commissione e in Assemblea, nel corso di questa legislatura, per contrastare e prevenire le attività di terrorismo internazionale. In particolare, rammenta che le finalità perseguite dal legislatore attraverso il decreto-legge n. 7 del 2015, convertito nella legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di terrorismo sono, in tutta evidenza, dirette al rafforzamento del contrasto al terrorismo attraverso lo strumento delle misure di prevenzione. In particolare, fa notare come il riferimento ad «atti preparatori obiettivamente rile-

vanti », contenuto nell'emendamento Sisto 1.1, miri a restringere in misura eccessiva il campo di applicazione delle misure di prevenzione, presentandosi del tutto inadeguato rispetto alle nuove forme di manifestazioni di pericolosità del terrorismo di matrice jihadista, come ad esempio il proselitismo o la diffusione in rete di messaggi terroristici. Nel riferire di essersi confrontato sulla questione direttamente con il Procuratore nazionale antimafia, ritiene, inoltre, che non vada eliminato dal testo del provvedimento il riferimento agli « indiziati di uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*quater* del codice di procedura penale », dal momento che la *ratio* delle misure di prevenzione si fonda sul giudizio di pericolosità del soggetto che ne è destinatario, e non sulla commissione di un fatto di reato. Per tali ragioni, sottolinea la necessità di approvare il testo del provvedimento in discussione senza alcuna modifica.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare al collega Dambroso, osserva che, a suo avviso, il testo unificato all'esame della Commissione, se non modificato, potrebbe pregiudicare l'applicazione delle misure di prevenzione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel concordare con il collega Dambroso, fa presente che è stata rappresentata anche a lei, in qualità di presidente della Commissione giustizia, da parte del Procuratore nazionale antimafia, la necessità che sia rafforzato il sistema delle misure di prevenzione, rimuovendo gli ostacoli che limitano fortemente la sfera di operatività delle misure stesse in riferimento alla materia del terrorismo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.1, 1.2, 1.3, 1.51, 1.4, e 1.5.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.6, che estende ai meri indiziati di delitti contro la pubblica amministrazione la possibilità di applicare le misure di prevenzione, osser-

vando che, a suo avviso, il Senato, introducendo la modifica che il suo emendamento mira a sopprimere, non abbia fatto un buon lavoro.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, nel replicare alla deputata Sarti, fa presente che, in base alle analisi svolte dal Ministero della Giustizia in merito alle possibili implicazioni derivanti dalle modifiche apportate al testo unificato nel corso dell'esame al Senato, non emerge in alcun modo il rischio che possa essere inficiata l'applicazione delle misure di prevenzione. Nel ritenere ragionevoli le modifiche apportate dal Senato, evidenzia che, comunque, come testé sottolineato dal sottosegretario Migliore, una eventuale modifica al testo in esame implicherebbe, in questa fase della legislatura, la decisione di non approvare il provvedimento stesso. Nel difendere la scelta compiuta di confermare il vincolo associativo, evidenzia che le misure di prevenzione sono comunque fondate sulla valutazione della pericolosità del soggetto che vi è sottoposto, rilevando come vi sia una diversa pericolosità tra chi agisce a titolo individuale e chi opera, invece, nell'ambito di una associazione. Nel replicare, infine, a coloro che hanno sottolineato l'eccessiva invasività degli interventi previsti, invita ad una lettura di carattere sistematico, e non parziale, delle norme in discussione, evidenziando come le misure di prevenzione non si applichino più, come nel vecchio sistema, *inaudita altera parte*, ma nell'ambito di un procedimento in cui è garantito il principio del contraddittorio.

Giulia SARTI (M5S) stigmatizza l'intervento testé svolto dal Ministro, definendolo « gravissimo » nel suo complesso. Ribadisce, quindi, come, a suo giudizio, modificare i presupposti e le modalità di applicazione delle misure di prevenzione significherebbe, di fatto, pregiudicarne l'utilizzo.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, fa presente alla deputata Sarti che il provvedimento è anche il risultato

del lavoro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e della altre attività criminali.

Giulia SARTI (M5S), nel replicare al Ministro Orlando, osserva che il testo approvato dalla Camera ha subito notevoli modifiche presso l'altro ramo del Parlamento e ribadisce che, a suo avviso, il testo unificato all'esame della Commissione trasforma la procedura di applicazione delle misure di prevenzione, che dovrebbe essere fondata sulla celerità, in una sorta di udienza preliminare.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, rammenta che nell'elaborazione del testo all'esame della Commissione si è tenuto conto anche delle indicazioni della Corte europea diritti uomo.

Giulia SARTI (M5S) ribadisce che la previsione del vincolo dell'associazione a delinquere potrebbe, a suo avviso, determinare gravi problemi proprio per l'applicazione delle misure stesse e si rammarica del fatto che gli esperti del settore interpellati dall'Esecutivo non siano stati in grado di rilevare tali rischi.

Giudica molto grave il tipo di intervento normativo che il Governo si accinge a varare con il provvedimento in esame, attraverso interventi che certamente contribuiranno ad « ingolfare » le relative procedure. Osserva altresì come quello in discussione non sia certo il testo approvato dalla Commissione antimafia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda come al testo elaborato dalla Commissione Antimafia abbiano contribuito tutti i gruppi parlamentari, con un risultato soddisfacente.

Giulia SARTI (M5S) dichiara di non condividere il testo approvato dalla Commissione Antimafia, così come le ulteriori modifiche apportate in seconda lettura dal Senato.

Marco DI LELLO (PD), intervenendo sull'emendamento Sarti 1.6, sottolinea come, pur nel massimo rispetto delle opinioni di tutti i colleghi, non ne condivide il contenuto, ricordando al contrario il testo ampiamente condiviso approvato in Commissione Antimafia. Pur esprimendo alcune limitate perplessità su alcune deroghe previste nel testo in esame in relazione alle misure preventive, sulle quali probabilmente sarà necessario intervenire nuovamente in un secondo momento, segnala come da parte di tutti gli operatori del settore sia stata sottolineata la necessità di una rapida approvazione del provvedimento.

Stefano Dambruoso (Misto-CIPI) sottolinea come la Commissione abbia sempre giudicato i Trattati internazionali come vincolanti, così come le pronunce della Corte europea per i diritti dell'uomo. Richiama, in particolare, la questione relativa al trattamento dei detenuti nelle carceri e dei condannati per atti di terrorismo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), nel ringraziare il ministro Orlando ed il sottosegretario Migliore per la loro presenza, desidera esprimere una preoccupazione diversa da quella evidenziata dalla collega Sarti, ritenendo imprescindibile l'applicazione del principio del c.d. « doppio binario » fra fattispecie ordinarie e fattispecie di tipo mafioso. Esprime forti preoccupazioni anche per l'urgenza rappresentata dal Governo di procedere all'approvazione, senza modifiche, del provvedimento in discussione. Segnala altresì l'importanza di distinguere tra il concetto di « indiziato » e quello di « indagato » e di non erodere i diritti della difesa. Invita, quindi, il Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sugli emendamenti presentati dal suo gruppo, volti a garantire il rispetto del doppio binario, consentendo alcune limitate modifiche. Si dichiara quindi storicamente contrario a norme preventive, che possano dar luogo ad interpretazioni arbitrarie, manifestando, fin da ora, la massima collaborazione per l'introduzione

di misure realmente efficaci. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo parlamentare sull'emendamento Sarti. 1.6.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.6.

Giulia SARTI (M5S), nell'illustrare le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.7, auspica l'ulteriore estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione, ricomprendendovi anche il reato di abuso d'ufficio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.7 e 1.8.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.9, sottolineando l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione in riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione, argomento quest'ultimo non affrontato nella delibera approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Il Ministro Andrea ORLANDO rileva come non sia possibile prevedere sviluppi degli orientamenti giurisprudenziali prima ancora che le norme entrino in vigore. Sottolinea come, allo stato, nessuno abbia contestato che questo intervento normativo destrutturò le misure di prevenzione vigenti. Sottolinea altresì che la circostanza che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella delibera testé richiamata, non affronti la specifica questione dei reati contro la pubblica amministrazione è da ricondursi unicamente a motivi di pura « cortesia istituzionale » nei confronti del Parlamento, non potendosi certo ritenere che tale organo non sia stato in grado di esprimere una valutazione sul provvedimento in discussione suo complesso.

Giulia SARTI (M5S) si domanda se la richiamata delibera del 13 settembre scorso sia stata o meno votata all'unanimità dal predetto organo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che la delibera in questione è stata approvata con il voto unanime dei presenti. Precisa altresì che tale documento è stato acquisito dalla Presidente della Camera ed è stato messo a disposizione dei componenti della Commissione, ma che, tuttavia, lo stesso deve essere considerato un « dato storico », in quanto formalmente rivolto al Governo e non al Parlamento.

Il Ministro Andrea ORLANDO non ritiene fondati i rilievi espressi dalla deputata Sarti, sottolineando come, in ogni caso, il Consiglio Superiore della Magistratura si esprima sempre sulla base di ponderate valutazioni.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 1.9.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.10. Illustra quindi le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.11, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.11.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.12, sottolineando l'opportunità di estendere le misure di prevenzione anche al reato di abuso d'ufficio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 1.12 e 1.52.

Donatella FERRANTI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.13, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento 1.14 in qualità di cofirmatario, ne illustra le finalità, evidenziando come non vada prevista una misura di prevenzione patrimoniale per reati comuni. Intervenendo anche sul successivo emendamento a sua prima firma

1.15, sottolinea come tale misura debba essere disposta solo per reati procedibili d'ufficio ovvero in presenza di specifiche circostanze aggravanti. A suo giudizio, l'emendamento mira a realizzare un necessario intervento di razionalizzazione, al fine di evitare l'attivazione di meccanismi « contorti » nell'applicazione delle norme del Codice antimafia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Costa 1.14 e Sisto 1.15.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.16, volto a limitare la portata della lettera *i ter*) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia, sostituendo la parola « indiziati » con la parola « indagati ». In proposito, ritiene che la disposizione contenuta nel testo unico, che la sua proposta emendativa mira ad emendare, di fatto parifichi i reati comuni a quelli di mafia. Per tali ragioni, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.16, Sarti 2.1 e 2.2, Sisto 2.3, Costa 2.52 e Sarti 2.4.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) nel preannunciare di voler ripresentare nel corso dell'esame in Assemblea gli emendamenti respinti in sede referente, lamenta il fatto che la Commissione soffra, a suo avviso, di « ansia da prestazione », nel volersi affrettare ad approvare, senza modifiche, un testo che invece potrebbe essere ancora modificato ed approvato poi definitivamente nel corso della presente legislatura.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al collega Sisto, fa presente che i lavori della Commissione sono programmati in funzione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che ha previsto l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento in discussione per lunedì 25 settembre prossimo.

La Commissione respinge l'emendamento Costa 3.1.

Giulia SARTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 5.1, che, nel limitare le attribuzioni del procuratore circondariale, elimina la previsione del reato di *stalking*.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) auspica che il Governo e la maggioranza effettuino una ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento.

Il Ministro della giustizia Andrea ORLANDO, intervenendo in merito alla questione del « doppio binario », osserva come le disposizioni contenute nel provvedimento in titolo siano rispondano pienamente alle indicazioni della Corte europea diritti uomo, delle quali l'Esecutivo non può non tenere conto. Al riguardo, sottolineando come l'attuale Governo abbia affrontato tutte le questioni sollevate dalla predetta Corte, rammenta che il provvedimento all'esame della Commissione risponde altresì ai rilevi della Corte costituzionale, che ha ravvisato, in più occasioni, profili di criticità nell'impianto normativo attuale. Nel ritenere che sia arrivato il momento di recepire le indicazioni della Corte costituzionale e della Corte europea, osserva come l'intervento in discussione non determini un « ingolfamento » della procedura di applicazione delle misure di prevenzione, bensì consenta di scongiurare il rischio di un utilizzo abnorme delle misure stesse. Desidera, infine, sottolineare che la scelta effettuata non mette comunque in discussione la tempestività del procedimento, salvo poi verificare successivamente, in fase di contraddittorio, la fondatezza delle misure applicate. Ritiene, pertanto, che con l'approvazione delle disposizioni in esame si introducono ulteriori garanzie, senza pregiudicare l'efficacia e la tempestività di questo tipo di interventi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 5.1 e 5.2.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.4, volto a riscrivere il comma 1 dell'articolo 10 del Codice nazionale antimafia, introducendo la possibilità di l'amministrazione giudiziaria anche a seguito di accertamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 10.4.

Giulia SARTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 10.1, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 10.1.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 10.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 10.2 e Sarti 10.3.

Riccardo NUTI (Misto) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 13.1, volto ad escludere la possibilità di avvalersi delle competenze dei soggetti dipendenti dell'Agenzia e chiede al rappresentante del Governo le ragioni dell'espressione del parere contrario espresso.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare all'onorevole Nuti, fa presente che la disposizione di cui al capoverso 2-ter della lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 ha la finalità di consentire al giudice di scegliere le tipologie più adatte di amministratore giudiziario.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 13.1.

Riccardo NUTI (Misto), intervenendo sull'emendamento Sarti 13.2, ricorda lo scandalo di Palermo e sottolinea la necessità di prevedere sanzioni specifiche in presenza di reati compiuti dagli ammini-

stratori giudiziari, ivi compresa la revoca dell'incarico.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 13.2, sottolineando l'esigenza di prevedere sanzioni specifiche al fine di garantire l'efficacia delle norme in esame.

Riccardo NUTI (Misto) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Sarti 13.2.

Il Ministro Andrea ORLANDO segnala come per le fattispecie in esame la normativa vigente già preveda sanzioni disciplinari e che ulteriori verifiche circa responsabilità penali potranno essere condotte successivamente alla commissione del fatto.

Riccardo NUTI (Misto) ribadisce la gravità dello scandalo di Palermo e più in generale del comportamento scorretto di alcuni magistrati, che, a suo avviso, richiederebbe la previsione di sanzioni di tipo diverso, oltre a quelle disciplinari.

Il Ministro Andrea ORLANDO ricorda come, in seguito ai gravi episodi di Palermo, siano stati assunti provvedimenti di sospensione dal servizio. Evidenzia come, in ogni caso, sia possibile procedere anche sul piano penale, qualora ne sussistano i presupposti. Ritiene, quindi, che il sistema preveda un complesso di misure sufficienti a garantire la repressione di tali gravi comportamenti.

Giulia SARTI (M5S) ribadisce la necessità di prevedere la revoca dell'incarico degli amministratori giudiziari.

Donatella FERRANTI, presidente, suggerisce l'eventualità di presentare sulla questione un ordine del giorno nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 13.2.

Riccardo NUTI (Misto) illustra le finalità dell'emendamento 18.50, soppressivo dell'articolo 18, che prevede la possibilità di destinare i beni direttamente alle Associazioni da parte dell'Agenzia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 18.50, Sarti 18.1, 18.2, e gli articoli aggiuntivi Sarti 18.01.

Carlo SARRO (FI-Pdl), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.02, ne illustra le finalità, chiarendo come esso sia volto a ripristinare il testo soppresso nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 18.02, Sarti 24.1, 25.1.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 25.2, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 25.2, 25.3 e 25.4.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 25.5, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 25.5, 26.050 e 27.1.

Giulia SARTI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 29.1, volto a prevedere la direzione dell'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Commissione respinge l'emendamento Sarti 29.1.

Carlo SARRO (FI-Pdl), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 29.2, ne illustra le finalità, ritenendo spropor-

zionato lo stanziamento previsto a favore dell'Agenzia.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Sarro 29.2 e Sarti 29.3.

Riccardo NUTI (Misto), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 29.4, volto a ripristinare la previsione che il direttore dell'Agenzia debba essere scelto tra prefetti provenienti dalla carriera prefettizia.

La Commissione respinge l'emendamento Nuti 29.4.

Riccardo NUTI (Misto), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 29.5, ne illustra le finalità, sottolineando come esso sia volto ad escludere il parere del Comitato consultivo di indirizzo, i cui componenti potrebbero avere non pochi interessi nella destinazione dei beni confiscati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 29.5 e 29.9.

Giulia SARTI (M5S), concordando con le osservazioni testé espresse dal collega Nuti, illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 29.6.

Riccardo NUTI (Misto) ribadisce la sua netta contrarietà all'istituzione del Comitato consultivo di indirizzo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 29.6, Sarro 29.7 e 29.8 e Nuti 32.1.

Giulia SARTI (M5S) ritira l'articolo aggiuntivo a suo firma 32.01, preannun-

ciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea sulla materia oggetto della proposta emendativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento in

esame sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 16.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La Commissione Giustizia, esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione è diretto, in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 149, ad adeguare l'apparato normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità organizzata sempre più transnazionale e ciò anche in relazione alle significative modifiche alla disciplina dell'assistenza giudiziaria penale introdotte a livello di unione europea;

la riforma del libro XI del codice di procedura penale mira a garantire più efficaci ed efficienti strumenti di contrasto ai fenomeni criminali, attraverso il coordinamento della disciplina processuale al fine di assicurarne la coerenza con gli impegni derivanti dai numerosi strumenti attuativi recentemente intervenuti in materia di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 2000, attuata con il decreto legislativo n. 52/2017, e il decreto legislativo n. 108/2017, di attuazione della direttiva 2014/41/UE, relativa all'Ordine europeo di indagine penale;

richiamato il carattere sussidiario della disciplina del libro XI, in quanto lo schema di decreto legislativo intende colmare proprio il vuoto normativo che si creerebbe ove tale disciplina dovesse trovare applicazione in mancanza di una diversa regolamentazione derivante dalla normativa sovranazionale;

rilevato, altresì, che lo schema di decreto legislativo intende rafforzare la cooperazione giudiziaria penale non solo all'interno dell'Unione ma anche nei rapporti con le autorità dei Paesi extra UE con i quali vigono plurime convenzioni ed accordi internazionali;

condivisa l'impostazione generale dello schema di decreto legislativo che, peraltro, tiene conto dei lavori di approfondimento di una apposita commissione di studio istituita presso il Ministero della giustizia;

evidenziato che:

l'articolo 696-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *a*), dello schema di decreto, dispone che il principio del mutuo riconoscimento previsto dal diritto dell'Unione europea è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge in quanto con esse compatibili. L'inciso « in quanto con esse compatibili » potrebbe essere foriero di dubbi interpretativi; la norma, infatti, potrebbe avere effetti abrogativi di norme preesistenti di attuazione di disposizioni del diritto dell'Unione europea diverse da quelle delineate dal nuovo titolo I *bis* del codice di procedura penale. Un effetto simile è escluso dalla natura meramente ricognitiva della disposizione di cui al comma 1 del citato articolo 696-*bis* del codice di procedura penale. Si suggerisce, pertanto, modificare la disposizione, in modo che risulti chiaro che la ratio della norma è esclusivamente quella di fornire una defi-

nizione del principio del mutuo riconoscimento come declinato dagli articoli seguenti (diretta corrispondenza tra autorità, salvezza dei diritti fondamentali dell'ordinamento, limiti al sindacato del provvedimento da eseguire);

l'articolo 735, comma 6, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, dello schema di decreto legislativo, prevede che, quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento, facendo salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-*bis*. Anche in tale ipotesi, appare opportuno meglio chiarire il tenore della disposizione, prevedendo espressamente che resta fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis*, già richiamato;

agli articoli 744 e 745 – non modificati dallo schema di decreto – rispettivamente in materia di limiti dell'esecuzione della condanna all'estero e di richiesta di misure cautelari all'estero, compare ancora la denominazione « Ministero di grazia e giustizia ». Al riguardo, si rileva l'opportunità di prevedere un'ulteriore lettera al comma 1 all'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, con la quale armonizzare le citate disposizioni alla vigente denominazione del Ministero della giustizia;

all'articolo 743, comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 1, let-

tera *c*), dello schema di decreto, si prevede che la corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127, con le modalità di cui all'articolo 734. Al riguardo, si osserva che il richiamo operato all'articolo 734 non deve riguardare le modalità, poiché già l'articolo 743 rinvia all'articolo 127, ma soltanto ai termini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

Valuti il Governo l'opportunità di:

1. all'articolo 3, comma 1, capoverso « ART. 696-*bis* », comma 1, sostituire le parole « in quanto con esse compatibili » con le seguenti « con esse compatibili »,

2. all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), n. 3, sostituire le parole « , fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 733, comma 1-*bis* » con le seguenti « fermo quanto previsto dall'articolo 733 comma 1-*bis* »;

3. all'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera *i*) agli articoli 744 e 745 sostituire le parole « Ministero di grazia e giustizia » con le seguenti « Ministero della giustizia »;

4. all'articolo 9, comma 1, lettera *c*), numero 2), sostituire le parole « le modalità » con le seguenti « i termini ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Comunicazioni della Presidente sui lavori del Comitato 36

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016 (Relazione alla V Commissione) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli*) 38

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 58

ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione) 60

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5*) . 43

ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione) 61

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 62

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 447 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione*) 56

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) 63

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazioni della Presidente sui lavori del Comitato.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, anche in vista dell'avvicinarsi della conclusione della legislatura, ritiene opportuno condividere con i componenti del Comitato talune proposte di lavoro. Ricorda il significativo lavoro già svolto nell'indagine

conoscitiva in corso sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, deliberata il 4 maggio 2015 e il cui svolgimento è stato fin dall'inizio delegato dalla Commissione al Comitato sui diritti umani. Richiama le recenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione con riferimento alle audizioni programmate dal Comitato, a partire da quella del Professore Richard Falk, già Relatore Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi. Alla luce del lavoro svolto dalla Commissione sul tema dei difensori dei diritti umani, oggetto di un atto di indirizzo presentato dalla collega Tidei, propone che il Comitato esamini il documento appena pubblicato dall'OSCE sulla situazione dei difensori dei diritti umani e lo stato di applicazione delle *Guidelines* OSCE per la protezione degli Human Rights Defenders, e ciò anche in vista della presidenza italiana dell'OSCE nel 2018.

Segnala, poi, che il Comitato potrebbe dedicare specifici approfondimenti istruttori alle questioni connesse alla missione internazionale in supporto alla Guardia costiera libica, autorizzata dalle Camere il 2 agosto scorso, come pure all'agenda dei lavori della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani.

A questo proposito ritiene opportuno qui richiamare lo stato di avanzamento, presso il Senato, dei lavori relativi all'approvazione del disegno di legge S. 1908, recante « Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani ». Sottolinea che il provvedimento si pone come attuazione alla risoluzione n. 48/134, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 1993, che impegna tutti gli Stati firmatari ad istituire organismi nazionali, autorevoli ed indipendenti, per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Segnala che tale risoluzione detta una serie di criteri che gli organismi nazionali per la tutela dei diritti umani devono soddisfare, i cd. Principi di Parigi: indipendenza ed autonomia dal Governo (operativa e finanzia-

ria), pluralismo, ampio mandato basato sugli standard universali sui diritti umani, adeguato potere di indagine e risorse adeguate.

Ricorda che l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano aveva preso specifici impegni in occasione della sua visita nel marzo 2011 alla Commissione dell'ONU a Ginevra, rassicurando la comunità internazionale circa l'intenzione dell'Italia di dotarsi di questo strumento.

Segnala che l'*iter* al Senato ha comportato una proficua interazione con associazioni impegnate sui temi dei diritti umani e ricorda che nella scorsa legislatura fallì l'obiettivo di istituire una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani in ragione di talune riserve emerse, nel corso del dibattito alla Camera, dovute essenzialmente alla necessità di configurare la Commissione nel rispetto di esigenze di reale efficacia ed economicità. Sottolinea l'importanza dell'istituzione in Italia di un'autorità indipendente che abbia il compito di promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come individuati dalle convenzioni delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa, dall'Unione europea e tutelati dalla Costituzione italiana.

Eleonora CIMBRO (MDP), nell'esercizio di una specifica responsabilità rispetto all'andamento dei lavori di esame del provvedimento finalizzato alla istituzione di un'autorità nazionale per la tutela dei diritti umani, mette a disposizione del Comitato un testo ricognitivo sulle caratteristiche del progetto di legge all'esame del Senato, sulle fasi salienti del percorso di esame parlamentare e sullo stato di avanzamento dell'attuazione dei Principi di Parigi a livello internazionale. Sottolinea che è necessario continuare a sollecitare le Camere affinché si possa arrivare al più presto ad approvare la proposta di legge per l'istituzione del Garante nazionale dei diritti umani, evidenziando anche che durante l'esame presso il Senato si sono superate le questioni di natura economica e politica che erano state sollevate

da alcune forze di opposizione e che in tal senso è stato decisivo il positivo ruolo svolto dalle ong. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame della proposta di legge presso il Senato sono state risolte alcune perplessità riguardanti, principalmente, il carattere monocratico del Garante. Concludendo, auspica che la proposta di legge possa essere approvata prima della fine della legislatura, in quanto essa è il frutto di una mediazione importante tra le forze politiche e la società civile e permetterebbe di collocare il nostro Paese nel novero dei Paesi seriamente impegnati per il rispetto dei diritti umani.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, auspica che l'Aula del Senato possa calendarizzare al più presto l'esame della proposta di legge, impegnandosi anche a tenere contatti con il presidente Manconi in tal senso.

Eleonora CIMBRO (MDP) associandosi all'auspicio della presidente, annuncia che, nel caso in cui la proposta di legge dovesse arrivare all'esame della Camera prima della conclusione della legislatura, provvederà a presentare una proposta di legge che ricalchi il contenuto del testo approvato dal Senato.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, del disegno di legge recante Rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del disegno di legge recante Assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017, per le parti di competenza. Ricorda che l'esame dei provvedimenti si concluderà con l'approvazione di relazioni alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da mercoledì 27 settembre. Ai fini procedurali ricorda che nel corso dell'esame in sede consultiva presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al disegno di legge di assestamento e che tale presentazione è disciplinata dalle regole corrispondenti a quelle riferite al disegno di legge di bilancio.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad

esaminare i disegni di legge recanti « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 » (C. 4638) e « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 » (C. 4639), già approvati dal Senato il 13 settembre, al fine di esprimere un parere alla Commissione bilancio relativamente alle parti di propria competenza, segnala che l'esame di questi documenti di bilancio fa emergere un dato che appare di grande rilevanza: le dotazioni del MAECI hanno evidenziato una significativa crescita nel corso dell'ultimo triennio. Ricorda che la Corte dei Conti, nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2016, certifica un aumento degli stanziamenti definitivi da 2,053 miliardi di euro nel 2014 a 2,703 miliardi di euro nel 2016, con un incremento in cifra assoluta di circa 650 milioni di euro.

Sottolinea che le maggiori risorse sono affluite sulle iniziative di cooperazione internazionale, e in particolare sulla cooperazione allo sviluppo, riformata proprio a partire dal 2014, e sui contributi agli organismi della cooperazione internazionale e al Fondo europeo di sviluppo. Evidenzia che i costi di funzionamento della struttura sono restati sotto controllo, in linea con l'azione generale di « *spending review* », e in alcuni rilevanti casi si sono, anzi, contratti. Segnala che la spesa per il personale era diminuita del 6,5 per cento nel 2015 e che essa continua a ridursi anche nel 2016 dell'1,8 per cento. Evidenzia che sono in calo anche i consumi intermedi (-2,8 per cento nel 2016) e le spese relative alla voce « altre uscite correnti » (-26,2 per cento). Ricorda che il rendiconto generale 2016 contiene quanto è relativo alle attività del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), mentre il disegno di legge di assestamento prevede l'aggiornamento degli stanziamenti di bilancio per l'anno finanziario 2017, anche sulla scorta dei residui accertati in sede di rendiconto dell'anno precedente.

Segnala che dal rendiconto generale per il 2016 risulta che, negli stanziamenti di competenza, le variazioni definitive si discostano dalle previsioni di bilancio per il 2016 per un aumento complessivo di 414,3 milioni di euro, pari al 18,1 per cento delle previsioni iniziali.

Sottolinea che le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento di 395,04 milioni di euro e che, tra gli 11 programmi in cui si ripartisce lo stanziamento della Missione n. 4, quello interessato dalla maggiore variazione è il programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), che ha registrato un aumento di 164,8 milioni di euro.

Evidenzia che gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale proposito ritiene opportuno segnalare gli interventi relativi alla cooperazione a dono.

Ricorda che con l'entrata in vigore della legge n. 125 del 2014 anche il sistema di finanziamento della cooperazione a dono ha subito una profonda ristrutturazione: la maggior parte delle somme inerenti la cooperazione a dono afferiscono ora ai capitoli destinati al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Segnala che i soli capitoli 2150 e 2153, riguardanti le retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto e/o in posizione di comando o di fuori ruolo, restano operanti nello stato di previsione del MAECI.

Per quanto concerne l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, evidenzia che per il 2016 i relativi stanziamenti sono raggruppati in tre nuovi capitoli dello stato di previsione del MAECI: il capitolo 2021, relativo alle spese per il personale, il capitolo 2171, relativo alle spese di funzionamento, e il capitolo 2185, relativo a interventi di cooperazione internazionale.

Inoltre, ricorda che, in applicazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 125

del 2014, nello stato di previsione del MAECI, in apposito allegato, « sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo ».

Per quanto riguarda le attività di cooperazione multilaterale, sottolineando che esse si sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi obbligatori nonché nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo, segnala che sono previsti appositi stanziamenti attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.

Tra i capitoli del programma 4.2, oggetto delle principali variazioni a consuntivo 2016, segnala: il capitolo 2185 (Stanziamenti a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione degli interventi di competenza), che ha visto un aumento di 159,52 milioni di euro; il capitolo 2021 (Stanziamenti a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di personale), che è stato aumentato di 3,4 milioni di euro, sebbene analogo importo risulta sottratto nell'esercizio 2016 al capitolo 2150, relativo a retribuzioni per il personale a contratto o comandato; il capitolo 2210 (Fondo per lo sminamento umanitario), che risulta aumentato di 1,7 milioni di euro.

Sottolinea che anche il programma 4.6 (Promozione della pace e sicurezza internazionale) ha visto un incremento, seppur più contenuto, di 134,01 milioni di euro.

Nell'ambito del programma 4.12 (che è stato aumentato di 64,68 milioni di euro) segnala: il capitolo 1613 (Spese per le Ambasciate ed i Consolati di I categoria), che è stato aumentato di 53,33 milioni di euro; il capitolo 7245 (Spese per immobili da destinare a sedi di uffici all'estero), che ha visto un aumento di 15,57 milioni di euro; il capitolo 7248 (Dotazioni in conto capitale per le Ambasciate ed i Consolati di I categoria), che è stato aumentato di

9,8 milioni di euro, importo che risulta superiore allo stanziamento iniziale di 9,31 milioni di euro.

Precisa che più contenuti risultano gli aumenti a carico del programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie), che risulta aumentato di 7,64 milioni di euro, e del programma 4.14 (Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale), che è stato aumentato di 6,31 milioni di euro.

Relativamente alle altre due Missioni nelle quali si articola lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, specifica che la Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) ha registrato un aumento pari a circa 21,19 milioni di euro, quasi tutti ascrivibili al programma 32.3 (Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza), mentre la Missione n. 33 (Fondi da ripartire) ha visto a consuntivo un decremento di 1,94 milioni di euro.

Ricorda che le economie realizzate in conto competenza, pari a 137,301 milioni di euro, tutti di parte corrente, risultano dalla differenza tra le previsioni definitive a consuntivo e la quota di tali somme effettivamente impegnata e che quanto alla cassa, invece, la differenza tra le autorizzazioni definitive e le somme pagate è pari a 154,501 milioni di euro, di cui 143,324 milioni per la parte corrente e 11,176 milioni per il conto capitale.

Segnala che il volume dei residui accertati al 31 dicembre 2016 è pari a 118,82 milioni di euro, di cui 73,49 milioni per la parte corrente e 45,33 milioni per il conto capitale: i residui accertati sono dati dalla somma degli importi rimasti da pagare nel conto residui (20,19 milioni di euro) e degli importi rimasti da pagare nel conto della competenza (98,63 milioni di euro).

Sottolinea che la Relazione sulle attività di cooperazione del MAECI, allegata al rendiconto come previsto dall'articolo 14 della legge n. 125 del 2014, evidenzia che nel 2016 la Direzione generale per la cooperazione e l'Agenzia per la cooperazione hanno avuto a disposizione risorse finanziarie pari a circa 1.128 milioni di

euro, di cui 545 milioni di euro alla Direzione (in gran parte destinati alla concessione di contributi obbligatori a organismi internazionali che perseguono finalità di cooperazione aventi sede in Italia e del contributo obbligatorio al Fondo europeo di sviluppo) e 583 milioni di euro destinati all'Agenzia. Sottolinea nuovamente che negli ultimi anni il Governo ha dedicato particolare attenzione al settore della cooperazione allo sviluppo, destinando ad essa maggiori risorse rispetto al passato.

Ricorda che la cooperazione ha erogato 256 milioni di euro per iniziative a dono, che hanno avuto come principali destinatari i Paesi del Mediterraneo, del Vicino Oriente e dei Balcani (44 per cento dei fondi) e dell'Africa sub-sahariana (39 per cento) e che il 75 per cento dei fondi relativi all'aiuto erogato sul canale bilaterale è stato destinato ai 20 Paesi prioritari individuati nel Documento triennale di programmazione ed indirizzo 2015-2017.

Relativamente alla cooperazione multilaterale, segnala che nel 2016 l'Italia ha erogato contributi volontari per 115 milioni di euro, con lo scopo di finanziare, tra l'altro, il Fondo Globale contro l'AIDS, la TBC e la Malaria (40 milioni di euro), l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati (9 milioni di euro), il Dipartimento per gli affari economici e sociali dell'ONU (UN-DESA) (8,6 milioni di euro), l'UNRWA (6,6 milioni di euro), la Croce Rossa Internazionale (6,5 milioni di euro), oltre a UNDP, FAO e UNICEF.

Rispetto alla cooperazione con l'Unione europea, sottolinea che il nostro Paese ha contribuito attivamente soprattutto finanziando il *Trust Fund* de La Valletta per la stabilità e la lotta contro la migrazione irregolare, per il quale l'Italia è il secondo contributore dopo la Germania.

Ricorda che sono previsti stanziamenti destinati ad interventi di cooperazione anche nei capitoli relativi ad altri Ministeri, in particolare nel bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze (380 milioni di euro), del Ministero dell'interno (265 milioni), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (38,3

milioni di euro), del Ministero della salute (19 milioni di euro) e del Ministero della difesa (2,1 milioni di euro).

Segnala che la Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2016 evidenzia per l'ultimo triennio un *trend* crescente degli stanziamenti definitivi, facendo registrare un incremento pari, in termini assoluti, a circa 650 milioni di euro, correlato anche ai trasferimenti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (455,3 milioni) e a quelli destinati al Fondo europeo di sviluppo (470 milioni), andando ad incidere sulle iniziative di cooperazione internazionale che mirano al rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia all'estero, così come previsto dalla Direttiva per l'azione amministrativa del 2016.

Sottolinea che per la Corte l'esame delle voci di spesa per singola missione evidenzia che le somme stanziare sono state quasi completamente impegnate e pagate, con una capacità di impegno pari al 93,7 per cento e capacità di pagamento al 91,3 per cento. Ricorda che, rispetto all'esercizio precedente, la Corte segnala una sensibile riduzione dei residui di nuova formazione, che passano da 208,2 a 98,6 milioni di euro, fenomeno riconducibile all'istituzione dell'Agenzia. Ritiene significativa anche l'assenza di debiti fuori bilancio e di anticipazioni di Tesoreria per il pagamento di debiti, anche derivanti da pronunce giurisdizionali, da correlarsi alla compiuta attività di ricognizione delle situazioni debitorie.

Rammenta che, secondo la Corte, risulta confermato il *trend* di riduzione sia dei redditi da lavoro dipendente, (dovuti, in parte, dalla neo costituita Agenzia, in quanto la spesa di personale di quest'ultima è rappresentata, nello stato di previsione del MAECI, nella categoria economica « trasferimenti »), che dei « consumi intermedi ». In merito evidenzia che la spesa per redditi da lavoro dipendente, che nel 2015 era diminuita del 6,5 per cento, diminuisce anche nel 2016 con un decremento, rispetto all'esercizio precedente, dell'1,8 per cento. Ricorda che sono in calo anche i consumi intermedi (-2,8

per cento) e le spese raggruppate nella voce «altre uscite correnti» (-26,2 per cento).

Sottolinea che l'assestamento di bilancio 2017 fissa la previsione definitiva di competenza a 2,758 miliardi, con ciò confermando e consolidando i livelli raggiunti dopo la crescita del passato triennio. Ricorda che viene inoltre indicato all'amministrazione come obiettivo gestionale per la seconda parte del 2017 lo smaltimento e l'utilizzo dei residui di stanziamento di parte corrente.

Andando nel dettaglio, con riferimento all'assestamento 2017 segnala che le previsioni iniziali per l'anno 2017 relative al MAECI, stabilite dalla legge n. 232 del 2016, sono state modificate per un duplice ordine di fattori: a causa delle variazioni introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi nel periodo gennaio-maggio 2017 e a causa delle variazioni apportate, appunto, dal disegno di legge di assestamento.

Specifica che le variazioni apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 26,47 milioni di euro delle dotazioni di competenza e di cassa e che, per quanto riguarda, invece, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, la manovra prevede un aumento negli stanziamenti di competenza e di cassa di 0,86 milioni di euro, tutti di parte corrente.

Segnala che i residui decrescono di complessivi 108,08 milioni di euro, risultanti da una diminuzione di 142,59 milioni di euro per la parte corrente, a fronte di un incremento di 34,5 milioni di euro nel conto capitale. Sottolinea che l'operazione ha l'obiettivo di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2016, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei residui passivi in seguito all'applicazione di specifiche disposizioni legislative. Ricorda che, mentre le variazioni di competenza traggono origine dalle esigenze emerse dall'effettivo andamento della gestione, le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità

di recepire sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la competenza.

A fronte, quindi, di un incremento trascurabile degli stanziamenti di competenza e delle autorizzazioni di cassa, ritiene utile rilevare quali siano i programmi maggiormente interessati dal consistente assorbimento dei residui previsto durante gli ultimi mesi dell'anno in corso.

Innanzitutto, segnala la Missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo). Infatti, ricorda che, nell'ambito di tale Missione, il programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo) registra la proposta di una riduzione dei residui pari a 138,62 milioni di euro, pressoché tutti di parte corrente; il programma 4.12 (Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari) vede una proposta di incremento dei residui pari a 24,96 milioni di euro, pressoché interamente di conto capitale; il programma 4.13 (Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese) registra una proposta di decremento di 10,53 milioni di euro nei residui, imputabili alla sola parte corrente.

Per quanto riguarda la Missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), relativamente al programma 32.3 (Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza) segnala che si propone un incremento dei residui pari a 14,56 milioni di euro, prevalentemente di conto capitale.

Pertanto, evidenzia che le previsioni per il 2017 risultano assestate a 2.639,76 milioni di euro per la competenza, dei quali 2.630,19 milioni di parte corrente e 9,57 milioni di conto capitale.

Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, segnala che le previsioni si assestano a 2.651,6 milioni di euro, di cui 2.639,38 di parte corrente e 12,21 di conto capitale.

Infine, evidenzia che i residui si assestano a 118,82 milioni di euro, venendo a coincidere con i residui al 31 dicembre 2016 accertati in sede di rendiconto: di tale importo 73,49 milioni di euro ricadono nella parte corrente e 45,33 milioni di euro nel conto capitale.

Ricorda che durante l'esame presso il Senato della Repubblica è stato approvato un emendamento del Governo che sottrae 18 milioni di euro in termini di competenza (18.001.746 euro in termini di cassa) alla cooperazione migratoria del programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie» della Missione «L'Italia in Europa e nel mondo» per trasferirli al programma «Sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica» della Missione «Sicurezza democratica» del Ministero dell'economia e delle finanze. Segnala che il Governo ha specificato che tale trasferimento ha l'obiettivo di destinare alcune risorse per far fronte al fenomeno dell'immigrazione. Tuttavia, ritiene che non si possa non mettere agli atti il fatto che la dotazione finanziaria del MAECI subisce una riduzione.

Nell'avanzare la proposta di parere favorevole sui due documenti, ritiene che la Commissione possa nei suoi atti deliberativi ribadire la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, al fine di proseguire il graduale e progressivo riallineamento del contributo italiano agli standard internazionali.

Suggerisce altresì di richiamare l'importanza delle percezioni consolari riscosse nelle sedi all'estero e di auspicare la loro totale riassegnazione alla rete consolare, in modo da garantirne livelli adeguati di funzionamento.

Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge recante il Rendiconto generale per il 2016 (*vedi allegato 1*) e una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di Assestamento per l'anno finanziario 2017 (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulle proposte di relazione illustrate dal relatore.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, anche alla luce dell'assenza di specifiche richieste da parte dei gruppi, emerge la rinuncia alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti. Propone

pertanto che la Commissione concluda l'esame dei provvedimenti in titolo entro la presente seduta, provvedendo alla deliberazione sulle proposte formulate dal relatore. Non essendovi obiezioni, pone in votazione le proposte di relazione favorevole formulate dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di relazione favorevole formulate dal relatore sul disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge di Assestamento per l'anno finanziario 2017.

Nomina, quindi, l'onorevole Marco Causi relatore presso la V Commissione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.
C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Eleonora CIMBRO (MDP), *relatrice*, nel rammentare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla XIV Commissione sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, presentata dal Governo alla Camera dei deputati il 5 aprile 2017 e il cui esame è stato rinviato in attesa della presentazione da parte del Governo alle Camere del disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea –

Legge di delegazione europea 2016-2017, già approvato dal Senato, che lo ha trasmesso il 3 agosto scorso, ricorda che la legge n. 234 del 2012, all'articolo 29, comma 4, prevede che entro il 28 febbraio di ogni anno il Governo presenti il citato disegno di legge per dare conto dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea. Evidenzia che entro la stessa data il Governo presenta la relazione consuntiva *ex* articolo 13 della legge del 2012, che ha per contenuto l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo. Sottolinea che questo richiamo al dettato della legge è utile per comprendere le ragioni di opportunità che inducono all'esame congiunto dei due provvedimenti.

Quanto al disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2016-2017, ricorda che esso rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento del nostro ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea: secondo l'assetto delineato dalla legge n. 234 del 2012, che ha attuato una profonda riforma delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione – con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei.

Entrando nello specifico del contenuto del disegno di legge C. 4620, segnala che esso si compone di 12 articoli e di un allegato, che contiene l'elenco delle direttive da recepire. Segnala che complessivamente il provvedimento conferisce la delega al Governo per il recepimento di oltre venti direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di alcuni regolamenti europei, indicando in taluni casi specifici principi e criteri direttivi. Evidenzia che si tratta di norme

che incidono su settori molto diversi tra loro: dalla disciplina dei pacchetti turistici ai marchi d'impresa, dalla distribuzione assicurativa agli abusi di mercato. Sottolinea che ci sono norme che riguardano la protezione dei dati personali, lo scambio di informazioni nel settore fiscale, la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri e la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Sottolinea che il provvedimento in esame riguarda in maniera molto limitata le competenze della Commissione. Segnala in primo luogo l'articolo 3, che delega il Governo a recepire una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. Evidenzia che si tratta di una misura di sicuro interesse per il mondo della produzione del nostro Paese, tenuto conto dell'importanza dei marchi, in particolare sul versante dell'*export*. Fra le direttive incluse nell'allegato A, che sono quelle in via di attuazione, segnala: la direttiva 2016/681 sull'uso del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione e indagine nei confronti di reati di terrorismo e di altri reati gravi (su cui all'articolo 12 del disegno di legge si indica, tra i criteri e principi direttivi per l'esercizio della delega, il prevedere che il trasferimento a cura dei vettori aerei e dei dati del PNR comprenda i voli *extra* UE ed *intra* UE); la direttiva 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, volontariato, tirocinio o di educazione; la direttiva 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Segnala che il provvedimento dà poi conto della situazione sul fronte dei procedimenti di infrazione. Sottolinea che il Governo informa che a febbraio 2017 le infrazioni ammontavano a 72, di cui 52 per violazione del diritto dell'Unione europea e 20 per mancato recepimento di direttive. Evidenzia che il dato risulta ulteriormente in diminuzione a maggio 2017, con 67 procedimenti a carico, di cui 53 per violazione del diritto UE e 14 per

mancato recepimento di direttive. Ritiene che si tratta di una diminuzione significativa rispetto al passato.

A tal proposito, ricorda che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei ha in altra sede (cfr. lettera al Presidente della III Commissione del 1° agosto 2017) ulteriormente dato conto che le procedure aperte dalla Commissione europea a carico dell'Italia sono passate da 120 a 65 nell'arco di tre anni. Segnala che se nel 2014 l'Italia era il Paese con la *performance* peggiore, oggi esso è quello registra i maggiori progressi, con il dimezzamento delle procedure pendenti e con minori procedure rispetto a Francia, Germania o Spagna. Ricorda che lo stesso Sottosegretario Gozi riconosce quanto la cooperazione con il Parlamento sia stata indispensabile, anche grazie agli strumenti normativi introdotti nel 2012. Evidenzia che sforzi importanti sono stati compiuti nell'ambito della protezione efficace del bilancio europeo da frodi o irregolarità. Sottolinea che, in tale ambito, rispetto al 2015, nel 2016 gli importi dei casi di frodi e irregolarità nell'uso di fondi europei si sono ridotti del 62 per cento con un risparmio complessivo nel triennio di 220 milioni di euro per le casse dello Stato. Evidenzia che si tratta di un risultato ampiamente riconosciuto al nostro Paese dalle istituzioni europee. Ricorda che anche in tema di recupero di aiuti di Stato le procedure aperte sono passate da 22 a 4 e che l'insieme delle somme recuperate, tra frodi e aiuti di Stato, supera i 2 miliardi di euro. Segnala anche che le uniche due violazioni relative al settore degli affari esteri sono piuttosto risalenti e riguardano due Trattati sui servizi aerei (con Russia e USA).

Passando all'esame della Relazione consuntiva sull'anno 2016 e ricordando che il 17 febbraio 2016 la Commissione aveva espresso un parere favorevole sulla relazione programmatica riferita allo stesso anno, segnala che il Documento si articola in quattro parti. Sottolinea che la prima parte riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche,

riportando le attività del Governo volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria e, più in generale, le relazioni con le istituzioni dell'Unione europea. Con riferimento alla seconda parte, segnala che essa descrive le misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali (quali, ad esempio, le politiche per il mercato unico e la competitività) e delle politiche settoriali (quali, ad esempio, le politiche di natura sociale o quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini). Sottolinea che la terza parte riporta le azioni governative finalizzate all'attuazione del Piano di Azione e Coesione, con particolare attenzione al ruolo e al valore europeo della politica di coesione economica, sociale e territoriale. Evidenzia che la quarta parte illustra le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e riporta le attività svolte dal Comitato interministeriale per gli affari europei, le tematiche relative all'attuazione della normativa dell'Unione europea e il contenzioso davanti alla Corte di giustizia. Segnala che la Relazione si conclude con cinque Allegati. Ricorda che l'Allegato I elenca le riunioni del Consiglio dell'Unione europea e del Consiglio europeo, riportando la data, la sede, l'argomento trattato e il rappresentante del Governo italiano che vi ha preso parte; che l'Allegato II descrive i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nell'anno 2016; che l'Allegato III riporta l'elenco delle direttive recepite nel 2016; che l'Allegato IV contiene uno schema che descrive il seguito che hanno avuto gli atti di indirizzo parlamentari riferiti ad atti dell'Unione europea; e che, infine, l'Allegato V contiene l'elenco degli acronimi di uso frequente.

Prima di passare ad illustrare il capitolo 8 della parte seconda della Relazione, che riguarda la competenza specifica della III Commissione, ossia la dimensione esterna dell'Unione, ricorda che il 2016 è stato un anno particolarmente complesso per l'Europa. Infatti, sottolinea che esso è stato caratterizzato da una serie di dinamiche che hanno imposto un ripensa-

mento delle strategie dell'Unione. D'altra parte ritiene doveroso cogliere questa occasione per richiamare l'importante discorso sullo stato dell'Unione, pronunciato dal presidente della Commissione europea Juncker il 13 settembre scorso nell'aula del Parlamento europeo, con particolare riferimento al riconoscimento esplicito al nostro Paese. Sottolinea che, nel ribadire che l'UE ha nettamente ridotto le perdite di vite umane nel Mediterraneo malgrado le perdite di vite umane siano ancora elevatissime (2.500 nel 2017), il presidente Juncker ha infatti detto di non potere « parlare di migrazione senza rendere un omaggio sentito all'Italia per il suo nobile e indefesso operato. Quest'estate la Commissione ha di nuovo lavorato gomito a gomito con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il suo governo per migliorare la situazione, in particolare addestrandolo la guardia costiera libica. Continueremo a offrire all'Italia un forte sostegno operativo e finanziario. Perché l'Italia sta salvando l'onore dell'Europa nel Mediterraneo ». Nel sottolineare che l'Italia contribuisce al meglio su questo terreno ma non solo, ricorda che le celebrazioni del 2017 hanno ben rappresentato all'opinione pubblica italiana ed europea quanto il nostro Paese si spenda per la prosecuzione e il rilancio del progetto europeo in tutti i campi, e ciò nonostante spira da più parti il vento contrario del populismo, dei nazionalismi, dei protezionismi, dell'intolleranza e dell'egoismo.

Mette in evidenza che il 2016 è stato un anno particolarmente difficile soprattutto alla luce della scelta operata il 23 giugno 2016 dai cittadini britannici di abbandonare l'Unione europea. Ricorda che, nella gestione di questa fase estremamente delicata, l'Italia è stata tra i protagonisti di una risposta europea ferma e unitaria alla crisi istituzionale avviata con il risultato del referendum britannico e che il Governo italiano ha inteso rassicurare cittadini, mercati, partner internazionali e osservatori esterni sulla perdurante validità e attualità del progetto europeo anche senza il Regno Unito.

In secondo luogo, ricorda che, nonostante timidi segnali di stabilizzazione, l'Europa non si è ancora lasciata alle spalle la pesante eredità della crisi economica degli ultimi anni. Segnala che questa situazione di crisi perdurante ha fatto sì che riemergessero spinte protezionistiche e nazionaliste, che cercano di diffondere il mito di un ritorno ad una presunta età dell'oro autarchica.

Infine, sottolinea che i conflitti tuttora in atto alle porte del continente europeo e non solo hanno causato un drastico aumento dei flussi migratori verso l'Europa, che, in alcuni casi, ha alimentato un ingiustificato rigetto delle doverose politiche di accoglienza dei rifugiati e un'indiscriminata critica alle politiche volte all'inclusione e all'integrazione.

Tuttavia, ritiene che il 2016 non deve essere considerato come un anno di stasi e di crisi dell'Unione europea. Infatti, ricorda che anche in questo periodo il progetto europeo ha compiuto dei progressi. Ritiene che si tratta di piccoli, ma significativi passi in avanti che spesso, soprattutto in alcuni settori vitali, hanno visto la costruttiva azione dell'Italia, a conferma del fatto che il nostro Paese deve e può giocare un ruolo chiave in Europa.

Per quanto riguarda la politica migratoria, ricorda che il Governo ha apprezzato che il nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi di origine, presentato nel giugno 2016, abbia ripreso, in buona parte, lo spirito e le proposte del *Migration Compact* avanzato dall'Italia. Ritiene che sicuramente il cammino da percorrere è ancora molto lungo, in quanto permangono aspetti irrisolti sul fronte delle politiche europee relative all'immigrazione.

In campo economico, sottolinea che il fatto che la Commissione europea abbia adottato un orientamento favorevole ad una politica fiscale espansiva per la zona euro nel suo complesso conferma la tesi, da lungo tempo sostenuta dal Governo italiano, della necessità di utilizzare la leva fiscale per sostenere la ripresa economica. Anche in questo caso ritiene che molto resta ancora da fare, ma sottolinea che,

dopo anni di totale rigidità da parte della Commissione, si sta aprendo una strada meno rigorosa.

Ricorda che il nostro Paese ha avuto un ruolo rilevante anche per quanto riguarda la tematica del monitoraggio delle regole dello Stato di diritto. Infatti, segnala che, su impulso dell'Italia e del Belgio, il Consiglio ha rafforzato i meccanismi di dialogo annuale sullo Stato di diritto, nato nel 2014, durante la presidenza italiana.

Segnala che, tramite queste azioni, il Governo italiano, nel corso del 2016, ha contribuito ad orientare il dibattito sul futuro dell'Unione europea, tenendo anche in considerazione le celebrazioni del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma, che si sono svolte il 25 marzo 2017 con l'obiettivo di confermare, rilanciare e attualizzare il messaggio politico originario del processo di integrazione europea.

Passando ad esaminare la parte della Relazione che riguarda la dimensione esterna dell'Unione, ricorda che il 2016 ha visto il nostro Paese come uno dei principali attori rispetto alla politica estera dell'Unione europea, grazie anche all'azione dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini.

Segnala che in questo ambito il Governo italiano, nel 2016, ha proseguito la sua azione a favore della stabilizzazione e della democratizzazione innanzitutto dei Paesi del Mediterraneo e del Sahel, anche per meglio contrastare e contenere il fenomeno migratorio irregolare. Innanzitutto, segnala che particolare rilevanza, in termini di sforzi compiuti e azioni intraprese, hanno le iniziative di rinforzo delle istituzioni libiche e di riavvio dell'economia. Ricorda che in questo contesto l'Italia ha sostenuto le iniziative delle Nazioni Unite e ha svolto un ruolo di capofila nello sforzo internazionale di stabilizzazione del Paese, anche mantenendo costante l'attenzione della politica estera dell'Unione sulla crisi libica.

Sul versante dei flussi migratori irregolari, ricorda che l'azione è stata rivolta ad affrontare le cause profonde della migrazione soprattutto nei luoghi di origine

e, in particolare, nel Corno d'Africa, in Sahel, con l'apertura di due nuove ambasciate in Niger (Niamey) e Guinea (Conakry), e in Nord Africa, valorizzando i dialoghi locali, come il Processo di Rabat, inaugurato nel 2006 e proseguito, nel 2014, con il Processo di Khartoum, e favorendo la creazione di condizioni per una gestione condivisa del fenomeno con i Paesi di origine e di transito dei flussi.

Anche in riferimento alle conseguenze del conflitto siriano sui flussi migratori, segnala che il Governo, d'intesa con l'Unione europea e attraverso la partecipazione al Gruppo Internazionale di Sostegno per la Siria, ha sostenuto le iniziative dell'Inviato speciale delle Nazioni Unite De Mistura, volte a favorire il raggiungimento di un cessate-il-fuoco e a facilitare una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano. Sottolinea che, considerato l'accresciuto peso dell'Iran nella crisi siriana, il Governo italiano, nella convinzione che tale Paese possa svolgere un ruolo costruttivo nello scacchiere regionale, ha favorito, anche in ambito UE, più strette relazioni politiche, economiche e culturali con esso. Allo stesso modo, ricorda che il Governo ha operato a favore del ristabilimento dell'unità e dell'integrità territoriale in Iraq.

Ricorda che anche nel 2016 la lotta al terrorismo e all'estremismo violento ha costituito uno degli obiettivi prioritari del Governo italiano in ambito UE. A tale fine, segnala che si è prestata particolare attenzione ai Paesi più interessati al fenomeno, sostenendo l'importanza di un costante coordinamento dei servizi di *intelligence*.

Sottolinea che non è mancato il sostegno italiano all'azione europea per rafforzare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e per sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite per la soluzione, in Yemen, del conflitto tra le forze armate lealiste, che sostengono il presidente Abd Rabbo Mansur Hadi, e i ribelli *houthi*, gruppo armato sciita, attraverso un accordo tra le parti che consenta il riavvio del processo di transizione.

In relazione alla crisi israelo-palestinese, sottolinea che il Governo italiano ha sostenuto l'azione dell'Alta Rappresentante Mogherini, volta a propiziare la ripresa di un processo di pace.

Per quanto riguarda la crisi ucraina, segnala che il Governo ha svolto un'azione improntata al rispetto della unitarietà e coerenza con l'azione dell'Unione europea, al fine di favorire la piena attuazione delle intese di Minsk a cui è legata la durata delle sanzioni europee, sostenendo altresì l'azione di mediazione dell'OSCE. Ricorda che, nel contempo, è stata sottolineata l'opportunità del mantenimento dei canali di dialogo con la Russia attraverso la promozione, anche in ambito UE, di un approccio « *dual track* », che coniughi, cioè, fermezza sui principi e disponibilità all'interlocuzione su temi di interesse europeo.

Quanto alle relazioni transatlantiche, anche dopo le dichiarazioni riguardanti le intenzioni protezionistiche della nuova Amministrazione statunitense, ricorda che la Relazione dà conto del sostegno del Governo ai negoziati commerciali dell'Unione europea con gli Stati Uniti ed anche con il Canada in un'ottica di tutela degli interessi dell'economia nazionale e dei consumatori in particolare. Segnala il richiamo del presidente Juncker agli accordi commerciali tra l'Unione europea e Australia e Nuova Zelanda.

Anche per quanto riguarda i Paesi dell'Asia e del Pacifico, sottolinea che il Governo italiano ha svolto un'azione tesa a rafforzare le relazioni con l'Unione europea e a sostenere i fori asiatici di cooperazione (con particolare riferimento al Sud-Est asiatico e all'ASEAN). In particolare, sottolinea che, nella regione, si sono incoraggiati comportamenti conformi al diritto internazionale nella gestione dei contenzioni marittimo-territoriali. Inoltre, ricorda che si sono sviluppati i partenariati dell'Unione europea con Giappone e Cina, ponendo attenzione, nel caso della Cina, al tema del rispetto dei diritti umani.

Segnala che, vista l'elevata attenzione dell'Unione per la stabilità, la sicurezza e la non proliferazione nucleare nella peni-

sola coreana, il Governo italiano ha manifestato il proprio sostegno alla ferma condanna europea dei test nucleari e missilistici eseguiti nel 2016 dal regime di Pyongyang e ha sostenuto l'adozione da parte dell'Unione europea, nel maggio 2016, di un proprio pacchetto di sanzioni unilaterali, aggiuntive rispetto a quelle delle Nazioni Unite.

Infine, sottolinea che, in Afghanistan, il Governo italiano ha sostenuto l'azione dell'Unione europea a favore della stabilizzazione e del Governo di unità nazionale, al fine di evitare il rischio del ritorno, in alcune aree del Paese, del controllo e dell'influenza talebana.

Sul versante delle relazioni tra Unione europea ed Africa, segnala che il Governo ha confermato l'impegno verso il Corno d'Africa ed il Sahel, anche con la nomina di due Inviati speciali del MAECI nelle due regioni, e che ha sostenuto i Rappresentanti speciali dell'Unione così come ogni iniziativa europea mirante alla soluzione delle situazioni di instabilità (Sudan, Sud Sudan, Mali, Repubblica Centrafricana), valorizzando anche l'apporto dell'Unione Africana nella gestione delle crisi del continente.

Per quanto riguarda le relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud America, ricorda che il Governo italiano ha sostenuto le iniziative europee rivolte al rafforzamento delle relazioni con i maggiori partner del continente, partecipando, in particolare, al progetto europeo di sostegno alle istituzioni giudiziarie e di polizia denominato « *El Pacto* », di prossimo avvio. Inoltre, ricorda che l'Italia ha dato impulso e sostegno al *Trust Fund* dell'Unione europea per la Colombia, allo scopo di sostenere la ricostruzione a seguito del processo di pace nel Paese.

Quanto al tema del rispetto dei diritti umani, sottolinea che il Governo italiano si è adoperato per un'azione coerente ed efficace dell'Unione europea nelle principali organizzazioni internazionali (ONU, OCSE, Corte penale internazionale eccetera) su temi specifici, quali: moratoria universale della pena di morte, tutela della libertà di religione o credo e dei diritti

degli appartenenti alle minoranze religiose, eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, contrasto ai matrimoni precoci e forzati.

Infine, segnala che il Governo ha sostenuto il processo di aggiornamento della Strategia di sicurezza UE del 2003, confluita nella cosiddetta nuova « Strategia globale UE (EUGS) » presentata al Consiglio europeo del 28 giugno 2016 dall'Alta Rappresentante Mogherini. Sottolinea che la nuova strategia affronta il mutato contesto internazionale, caratterizzato da maggiore complessità, conflittualità ed interconnessione, attraverso un approccio definito « *principled pragmatism* », basato sul rispetto dei valori democratici da parte dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, prima ancora che sulla loro promozione; su una più flessibile interazione con i partner internazionali, a seconda dei diversi contesti; e su un rilancio attivo del multilateralismo che consenta all'Europa di dispiegare appieno il suo ruolo sulla scena internazionale.

Evidenzia che il paragrafo 8.2 della Relazione del Governo riguarda, in particolare, la politica di sicurezza e difesa comune. Ricorda che, in questo ambito, il Governo italiano ha continuato a svolgere un ruolo di guida e di coordinamento con il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) e con la *European Defence Agency* (EDA).

Quanto all'attività del SEAE, in particolare, segnala che l'Italia ha continuato a sostenere l'azione di approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, sostenendo l'Alta Rappresentante e le altre istituzioni europee al riguardo, fino all'adozione della già ricordata Strategia globale UE, come richiesto anche dalla risoluzione approvata, il 24 ottobre 2016, dalle Commissioni riunite esteri e difesa del Senato sulla Comunicazione « Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza ». Segnala che, nella fase successiva alla presentazione della Strategia, il nostro Paese ha contribuito in maniera fattiva all'elaborazione e all'adozione dei tre pilastri del rafforzamento

della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): il Piano di implementazione (*Implementation Plan on Security and Defence*, IPSD), approvato dal Comitato Politico di Sicurezza a novembre; il Piano d'azione della difesa europea (*European Defence Action Plan*, EDAP), approvato dalla Commissione sempre nel mese di novembre; e la serie comune di proposte (*Common Set of Proposals*) per l'implementazione della Dichiarazione congiunta (*Joint Declaration*) NATO-UE, presentata e approvata in Consiglio dell'Unione il 5 dicembre scorso.

Ricorda che, in vista dell'elaborazione di tali documenti, il Governo italiano ha fornito contributi su specifiche tematiche di interesse nazionale riferite alla sicurezza e alla difesa. Sottolinea, ad esempio, che per quanto riguarda il contributo alle attività svolte dall'EDA, l'azione del Governo si è focalizzata nei seguenti macrosettori: supporto allo sviluppo capacitivo e cooperazione militare, stimolo della ricerca tecnologica e sostegno dell'industria europea e promozione degli interessi della difesa nel contesto dell'UE. Segnala che tale attività si è concentrata su interessi prioritari, quali la *cyber defence* e la preparatory action sulla PSDC.

Relativamente alle missioni ed operazioni di politica di sicurezza e difesa comune rileva che l'Italia continua a fornire un importante contributo, tramite un'azione che spazia dalla creazione di capacità, alla formazione, alla lotta alla pirateria, alla stabilizzazione di aree di crisi, al contrasto all'immigrazione clandestina. Sottolinea che tale impegno si è dimostrato significativo soprattutto in Europa orientale e nei Balcani, nel Mediterraneo, in Libia, nell'area del Sahel e nel Corno d'Africa e nel contesto delle missioni dell'Unione europea in cui l'Italia svolge un ruolo fondamentale.

Relativamente alla politica di allargamento dell'Unione europea, ricorda che la Relazione del Governo sostiene che essa rappresenta uno strumento chiave per promuovere pace, stabilità, prosperità e sicurezza nel continente europeo, anche alla luce dell'attuale contesto storico, caratterizzato da una crisi migratoria senza

precedenti, dalla difficile ripresa dalla crisi economica e da perduranti situazioni di instabilità ai confini dell'Unione. Segnala come caposaldo della posizione italiana sia il principio secondo cui, da un lato, l'avanzamento del percorso europeo dei Paesi candidati e potenziali candidati debba basarsi sul criterio degli *own merits* (meriti di ciascuno) e, dall'altro lato, i risultati conseguiti e l'impegno dimostrato da ciascun Paese candidato debbano essere riconosciuti adeguatamente e in tempo utile dall'Unione.

In riferimento al processo di adesione dei Paesi dei Balcani occidentali, ricorda che si sono incoraggiati tali Paesi a proseguire con convinzione sul cammino delle riforme, in linea con le priorità della nuova Strategia globale dell'Unione europea. Ritiene che tale aspetto appaia tanto più urgente in considerazione dei rischi legati al riemergere di pulsioni nazionaliste innescate dagli effetti della crisi economica e da attori esterni, oltre che del rischio per la sicurezza rappresentato dai fenomeni di radicalizzazione presenti in alcuni Paesi dei Balcani occidentali.

Segnala che, in tale contesto, l'Italia si è adoperata a favore della normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo, esortando la prosecuzione dell'attuazione delle intese siglate dai due Paesi, che ha consentito il raggiungimento della tappa cruciale dell'entrata in vigore dell'Accordo di stabilizzazione e associazione tra Unione europea e Kosovo nel mese di aprile 2016. Ricorda che a novembre si è svolto il primo Consiglio di associazione UE-Kosovo, in occasione del quale è stato firmato l'accordo per la partecipazione ai programmi dell'Unione europea.

Quanto alla Serbia, segnala che l'Italia ha svolto un'azione volta al riconoscimento dei progressi realizzati da Belgrado, che hanno consentito, nel 2016, l'apertura dei capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) relativi allo Stato di diritto, nonché dei capitoli 5 (appalti pubblici) e 25 (scienza e ricerca).

Sottolinea che il Governo italiano ha sostenuto il percorso europeo del Monte-

negro, anche attraverso il rafforzamento dell'assistenza tecnica bilaterale. Ricorda che la *performance* di Podgorica nel settore dello Stato di diritto è stata ritenuta sufficiente, nonostante criticità rilevate nella costruzione di una convincente prassi applicativa nella lotta alla corruzione ed al crimine organizzato, consentendo l'apertura di quattro nuovi capitoli negoziali: 11 (agricoltura e sviluppo rurale), 12 (sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria), 13 (pesca) e 19 (lavoro e politiche sociali).

Ricorda che l'azione italiana si è caratterizzata anche per il forte sostegno alla prospettiva europea dell'Albania, incoraggiata a conseguire i progressi necessari per l'apertura dei negoziati di adesione nei cinque settori prioritari di riforma (sistema giudiziario, pubblica amministrazione, politiche anti-corruzione, lotta al crimine organizzato, diritti fondamentali). Inoltre, segnala che il Governo italiano si è speso per includere nel testo delle Conclusioni sull'allargamento di dicembre la richiesta alla Commissione di riferire nuovamente sull'avanzamento delle riforme e di intensificare con Tirana la cooperazione nel settore dello Stato di diritto, propeudetica alla formale apertura del negoziato.

Evidenzia che, visti i potenziali rischi legati al nazionalismo, alle pulsioni proruse e al radicalismo islamico in Bosnia Erzegovina, il nostro Paese ha considerato favorevolmente la domanda di concessione dello *status* di Paese candidato, presentata nel mese di febbraio 2016 da Sarajevo, e si è reso disponibile a fornire il necessario sostegno tecnico a tale Paese in vista dell'apertura del negoziato.

Ricorda che il Governo italiano, inoltre, si è impegnato a favore del rilancio del processo di integrazione europea della Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia, per riattivare un processo di riforme che, unitamente all'auspicata soluzione del contenzioso sul nome con la Grecia, possa permettere al Paese di ritrovare la stabilità politica necessaria per consentire il superamento degli ostacoli all'avvio del negoziato di adesione all'Unione europea.

In riferimento al negoziato con la Turchia, sottolinea che il nostro Paese ritiene strategico mantenere aperte le porte del negoziato, nonostante gli sviluppi di politica interna suscitino non poche preoccupazioni in merito al rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di espressione e alla stabilità del Paese. Ricorda che quest'anno non è stato possibile adottare Conclusioni del Consiglio sulla politica di allargamento a causa della riserva posta dall'Austria, che chiedeva un riferimento alla sospensione formale dei negoziati con Ankara. Segnala che le Conclusioni sono state, quindi, adottate con una dichiarazione della Presidenza all'esito del Consiglio affari generali del 13 dicembre e che l'Italia si è formalmente impegnata per conseguire, nel testo delle Conclusioni, un linguaggio positivo, con l'obiettivo di mantenere impegnati i Paesi candidati e potenziali tali anche nel 2017.

Segnala che la Relazione del Governo prosegue, poi, con il paragrafo 8.4, relativo alla Politica europea di vicinato e alle Strategie Macroregionali dell'UE. Ricorda che la nuova Politica europea di vicinato (PEV) è stata varata nel novembre 2015 e che essa è stata il risultato del processo di revisione che la Commissione europea ha condotto sin dal suo insediamento, con l'obiettivo di rendere l'azione esterna dell'Unione più efficace e rispondente ai nuovi scenari geopolitici e alle esigenze espresse dai nostri vicini. Ricorda che l'Italia ha partecipato attivamente a tale processo, nel quale si sono valorizzati i principi di differenziazione, inclusività ed appropriazione delle politiche da parte di destinatari (cosiddetta *ownership*). A tale proposito, ricorda che, in sintonia con gli atti di indirizzo parlamentare approvati — come, ad esempio, il documento finale in materia di Politica di Vicinato, approvato dalla Commissione il 5 agosto 2015 —, il Governo italiano si è adoperato affinché fossero introdotti i suddetti elementi di differenziazione e di appropriazione nella PEV in grado di trasformare le future relazioni tra l'Unione europea e i suoi partner in una « *partnership* tra uguali »

inclusiva e non antagonizzante verso gli attori statuali e regionali collocati oltre il territorio del Vicinato.

Segnala che Governo italiano non ha mancato di ribadire in sede UE il principio per cui la PEV è e deve rimanere una politica di medio-lungo termine inserita nel contesto di promozione dei valori e degli interessi dell'Unione, quali la tutela dei diritti umani e lo Stato di diritto.

Sottolinea che, nel 2016, l'azione del Governo italiano relativa alla PEV si è concentrata soprattutto sulla sua dimensione meridionale, nella convinzione che massimizzando il proprio impegno per il consolidamento di democrazie stabili ai confini meridionali dell'Europa, cooperando per una crescita economica sostenibile e contribuendo alla gestione ordinata della mobilità nella regione si possano mitigare i potenziali rischi sistemici (economici, politici e di sicurezza) provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo. Evidenzia che in quest'ottica si è lavorato per avviare e proseguire i negoziati finalizzati ad Accordi di libero scambio completo e approfondito (DCFTA) anche con la Giordania, il Marocco e la Tunisia.

Sottolinea che la Politica europea di vicinato sul versante orientale ha riguardato soprattutto il perdurare della crisi ucraina, rispetto alla quale si sta già lavorando sui contenuti e sulle implicazioni del prossimo vertice, previsto per il mese di novembre 2017. Ricorda che l'assistenza ai partner orientali è proseguita con determinazione attraverso la proposta di adozione di misure commerciali autonome per l'Ucraina e il convinto impegno alla finalizzazione dei processi di liberalizzazione dei visti per Georgia e Ucraina. Inoltre, sottolinea che l'Italia si è spesa a favore dell'Ucraina negli ultimi mesi del 2016 sostenendo la dichiarazione dei 28 leader al Consiglio europeo del 15 dicembre, finalizzata a superare lo stallo ingeneratosi a seguito della mancata ratifica dell'Accordo di Associazione/DCFTA da parte del Governo olandese sulla base del referendum nazionale di aprile.

Infine, ricorda che, a seguito dell'approvazione da parte della Commissione

esteri del Senato della risoluzione sulla Proposta di Decisione COM(2016)431, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania, si è sostenuta la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio volta a sostenerne lo sforzo relativo al grave disagio economico e sociale derivante dalla ormai permanente presenza di profughi siriani sul suo territorio.

Segnala che la Relazione del Governo fa, quindi, riferimento alla Strategia UE adriatico-ionica, promossa dall'Italia nel 2010 e che, nell'Iniziativa adriatico-ionica (IAI), ancoraggio intergovernativo della Strategia, riunisce otto Paesi, di cui quattro appartenenti all'Unione europea (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia) e quattro non appartenenti all'Unione (Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro). Ricorda che i settori prioritari della Strategia (pesca e *blue economy*, infrastrutture ed energia, ambiente, turismo e cultura, ricerca e innovazione e *capacity building*) sono oggetto di progetti di attuazione con particolare riferimento ai trasporti, sia marittimi sia terrestri.

Segnala che, invece, è in fase di prima attuazione la Strategia UE per la regione alpina, promossa da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera ed adottata dal Consiglio affari generali il 27 novembre 2015. Ricorda che i settori prioritari della Strategia sono competitività e crescita, trasporti e connettività, ambiente ed energia, nei quali sarà sviluppata una collaborazione tra i livelli statale, regionale e transfrontaliero.

Segnala che, in seguito la Relazione del Governo passa ad analizzare la collaborazione con Paesi terzi, gli accordi internazionali e la politica commerciale comune e le iniziative intraprese dal nostro Paese in questo contesto (paragrafo 8.5). A tale riguardo sottolinea che l'Italia ha riservato particolare attenzione alla stipula di accordi che garantiscano accesso al mercato, effettiva rimozione delle barriere non tariffarie, tutela degli investimenti, salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale – con particolare riferimento alle indicazioni geografiche – e apertura dei mercati

degli appalti pubblici, mirando a concludere intese che risultino ambiziose, bilanciate, onnicomprensive ed ispirate al principio di reciprocità.

Ricorda che, in tal senso il Governo italiano ha sostenuto la politica commerciale dell'Unione europea, cercando di contribuire al suo rilancio, anche alla luce delle incertezze causate dall'esito del referendum britannico sulla *Brexit*. Inoltre, segnala che è proseguito il sostegno italiano al potenziamento del ruolo dell'Unione europea quale attore globale dalla crescente importanza, con l'obiettivo sia di mantenere il rapporto con gli Stati Uniti e il Canada, sia di attribuire crescente attenzione ai principali attori asiatici (Cina, Giappone, ASEAN) e dell'America Latina.

Segnala che la Relazione del Governo passa, quindi, ad analizzare lo sviluppo delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e i suoi partner commerciali nel 2016 e il contributo che il nostro Paese ha dato a queste relazioni.

Innanzitutto, ricorda che, sul versante delle relazioni transatlantiche, l'Italia ha fattivamente contribuito all'avanzamento del negoziato per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti. Sottolinea che, in questo ambito, però, vista l'impostazione «*America first*» della nuova Amministrazione statunitense, appare inevitabile un periodo di pausa negoziale. Per quanto riguarda i rapporti con il Canada, evidenzia che l'Italia ha fin qui sostenuto il processo che ha portato alla firma dell'Accordo globale economico e commerciale (CETA), attualmente all'esame del Senato.

Ricorda che è proseguito, poi, l'impegno italiano relativo ai negoziati sull'Accordo di associazione UE-MERCOSUR e su una serie di altri accordi commerciali (Colombia, Perù ed Ecuador), nonché sul PDCA – *Political Dialogue and Cooperation Agreement* con Cuba, parafato in occasione della visita dell'Alta Rappresentante Mogherini a Cuba nel mese di marzo 2016 e firmato il 12 dicembre a margine del Consiglio affari esteri dell'Unione.

Sottolinea che nel 2016 sono stati conclusi Accordi quadro con Australia e Nuova Zelanda al fine di consolidare le relazioni bilaterali e favorire l'avvio di negoziati per accordi di liberalizzazione commerciale, che sono ritenuti estremamente importanti dal Governo italiano.

Inoltre, ricorda che il Governo italiano ha sostenuto l'azione europea volta a consolidare le relazioni politiche ed economiche con l'ASEAN, non solo in prospettiva bi-regionale, ma anche promuovendo la strategia dell'Unione volta alla conclusione di Accordi di partenariato e cooperazione (APC) e di Accordi di libero scambio (ALS) con i Paesi del Sud-Est asiatico. Segnala che il Governo ha anche seguito la finalizzazione dell'Accordo di partenariato e cooperazione UE-Malesia ed avviato il processo interno di ratifica degli accordi quadro con il Vietnam, le Filippine e la Mongolia (ratifica intervenuta, rispettivamente, con legge n. 56 del 2016, legge n. 186 del 2016 e legge n. 107 del 2016).

Sottolinea che, nei confronti della Cina, il Governo italiano ha contribuito all'elaborazione di una nuova strategia dell'Unione europea, adottata dal Consiglio affari esteri il 18 luglio 2016. Segnala che il Governo italiano ha seguito con particolare attenzione la finalizzazione dell'Accordo in materia di indicazioni geografiche, che, pur migliorando l'accesso ai rispettivi mercati, assicura una tutela adeguata delle specificità produttive europee ed italiane. Relativamente alla questione del nuovo metodo di calcolo per il margine di *dumping* delle esportazioni cinesi (il cosiddetto riconoscimento alla Cina dello *status* di economia di mercato), segnala che l'Italia ha sostenuto un approccio volto a mantenere inalterata l'efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea, relativi ai comparti produttivi europei ed italiani che mantengono particolare criticità dovuta alla sovraccapacità produttiva cinese.

Ricorda che l'Italia, inoltre, ha sostenuto l'approfondimento dei dossier negoziali con Giappone, Sud Corea, India ed Afghanistan e ha contribuito alla riflessione sul futuro delle relazioni UE-ACP

(Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dopo la scadenza dell'Accordo di Cotonou prevista nel 2020.

Quanto alle relazioni tra Unione europea e Russia, segnala che il nostro Paese, coerentemente con la tradizionale posizione italiana in sede europea, ha sostenuto una linea pragmatica al fine di ribadire alla controparte russa la necessità di rispettare i valori e i principi che ispirano la politica estera dell'Unione (primi fra tutti, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, il rispetto del libero mercato e la libertà degli Stati sovrani nello scegliere forme di associazione politica e di integrazione economica con l'Unione europea), che costituiscono il presupposto del rilancio, nel lungo periodo, del rapporto di partenariato strategico con Mosca. Sottolinea che, allo stesso tempo, il Governo italiano ha ribadito la necessità di proseguire il dialogo con la Russia quale strumento principale per una soluzione politica della crisi ucraina. Segnala che, in questo spirito, il Governo italiano ha inteso sostenere il proseguimento del dialogo trilaterale UE-Ucraina-Russia al fine di valutare congiuntamente le presunte conseguenze economiche per Mosca derivanti dalla creazione di un'area di libero scambio tra Ucraina ed Unione europea.

Ricorda che il Governo italiano ha sostenuto, poi, gli sforzi dell'Unione europea per il superamento delle questioni in materia migratoria con la Svizzera, attraverso soluzioni conformi e compatibili con i principi fondamentali dell'Unione. Sottolinea che in questo ambito il Governo italiano è particolarmente impegnato al fine di garantire che non vengano lesi i diritti dei lavoratori italiani.

Segnala che il nostro Paese, inoltre, ha contribuito al completamento del mercato interno dell'Unione europea partecipando attivamente al processo volto a promuovere l'allargamento ad est delle reti di trasporto trans-europee e dei corridoi multimodali, con l'obiettivo di realizzare una rete paneuropea per merci e passeggeri. Sottolinea che in questo senso il Governo italiano si è espresso favorevolmente in merito al processo di estensione

del tracciato dei corridoi, evidenziando l'importanza dei collegamenti marittimi orizzontali tra il corridoio scandinavo-mediterraneo, il corridoio baltico-adriatico e la costa balcanica dell'Adriatico, attraverso i porti che si trovano su entrambe le coste dell'Adriatico.

Evidenzia che il paragrafo 8.6 della Relazione del Governo si occupa delle politiche e delle iniziative di sviluppo e cooperazione umanitaria in ambito europeo. Ricorda che in questo ambito le direttrici dell'azione europea sono consistite nell'azione del Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea, istituito a seguito del Vertice de La Valletta dell'11-12 novembre 2015, per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa, e nell'utilizzo di strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo applicati alla dimensione esterna della politica migratoria.

Segnala che, ad oggi, il Fondo fiduciario del La Valletta ha allocato fondi per circa 1,5 miliardi di euro, ripartiti su 105 programmi nelle tre finestre geografiche (Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Nord Africa) e nei cinque settori di intervento del Piano d'azione della Valletta (con una chiara prevalenza iniziale per gli interventi di sviluppo classico ed una più recente tendenza al riequilibrio, attraverso la presentazione di azioni più focalizzate sulla gestione delle migrazioni e sulla sicurezza). Evidenzia che il Governo italiano valuta positivamente lo strumento del Fondo, che rappresenta uno strumento flessibile in termini di procedure di esecuzione, capace di raccogliere fondi di più donatori sotto un chiaro cappello dell'Unione europea, veicolando un messaggio visibile di un'azione esterna più compatta e strategica attorno a priorità definite e condivise con i Paesi partner.

Segnala che, in occasione del secondo consiglio di amministrazione del Fondo, l'Italia ha annunciato un contributo addizionale di 22 milioni di euro, che contribuirà a sostenere il nuovo partenariato tra Unione europea e Organizzazione internazionale per le migrazioni, un programma

destinato a interventi in 14 Paesi dell'Africa occidentale e in Libia volti alla protezione di migranti in transito, al sostegno ai ritorni volontari e alla reintegrazione sostenibile nelle comunità di origine, e al rafforzamento istituzionale delle autorità locali e nazionali.

Ricorda che l'altra dimensione dell'azione europea in questo settore è stata l'attuazione dell'Agenda europea sulla migrazione. Sottolinea che l'Italia, considerando che la gestione dei flussi migratori non è più sostenibile senza una cooperazione mirata e rafforzata con i Paesi di provenienza e di transito, ha proposto che tutti gli strumenti disponibili nel settore dell'azione esterna dell'Unione fossero indirizzati a un equo grande compromesso con Paesi chiave disposti a cooperare in materia migratoria. Ricorda che questa impostazione è stata fatta propria dalla Commissione con la Comunicazione del 7 giugno scorso sul « Nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione ». Sottolinea che l'idea centrale di tale impostazione è che a una rinnovata offerta dell'Unione ai Paesi partner (Etiopia, Niger, Nigeria, Senegal e Mali) in termini di supporto finanziario e operativo rafforzato, dovrebbero corrispondere impegni precisi in termini di controllo delle frontiere, riduzione dei flussi di migranti, cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni, rafforzamento del contrasto al traffico di esseri umani.

Ricorda che il Consiglio europeo del 28 giugno ha approvato il percorso delineato dalla Commissione e ha previsto, nel medio-lungo periodo, il lancio di un ambizioso Piano europeo per gli investimenti esterni. Segnala che tale Piano prevede tre dimensioni: finanziari, politica e di assistenza tecnica. Sottolinea che la dimensione finanziaria consiste nel Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, il cui obiettivo è quello di stimolare gli investimenti in aree e settori dove le condizioni di mercato da sole non sarebbero capaci di attrarne. Ricorda che la posizione italiana sul Fondo si è articolata in alcuni punti chiave, che consistono nella richiesta

di un pieno ancoraggio alla strategia del « *Migration Compact*/Nuovo quadro di partenariato », nella necessità di assegnare un ruolo prioritario agli attori europei in fasce di concezione ed esecuzione dei progetti e nell'importanza che il potenziale del Piano venga diluito da un'estensione della portata geografica che ne riduca il valore politico e strategico. Ribadisce che alla dimensione finanziaria si affiancano quelle relative alle riforme normative e ai programmi di assistenza.

Segnala che la Relazione del Governo sottolinea, poi, altri scenari in cui si sono realizzate politiche e iniziative di sviluppo e cooperazione umanitaria dell'Unione, quali le relazioni dell'Unione con i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico; la partecipazione all'attività di *advocacy* volta a promuovere il rispetto del diritto umanitario internazionale relativamente alle gravi crisi umanitarie in corso (Siria, Yemen, Iraq, Sudan, Repubblica Centrafricana), con particolare attenzione alle crisi umanitarie « dimenticate », come quella della popolazione Saharawi; gli sforzi per raggiungere un accordo sul tema delle demolizioni e delle confische attuate da Israele in Cisgiordania a danno dei progetti umanitari finanziati dall'Unione europea; il proseguimento del processo di attuazione della normativa settoriale in materia di protezione civile; la mobilitazione di assistenza umanitaria verso gli Stati membri che sono interessati dall'afflusso di rifugiati e migranti.

Ricorda che il capitolo 8 della Relazione del Governo si chiude con il paragrafo 8.6, riguardante il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE). Segnala che nel 2016 è proseguita l'azione acquisizione di posizioni nei gradi apicali del Servizio, ove l'Italia – che conta, peraltro, anche su alcune ulteriori posizioni di *senior management* – conta 12 Capi Delegazione, laddove la Francia ne ha 15, la Spagna 14 e la Germania 11. Sottolinea che, per contro, l'Italia risulta sotto rappresentata nelle posizioni di *middle management*. Ricorda che, a tale proposito, al fine di

aumentare la presenza di funzionari italiani anche nelle posizioni di *middle management*, il Governo italiano ha portato avanti calibrate azioni di sostegno delle candidature che hanno raggiunto le fasi finali dei processi di selezione (soprattutto nelle aree di primario interesse per il nostro Paese, come i Balcani, il Medio Oriente e l'Africa) e ha elaborato percorsi di formazione professionale appositamente indirizzati a consolidare la competitività dei candidati italiani. Evidenzia che l'azione del Governo italiano in questo contesto si è anche caratterizzata per il sostegno del *gender balance*, attraverso un mirato supporto delle candidature femminili italiane per posizioni qualificate all'interno del SEAE.

Per tutto quanto premesso, esprime apprezzamento per le linee di sviluppo della partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel corso del 2016, espresse nella Relazione in discussione ed improntate ai criteri delineati.

Alla luce di quanto esposto formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 (*vedi allegato 3*) e una proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 5 (*vedi allegato 4*).

Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulla proposta di relazione favorevole e sulla proposta di parere favorevole illustrate dalla relatrice.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice sul disegno di legge C. 4620 e la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 5. Nomina, quindi, l'onorevole Cimbro relatrice presso la XIV Commissione per il disegno di legge C. 4620.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 447.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, nel ricordare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere entro il 3 ottobre prossimo sullo Schema di decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha disciplinato la ripartizione annuale dei finanziamenti ad enti beneficiari per legge di contributi statali, sottolinea che tale legge finanziaria ha opportunamente ricompreso in un unico capitolo di spesa del bilancio del MAECI i contributi a enti, istituti ed altri organismi specializzati nella ricerca internazionale. Segnala che si tratta del capitolo 1163/Esteri al quale la legge di bilancio 2017, ai sensi del comma 3 del citato articolo 32 della legge n. 448 del 2001, ha assegnato la somma di euro 778.418, a fronte degli 805.108 euro previsti per il 2016.

Precisa che nel capitolo 1163 ricadono ora solamente gli enti a carattere inter-

nazionalistico propriamente detti, a seguito della scelta di conferire ad apposito capitolo dello stato di previsione del MAECI il finanziamento annuale a favore della Società Dante Alighieri, che precedentemente vi era invece ricompreso. Segnala che il finanziamento alla SDA è ora appostato nel capitolo 2742 di pertinenza della Direzione generale per il sistema Paese, a favore del quale la legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 700.000 euro, a fronte dei 600.000 previsti per il 2016, importo confermato nelle previsioni assestate anche dopo l'esame da parte del Senato del relativo disegno di legge.

Ricorda che, quanto ai contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'articolo 1 della legge n. 948 del 1982 detta norme per il riparto dei fondi ai cosiddetti «enti a carattere internazionalistico» – enti cioè che svolgono attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali, a condizione che operino sulla base di una programmazione triennale e dispongano delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle attività programmate –, che sono sottoposti alla vigilanza del MAECI e a loro volta individuati con tabella sottoposta a revisione triennale e approvata con decreto ministeriale, distinta dalla tabella allegata allo Schema in esame per il riparto annuale dei fondi.

Sottolinea che la dotazione del capitolo 1163 viene ripartita tra i predetti enti a carattere internazionalistico in ragione di 478.000 euro in contributi ordinari e 300.418 euro in contributi straordinari a favore di singole iniziative di particolare interesse o per l'esecuzione di programmi straordinari, come disposto dall'articolo 2 della legge n. 948 del 1982.

Precisa che la nota informativa allegata alla relazione di accompagnamento allo Schema in esame riporta che nel 2016 si è concluso l'iter di perfezionamento del decreto del 2 settembre 2016, n. 416, di revisione della tabella per il triennio 2016-

2018. Segnala che, a seguito di rinuncia da parte della Fondazione Alcide De Gasperi al contributo per l'anno 2017 i fondi ad essa destinati sono stati riallocati per la metà dell'importo, pari a 7.500 euro, a favore della SIOI e per la restante metà a favore di contributi straordinari *ex* articolo 2 della legge n. 948 del 1982. Ciò comporta, nel raffronto con il precedente decreto di ripartizione per il 2016, un decremento di 7.500 euro nei contributi ordinari annuali a favore degli enti a carattere internazionalistico (che passano da 485.500 a 478.000 euro), oltre a 19.190 euro per i contributi straordinari. Sottolinea che in tal modo si conferma la progressiva riduzione tendenziale dei contributi statali ai singoli centri di ricerca, in tal modo incoraggiati a razionalizzare la propria gestione, cercando contributi nel mercato libero, e a promuovere strategie concorrenziali, potendo contare sul riconoscimento di natura istituzionale derivante dall'inclusione in tabella.

Ricorda che il MAECI deve dare conto dei contributi e dei criteri di riparto nella relazione annuale al Parlamento, prevista all'articolo 3 della legge n. 948 del 1982. Segnala che l'ultima relazione presentata alle Camere nell'ottobre 2016, riguarda l'esercizio 2015 e anche che la legge n. 948 del 1982 prevede la vigilanza del Ministero sulla destinazione dei finanziamenti concessi, attraverso l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti nonché l'esame di altri documenti. Segnala che è inoltre prevista, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Alla luce di quanto esposto, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 5*).

Il Viceministro Mario GIRO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere favorevole illustrata dal relatore.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede una breve sospensione della seduta al fine

svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento all'esame.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05.

Maria Edera SPADONI (M5S), ringraziando la presidente per la concessione di una sospensione, pur riconoscendo che è stato previsto un taglio di risorse destinate agli enti internazionalistici, osserva che, invece, per la Società Dante Alighieri è previsto un incremento di risorse pari a circa 100.000 euro. Considera, quindi, poco veritiera la relazione illustrata dal relatore nel momento in cui parla di azione di razionalizzazione da parte della Farnesina, alla luce di questo vistoso incremento di risorse. Concludendo, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, in quanto, pur condividendo il sostegno degli enti internazionalistici, è contraria a un aumento di spesa.

Francesco MONACO (PD), *relatore*, rispondendo alla collega Spadoni, ribadisce che il provvedimento prevede una riduzione di spesa rispetto al contributo relativo agli enti internazionalistici ed è ad essi che esso si riferisce in tema di razionalizzazione. Infatti, come già detto nell'illustrazione del provvedimento, la progressiva riduzione dei contributi statali ai singoli centri di ricerca ha lo scopo di incoraggiarli a razionalizzare la propria gestione e a non considerare l'inserimento in tabella come un accreditamento che esoneri dall'impegno all'impiego virtuoso dei fondi. Non è pertanto in alcun modo chiamato in causa il Ministero. Quando alla Società Dante Alighieri, destinataria di risorse incrementali, ritiene che si potrà individuare la sede per valutarne l'efficienza ed efficacia, tenendo nel giusto conto che non si tratta di un ente internazionalistico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8 del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4638 Governo, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'anno finanziario 2016, approvato dal Senato;

premessi che:

nell'esercizio finanziario 2016 lo stanziamento definitivo di competenza risulta pari a 2,7 miliardi, con un incremento rispetto all'anno precedente di 86,9 milioni (3,2 per cento);

inoltre, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni di bilancio per il 2015 e di quelle definitive in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 414,3 milioni di euro, pari all'18,1 per cento delle previsioni iniziali;

le maggiori variazioni di competenza interessano la Missione più rilevante, ovvero la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento di 395,04 milioni di euro. Tra gli 11 Programmi in cui si ripartisce lo stanziamento della Missione n. 4, quello interessato dalla maggiore variazione è il Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), che ha registrato un aumento di 164,8 milioni di euro e che assorbe il 38,4 per cento degli stanziamenti definitivi, a conferma di un andamento tendenziale in questa legislatura;

tra i capitoli del Programma 4.2 sono apprezzabili gli incrementi registrati

a favore del Fondo per lo sminamento umanitario (cap. 2210), pari a 1,7 milioni di euro;

la Relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo del MAECI, allegata al Rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 125 del 2014, distingue in modo trasparente i fondi destinati alla competente Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e alla Direzione Generale competente, la quale li ha destinati per lo più alla concessione di contributi obbligatori a organismi internazionali operanti in materia e aventi sede in Italia e al Fondo europeo per lo sviluppo;

emerge che la cooperazione a dono ha avuto per principali destinatari i Paesi del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani, oltre all'Africa sub-sahariana, secondo le linee contenute nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo 2015-2017. La cooperazione multilaterale ha privilegiato le contribuzioni a favore del Fondo Globale contro l'AIDS, la TBC e la Malaria, l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, nonché, a livello europeo, il *Trust Fund* de La Valletta per la stabilità e la lotta contro la migrazione irregolare, di cui l'Italia è secondo maggiore contributore dopo la Germania;

e richiamato anche che:

la Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato 2016 evidenzia per l'ultimo triennio un trend crescente degli stanziamenti definitivi, facendo registrare un incremento pari, in termini assoluti, a circa 650 milioni, correlato anche ai trasferimenti all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

(455,3 milioni) e a quelli destinati al Fondo europeo di sviluppo (470 milioni), andando ad incidere sulle iniziative di cooperazione internazionale che mirano al rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia all'estero, così come previsto dalla Direttiva per l'azione amministrativa del 2016;

per la Corte l'esame delle voci di spesa per singola missione evidenzia che le somme stanziare sono state quasi completamente impegnate e pagate, con una capacità di impegno pari al 93,7 per cento e capacità di pagamento al 91,3 per cento. Rispetto all'esercizio precedente segnala una sensibile riduzione dei residui di nuova formazione, che passano da 208,2 a 98,6 milioni, fenomeno riconducibile all'istituzione dell'Agenzia. Significativa anche l'assenza di debiti fuori bilancio e di anticipazioni di Tesoreria per il paga-

mento di debiti, anche derivanti da pronunce giurisdizionali, da correlarsi alla compiuta attività di ricognizione delle situazioni debitorie;

risulta, secondo la Corte, confermato il trend di riduzione sia dei redditi da lavoro dipendente, dovuti, in parte, dalla neo costituita Agenzia, in quanto la spesa di personale di quest'ultima è rappresentata, nello stato di previsione del MAECI, nella categoria economica « trasferimenti », che dei consumi intermedi. In merito deve evidenziarsi che la spesa per redditi da lavoro dipendente, che nel 2015 era diminuita del 6,5 per cento, diminuisce anche nel 2016 con un decremento, rispetto all'esercizio precedente, dell'1,8 per cento,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4638 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 », e la allegata Tabella n. 6;

evidenziato che:

le previsioni per il 2017 risultano assestate a 2.639,17 milioni di euro per la competenza, di cui 2.630,19 di parte corrente e 9,57 milioni di euro di conto capitale;

rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per atti amministrativi pari a 26,47 milioni di euro di euro in termini di competenza e cassa;

quanto alle autorizzazioni di cassa, le previsioni si assestano a 2.651,6 milioni, di cui 2.639,38 di parte corrente e 12,21 di conto capitale;

i residui decrescono di complessivi 108,08 milioni, con una specifica incidenza sul Programma 4.2 (cooperazione allo sviluppo), sul Programma 4.12 (presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari), sul Programma 4.13 (rappresentanza all'estero e servizi ai

cittadini e alle imprese) e sul Programma 32.3 (servizi affari generali per le amministrazioni di competenza), e si assestano a 118,82 milioni di euro, che coincidono con i residui accertati al 31 dicembre 2016 in sede di rendiconto;

preso atto che per effetto delle variazioni introdotte, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.839,3 milioni di euro, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.757,7 milioni di euro e il coefficiente di realizzazione sale al 96 per cento circa;

ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali;

richiamata, altresì, l'importanza delle percezioni consolari riscosse dalle Sedi all'estero per ricostituire un livello minimo adeguato degli stanziamenti destinati al funzionamento degli Uffici all'estero a favore dei nostri connazionali e delle imprese italiane, auspicando la totale riassegnazione alla rete consolare,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017;

apprezzato l'inserimento di norme che, all'articolo 3, recano delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicembre 2015, in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

preso, altresì, atto delle disposizioni che recano delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in materia ambientale, di prevenzione dei reati di terrorismo e sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca e volontariato;

espresso apprezzamento per la progressiva diminuzione dei procedimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le violazioni del diritto dell'Unione europea, sia per il mancato recepimento di direttive,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE**

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

preso atto del positivo riscontro di alcuni degli impegni al Governo proposti dalla Commissione in sede di espressione del parere sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2016, sul Programma di 18 mesi del Consiglio e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016, espresso il 17 febbraio 2017;

richiamato l'orientamento favorevole espresso dalla Commissione in data 23 febbraio 2017 sul Programma di lavoro della Commissione per il 2017 e sulla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII-bis, n. 5);

apprezzato l'impegno del Governo volto a richiedere un maggiore sforzo da parte dell'Unione europea e degli altri Stati membri nella gestione dei flussi migratori, nel controllo delle frontiere esterne e nell'implementazione delle decisioni assunte in tema di ricollocamento dei richiedenti asilo;

apprezzato l'impegno del Governo per la riforma del sistema comune europeo d'asilo, la creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e l'adozione di partenariati con i Paesi africani prioritari;

riaffermata la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fenomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito;

apprezzato il richiamo all'opportunità che siano mantenuti aperti canali di dialogo fra la Russia e l'Ucraina;

ricordato l'impegno del Governo di rafforzare il contributo italiano al Servizio europeo di azione esterna;

espressa la necessità che l'Italia ritenga la strategia di allargamento una priorità politica, nonché uno strumento fondamentale per promuovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo;

ricordata la necessità di un rafforzamento nella dimensione meridionale della politica europea di vicinato;

preso atto delle iniziative assunte in materia di politica commerciale dell'Unione europea;

preso atto positivamente dell'avvio del Fondo fiduciario di emergenza stabilito a La Valletta e dei progressi compiuti nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario dell'Unione europea, in particolare attraverso la predisposizione delle proposte – già esaminate da questa Commissione – relative al futuro delle relazioni fra l'Unione europea, gli Stati membri e i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e per l'aggiornamento del Consenso europeo sullo sviluppo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 447).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione, (Affari esteri e comunitari),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 447);

nell'auspicio di un consenso tra le forze politiche finalizzato all'avvio, entro la presente legislatura, di un percorso di riforma della legge n. 948 del 1982 nella direzione di un rafforzamento della capacità di controllo parlamentare sui criteri di erogazione dei contributi statali agli enti sottoposti alla vigilanza del MAECI e dell'ulteriore crescita qualitativa di tali sog-

getti, che contribuiscono proficuamente al lavoro delle istituzioni mediante attività di studio, ricerca e formazione nel campo della politica estera o di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali;

in vista dell'esame da parte di questa Commissione della Relazione sulle attività svolte dagli enti a carattere internazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell'anno 2016, che il Governo presenterà al Parlamento in tempi auspicabilmente ravvicinati e comunque entro la fine dell'anno in corso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1982, n. 948,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	64
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	64

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 (<i>Esame e rinvio</i>)	65
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la Commissione giustizia non ha ancora completato l'esame degli emendamenti e che il testo del Senato potrebbe quindi subire modifiche. Considerato, tuttavia, che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula per la prossima settimana, propone di esprimere il parere già oggi, sul testo del Senato, con l'intesa che – ove la Commissione di merito introducesse disposizioni d'interesse della Commissione difesa – questa si riconvocherà per valutare le novità ed eventualmente esprimere un nuovo parere.

La Commissione conviene.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è stato approvato dalla Camera in prima lettura nella seduta dell'11 novembre 2015 e modificato dal Senato lo scorso 6 luglio 2017.

Evidenzia, quindi, che nel corso della prima lettura da parte della Camera la Commissione difesa non è stata chiamata ad esprimere il parere alla Commissione di merito in quanto i provvedimenti abbinati non contenevano disposizioni di suo interesse. Durante il successivo esame in Assemblea, la Camera ha approvato l'articolo aggiuntivo 18.0100 della Commissione di merito, che prevedeva la possibilità di concedere in locazione al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo dei vigili del fuoco beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia. Durante l'esame in sede referente al Senato, tale disposizione è stata soppressa con un emendamento dei relatori volto a recepire il parere espresso dalla Commissione Bilancio.

Sottolinea che il provvedimento – nel testo approvato dal Senato – non reca altre disposizioni che interessino materie di competenza della Commissione difesa e, pertanto, propone di esprimere un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 441.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato a lunedì 2 ottobre 2017, fermo restando che la Commissione può chiedere alla Presidenza della Camera di prorogare il termine di non più di dieci giorni e, quindi, fino a giovedì 12 ottobre.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, riferisce che lo schema di decreto ministeriale di cui la Commissione avvia oggi l'esame reca il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (capitolo 1352) per l'anno 2017, destinato all'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma vigilate dal dicastero.

Ricorda, quindi, che la legge n. 448 del 2001 stabilisce che l'importo complessivo delle risorse da destinare a enti a titolo di contributi statali sia iscritto in bilancio nello stato di previsione della spesa del

Ministero di riferimento e venga poi ripartito tra gli enti beneficiari con decreto del relativo ministro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Passa, poi, a riassumere le principali questioni emerse durante l'esame degli analoghi schemi di decreto esaminati nel corso della legislatura, sottolineando come la Commissione difesa abbia intrapreso sin dall'inizio un ragionamento tendente a incrementare la trasparenza dell'operazione di riparto delle risorse stanziare per contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma.

Infatti, il primo parere espresso dalla Commissione nella legislatura, il 22 gennaio 2014, sullo schema di riparto dei contributi per il 2013 (atto n. 73), invitava il Governo ad adottare misure per promuovere trasparenza ed efficacia dell'attribuzione di contributi, tra l'altro rendendo più agevole il reperimento dei bilanci delle associazioni beneficiarie e includendo tra i parametri di ripartizione anche una valutazione di risultato riferita alle attività svolte dalle associazioni nel perseguimento delle proprie finalità statutarie. Questo indirizzo fu confermato dalla Commissione nel parere espresso il 9 aprile 2014 sullo schema di decreto di riparto di uno stanziamento aggiuntivo disposto sempre per il 2013 (atto n. 87), con il quale si chiedeva inoltre al Governo di trasmettere i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti beneficiari dei contributi – come del resto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 – e di rivedere i criteri di ripartizione dei contributi, tenendo conto dei progetti di utilizzo presentati dalle associazioni destinatarie degli stessi.

Con il successivo riparto, relativo ai contributi per il 2014 (atto n. 118), il Ministero della difesa – come chiarito nella nota a suo tempo allegata all'atto – ha adottato una metodologia nuova, identica per le associazioni combattentistiche e per quelle d'arma, che prevedeva una ripartizione del fondo basata sulla valutazione di progetti presentati dalle associazioni. La ripartizione garantiva comunque un contributo per i costi fissi di

funzionamento, stabilito raggruppando le associazioni in fasce in base al numero di soci effettivi. Ai sodalizi che non avevano presentato progetti o ne avevano presentati di non meritevoli di finanziamento, veniva assegnata una quota identica a quella dell'anno precedente. Nel parere espresso sull'atto in questione, il 27 novembre 2014, la Commissione ha invitato il Governo a non confermare, ma anzi ridurre, a partire dall'anno successivo (2015), i contributi alle associazioni che non avessero presentato progetti o ne avessero presentati di non meritevoli di finanziamento e, a decorrere dal 2016, a ridurre ulteriormente fino alla totale esclusione i contributi assegnati per i costi fissi di funzionamento a queste associazioni. Nel contempo, la Commissione ha ribadito la richiesta di avere i bilanci di ogni singola associazione beneficiaria del contributo.

Con il riparto relativo ai contributi per il 2015 (atto n. 224), il Ministero della difesa ha confermato la metodologia di riparto dell'anno precedente, introducendo però, in linea con l'indirizzo della Commissione difesa, una sorta di penale per gli enti che non presentino progetti o ne presentino di non meritevoli di finanziamento: in particolare, è stata applicata una decurtazione del 20 per cento dell'importo previsto per il funzionamento. Il parere approvato dalla Commissione il 26 novembre 2015 ha ribadito la richiesta al Governo di trasmettere i rendiconti delle associazioni beneficiarie dei contributi. Al riguardo, il 29 aprile 2016, il Ministero della difesa ha comunicato che la rendicontazione dell'uso dei contributi per il 2015 sarebbe stata possibile solo a chiusura del bilancio 2016, in quanto quei contributi erano stati materialmente erogati solo ad inizio 2016.

In sede di riparto dei contributi per il 2016 (atto n. 351), il Ministero della difesa ha confermato la metodologia di ripartizione applicata l'anno precedente, con due novità: in primo luogo, è stata istituita un'apposita commissione interna al Gabinetto del Ministero; in secondo luogo, nei confronti dei sodalizi che per il secondo

anno consecutivo non avevano presentato progetti o ne avevano presentati di non meritevoli di finanziamento è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto al contributo dell'anno precedente, già decurtato del 20 per cento. La Commissione difesa, nel parere espresso il 28 novembre 2016, ha ribadito ancora una volta la richiesta che il Governo trasmetta i rendiconti delle associazioni beneficiarie dei contributi. Ha inoltre invitato il Ministero della difesa a fornire alla Commissione, in occasione dei successivi riparti del fondo, nell'ambito della relazione inviata in allegato agli schemi di decreto, specifiche note sui criteri adottati nella selezione e nella valutazione dei progetti presentati dalle associazioni. Il 9 maggio 2017 il Ministero della difesa ha trasmesso i rendiconti di 27 delle 45 associazioni destinatarie dei contributi per il 2015 (ripartiti, come detto, ad inizio 2016), riservandosi di inviare quelli delle restanti 18 nel più breve tempo possibile (tali documenti non sono però al momento pervenuti).

Passando allo schema di decreto in esame, rileva innanzitutto che le associazioni combattentistiche e quelle d'arma sono destinatarie di due distinti finanziamenti complessivi: le prime beneficiano dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 596, della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha novellato l'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare), le seconde sono invece destinatarie del contributo esposto ogni anno nella legge di bilancio, in aderenza a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995. In sostanza, la legge di bilancio 2017 ha stanziato per le associazioni combattentistiche 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per le associazioni d'arma 708.127 euro per il 2017. Dunque, la somma che lo schema in esame provvede a ripartire (1.708.127 euro) risulta complessivamente superiore a quella divisa nel 2016, che ammontava a 1.543.778 euro, dei quali 887.269 euro erano destinati alle associazioni combattentistiche e 656.509 euro alle associazioni

d'arma. Per la precisione, l'incremento rispetto all'anno precedente è di 164.349 euro, di cui 112.731 a favore delle associazioni combattentistiche e 48.618 a favore delle associazioni d'arma e gli altri enti.

Quanto ai criteri di ripartizione, la nota del Ministero della difesa allegata allo schema di decreto conferma la metodologia seguita nell'anno precedente, compresa l'istituzione della commissione interna al Gabinetto. I sodalizi che nuovamente non hanno presentato progetti o ne hanno presentati di non meritevoli di finanziamento sono stati fatti oggetto di una nuova decurtazione del 20 per cento sulla quota loro assegnata a valere sul fondo per il 2016.

Per la maggior parte delle associazioni, lo schema in esame prevede contributi maggiori rispetto al 2016, anche in ragione del fatto che il finanziamento complessivo per il 2017 è maggiore rispetto a quello per il 2016.

Evidenzia, infine, che rispetto al riparto precedente, quello per l'anno 2016, non è più destinataria di contributo l'Associazione nazionale amministrazione militare (che si è fusa con l'Associazione nazionale Commissariato militare), mentre sono assegnatarie di un contributo l'Associazione nazionale ufficiali aeronautica (che aveva ricevuto un contributo nel 2014) e l'Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (che non aveva ricevuto contributi in precedenza).

Ciò premesso, osserva come occorra senz'altro riconoscere al Ministero della difesa il merito di aver adottato negli ultimi anni, per la determinazione del contributo da erogare a ciascun sodalizio, un metodo basato su principi definiti e condivisibili, come sempre chiesto dalla Commissione nei suoi pareri: vale a dire il principio della valutazione dei progetti presentati e quello della penalizzazione (mediante riduzione del contributo per spese di funzionamento) della mancata presentazione di progetti o comunque di progetti meritevoli di contributo pubblico.

Inoltre reputa positivo che il Ministero della difesa abbia cominciato a trasmet-

tere i rendiconti delle attività svolte dalle associazioni beneficiarie dei contributi, come richiesto più volte dalla Commissione e previsto dalla stessa legge (articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995) dal momento che la conoscenza dei rendiconti permette al Parlamento di comprendere quale utilizzo viene fatto dalle singole associazioni dei contributi statali e serve quindi ad aumentare la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e la garanzia del loro impiego per fini di interesse pubblico.

Conclude rilevando come sia essenziale, a questo punto, che il Ministero prosegua su questa linea, continuando a trasmettere alla Commissione, anno per anno, via via che si rendono disponibili, i rendiconti delle associazioni assegnatarie dei contributi, a cominciare da quelli delle 18 associazioni assegnatarie di contributo per il 2015 che non sono stati ancora resi noti. Nel contempo, giudica opportuno che il Ministero – ferma la sua autonomia di decisione – chiarisca meglio alla Commissione i criteri che segue e le valutazioni che svolge ogni anno per arrivare a determinare il contributo da assegnare a ciascun sodalizio ed in particolare i criteri che adotta per selezionare e valutare i progetti presentati dalle associazioni. Al riguardo, ricorda che una richiesta in tal senso era contenuta nel parere approvato dalla Commissione lo scorso anno, in riferimento al decreto di riparto dei contributi per il 2016 (atto n. 351), il quale parere riportava tra l'altro la seguente osservazione: « in occasione della presentazione dei prossimi schemi di decreto sulla materia, si ritiene opportuno che la nota illustrativa [allegata dal Ministero agli schemi di decreto] sia integrata con specifiche note sui criteri adottati dalla Difesa nella selezione e nella valutazione dei progetti di attività promozionali e assistenziali presentati dalle associazioni combattentistiche e d'arma ». In merito a questo aspetto auspica che il Ministero, oltre agli altri chiarimenti, fornisca qualche esempio di progetti ritenuti meritevoli di contribuzione e di progetti viceversa ritenuti non meritevoli.

Tatiana BASILIO (M5S) esprime apprezzamento per la relazione svolta dalla deputata Vilecco Calipari, che ha ben tratteggiato i punti salienti delle deliberazioni adottate dalla Commissione in occasione dell'esame dei precedenti schemi di decreto di riparto dei contributi.

In particolare, si sofferma sulla richiesta – più volte ribadita – che la Commissione disponga dei rendiconti dei bilanci delle associazioni beneficiarie dei contributi, sollecitando quindi il Governo a trasmettere non solo i rendiconti del 2015 relativi ai 18 sodalizi ancora mancanti, ma anche tutti i rendiconti riferiti all'anno 2016, così da dare attuazione a quelle che non sono solo indicazioni della Commissione, ma anche disposizioni di legge. Si riferisce all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, già richiamato dalla relatrice. Chiede inoltre se le 18 associazioni che non hanno trasmesso il rendiconto per il 2015 siano state escluse dal contributo. Ricorda infatti che le disposizioni normative – e precisamente il comma 42 dell'articolo 1 della citata legge n. 549 – prevedono esplicitamente l'esclusione dal finanziamento degli enti che non adempiano all'obbligo di presentare i rendiconti entro il 15 luglio di ogni anno.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ringrazia la relatrice per aver dato conto del lavoro che nel corso della legislatura il Ministero della difesa ha svolto al fine di mettere ordine e dare trasparenza a questa specifica attività, anche venendo incontro alle richieste giunte dalla Commissione.

Fa presente, con riferimento alla trasmissione dei rendiconti delle associazioni, che il percorso nella direzione anzidetta ha incontrato difficoltà di ordine burocratico e organizzativo e che, per superarle, si stanno apportando i necessari correttivi ai tempi previsti per l'erogazione dei contributi e per la trasmissione dei rendiconti.

Nel chiedere di dare atto del fatto che il dicastero è sempre andato incontro alle esigenze di trasparenza manifestate nei pareri espressi dalla Commissione, assicura l'impegno a fornire anche in questo

caso tutti i chiarimenti chiesti, eventualmente mediante una nota scritta che dia conto dei criteri di valutazione adottati dalla commissione consultiva interna al Gabinetto del Ministro incaricata di determinare gli importi da distribuire a ciascun sodalizio. Ricorda che la definizione dei criteri spetta al Ministro della difesa e che la citata commissione è garante della rispondenza della valutazione dei progetti ai criteri stabiliti dal ministro.

Conclude precisando che – per quanto riguarda i 18 rendiconti del 2015 non ancora trasmessi – questi sono stati acquisiti dal Ministero, come previsto dalla legge, e saranno inviati alla Commissione non appena i competenti uffici del dicastero ne avranno completato l'esame.

Tatiana BASILIO (M5S) ribadisce come, nei pareri espressi sui precedenti schemi di decreto relativi al riparto dei contributi, la Commissione abbia sempre soltanto invocato il rispetto delle disposizioni di legge, che prevedono l'acquisizione da parte del Governo e la trasmissione alle Camere dei rendiconti degli enti cui lo Stato versa contributi pubblici, e l'esclusione dai contributi degli enti che non presentino i rendiconti.

Esprime, quindi, l'avviso che la mancata trasmissione dei 18 rendiconti mancanti costituisce un *vulnus* di informazione che può pregiudicare la capacità della Commissione di esprimere il proprio parere al Governo sull'atto in esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatrice*, considerata la necessità di attendere dal Governo i chiarimenti e i documenti richiesti, ritiene che la Commissione possa sin da ora richiedere alla Presidente della Camera di poter utilizzare gli ulteriori dieci giorni a sua disposizione, a termini di regolamento, per l'espressione del parere.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 15.05.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella 11.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che l'esame si concluderà con la deliberazione di una relazione per la V Commissione su ciascun provvedimento, cui saranno allegati gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione.

Vincenzo D'ARIENZO (PD), *relatore*, introduce l'esame del Rendiconto generale dello Stato osservando che questo provvedimento è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ricorda, quindi, che la disciplina del rendiconto è dettata dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere

con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione.

Rammenta, inoltre, che ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne il dicastero della Difesa, segnala che le variazioni negli stanziamenti di competenza tra le previsioni iniziali (legge n. 280 del 2015) e quelle definitive in sede di rendiconto consistono in un aumento complessivo di 1.947,3 milioni di euro, di cui 1.811,7 milioni di euro di spese correnti e 135,6 milioni di euro di spese in conto capitale. Inoltre, con riferimento alle previsioni finali, rileva che le spese correnti (19.512,2 milioni di euro) pesano sugli stanziamenti complessivi per l'89 per cento, mentre quelle in conto capitale (2.416,7 milioni di euro) per l'11 per cento.

Con riferimento poi agli stanziamenti definitivi di parte corrente, la quota maggiore è assorbita dai redditi da lavoro dipendente per un importo complessivo pari a 17.398 milioni di euro, risultando circa il 79 per cento della spesa complessiva.

Come precisato anche dalla Corte dei Conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato 2016, nella parte relativa al Ministero della Difesa (Parte II, vol. 2) le risorse stanziati per il dicastero nel 2016 registrano un aumento di poco meno di un miliardo di euro (0,977 miliardi) rispetto all'anno precedente (20,95 mi-

liardi del 2015). L'incremento è dovuto in parte al contributo straordinario di 960 euro annui previste dall'articolo 1, comma 972, della legge n. 208 del 2015 per il personale delle Forze armate e di Polizia non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale (245 milioni), all'aumento delle dotazioni del Fondo scorta degli Enti della difesa (120 milioni) ed alla riallocazione presso il bilancio della difesa delle competenze accessorie del personale delle Forze armate gravanti sui fondi di altri Ministeri a causa dell'entrata in vigore delle modalità di pagamento tramite cedolino unico.

La variazione di competenza più importante interessa la missione 5 « Difesa e sicurezza del territorio », che ha registrato un aumento pari a 2.439,9 milioni di euro. La missione 17 « Ricerca e innovazione » ha registrato una variazione in aumento pari a 10,3 milioni di euro; anche la missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » registra una variazione in aumento pari a 30,4 milioni di euro, mentre la missione 33 « Fondi da ripartire » registra una variazione in diminuzione di 533,3 milioni di euro.

Per quanto riguarda nel dettaglio le variazioni di competenza che interessano la Missione n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », il Programma 5.1 (Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza), registra un incremento di 521,7 milioni di euro. Anche il Programma 5.2 (Approntamento e impiego delle forze terrestri) ha visto un incremento di 544,8 milioni di euro. Leggermente più contenuti risultano gli aumenti a carico del Programma 5.3 (Approntamento e impiego delle forze navali) 317,7 milioni di euro), del Programma 5.4 (Approntamento e impiego delle forze aeree) 374,6 milioni. Il Programma 5.5 (Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare) registra un decremento di 7,1 milioni. Il Programma 5.6 (Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari) registra un incremento di 688,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda, poi, i residui totali alla data del 31 dicembre 2016 sono diminuiti di 46,4 milioni di euro rispetto a quelli presenti al 1° gennaio 2016. In particolare, quelli di parte corrente sono diminuiti di 95,4 milioni di euro, mentre quelli in conto capitale sono aumentati di 49 milioni di euro.

Evidenzia, quindi, che ulteriori stanziamenti di interesse della Difesa sono riportati sia nel rendiconto del Ministero dell'economia (si tratta di 937, 7 milioni di euro del fondo missioni internazionali), sia nel rendiconto del Ministero dello sviluppo economico (si tratta di 2,7 miliardi, a fronte di 2,4 miliardi del 2015, che sono gestiti di fatto, dal lato della spesa, dall'amministrazione della Difesa, limitandosi l'intervento del Ministero dello sviluppo economico alla fase del pagamento).

Passando all'esame del disegno di legge di assestamento riferito all'anno in corso, ricorda preliminarmente che esso serve ad aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il rendiconto dell'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in sede di assestamento sulla base delle effettive risultanze del rendiconto.

In relazione al dicastero della difesa, le variazioni già introdotte in bilancio – e pertanto non soggette ad approvazione parlamentare in questa fase – hanno determinato complessivamente un aumento di 660,91 milioni di euro nelle previsioni di competenza e nelle autorizzazioni di

cassa. Tali variazioni sono derivate da provvedimenti intervenuti nell'anno o da norme di carattere generale.

Per quanto concerne, invece le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento 2017, il testo trasmesso dal Senato prevede, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, un incremento di 100 milioni di euro sia per la competenza che per la cassa. Con questa correzione, le previsioni assestate per il 2017 ammontano a 21.320,1 milioni di euro a fronte di previsioni iniziali pari a 20.269,1 milioni di euro. Questa variazione è stata introdotta dal Senato con l'emendamento 1.Tab.1.100 e che i 100 milioni di euro servono a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi in relazione ai maggiori oneri da sostenere per attività di controllo del territorio da parte delle Forze armate nonché per la prevenzione della minaccia terroristica.

L'articolo 1 del disegno di legge di assestamento prevede, quindi, nello stato di previsione del ministero della difesa, Missione 3 « servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche », programma 32.2 « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, azione « Gestione comune di beni e servizi », una variazione, di competenza e di cassa nei termini sopra richiamati (+100mln).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	88

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.40.

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire*

il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 settembre scorso il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice sul provvedimento in oggetto.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che le risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 254, destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, sono ancora nella disponibilità dell'ISMEA e il loro utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente.

Evidenzia inoltre che il capitolo 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – richiamato dalla relazione tecnica ai fini del reperimento delle risorse occorrenti, pari a 97.200 euro annui, per far fronte all'integrazione con tre ulteriori componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette, di cui all'articolo 12, comma 1 – ad una successiva valutazione non appare presentare le occorrenti disponibilità finanziarie.

Segnala inoltre che, in considerazione dei tempi ancora necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto e per la successiva attuazione dell'articolo 12, gli oneri derivanti dal predetto articolo si produrranno non prima del 2018.

Conclude osservando che ai predetti oneri, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si può provvedere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che il citato accantonamento, pur non presentando un'apposita voce programmatica, reca comunque le occorrenti disponibilità.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 338 e abb.-A, recante Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le risorse di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge 28 luglio 2016, n. 254, destinate alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, sono ancora nella disponibilità dell'ISMEA e il loro utilizzo non risulta suscettibile di pregiudicare interventi già previsti a legislazione vigente;

il capitolo 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – richiamato dalla relazione tecnica ai fini del reperimento delle risorse occorrenti, pari a 97.200 euro annui, per far fronte all'integrazione con tre ulteriori componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette, di cui all'articolo 12, comma 1 – non appare presentare le occorrenti disponibilità finanziarie;

in considerazione dei tempi ancora necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in oggetto e per la successiva attuazione dell'articolo 12, gli oneri derivanti dal predetto articolo si produrranno non prima del 2018;

ai predetti oneri, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si può provvedere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che il citato

accantonamento, pur non presentando un'apposita voce programmatica, reca comunque le occorrenti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 12 aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 97.200 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Benedetti 3.01, che è volta ad estendere la disciplina inerente all'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli ai lavoratori delle imprese della pesca, senza

tuttavia recare alcuna indicazione circa la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria;

Placido 4.1, che prevede un'autorizzazione di spesa relativa all'istituendo Fondo per lo sviluppo della filiera ittica anche a decorrere dall'anno 2019, non inferiore a 4,5 milioni di euro, rinviando per la relativa copertura finanziaria alla legge di bilancio;

Catanoso 4.01, che è volta ad estendere lo strumento della CIGS straordinaria in deroga agli armatori, proprietari ed amministratori di società proprietarie o armatrici di unità da pesca, a qualsiasi titolo imbarcati, senza provvedere alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura finanziaria;

Benedetti 10.02, che è diretta ad escludere il pagamento della tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva per gli apparecchi installati a bordo di natanti adibiti ad attività di pesca, senza prevedere alcuna copertura delle relative minori entrate;

Benedetti 10.01, che prevede che la tassa sulle concessioni governative per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima non sia dovuta quando si renda necessario il rilascio di un nuovo titolo in caso di variazioni tecniche, anche sostanziali, senza disporre alcuna copertura delle conseguenti minori entrate;

Placido 12.5 e 12.4, che prevedono che la Commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge n. 979 del 1982 sia integrata anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti nazionali di riferimento nel settore della pesca, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a cui non si può provvedere mediante l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente. Le citate proposte emendative, inoltre, si pongono in contrasto con una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Co-

stituzione contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio in data 20 luglio 2017;

identici Pastorino 12.1 e Pagano 12.2 e Placido 12.3, che sono volte ad integrare la composizione della Commissione di riserva, di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge n. 979 del 1982, con esperti locali designati dalle associazioni della pesca sportiva e ricreativa, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

Pagano 15.3, che è volta a sostituire il capoverso comma 20-*bis*, facendo venir meno la clausola di neutralità finanziaria richiesta dalla Commissione bilancio con un'apposita condizione sul testo del provvedimento, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, in relazione ai componenti della Commissione consultiva;

Pagano 15.2, che è volta a prevedere che anche le Commissioni consultive locali continuino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 154 del 2004, senza tuttavia prevedere che ai componenti di tali Commissioni non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Benedetti 5.11 e Catanoso 5.01, che prevedono che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istituisca organismi di gestione della pesca a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;

Benedetti 17.4, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11 e 17.12, Catanoso 17.13, Benedetti 17.16, 17.17, 17.18 e 17.19, che sono volte a modificare la misura delle sanzioni amministrative previste dal testo del provve-

dimento – che a loro volta rimodulano quelle previste a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla possibilità che tali modifiche siano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

Pastorino 17.2, che prevede che l'ammontare delle sanzioni comminate sia destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Guidesi 17.01, che è volta a delegare il Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne, prevedendo una serie di adempimenti a carico delle amministrazioni coinvolte, senza prevedere alcuna clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Benedetti 17.05, che prevede la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge n. 963 del 1965, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, ad eccezione delle seguenti, sulle quali esprime nulla osta: Benedetti 17.4, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11 e 17.12, Catanoso 17.13 e Benedetti 17.16, 17.17, 17.18 e 17.19, nonché Pastorino 17.2, in considerazione della circostanza che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie non sono scontate nei tendenziali di finanza pubblica; Benedetti 17.05, rilevando che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa far fronte agli adempimenti previsti dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.1, 5.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 15.2, 15.3, e sugli articoli aggiuntivi 3.01, 4.01, 5.01, 10.01, 10.02, 17.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, reca modifiche al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Evidenzia che non risulta ancora pervenuta la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato. Rammenta peraltro che nel corso dell'esame al Senato sono pervenute diverse relazioni tecniche, l'ultima delle quali trasmessa il 13 giugno 2017 e riferita comunque ad un testo parzialmente diverso da quello in esame, osservando che la lettera di trasmissione di tale relazione tecnica ne subordina la verifica positiva ad una serie di condizioni che risultano recepite nel testo in esame. Rileva che nel corso dell'esame si farà riferimento a tale relazione tecnica per le parti tuttora utilizzabili. Passando all'esame delle sole modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa l'articolo 5, comma 1, lettera *b*), relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, non ha osservazioni da formulare considerato la natura procedurale delle disposizioni introdotte al Senato e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, che afferma che la definizione della competenza territoriale delle Procure della Repubblica disciplinata dalla disposizione in materia di misure di prevenzione patrimoniale non incide sulle attività istituzionali o sugli organici degli organi inquirenti e non comporta, pertanto, alcun onere per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 6, concernente l'impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali, non ha osservazioni da formulare.

In ordine all'articolo 10, comma 3, riguardante i compensi spettanti all'ammi-

nistratore giudiziario, evidenzia che la disposizione prevede che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario non percepisca «ulteriori emolumenti». Osserva che dal tenore letterale della disposizione non appare univocamente determinabile rispetto a quali emolumenti operi la suddetta previsione. In proposito reputa utile un chiarimento, pur rilevando che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, in base alla normativa vigente (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2015), il compenso dell'amministratore giudiziario è liquidato in base ad una percentuale stabilita sul valore dei beni e delle somme sequestrate e confiscate.

Con riguardo all'articolo 12, riguardante la trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto attiene all'articolo 13, comma 2-ter, concernente il trattamento dell'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, evidenzia che la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario nominato tra i dipendenti dell'Agenzia nazionale dei beni sequestrati o confiscati il rimborso spese già previsto in termini generali dall'articolo 35, comma 9, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel caso di trasferimento dell'amministratore giudiziario fuori della residenza, rilevando che la disposizione sembrerebbe quindi finalizzata a puntualizzare la portata applicativa di una norma generale vigente con riferimento ad una fattispecie specifica. Sul punto, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri, considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

A proposito dell'articolo 15, commi 1 e 2, relativo agli strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, volti ad escludere effetti finanziari, sia pur di carattere indiretto, in merito alle modifiche apportate al comma 2, che sopprimono l'obbligo di rimborso dei finanziamenti erogati a valere sulla sezione del Fondo di garanzia

per le piccole e medie imprese, nonché il regime privilegiato dei crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla medesima sezione del Fondo.

Con riferimento all'articolo 18, comma 4, lettera c), concernente la destinazione dei beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, non ha alcunché da osservare.

In merito all'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 110, comma 2, lettera a), riguardante i compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva preliminarmente che né la relazione tecnica né la relativa nota di trasmissione forniscono indicazioni sui criteri e le ipotesi sottostanti la quantificazione proposta. Ravvisa, pertanto, la necessità di acquisire tali elementi informativi anche al fine di verificare la stima indicata.

Rileva, altresì, che la nota di trasmissione fa riferimento all'onere che sarà sostenuto dall'amministrazione per l'avvio delle banche dati. I dati da acquisire, tuttavia, dovranno essere forniti da altre banche dati di proprietà di diverse amministrazioni pubbliche che, pure, potrebbero essere tenute a sostenere oneri per l'adeguamento del proprio *hardware* e/o del proprio *software* gestionale, al fine di soddisfare gli obblighi previsti dal presente testo. Tanto premesso reputa necessario che sia chiarito se lo stanziamento previsto sia interamente destinato all'Agenzia o debba essere utilizzato anche per l'adeguamento *hardware* e/o *software* utilizzato dalle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nello scambio dei dati.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che la disposizione, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato al fine di recepire specifici rilievi di ordine finanziario sul punto formulati dal Governo, reca la copertura degli oneri, pari a 850 mila euro per ciascuno degli anni 2018-2020, derivanti dalle nuove funzioni attribuite – sulla base della modifica proposta all'articolo 110, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 159 del 2011 ivi prevista – all'Agenzia nazionale per

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, consistenti in particolare nella acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi di informazioni necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali. In proposito, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'interno, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, reca le occorrenti disponibilità, ferma restando la necessità di acquisire tuttavia una assicurazione da parte del Governo circa la natura esclusivamente capitale degli oneri medesimi, al fine di escludere un'eventuale dequalificazione della spesa.

Con riguardo all'articolo 29, comma 2, capoverso articolo 111, comma 3, concernente il Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ritiene che andrebbe chiarito se, ed eventualmente in quale misura, dall'ulteriore componente del Consiglio direttivo possano derivare oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 3, riguardante la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di avvalersi delle Prefetture, osserva che la nuova formulazione si limita a restringere il novero delle attività per lo svolgimento delle quali è consentito all'Agenzia di avvalersi delle prefetture, lasciando invariate, nella sostanza, le restanti disposizioni recate dal comma in esame. Non ha pertanto osservazioni da formulare nel presupposto che l'Agenzia possa svolgere le attività ad essa demandate nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.

A proposito dell'articolo 29, comma 3, capoverso articolo 112, comma 4, lettera i), relativo all'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che la facoltà

concessa all'Agenzia di avvalersi delle Prefetture e delle Forze di polizia non appare subordinata al previo rispetto delle esigenze funzionali delle amministrazioni in questione. Su tale aspetto considera necessario acquisire l'avviso del Governo al fine di escludere oneri per la finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 29, comma 5, capoversi articoli 113-bis e 113-ter, concernente l'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, osserva che l'applicazione delle procedure di mobilità comporta la corresponsione al personale trasferito del trattamento economico spettante nell'amministrazione di destinazione. Rileva che inoltre, in via ordinaria, condizione di applicabilità delle procedure di mobilità è l'autorizzazione concessa all'amministrazione interessata ad effettuare assunzioni, previa individuazione delle relative risorse, laddove la procedura prefigurata dal provvedimento in esame appare derogare a tale schema, in quanto sono le amministrazioni cedenti ad individuare il personale da trasferire, con le relative risorse. Evidenzia che tali risorse potrebbero peraltro risultare insufficienti qualora il trattamento economico a cui si ha diritto nell'amministrazione di destinazione dovesse risultare superiore a quello in godimento nell'amministrazione di provenienza. Considera dunque necessario che il Governo chiarisca quali risorse potranno essere utilizzate per garantire la praticabilità dei processi di mobilità qualora il trattamento erogato dall'Agenzia dovesse risultare superiore a quello attualmente in godimento per il personale interessato dalle procedure di mobilità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 113-bis, al comma 2, prevede che alla copertura dell'incremento, in misura pari a 170 unità, della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità si provveda mediante applicazione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione disciplina tra l'altro, ai commi 1 e 2, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e reca, al successivo comma 2.3, al fine di favorire i predetti processi di mobilità, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei processi medesimi. Ciò posto, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa l'eventuale attivazione delle risorse del citato Fondo al fine di assicurare l'effettiva attuazione della presente disposizione.

Con riferimento all'articolo 34, recante delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, pur rilevando che il relativo onere è configurato come limite massimo di spesa, evidenzia che non si dispone delle informazioni necessarie per verificare che l'onere medesimo corrisponda alle effettive occorrenze finanziarie derivanti dalla delega in esame. Reputa, pertanto, necessario che siano forniti gli elementi sottostanti l'importo indicato, anche in considerazione del fatto che, rispetto al testo approvato dalla Camera, è stata soppressa la clausola che subordinava l'emanazione del decreto legislativo all'entrata in vigore dei relativi provvedimenti di finanziamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ritiene altresì che ulteriori elementi andrebbero acquisiti al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per l'occupazione tenuto conto degli impegni di spesa e delle altre finalizzazioni di spesa a valere sul medesimo Fondo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate, pari a 7 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 6 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per formazione e occupazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). In proposito, ravvisa la necessità di acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento all'articolo 38, recante disposizioni finanziarie, non ha osservazioni da formulare.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando di non avere ancora a disposizione tutti gli elementi necessari per fornire compiuta risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici.

Testo unificato C. 66 e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici e che oggetto del presente esame è il testo unificato adottato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche approvate dalla medesima Commissione, non corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa gli articoli da 1 a 6, recanti promozione, sostegno e valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici, in riferimento all'istituzione e al funzionamento del Comitato scientifico, osserva che l'articolo 5 espressamente esclude la corresponsione di compensi e rimborsi spese. Ritiene che andrebbe altresì confermato che ai componenti del Comitato non possa essere corrisposto alcun altro tipo di emolumento – secondo la formulazione di prassi utilizzata – e che all'organizzazione delle attività dello stesso possa farsi fronte nel quadro delle risorse esistenti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In merito alla previsione di sovvenzioni da parte dello Stato, non formula osservazioni, tenuto conto che le stesse sono erogate a valere sul Fondo per la rievocazione storica e che, pertanto, esse dovranno essere limitate alle risorse effettivamente disponibili.

Per quanto concerne, infine, le funzioni attribuite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione all'istituzione e al funzionamento dell'Albo e dell'Elenco, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per il Ministero di far fronte ai relativi adempimenti con le risorse già esistenti a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che l'articolo 6, comma 1, del testo in esame riconosce le sovvenzioni statali – di cui all'articolo 4, comma 2 – a valere sul Fondo per la rievocazione storica, istituito dall'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Osserva che, contestualmente, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone l'abrogazione del secondo periodo del citato comma 627, che consentiva l'accesso in via diretta alle risorse del Fondo in esame alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle

associazioni di rievocazione storica riconosciute, prevedendo, in sostanza, una nuova modalità di utilizzo del Fondo medesimo rispetto a quella disposta a legislazione vigente.

Tutto ciò considerato, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, reputa necessario inserire una disposizione all'articolo 4, comma 2, che limiti il sostegno dello Stato attraverso le apposite convenzioni ivi previste alle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per la rievocazione storica.

Segnala, infine, che il comma 2 dell'articolo 6 autorizza invece il finanziamento di tale Fondo per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. A tal riguardo, ritiene necessario, da un lato, acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva disponibilità nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica delle risorse utilizzate a copertura a decorrere dall'anno 2020, dall'altro, inserire un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apporare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia e che il testo del provvedimento, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica, rilevando che oggetto di esame è il testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente in data 27 luglio 2017 dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis)*, relativo al Fondo per la riqualificazione del settore termale, rileva preliminarmente che le norme proposte configurano l'attività di riqualificazione del settore termale come un obbligo per lo Stato e le regioni e non più come una mera facoltà, come previsto dal testo vigente della legge n. 323 del 2000. Tanto premesso, osserva che le norme medesime possono considerarsi neutrali qualora le attività e gli obblighi ivi previsti debbano intendersi nell'ambito delle risorse stanziare a valere sull'apposito Fondo istituito dalle medesime disposizioni e delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a legislazione vigente, limitazione che non sembra evincersi univocamente dal testo delle disposizioni. In ordine a tale formulazione del testo andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo al fine di escludere eventuali effetti finanziari.

Rileva inoltre che le attività in esame hanno carattere permanente, mentre la copertura appare limitata al triennio 2017-2019.

Per quanto riguarda la delega legislativa per il riordino normativo del settore, volta all'adozione di un testo unico, ritiene che andrebbe confermato – tenuto conto della mancanza di specifici principi e criteri direttivi – che si tratta di un riordino di carattere meramente compilativo, tale da non apportare modificazioni

sostanziali alla legislazione vigente e, quindi, eventuali oneri per la finanza pubblica.

Circa l'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter)*, concernente l'erogazione delle cure termali, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sostituiscono integralmente la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali, introducendo talune innovazioni.

In relazione al contenuto delle prestazioni da erogare agli assistiti, evidenzia che viene eliminato, nel testo in esame, il riferimento al decreto ministeriale vigente (decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni) che reca l'individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, evidenziando che le disposizioni in esame fanno invece riferimento alla procedura di definizione e aggiornamento dei LEA dettata dall'articolo 1, comma 553 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.

Ritiene che andrebbe pertanto confermato che il rinvio diretto, operato dalla norma in esame, alla procedura di determinazione dei LEA, non sia suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche per quanto concerne l'individuazione dei beneficiari.

In merito ai possibili effetti finanziari connessi alla trasmissione dei dati da parte delle strutture termali alle regioni sulle prestazioni erogate e sugli assistiti per l'alimentazione del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), al fine di escludere possibili oneri connessi all'implementazione del sistema (sviluppo *software* da installare presso i centri termali, adeguamento *hardware* e reti, ecc.), ritiene che andrebbe acquisita una conferma che gli interventi eventualmente necessari possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito alla costituzione di una riserva obbligatoria nei bilanci regionali, da destinare alla sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, ritiene che andrebbero acquisiti

elementi che consentano di valutare se tale vincolo di risorse sia compatibile con il rispetto degli equilibri finanziari degli enti territoriali. Osserva che, correlativamente, la norma istituisce un Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, del quale non vengono individuate la dotazione finanziaria e la disciplina, e che – dal tenore testuale della disposizione – parrebbe alimentato dalle riserve obbligatorie regionali sopra descritte. Anche in merito a tale aspetto, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), riguardante la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, rileva che la norma incentiva appositi programmi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, a fronte delle misure disposte dai commi 4, 5 e 6, relative alla sospensione delle rate dei mutui in essere, alla concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e ad interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese, viene istituito un fondo con una dotazione annua di 15 milioni di euro per il triennio 2017-2019. Evidenzia peraltro che le disposizioni di cui ai predetti commi (sospensione pagamento mutui, concessione di garanzie pubbliche) appaiono formulate come misure direttamente operative, la cui efficacia non viene espressamente limitata alla disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo di cui al comma 8. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In merito al comma 7, che esclude la destinazione dei proventi da dismissione degli stabilimenti termali dagli obiettivi di riduzione del debito pubblico, ritiene che andrebbe acquisita conferma che la predetta previsione non incida sugli obiettivi complessivi di riduzione del debito.

Con riferimento al comma 10, rileva che la norma consente alle amministrazioni pubbliche l'iscrizione in bilancio degli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, prevedendo che gli stessi siano destinati a investimenti per opere prioritarie. Tali spese vengono invece escluse dal patto di

stabilità interno delle amministrazioni medesime. Osserva che la disposizione, pertanto, appare suscettibile di determinare effetti onerosi non quantificati e non oggetto di un'apposita norma di copertura. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Infine, con riferimento al comma 11-bis, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto a garantire, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione.

In ordine all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), riguardante la ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica, educazione sanitaria, rileva che le modifiche in esame ampliano il numero delle amministrazioni pubbliche cui compete la promozione dei programmi di ricerca (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute), prevedendo al contempo che l'attività di promozione dei programmi scientifici non sia più intesa come mera facoltà bensì come specifico compito. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare gli eventuali effetti per la finanza pubblica nel caso in cui non sia possibile provvedere ai predetti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili. Inoltre, stante il coinvolgimento di enti, centri studi e fondazioni nelle attività scientifiche da promuovere, giudica i predetti elementi conoscitivi necessari anche in rapporto al possibile ampliamento della platea dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei programmi di ricerca e ai relativi effetti di carattere finanziario.

In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), in materia di scuole di specializzazione in medicina termale, rileva che le disposizioni in esame consentono ai

medici dipendenti dalle aziende termali il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione. Pur rilevando che le disposizioni prevedono che l'accesso avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che per gli specializzandi sono previsti un apposito trattamento economico a carico dell'università e una copertura assicurativa a carico dell'azienda sanitaria (decreto ministeriale 20 maggio 2016, n. 313), considera necessario acquisire dal Governo dati ed elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità, in fase applicativa, di garantire l'esercizio del diritto in parola senza oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), recante disposizioni sul rapporto di lavoro dei medici termalisti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.

Circa l'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*), riguardante l'operatore di assistenza termale, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere oneri connessi alle attività di formazione in questione.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), recante disposizioni di carattere fiscale, rileva che la disposizione prevede la concessione di un credito di imposta entro un limite massimo di spesa di 10 milioni annui. In proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura prevista per la concessione dell'agevolazione garantisca il rispetto del limite medesimo. Sul punto ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo.

Rispetto alla possibilità per le aziende termali di dedurre l'IVA per i costi sostenuti nonché di detrarla indipendentemente dall'effettuazione di operazioni attive imponibili ai fini della medesima imposta, rileva che la disposizione appare suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito. Sul punto considera opportuno acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione dal Governo.

In merito all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), concernente la promozione del termalismo, non formula osservazioni, nel presupposto – sul quale ritiene utile una conferma – che agli eventuali accordi stipulati con gli altri Stati europei e finalizzati alla divulgazione degli studi effettuati sui benefici delle cure termali si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche in ordine alla previsione di vincolare al termalismo parte dell'attività promozionale dell'Agenzia nazionale italiana del turismo (ente classificato nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che tale riserva di attività non incida su eventuali impegni di spesa già assunti o programmati dall'Agenzia. A tal riguardo ritiene che andrebbe acquisita una conferma.

A proposito dell'articolo 1, comma 1, lettera *l*), riguardante il marchio di qualità termale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso il carattere ordinamentale delle norme.

Con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), relativo a pubblicità e sanzioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 2, concernente l'Istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia, osserva preliminarmente che la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 3, appare limitata agli eventuali effetti derivanti dalla nomina e dal funzionamento della commissione di cui al comma 2. Peraltro tale commissione è nominata dalle organizzazioni delle aziende termali. Non ha quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale reputa comunque opportuna una conferma del Governo, che gli eventuali oneri da essa derivanti siano integralmente a carico delle organizzazioni datoriali cui compete la nomina e che la stessa non sia istituita presso strutture pubbliche.

Per quanto riguarda l'istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia ritiene che andrebbe escluso che detta

previsione comporti una ricorrenza festiva ulteriore rispetto a quelle previste a legislazione vigente e che la sua applicazione comporti anche gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenze festive.

Per quanto attiene all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, osserva che la norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), pari a 10 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Rileva che il successivo comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 3), pari a 20 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, e all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), pari a 15 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Osserva che il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, evidenzia che l'articolo in commento provvede, al comma 1, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019,

finalizzato alla concessione di un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione, in favore delle aziende termali per il periodo 2017-2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso comma 5, del presente provvedimento.

Al riguardo, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura dei predetti oneri, per quanto privo di una specifica voce programmatica reca al momento le occorrenti disponibilità. Ciò posto, anche in considerazione del fatto che le minori entrate derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta si determinerebbero non prima del 2018, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa, tenuto peraltro conto dei tempi ancora necessari per l'entrata in vigore del provvedimento, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo. Su tale punto reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva che l'articolo in commento provvede inoltre, al successivo comma 2, alla copertura degli oneri derivanti, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni:

l'istituzione del Fondo per la riqualificazione del settore termale con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, del quale non viene peraltro specificato lo stato di previsione del Ministero competente ai fini della sua iscrizione;

l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 323 del 2000, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente provve-

dimento, concernenti, rispettivamente, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti o dei mutui in essere da parte del soggetto proprietario o del soggetto gestore dello stabilimento termale, la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato e la concessione di una apposita garanzia pubblica da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Al riguardo, segnala che alla copertura dei predetti oneri, complessivamente pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2017-2019, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze che, per quanto privo di una specifica voce programmatica, reca tuttavia le occorrenti disponibilità. Ciò posto, considera peraltro necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa l'esatta configurazione e natura delle misure e degli interventi sottostanti i predetti oneri, al fine di evitare un'eventuale dequalificazione della spesa. Anche in relazione alle disposizioni oggetto di copertura ai sensi del comma 2 del presente articolo, ritiene che andrebbe peraltro valutata l'opportunità di prevedere una diversa articolazione del profilo temporale della spesa dalle medesime recata, adeguando conseguentemente la relativa clausola di copertura finanziaria, ciò in considerazione dei presumibili tempi di eventuale entrata in vigore del presente provvedimento. Su tale punto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene, inoltre, alle risorse dell'Unione europea assegnate alle regioni e alle province autonome – nell'ambito delle quali sono individuate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 11, del presente provvedimento, apposite misure finanziarie per favorire studi e ricerche ai fini della tutela e della valorizzazione della risorsa naturale termale nonché gli interventi di cessione e di rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati – giudica

necessario un chiarimento del Governo in merito alla portata ed alla effettiva sostenibilità finanziaria della disposizione in esame, tenendo in particolare conto della coerenza della disposizione stessa rispetto alle finalità e agli impegni di spesa eventualmente già assunti a valere sulle risorse medesime.

Da un punto di vista formale, evidenzia infine la necessità di espungere il richiamo al patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), capoverso comma 10, del presente provvedimento – dalla cui osservanza resterebbero escluse le spese di investimento in opere prioritarie realizzate dalle amministrazioni pubbliche a valere sugli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati – giacché esso risulta oramai superato dalla nuova disciplina in materia di equilibrio di bilanci di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, attuativa dei principi contenuti nella legge costituzionale n. 1 del 2012.

Circa l'articolo 3-*bis*, recante una clausola di salvaguardia, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione atteso il carattere ordinamentale della norma.

Segnala infine che il provvedimento in esame si propone di accompagnare nel settore termale l'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, per scongiurare il possibile svilimento delle partecipazioni delle regioni e degli enti locali in questo importante comparto economico e al contrario consentire il rilancio degli stabilimenti termali, che in molte realtà territoriali costituisce una rilevante fonte di reddito e un volano di sviluppo per le aree interessate.

Rocco PALESE (FI-PdL), pur condividendo la necessità di affrontare un processo di revisione della disciplina del settore termale, la cui definizione attuale risale ad oltre 15 anni or sono, in considerazione della particolare rilevanza che le cure e le prestazioni erogate dagli stabilimenti termali rivestono nell'ambito

della tutela della salute umana, osserva tuttavia come il testo in esame sembra presentare una pluralità di profili problematici dal punto di vista finanziario, tali da richiedere a suo avviso la predisposizione di una specifica relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che il Governo, nell'esaminare le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, ha già provveduto ad acquisire un complesso di elementi istruttori trasmessi dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento delle finanze e dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente per le norme di carattere fiscale e per i rilevanti aspetti di carattere patrimoniale, nonché dall'Agenzia delle entrate, sempre in relazione alle norme di carattere fiscale, dalla Cassa depositi e prestiti, che risulta coinvolta in talune delle operazioni previste dal provvedimento in titolo, e dal Ministero della salute. Nel depositare agli atti della Commissione la predetta documentazione, preannunzia l'intenzione — anche alla luce delle indicazioni in parte contenute nella documentazione medesima — di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica unitaria ad opera delle competenti amministrazioni, che possa consentire la puntuale individuazione delle criticità presenti nella attuale formulazione del provvedimento ed assicurare, previa introduzione delle modifiche ritenute necessarie al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del provvedimento medesimo, una positiva prosecuzione del suo *iter* parlamentare.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ringrazia il Viceministro Morando per l'attenzione dallo stesso prestata alla proposta di legge in discussione, che rappresenta senz'altro un tentativo ambizioso di aggiornare ed implementare la disciplina del settore termale, concordando sulla necessità di acquisire su di esso una apposita relazione tecnica, al fine di assicurare il superamento di possibili criticità dal punto di vista finanziario. Ciò posto, auspica tuttavia che la predisposizione della

predetta relazione tecnica possa avere luogo in tempi ravvicinati, anche al fine di tener conto del progressivo approssimarsi della scadenza della legislatura.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 settembre 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio è in attesa di ulteriori chiarimenti, ad integrazione della relazione tecnica di passaggio depositata nella seduta dello scorso 12 settembre e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio non risultano ancora pervenuti. Ciò premesso, rammenta tuttavia che nel corso dell'esame presso il Senato il provvedimento in titolo è già stato oggetto di attenta valutazione e che in quella sede si è proceduto alla espunzione della norma che presentava indubbiamente le maggiori criticità dal punto di vista finanziario, ovvero sia quella relativa all'inserimento di nuovi terreni nell'ambito dei domini collettivi, a prescindere dalla qualificazione pubblica o privata dei proprietari, ciò tenuto conto del fatto che i terreni facenti parte dei domini collettivi non sono sog-

getti a tassazione. Osserva pertanto che, in ragione della predetta modifica, il testo ora all'esame di codesta Commissione sembra sostanzialmente limitarsi ad una regolazione della disciplina concernente i domini collettivi priva di portata innovativa rispetto al quadro vigente. A suo avviso, sul provvedimento in esame appare pertanto possibile procedere all'espressione di un parere non ostativo, proprio alla luce del richiamato *iter* presso il Senato, ferma restando la disponibilità del Governo ad attendere la trasmissione degli elementi integrativi dianozi menzionati.

Simonetta RUBINATO (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua disponibilità, ricorda comunque che nella seduta dello scorso 12 settembre è stata depositata agli atti della Commissione bilancio una nota della Ragioneria generale dello Stato nella quale si dichiarava l'impossibilità di verificare positivamente la relazione tecnica di passaggio redatta sul testo approvato dal Senato, in assenza di elementi idonei a scongiurare eventuali riflessi onerosi derivanti, in particolare, dal funzionamento degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.

Nuovo testo C. 3265.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Susanna CENNI (PD) *relatrice*, fa presente che il testo in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica e che oggetto di esame nella seduta odierna è il testo elaborato dalla Commissione di merito come emendato, da ultimo, nella seduta del 25 luglio 2017.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare circa l'attribuzione della vigilanza ai comuni e alle ASL, di cui all'articolo 11, e circa l'accreditamento dei corsi per responsabile dell'attività produttiva, di cui all'articolo 8, trattandosi di adempimenti già attribuiti, a legislazione vigente, agli enti interessati.

Per quanto riguarda, invece, la finalizzazione al sostegno del pane fresco di una quota, da definire annualmente, delle risorse attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, di cui all'articolo 10, ritiene necessario acquisire conferma che tale nuova destinazione non incida su iniziative e programmi di spesa già avviati.

Infine, la modificazione dei presupposti per l'applicabilità dell'IVA al 4 per cento, prevista all'articolo 12, appare suscettibile di determinare una perdita di gettito. Inoltre, trattandosi di una novella riferita ad una norma interpretativa, la previsione assume portata retroattiva. Ritiene che andrebbero pertanto stimati i relativi effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura, segnala che l'articolo 10, comma 3, prevede che siano annualmente definiti appositi programmi finanziari volti a sostenere e a promuovere la produzione e la commercializzazione del pane fresco e del pane fresco tradizionale di qualità. Tali programmi dovrebbero essere realizzati nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione e alla promozione dei prodotti agroalimentari a valere sul relativo capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al riguardo, evidenzia che la disposizione sembrerebbe fare riferimento al Fondo per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari (capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). Il predetto Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 202, quarto periodo, della legge n. 190 del 2014, con una dotazione iniziale di 6

milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, reca, nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, stanziamenti di sola cassa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e a un milione di euro per l'anno 2018, mentre per l'anno 2019 non reca alcuno stanziamento.

Da ciò consegue che il Fondo in esame, essendo iscritto in bilancio esclusivamente per cassa, non appare suscettibile di finanziare nuovi impegni di spesa, giacché il relativo stanziamento, si riferisce ad impegni di spesa già assunti in precedenti esercizi. Su tale aspetto, ritiene necessario comunque acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO rileva che il provvedimento in esame contiene alcune disposizioni problematiche dal punto di vista finanziario, tra cui in particolare quella concernente la modifica dei presupposti per l'applicabilità dell'aliquota IVA al 4 per cento, di cui all'articolo 12, suscettibile di ingenerare, oltre che una presumibile perdita di gettito, anche un contrasto rispetto all'ordinamento comunitario in materia. Tanto premesso, ritiene sarebbe quindi opportuna la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ferma tuttavia rimanendo la possibilità di intervenire attraverso puntuali modifiche al testo in esame, idonee a scongiurare il verificarsi di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nel prendere atto delle valutazioni testé svolte dal rappresentante del Governo, si riserva di svolgere gli ulteriori, opportuni approfondimenti al fine di verificare la possibilità di assicurare, previa individuazione delle modifiche al testo a tal fine ritenute necessarie, la sostenibilità finanziaria del provvedimento medesimo.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.25.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, con riferimento ai disegni di legge in titolo, oggetto di esame congiunto, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti, costituite rispettivamente dal conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e dal conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo

dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero.

In attuazione dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – come riformulato a seguito del completamento della riforma del bilancio dello Stato, attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016 – al Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è allegata, per ciascuna amministrazione, una Nota integrativa, che, oltre ad esporre le risultanze della gestione per ciascun programma di spesa, è elaborata in modo confrontabile con la corrispondente nota al bilancio di previsione, anche al fine della valutazione dell'operato delle Amministrazioni.

Esso è inoltre corredato del Rendiconto economico, in linea con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 5, della legge di contabilità, al fine di integrare la lettura dei dati finanziari con le informazioni economiche fornite dai referenti dei centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato. Ai sensi dell'articolo 36, comma 6, della legge n. 196 del 2009, è inoltre allegata al Rendiconto una relazione illustrativa delle risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente e di uso e gestione delle risorse naturali da parte delle amministrazioni centrali dello Stato (Eco-Rendiconto dello Stato).

L'analisi delle risultanze del Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il 2016 consente di ricostruire il quadro di quanto avvenuto nell'ambito del perimetro dell'amministrazione statale. A tale fine, come precisato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto in esame, le risultanze del rendiconto vengono sottoposte a trattamenti contabili che rispondono all'applicazione delle regole standardizzate del Sistema Europeo dei Conti (SEC) e che hanno lo scopo di trasformare i dati di contabilità pubblica (impegni, pagamenti, accertamenti e incassi) nei corrispondenti aggregati espressi in termini di competenza economica, che costituisce il criterio di riferimento della contabilità nazionale.

Il Rendiconto viene, in tal modo, ricordato con il Conto economico dello

Stato, che costituisce un sottosettore di rilievo del più generale Conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, nel quale confluiscono, altresì, i conti delle amministrazioni locali e quello degli enti di previdenza. Tale Conto, com'è noto, è utilizzato come esclusivo quadro di riferimento per la verifica del rispetto dei vincoli europei in termini di indebitamento netto e di debito pubblico.

Ritiene pertanto utile in questa sede, al fine di meglio contestualizzare il Rendiconto nel quadro di finanza pubblica, integrarne l'analisi con una sintetica ricognizione delle risultanze dei principali saldi di finanza pubblica in riferimento al medesimo esercizio.

A tal fine riporta i dati definitivi di consuntivo per il 2016 relativi al conto economico della pubblica amministrazione, che costituisce l'aggregato di riferimento per i parametri di finanza pubblica (indebitamento netto e debito) assunti nelle regole della *Fiscal Governance* adottata nell'ambito dell'Unione europea.

A questo riguardo, evidenzia che nel 2016 il PIL nominale è stato pari a 1.672.438 milioni di euro, con una crescita dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente: crescita che in termini reali si posiziona allo 0,9 per cento, confermando l'inversione di tendenza avviata nel 2014, con una crescita di 0,1 punti percentuali, poi proseguita nel 2015 con un incremento dello 0,8 per cento, e che sulla base delle previsioni del DEF 2017 dovrebbe ulteriormente consolidarsi nell'anno in corso.

Con riguardo ai saldi di finanza pubblica, sulla base dei dati riportati nella « Notifica dell'indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche » dell'ISTAT, nell'esercizio 2016 l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni è stato pari, in valore assoluto, a 40.809 milioni, corrispondente al 2,4 per cento del PIL. Il dato indica un miglioramento rispetto all'anno 2015: in tale esercizio l'indebitamento è infatti risultato pari a 44.197 milioni, pari al 2,7 per cento del PIL, ed a sua volta migliorava consi-

stentamente il risultato 2014, in cui si era registrato un disavanzo pari a 48.999 milioni (3,0 del PIL).

Dal confronto con l'anno precedente – limitando l'analisi ai principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione – emerge che concorrono al miglioramento del saldo sia un decremento delle spese (per circa 0,8 miliardi), sia un incremento delle entrate (per circa 2,6 miliardi): tali componenti si riflettono in un miglioramento sia del saldo primario (+1,6 miliardi) sia della spesa per interessi (-1,8 miliardi). Più in generale, osservando l'andamento delle determinanti del saldo nell'ultimo triennio, rileva che:

l'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,6 per cento del PIL nel 2014 (25,4 miliardi), rimane costante all'1,5 per cento nel 2015 e nel 2016, sia pur con un miglioramento in valore assoluto (passando da 23,9 miliardi a 25,5 miliardi);

la spesa per interessi si attesta al 4,0 per cento del PIL (66,3 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2015 (68,1 miliardi pari al 4,1 per cento del PIL) e del 2014 (74,4 miliardi pari al 4,6 per cento del PIL). Rispetto al picco del 2012 la spesa in questione è diminuita di circa 17,2 miliardi.

Per quanto riguarda il saldo di parte corrente, lo stesso registra un consistente decremento, riducendosi di circa 8,7 miliardi rispetto al 2015, passando così dall'1,1 per cento di PIL dell'anno precedente a 0,6 punti di PIL. Tale evoluzione risente degli effetti della riduzione della pressione fiscale – passata dal 43,3 per cento del 2015 al 42,9 per cento del 2016 (42,3 per cento al netto degli effetti del *bonus* 80 euro) – che ha lasciato pressoché stabili (+0,2 per cento) le entrate correnti – che conseguentemente, stante l'incremento del PIL, sono diminuite in quota dello stesso di 0,7 punti percentuali – a fronte di una spesa corrente che è invece aumentata di circa 10 miliardi, pur in presenza del minor onere per interessi, e che è rimasta quindi sostanzialmente stabile in quota PIL al 46,2 per cento.

Venendo ora al contenuto del disegno di legge di Rendiconto per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638), osserva che la gestione di competenza nel suo insieme ha fatto conseguire nel 2016 un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto al precedente esercizio 2015.

In particolare, il saldo netto da finanziare (SNF) presenta nel 2016 un valore negativo per 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015 (-41,5 miliardi), dovuto al buon andamento delle entrate accertate (11,7 miliardi di euro) e, al tempo stesso, ad una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro). Tale saldo è risultato inoltre migliore anche rispetto alle previsioni definitive per oltre 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di -38,9 miliardi.

Sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese correnti, evidenzia, inoltre, il deciso miglioramento registrato dal risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti), il quale passa dal valore negativo di 9 miliardi di euro registrato nel 2015 (unico dato negativo dell'ultimo decennio) ad un valore positivo di 27,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 37 miliardi rispetto al 2015. Tale situazione si è determinata a causa di una diminuzione delle spese correnti (-20,2 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+16,7 miliardi). Il miglioramento è marcato anche con riferimento alle previsioni definitive, in base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori ancora negativi (-563 milioni).

Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2016 a 207,1 miliardi, evidenziando una riduzione rispetto al 2015 (257,1 miliardi di euro), seguendo un *trend* in leggera discesa negli ultimi tre anni (era 260,4 miliardi nel 2014). Sulla base di tali valori, sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati nel 2016 sono

rimasti nettamente al di sotto del tetto massimo (fissato rispettivamente in -35.400 e in -278.400 milioni) stabilito dalla legge di stabilità per il 2016.

Quanto alle entrate l'entità degli accertamenti complessivi (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata, nel 2016, pari a 845,9 miliardi di euro, con una evoluzione positiva rispetto al 2015 (+2 per cento). Tra le variazioni più rilevanti rispetto al 2015 emerge, in particolare, l'aumento delle entrate extratributarie per 5,1 miliardi di euro, in netta controtendenza rispetto ai tre anni precedenti. Appare significativo anche l'incremento delle entrate tributarie, nell'ordine di 11,6 miliardi rispetto all'anno precedente. A tale andamento si contrappone una flessione di quasi 5 miliardi rispetto al 2015 delle entrate per alienazione ed ammortamento dei beni e riscossione crediti.

Quanto alle spese, gli impegni complessivi ammontano nel 2016 a 788.423 milioni. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una flessione complessiva degli impegni di spesa di -38,2 miliardi di euro (-4,6 per cento).

La relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto sottolinea che tale diminuzione delle spese finali, in termini di impegni, si registra dopo un triennio di crescita: tale risultato è frutto di una marcata contrazione delle spese correnti, che diminuiscono di 20,2 miliardi, e di una ripresa - benché lieve (+1,5 miliardi) - della spesa in conto capitale dopo il forte calo per essa registratosi tra il 2014 e il 2015.

Venendo ora alla gestione dei residui, rammenta previamente che l'andamento dei residui passivi registrato per il 2016 risente del nuovo regime contabile dei residui passivi introdotto dal decreto legislativo n. 93 del 2016, che ha determinato un aumento del termine di conservazione in bilancio dei residui propri, portandolo da due a tre anni per i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (categoria 4 del Titolo I) e per le spese in conto capitale (Titolo II).

In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, al 1° gennaio 2016 il conto dei

residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, per un valore complessivo di 208.260 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 113.031 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con una eccedenza attiva pari a 95.229 milioni di euro (nel 2015 l'eccedenza attiva era di valore analogo, pari a 95.872 milioni di euro).

Nel corso dell'esercizio 2016, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito sia dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2016 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui.

Infatti, rispetto allo *stock* di 208.260 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2016 ne sono stati accertati 153.097 milioni, di cui 31.493 milioni incassati e 121.604 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 90.634 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2016, di 212.238 milioni.

Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 113.031 milioni di residui indicati al 1° gennaio 2016, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 108.612 milioni (di cui 40.616 milioni pagati e 67.996 milioni ancora da pagare), che unitamente ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, pari a 66.427 milioni, determinano residui passivi totali al 31 dicembre 2016 per 134.423 milioni.

In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212.238 milioni e residui passivi per 134.423 milioni (di cui 346 milioni relativi al Titolo III, concernente il rimborso delle passività finanziarie), con una eccedenza attiva di 77.815 milioni di euro.

Come sottolineato nella relazione illustrativa al Rendiconto, nel 2016 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite.

Il volume dei residui attivi registra un aumento rispetto all'esercizio precedente di 3.978 milioni, pari all'1,9 in termini percentuali, con un lieve incremento di quelli pregressi e una riduzione di quelli di nuova formazione.

Con riferimento alla parte di tale dato riferibile ai residui attivi pregressi, si conferma la tendenza all'incremento riscontrato generalmente negli ultimi anni (+7,7 per cento rispetto al 2015), con un tasso di smaltimento pari al 15 per cento, in diminuzione rispetto alla percentuale rilevata nel 2015 (18 per cento). In diminuzione, invece, risultano i residui di nuova formazione (-4,9 per cento).

I residui passivi evidenziano anche essi un incremento, di oltre 21 mila milioni (18,9 per cento).

L'aumento dei residui passivi complessivi è interamente legato all'aumento di quelli pregressi, provenienti dagli esercizi precedenti, che passano da 46.781 a 67.996 milioni nel 2016 (+45,3 per cento), denotando un peggioramento del processo di smaltimento.

Ciò è dovuto, come detto sopra, all'allungamento dei termini di conservazione in bilancio dei residui passivi propri, in particolare delle spese relative ai trasferimenti correnti alle pubbliche amministrazioni e delle spese in conto capitale. La formazione di nuovi residui appare, invece, sostanzialmente invariata rispetto al dato consuntivato nel 2015: i residui passivi di nuova formazione sono pari a 66.427 milioni (contro i 66.250 del 2015). Quanto sopra trova riscontro nell'andamento del tasso di formazione dei nuovi residui, che passa dall'8 per cento del 2015 all'8,4 per cento del 2016.

Venendo ora alla gestione di cassa – alle cui risultanze concorrono la gestione di competenza e la gestione dei residui – la stessa è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Sotto un profilo generale tale gestione presenta un andamento analogo a quella di competenza, con risultanze che evidenziano un miglio-

ramento sia rispetto alle previsioni definitive che rispetto ai risultati conseguiti nel 2015

Anche in termini di cassa, i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2015. In particolare si osserva che il saldo netto da finanziare è risultato nel 2016 pari a -41,5 miliardi, con un miglioramento di 46,8 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (-88,8 miliardi di euro), mostrando una decisa flessione anche rispetto alla sequenza degli analoghi dati registrati nelle annualità dal 2011 in poi. Il risparmio pubblico si è confermato negativo per -9.125 milioni di euro, ma in sensibile miglioramento rispetto al dato del 2015 (pari a -51.836 milioni di euro). Il ricorso al mercato, infine, si attesta nel 2016 su di un valore di 240,4 miliardi di euro, in decisa flessione sia rispetto al 2015 (300,9 miliardi) che ai dati degli ultimi anni (era stato di 286,4 miliardi nel 2014 e di 248,0 miliardi di euro nel 2013). Oltre che rispetto alle risultanze dell'anno precedente, tutti e tre i saldi registrano inoltre valori migliori delle previsioni, sia iniziali che definitive.

Per quanto concerne infine il Conto generale del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio. Secondo quanto dispone l'articolo 36, comma 2, della legge n. 196 del 2016, esso comprende le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

I risultati generali della gestione patrimoniale 2016 evidenziano una eccedenza passiva di circa 1.798 miliardi, con un peggioramento di oltre 39,5 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015. Tale risultato negativo – che riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi, con l'eccezione del 2009 – risulta comunque in miglioramento rispetto al ben più consistente risultato

negativo registrato nel 2015 sul 2014 (pari a -66,8 miliardi) ed è dovuto ad un incremento delle passività (+63,9 miliardi) non totalmente compensato dall'incremento delle attività (+24,4 miliardi).

Il totale delle attività ammonta a circa 987 miliardi, di cui: 675,9 miliardi di attività finanziarie, in aumento rispetto al 2015; 306,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte, anch'esse in aumento rispetto al 2015 (+5,5 miliardi); 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate, stabili rispetto al 2015.

Il totale delle passività ammonta a 2.785 miliardi e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Rispetto alla chiusura dell'esercizio 2015, l'entità delle passività finanziarie ha registrato un incremento di 63,9 miliardi di euro.

Tale ultimo dato è connesso ad un peggioramento sia della situazione debitoria a medio-lungo termine dello Stato per 52,2 miliardi di euro – in particolare, si evidenzia la notevole crescita dei buoni del tesoro poliennali per 61 miliardi – che della situazione debitoria a breve termine (11,8 miliardi di euro), nell'ambito della quale emerge l'incremento dei residui passivi per circa 21,4 miliardi di euro, parzialmente compensati dalla diminuzione dei debiti di tesoreria (-9,6 miliardi di euro).

Con riferimento invece al disegno di legge di assestamento (C. 4639), rammenta che esso ha la funzione di consentire a metà esercizio un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Per questo profilo, esso si connette funzionalmente con il rendiconto del bilancio relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, attivi e passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e ap-

provazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene poi definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Va osservato come il disegno di legge di assestamento per il 2017 all'esame sia il primo a essere predisposto in base alle modifiche apportate all'articolo 33 della legge di contabilità n. 196 del 2009 dal decreto legislativo n. 90 del 2016 e dalla legge n. 163 del 2016, a seguito delle quali sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni ed è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico che si aggiunge a quello di competenza; inoltre, il testo del disegno di legge è stato corredato di una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tale relazione deve altresì analizzare gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Non è stata modificata la natura di legge formale dell'assestamento che, quindi, può contenere le sole variazioni connesse alla legislazione vigente e alla rimodulazione delle spese nei limiti consentiti dalla legge contabilità.

Per quanto riguarda il contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge, l'articolo 1 dispone l'approvazione delle variazioni alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2017, approvato con la legge n. 232 del 2016, riferite allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. In ragione di ciò reca, infatti, sia per lo stato di previsione dell'entrata che per ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri di spesa, le proposte di variazione degli stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa, che costituiscono oggetto di approvazione da parte del Parlamento. Per ciascuna unità di voto si indicano, inoltre, le variazioni che si registrano nella consistenza dei residui, in linea con le risultanze definitive esposte nel Rendiconto dell'esercizio precedente.

L'articolo 2 modifica in più punti l'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Esso in particolare:

novella il comma 2, relativo alla quantificazione dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, aumentandolo per l'anno 2017, in conseguenza di quanto disposto dal c.d. decreto «salva-risparmio» n. 237 del 2016, che ha incrementato per l'anno 2017 di 20 miliardi di euro il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici;

novella il comma 3, relativo alla determinazione dei limiti agli impegni assumibili dalla SACE Spa per l'anno 2017, portando da 5.000 a 2.000 milioni di euro il limite previsto per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e da 14.000 a 17.000 milioni di euro il limite fissato per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;

novella il comma 5, relativo alla quantificazione dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

L'articolo 3, infine, corregge la denominazione del «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso» incluso nello stato di previsione del MEF per l'anno finanziario 2017 in quella di «Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», prevedendo altresì che il Ministro dell'economia, oltre a ripartire le risorse del Fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, anche in conto residui.

Venendo ora all'analisi dei risultati finanziari determinati dal disegno di legge per il 2017, la relazione allo stesso evidenza, in termini di competenza, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio.

Nel complesso, pur in presenza di un effetto migliorativo di circa 4,5 miliardi determinato dalle variazioni contenute nel provvedimento, il saldo nelle previsioni assestate si attesta ad un valore di -56 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di -38,6 miliardi.

Il peggioramento del saldo, corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali, rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa 17,4 miliardi di euro, è dovuto per -21,9 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e, come detto, per +4,5 miliardi dalle variazioni di valore positivo proposte dal disegno di legge. In ogni caso il valore del saldo netto da finanziare (-56 miliardi) che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, come poi aggiornato per effetto del decreto-legge «salva-risparmio» n. 237 del 2016 prima citato a -58,6 miliardi.

In ordine al saldo in questione va in questa sede rammentato come lo stesso sia stato successivamente ridotto a -56,2 miliardi dal decreto-legge, n. 50 del 2017, in relazione agli effetti migliorativi, per l'anno 2017, determinati dal decreto-legge medesimo, pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (3.100 milioni in termini di indebitamento netto), che sono stati destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali effetti, tuttavia, come esplicitato nella Relazione illustrativa, non sono inclusi nel disegno di legge di assestamento in esame.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,9 miliardi. Per quanto concerne infine i dati relativi al ricorso al mercato finanziario, gli stessi evidenziano un impatto negativo sul saldo pari a -12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi a circa 305,5 miliardi di euro.

Passando ora ad esaminare le variazioni di competenza proposte con il disegno di legge di assestamento, il suddetto peggioramento di 17,4 miliardi del saldo netto da finanziare che si determina nelle

previsioni assestate è dovuto ad un incremento delle spese finali per complessivi 22,7 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, parzialmente compensato dall'aumento delle entrate finali per 5,3 miliardi. Come già accennato, esso è interamente derivato dalle variazioni di bilancio apportate con atti amministrativi (21,9 miliardi), parzialmente controbilanciate dal miglioramento per circa 4,5 miliardi determinato dalla proposta di assestamento.

Segnala che, rispetto ai dati che di seguito si espongono contenuti nel disegno di legge di assestamento come presentato dal Governo (A.S. 2875), l'importo complessivo delle entrate finali e delle spese finali è stato aumentato di 200 milioni di euro a seguito dell'approvazione al Senato dell'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, che ha registrato un aumento di 200 milioni per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate, non previste nelle stime del DEF 2017, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, ulteriori a quelle già considerate in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento. Poiché tali maggiori entrate sono state utilizzate per far fronte a maggiori esigenze di spesa relative ai Ministeri dell'interno e della difesa, la modifica, nel determinare un corrispondente aumento sia delle entrate finali, che passano da 573.297 a 573.497 milioni, che sulle spese finali, che salgono da 629.294 a 629.494 milioni, non determina comunque effetti sui saldi.

Passando ad esaminare l'aumento delle entrate, che interessa sia le entrate tributarie che le entrate extra-tributarie, esso è dovuto per 2,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 2,8 miliardi (3 miliardi a seguito della modifica Senato) alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, in ragione dell'adeguamento al quadro macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2017 contenute nel DEF di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso.

L'incremento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di oltre 22,7 miliardi complessivi, è invece interamente dovuto a variazioni per atto amministrativo (+24,4 miliardi). Per contro, la proposta di assestamento prevede una riduzione delle spese finali (-1,6 miliardi, passati a -1,4 a seguito della modifica Senato), su cui influisce in maniera preponderante la riduzione della spesa per interessi (circa -2 miliardi), che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli pubblici.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, esse determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 21,9 miliardi in termini di competenza, derivante da un forte incremento - 24,4 miliardi - delle spese finali, dovuto principalmente per 20 miliardi dall'aumento delle acquisizioni di attività finanziarie conseguente all'attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016 (c.d. decreto « salva-risparmio »), e per 1,9 miliardi alle operazioni di riassegnazione di entrate versate al bilancio nell'ultimo bimestre del 2016, connesse quasi interamente al versamento in entrate delle somme relative alle competenze accessorie del personale statale e riassegnate nel 2017 ai sensi della normativa sul cedolino unico. Rileva altresì l'aumento di 1 miliardo relativo ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (circa 1 miliardo), su cui incidono in misura rilevante l'attribuzione di risorse dal Fondo per la riscrittura dei residui di parte corrente (855 milioni) e il riparto del Fondo del 5 per mille del gettito Irpef (per 500 milioni).

Le variazioni per atto amministrativo hanno comportato anche un incremento delle entrate di 2,5 miliardi, riferibile principalmente alle entrate extra-tributarie, di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2017, che ha previsto il versamento all'entrata - per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali - dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e delle somme disponibili sulla

contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale.

Dal lato delle entrate tributarie, rileva soprattutto la variazione in aumento per circa 370 milioni di euro quale risultante degli effetti connessi all'adozione del decreto-legge n. 189 del 2016 (interventi urgenti per gli eventi sismici del 2016) che ha previsto da un lato minori entrate derivanti dall'esenzione dei redditi da fabbricati ai fini Irpef/Ires ed Imu e dall'altro maggiori entrate a seguito dell'introito nel 2017 dei versamenti tributari sospesi nel 2016 per i residenti dei comuni colpiti dal sisma.

Con riguardo alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assetto, le stesse vanno distinte tra quelle concernenti le entrate e quelle relative alle spese.

Per quanto concerne le entrate finali, evidenzia come il disegno di legge di assetto rechi una proposta di aumento per oltre 2,8 miliardi di euro (3 miliardi nel testo approvato dal Senato). Tale variazione è determinata dall'incremento sia delle entrate tributarie che di quelle extra-tributarie derivante dall'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel DEF 2017, nonché dall'andamento del gettito registrato nei primi mesi (fino a tutto maggio) dell'anno in corso. Inoltre, va segnalato che l'aumento delle entrate finali comprende gli effetti (per 148 milioni) dell'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 244 del 2016, per il differimento del recupero a carico dei pensionati delle somme percepite nel corso del 2015.

Con riferimento alle entrate extra-tributarie, la Relazione sottolinea che l'aumento di 1.354 milioni (1.554 milioni a seguito delle modifiche introdotte dal Senato) nelle entrate extra-tributarie è dovuto principalmente ai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia per circa 656 milioni nel 2017, di cui 256 milioni quali maggiori entrate rispetto al DEF. Altri 565 milioni riguardano le maggiori entrate,

non previste nelle stime del DEF, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche.

Nell'ambito delle entrate tributarie, la proposta di aumento per 1.461 milioni riguarda principalmente le imposte indirette, che aumentano di 1.428 milioni. Per quelle dirette, la proposta di aumento ammonta a 33,5 milioni.

In particolare, assumono rilievo le variazioni in aumento relative al gettito IRPEF (+1.929 milioni) e all'imposta sul valore aggiunto (+2.026 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, si segnalano soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive per le società previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (−1.579 milioni), ai versamenti derivanti dall'adesione alla procedura della *voluntary disclosure* (−400 milioni) e all'imposta sul consumo di tabacchi (−1.000 milioni).

Infine, le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano un aumento di 26 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni del DEF, in particolare con riferimento al versamento da parte delle regioni della quota capitale dei mutui concessi dal MEF ai sensi del decreto-legge n. 66 del 2014 (articolo 45).

Per quanto concerne le spese finali – che, come già sopra detto, scontano un forte incremento di oltre 24 miliardi dovuto alle variazioni per atto amministrativo – le variazioni proposte dal provvedimento presentato dal Governo determinano una riduzione di circa 1,6 miliardi (1,4 miliardi a seguito delle modifiche introdotte dal Senato).

Tale riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, che decrescono di circa per 1,95 miliardi di euro, grazie al più favorevole profilo dei tassi di interesse sui titoli di Stato (per 1,15 miliardi) rispetto a quanto previsto in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio 2017. Una ulteriore diminuzione della spesa per interessi, per 800

milioni, deriva da minori esigenze per gli interessi corrisposti sui conti correnti di Tesoreria.

La riduzione della spesa per interessi viene parzialmente compensata dalla proposta di aumento di altre spese correnti che, al netto di quelle per interessi, salgono di 253 milioni (453 considerando le modifiche introdotte dal Senato).

Le proposte di aumento della spesa corrente primaria sono connesse a tre categorie economiche di spesa:

i trasferimenti a famiglie ed istituzioni sociali private per 678 milioni, di cui 600 milioni per i servizi d'accoglienza in favore degli stranieri in relazione al maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori;

consumi intermedi per 492 milioni, in particolare per le spese per il pagamento dei debiti pregressi e per le spese di funzionamento delle amministrazioni;

poste correttive e compensative per 205 milioni, imputabile all'adeguamento delle quote sui canoni di abbonamento spettanti alla RAI (191 milioni).

Le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono principalmente connesse ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per 579 milioni (in particolare si riducono quelli alle Regioni, per 996 milioni). Si riducono, inoltre, gli stanziamenti per le risorse proprie UE (per 600 milioni in termini di competenza e cassa) in relazione all'adeguamento delle esigenze per il finanziamento dell'UE a titolo di risorse proprie basate su RNL e IVA (-500 milioni) e a titolo di risorse proprie tradizionali (-100 milioni). Molto limitate, infine (45 milioni) le proposte di aumento per le spese in conto capitale.

Con riferimento alle Missioni del bilancio dello Stato, le variazioni proposte interessano principalmente la missione « Debito pubblico » (-6,15 miliardi, in relazione alla minore necessità di rimborso di prestiti internazionali), la missione « Politiche previdenziali » (-1,2 miliardi, principalmente in relazione all'adeguamento

all'effettivo fabbisogno dell'INPS), quella « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » (-995 milioni, soprattutto a causa delle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a statuto speciale), la missione « L'Italia in Europa e nel mondo » (-599 milioni, riduzione conseguente all'adeguamento alle esigenze per il finanziamento dell'UE) e, infine, le missioni « Politiche economico-finanziarie e di bilancio » (-540 milioni), « Politiche per il lavoro » (+1,5 miliardi per effetto dei maggiori oneri relativi ai trattamenti di CIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto) e « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti » (+550 milioni per il maggior fabbisogno determinato dai flussi migratori).

Per quanto concerne i saldi di cassa del bilancio dello Stato risultanti dal ddl di assestamento, per essi si osserva un andamento analogo a quelli di competenza, registrandosi un peggioramento di tutti i saldi, ad eccezione del risparmio pubblico.

In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a -122,6 miliardi, con un peggioramento di quasi 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuti soprattutto alle variazioni per atto amministrativo. Le proposte di assestamento comportano peraltro un miglioramento del SNF di 1,8 miliardi, effetto delle maggiori entrate finali (+2,8 miliardi), in parte compensato dall'aumento delle spese finali (+1 miliardo).

Per quanto concerne gli altri saldi, il ricorso al mercato (al lordo delle regolazioni debitorie) aumenta di oltre 15 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -371,7 miliardi; il saldo primario, partendo dal valore negativo di quasi 23,4 miliardi, raggiunge l'importo di -45,7 miliardi.

Il risparmio pubblico migliora ma rimane di segno negativo, attestandosi nelle previsioni assestate a -57,9 miliardi di euro (+3,3 miliardi rispetto alle previsioni iniziali).

Per quanto concerne le variazioni che concorrono a tali risultati, si evidenzia che il miglioramento del saldo netto da finanziare che deriva dalla proposta di asse-

stamento è dovuto principalmente all'incremento delle entrate finali per 2,8 miliardi (3 miliardi con modifica Senato), a cui va portato in riduzione l'importo relativo all'aumento delle autorizzazioni ai pagamenti finali per oltre 1 miliardo di euro (1,2 con la suddetta modifica).

Circa l'incremento delle autorizzazioni finali, a fronte delle variazioni per atti amministrativi per 24,3 miliardi, evidenzia una proposta di aumento in sede di assestamento per oltre un miliardo.

Considerando la consistente riduzione della spesa per interessi di 2,3 miliardi, l'aumento delle autorizzazioni finali si riferisce a maggiori dotazioni di cassa per spese di natura primaria per 874 milioni di euro (1.074 milioni a seguito delle modifiche introdotte dal Senato) e a maggiori dotazioni di cassa per le spese in conto capitale per 2,5 miliardi. Ciò soprattutto per tener conto della massa dei residui accertati con il rendiconto 2016.

In particolare, segnala la notevole differenza che si riscontra nell'entità delle spese in conto capitale, le quali registrano un incremento di solo 45 milioni in termini di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni proposte in relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce in termini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica.

Nell'ambito della dotazione di cassa della spesa corrente, segnala la proposta di riduzione della spesa per interessi, per un totale di 2.342 milioni di euro, rispetto alla riduzione di 1.947 milioni riferita alla gestione di competenza, conseguente ad una previsione più aggiornata rispetto a quella iniziale della dinamica dei tassi di interesse.

Venendo infine all'accertamento dei residui passivi, rammenta previamente che nel bilancio di previsione l'entità degli stessi viene stimata, in modo presuntivo, sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con

l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente (vale a dire quello per il 2016).

Ciò precisato, con riferimento alla spesa complessiva – l'ammontare dei residui passivi (ivi compresi, dunque, quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 349 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2016 è pari a 134.423 milioni.

Con riferimento a quelli relativi alle spese finali, in base al Rendiconto 2016 alla fine dell'esercizio 2016 (31 dicembre 2016), a seguito dei risultati di gestione la consistenza dei relativi residui è risultata pari a 134.074 milioni (al netto di 349 milioni relativi al rimborso prestiti), di cui 67.895 milioni che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti (residui pregressi) e 66.179 milioni, che derivano dalla gestione di competenza 2016 (residui di nuova formazione). Oltre i due terzi del totale di tali residui sono ascrivibili alle spese di parte corrente (92.317 milioni) e meno di un terzo (41.757 milioni) a quelle di conto capitale.

Il suddetto importo di 134.074 milioni presenta un incremento di 24.382 milioni rispetto all'analoga consistenza (109.691 milioni) accertata alla chiusura dell'esercizio 2015). Tale incremento è imputabile per 18.580 milioni a quelli di parte corrente, e per 5.802 milioni a quelli di parte capitale.

Su tale incremento – occorre però segnalare – hanno influito le modifiche disposte con la riforma del bilancio relativamente alla disciplina di conservazione dei residui passivi, che ha prolungato di un anno – da 2 a 3 anni – il termine di conservazione previsto per i residui propri di parte corrente relativi ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche e per quelli relativi alle spese in conto capitale.

Poiché tale consistenza dei residui risulta superiore all'importo iscritto, in via presuntiva, nella legge di bilancio per il

2016 (101.981 milioni), con il disegno di legge di assestamento in esame si provvede ad adeguarne l'importo in bilancio.

In relazione a questi maggiori importi, osserva infine che nel disegno di legge medesimo sono inoltre previste proposte di aumento delle dotazioni di cassa per un importo complessivamente pari a 2.676 milioni.

Segnala da ultimo come già emerso nella presente relazione, che in sede di esame presso il Senato sono stati approvati alcuni emendamenti, i quali hanno riguardato lo stato di previsione dell'entrata e alcuni stati di previsione della spesa. In particolare, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata, l'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, già più volte citato, registra un aumento di 200 milioni di euro per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche. Tali entrate, non previste nelle stime del DEF, sono ulteriori rispetto ai 565 milioni di euro già considerati in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento. Queste nuove entrate vengono utilizzate per far fronte a corrispondenti maggiori esigenze nell'anno 2017, vale a dire per 100 milioni di euro da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'interno (55 milioni per interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi e 45 milioni per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016) e per altri 100 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa, sul Fondo da ripartire

per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi. Ne consegue una modifica, per cassa e per competenza, delle entrate finali che, per competenza, passano da 573.297 a 573.497 e delle spese finali che, sempre per competenza, passano da 629.294 a 629.494 milioni di euro. Precisa che ulteriori emendamenti hanno apportato variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, tra cui quelli dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In conclusione, esprime un giudizio favorevole sui provvedimenti in esame, di cui auspica una tempestiva approvazione.

Rocco PALESE, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto concordato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 14 settembre, l'esame preliminare dei disegni di legge in titolo, avviato nella presente seduta con l'illustrazione da parte del relatore, proseguirà anche nella giornata di domani ed eventualmente in quella di martedì 26 settembre prossimo. Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a martedì 26 settembre alle ore 15, mentre la votazione degli emendamenti e il conferimento del mandato al relatore avrà luogo mercoledì 27 settembre, a partire dalle ore 14.15.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	100
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria</i>)	111
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della professoressa Agime Gerbeti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	139

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 13.40.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare congiuntamente, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 4638, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, e il disegno di legge C. 4639, anch'esso approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017), limitatamente alle parti di competenza.

Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (costituito dall'anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.

Il rendiconto generale dello Stato è costituito:

a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;

b) dal conto del patrimonio, con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In linea con la struttura del bilancio, il conto consuntivo finanziario della spesa espone i dati di bilancio secondo l'articolazione per missioni e programmi di spesa, che privilegia una esposizione di tipo funzionale. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa.

Ricorda che, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del

2016, attuativo della delega contenuta nell'articolo 40, comma 2, lettera o), della legge n. 196 del 2009, finalizzata al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in senso funzionale, i capitoli verranno sostituiti, in prospettiva, dalle azioni, quali unità elementari di bilancio, anche ai fini gestionali e di rendicontazione (articolo 25-bis della legge di contabilità, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016). Le azioni del bilancio dello Stato – che costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa, che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma e raggruppa le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità – sono state individuate tramite Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2016.

Esse si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito degli esiti della sperimentazione, a decorrere dal quale le azioni costituiranno le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi sia passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.

Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:

a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;

b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;

c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quel che concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.

In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.

Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del disegno di legge C. 4638, recante il Rendiconto 2016, segnala in primo luogo come, nel 2016 il PIL nominale è stato pari a 1.672,44 miliardi di euro, con una crescita dell'1,6 per cento rispetto all'anno precedente: crescita che in termini reali si posiziona allo 0,9 per cento, confermando l'inversione di tendenza avviata nel 2014, con una crescita di 0,1 punti percentuali, poi proseguita nel 2015, con un incremento dello 0,8 per cento, e che sulla base delle previsioni del DEF 2017 dovrebbe ulteriormente consolidarsi nell'anno in corso.

Nel suo insieme, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2016 un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto al precedente esercizio 2015.

In relazione alle entrate finali rileva come gli accertamenti siano ammontati nel 2016 a 581.315 milioni di euro, evidenziando un aumento rispetto allo scorso anno (lo stesso dato era stato di 569.566 milioni nel 2015 e di 544.641 milioni di euro nel 2014).

Per quanto riguarda le spese finali, esse si sono attestate a 592.441 milioni di euro, con una riduzione di 18,7 miliardi (lo stesso dato si era attestato a 611.111 milioni nel 2015 e a 603.025 milioni nel 2014).

La relazione illustrativa al disegno di legge di rendiconto sottolinea che tale diminuzione delle spese finali, in termini di impegni, si registra dopo un triennio di crescita: tale risultato è frutto di una marcata contrazione delle spese correnti, che diminuiscono di 20,2 miliardi, e di una lieve ripresa della spesa in conto capitale (+1,5 miliardi) dopo il forte calo registrato tra il 2014 e il 2015.

Ne deriva dunque un saldo netto da finanziare nel 2016 di valore negativo per 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015 (-41,5 miliardi), dovuto al buon andamento delle entrate accertate (11,7 miliardi di euro) e, al tempo stesso, a una sensibile contrazione delle spese correnti (oltre 20 miliardi di euro). Tale saldo è risultato inoltre migliore anche rispetto alle previsioni definitive per oltre 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, ad un valore negativo di -38,9 miliardi.

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) passa dal valore negativo di 9 miliardi di euro registrato nel 2015 (unico dato negativo dell'ultimo decennio) ad un valore positivo di 27,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 37 miliardi rispetto al 2015. Tale situazione si è determinata a causa della citata diminuzione delle spese correnti (-20,2 miliardi) rispetto al complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+16,7 miliardi).

Il miglioramento è marcato anche con riferimento alle previsioni definitive, in

base alle quali il risparmio pubblico avrebbe dovuto attestarsi su valori ancora negativi (-563 milioni).

Il ricorso al mercato (costituito dalla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2016 a 207,1 miliardi, evidenziando una riduzione rispetto al 2015 (257,1 miliardi di euro), seguendo un *trend* in leggera discesa negli ultimi tre anni (era 260,4 miliardi nel 2014).

Ad ogni modo, sia il saldo netto da finanziare sia il ricorso al mercato registrati nel 2016 sono rimasti nettamente al di sotto del tetto massimo stabilito dalla legge di stabilità per il 2016 (tetto che risultava fissato in -35.400 milioni per il saldo netto da finanziare ed in -278.400 milioni per il ricorso al mercato, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie pregresse).

In merito rileva come il sensibile miglioramento del saldo netto da finanziare, sopra illustrato, discenda da una gestione di competenza 2016 che evidenzia un andamento positivo degli accertamenti di entrate finali rispetto all'anno precedente, per la maggior parte ascrivibile alle maggiori entrate tributarie e, in misura minore, extra-tributarie, nonché una sensibile contrazione degli impegni di spesa, in particolare delle spese correnti.

In particolare, l'andamento crescente delle entrate finali accertate sarebbe riconducibile alla dinamica molto positiva degli accertamenti sia delle entrate finali (581,3 miliardi), che hanno registrato un aumento complessivo di 11,7 miliardi (+3 per cento), sia delle entrate complessive (+16,8 miliardi). Tra le variazioni più rilevanti rispetto al 2015 (apportate principalmente da atti successivi alla legge di assestamento per il 2016) emerge, in particolare, l'aumento delle entrate extratributarie per 5,1 miliardi di euro, in netta controtendenza rispetto ai tre anni precedenti.

Netto anche l'incremento delle entrate tributarie, nell'ordine di 11,6 miliardi rispetto all'anno precedente. A tale andamento si contrappone una flessione di

quasi 5 miliardi rispetto al 2015 delle entrate relative al Titolo III, relativo ad « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti ».

Dal lato della spesa, viene evidenziato che gli impegni complessivi di spesa ammontano nel 2016 (incluse le spese per rimborso prestiti) a 788.423 milioni. Rispetto ai risultati dell'anno precedente, la gestione presenta una flessione complessiva degli impegni di spesa di -38,2 miliardi di euro (-4,6 per cento), determinata, in particolare, dalle spese correnti (Titolo I) e dal rimborso delle passività finanziarie (Titolo III), a fronte di un aumento per le spese in conto capitale. Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è sceso dal 50,5 per cento del 2014 (era al 50,2 per cento nel 2014) al 47,1 per cento del PIL nel 2016.

L'analisi dell'andamento della spesa conferma la tendenza a concentrare gli interventi su poche missioni (alle prime 10 missioni è riferibile oltre il 90 per cento della spesa), nonché la capacità di orientare la spesa sulle emergenze, in quanto, pur a fronte di spazi di manovra limitati, sono state affrontate situazioni di particolare criticità (Soccorso civile, Immigrazione) e, infine, la volontà di imprimere una accelerazione alle realizzazioni effettive, resa possibile da una più efficace selezione degli interventi su cui puntare.

Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2015-2016 relativo all'andamento delle entrate finali accertate - che hanno raggiunto, come detto, un valore pari a 581,3 miliardi - rileva innanzitutto il loro aumento per oltre 11,7 miliardi, che conferma la tendenza all'aumento delle somme accertate rispetto all'esercizio precedente già evidenziata lo scorso anno (nel 2015, infatti, l'incremento delle entrate finali era stato di oltre 19 miliardi rispetto al 2014, a fronte di un decremento di 3,8 miliardi registrato invece nel 2014).

L'aumento delle entrate finali trova giustificazione nella crescita del PIL, che ha determinato un aumento, principalmente, del titolo I delle entrate.

Inoltre, come segnalato anche dalla Corte dei conti, la dinamica delle entrate

ha beneficiato di interventi legislativi che hanno comportato un'accelerazione del naturale profilo del gettito. Le entrate da accertamento e controllo sono risultate di poco inferiori a 65 miliardi, con una flessione del -2,5 per cento rispetto al 2015, ma confermando una linea di tendenza in cui l'attività di controllo svolge un ruolo non secondario nella dinamica complessiva del gettito.

Rispetto al 2015, infatti, viene registrato un incremento delle entrate tributarie (+2,4 per cento), che si attestano intorno a 488,8 miliardi di euro (erano 477,2 miliardi nel 2015 e 460,3 miliardi nel 2014). Particolarmente rilevante è inoltre l'aumento delle entrate extratributarie, per 5,1 miliardi di euro rispetto al 2015, che raggiungono l'ammontare di 88,7 miliardi nel 2016 (erano 83,6 miliardi nel 2015, 84,4 miliardi nel 2014) (+6,1 per cento).

Le entrate relative al Titolo III « Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti » registrano, invece, una flessione, di 5 miliardi rispetto al 2015.

Rispetto alle previsioni definitive, gli accertamenti relativi alle entrate finali sono risultati in aumento per 9,7 miliardi, mentre per le entrate complessive la corrispondente variazione è risultata in aumento per 16,2 miliardi.

L'incremento del dato degli accertamenti tributari è dovuto principalmente ai maggiori accertamenti relativi alle tasse ed imposte sugli affari, per 5,2 miliardi (+3,2 per cento), alle imposte sul patrimonio e sui redditi, per 2,9 miliardi (+1,1 per cento), e agli introiti per lotto, lotterie ed altre attività di giuoco, per 2,4 miliardi (+20,6 per cento). In aumento risultano anche i dati relativi alle restanti poste.

Per le entrate extratributarie, gli incrementi riguardano principalmente i proventi di servizi pubblici minori (+5,4 miliardi, 20,2 per cento) e i proventi speciali (+285 milioni, +43 per cento). In riduzione, invece, i recuperi, rimborsi e contributi (-399 milioni rispetto al 2015, -0,9 per

cento) e gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (-224 milioni, -4,3 per cento).

Notevole, infine, la riduzione delle entrate registrate in relazione all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, che sono passate dagli 8,8 miliardi di euro del 2015 ai 3,8 miliardi del 2016 (erano 5,5 miliardi nel 2014). Tale riduzione è interamente ascrivibile alla vendita di beni e affrancazione di canoni, che ha registrato una diminuzione dell'85,6 per cento degli introiti.

Per quel che concerne in dettaglio l'analisi delle entrate tributarie, evidenzia che per le entrate tributarie ricorrenti, l'aumento degli accertamenti è di circa 7 miliardi, di cui 4,7 relativi all'IVA (+3,4 per cento), 1 miliardo relativo al lotto (+14,7 per cento) e ulteriori 1,4 miliardi relativi alle imposte gravanti sui giochi (33 per cento circa). Tra queste, da evidenziare la diminuzione di 5 miliardi delle imposte sostitutive.

Tra le entrate non ricorrenti, i cui accertamenti presentano un incremento di 4,5 miliardi, un significativo aumento viene riscontrato per l'aggregato « Altre imposte dirette » i cui accertamenti passano da 0,5 del 2015 a 4,4 miliardi dell'esercizio 2016, in connessione, in particolare, alle entrate derivanti dalla cosiddetta *voluntary disclosure*.

Anche nel 2016 le entrate da giochi hanno fatto registrare un incremento considerevole (+24 per cento), superando i 10 miliardi e confermando l'andamento positivo dell'anno precedente. La « raccolta lorda » si è attestata intorno ai 95,9 miliardi, in crescita (+9 per cento) rispetto al 2015.

L'incremento delle entrate registrato nel 2016 in tale comparto è spiegato in particolare dall'accresciuta rilevanza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come *slot machine*), alla quale si deve più della metà del gettito complessivo (5,8 miliardi); oltre 3,5 miliardi derivano dai giochi numerici e dalle lotterie.

Nel 2016 il gettito delle accise sui prodotti petroliferi, che rappresenta circa

il 12 per cento del totale delle imposte indirette e il 6 per cento del totale delle imposte, è stato di poco superiore ai 25 miliardi, mantenendosi pressoché stabile rispetto all'anno precedente (-7 milioni). I consumi totali, che nell'ultimo biennio, dopo una costante e significativa riduzione, avevano manifestato una leggera crescita, si sono assestati sui livelli del 2014, con una lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (-1 per cento), in seguito a una flessione, seppur contenuta, nel consumo sia di benzina sia di gasolio. Nel confronto europeo, l'Italia si conferma come uno dei Paesi con la più elevata incidenza della componente fiscale sul prezzo dei prodotti petroliferi a fronte di un prezzo industriale della benzina senza piombo e del gasolio auto sostanzialmente in linea con la media europea.

Con riferimento alla gestione dei residui, ricorda preliminarmente che la disciplina in tema di formazione e di mantenimento in bilancio dei residui passivi è stata integralmente rivista con il decreto legislativo n. 93 del 2016 – emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa – modificando i termini di conservazione in bilancio dei residui passivi e le modalità di eliminazione dei residui stessi dal conto del bilancio. La nuova normativa ha acquisito efficacia dal 1° gennaio 2017, come previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 93, incidendo, dunque, sul Rendiconto 2016.

In estrema sintesi, il nuovo articolo 34-bis conferma la norma generale previgente per cui, al termine dell'esercizio, gli stanziamenti di spesa di parte corrente sprovvisti di formale impegno contabile, costituiscono « economie » di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative. Per il loro mantenimento nel conto del patrimonio in qualità di residui passivi parenti, tuttavia, rispetto alla previgente disciplina, occorre che l'amministrazione competente dimostri il permanere delle ragioni del

debito. Per specifiche tipologie di residui, inoltre, i termini di conservazione in bilancio sono aumentati a tre anni. La nuova disciplina contabile consente, inoltre, una maggiore flessibilità per la rimodulazione delle somme non impegnate a chiusura dell'esercizio sulle autorizzazioni di spesa pluriennali e per le altre spese di conto capitale nell'ambito delle previsioni effettuate nel piano finanziario dei pagamenti.

Al 1° gennaio 2016 il conto dei residui indicava residui attivi iniziali, provenienti dagli esercizi 2015 e precedenti, per un valore complessivo di 208.260 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 113.031 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti, con una eccedenza attiva pari a 95.229 milioni di euro (nel 2015 l'eccedenza attiva era di valore analogo, pari a 95.872 milioni di euro).

Nel corso dell'esercizio 2016, l'entità dei residui si è andata modificando a seguito dell'attività di accertamento e gestione in conto residui; inoltre, la gestione di competenza dell'esercizio 2016 ha dato luogo alla formazione di nuovi residui. Infatti, rispetto allo *stock* di 208.260 milioni di residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, al 31 dicembre 2016 ne sono stati accertati 153.097 milioni, di cui 31.493 milioni incassati e 121.604 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 90.634 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al 31 dicembre 2016, di 212.238 milioni.

Analogamente, per quanto riguarda i residui passivi delle spese complessive, dei 113.031 milioni di residui indicati al 1° gennaio 2016, provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 108.612 milioni, di cui 40.616 milioni pagati e 67.996 milioni ancora da pagare, che unitamente ai residui di nuova formazione derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, pari a 66.427 milioni, determinano residui passivi totali al 31 dicembre 2016 per 134.423 milioni.

Complessivamente, come segnalato nella Relazione della Corte dei conti sul Rendiconto 2016, emerge una sostanziale

tenuta dei conti entro un quadro d'insieme che vede progressivamente ricondotti all'equilibrio di bilancio alcuni principali comparti quali quelli riguardanti le Amministrazioni locali, assegnandosi allo Stato centrale un ruolo strategico nel perseguimento degli obiettivi programmatici. Il 2016, infatti, pur nel generale contesto di conti pubblici sotto controllo, pone in luce come i flussi di spesa dell'intera Amministrazione pubblica abbiano segnato, sia nella parte corrente sia in quella in conto capitale, un andamento anche più ridotto rispetto alla dinamica della sola spesa statale.

In tale contesto la Corte segnala come gli strumenti di regolazione attivati abbiano consentito, in ogni caso, di raggiungere gli obiettivi di saldo concordati in sede europea. Anche il livello raggiunto dall'avanzo primario, in una condizione di crescita economica ancora alquanto lenta, costituisce un parametro decisivo per avviare a riduzione il debito pubblico secondo il profilo programmatico tracciato. Vengono poi sottolineati i progressi nell'azione di riduzione (non più affidata a tagli lineari) e di razionalizzazione della spesa statale, oltre allo sforzo di riqualificazione inteso a sostenere la ripresa dell'attività di accumulazione.

In merito all'attività di controllo e di contrasto dell'evasione fiscale, la Relazione sul rendiconto evidenzia come essa sia stata prevalentemente proiettata sulla gestione delle istanze di adesione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) presentate nel 2015. L'impegno richiesto all'Agenzia delle entrate si è tradotto nell'istruttoria di quasi 130 mila istanze e nel perfezionamento di oltre 320 mila atti di adesione. Il gettito di carattere straordinario è risultato leggermente superiore ai 4 miliardi.

Anche sul versante della riscossione il risultato del 2016 (poco meno di 563 miliardi) mette in luce una crescita rispetto al 2015 (+2,5 per cento), a conferma di una tendenza che dal 2012 ha visto incrementare il gettito del 10,8 per cento. Si tratta di un risultato riconducibile all'aumento delle riscossioni in conto com-

petenza (+3,3 per cento), in parte frenato dalla sostanziale diminuzione delle riscossioni in conto residui (-6,7 per cento).

Ai positivi risultati registrati in termini di riscossioni si contrappone, nel 2016, una rilevante flessione sul versante dei carichi lordi conferiti all'agente della riscossione (diminuiti di oltre 11,8 miliardi, corrispondenti a una riduzione di tredici punti percentuali) determinata dalla riduzione dei ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate nell'anno (-17,4 per cento), ruoli che costituiscono il 75 per cento circa del totale dei carichi lordi emessi nell'esercizio.

Quanto alle rateazioni in essere presso Equitalia, esse a fine 2016 ammontavano a 42,3 miliardi, con un incremento di 3,8 miliardi rispetto alla situazione a fine 2015 (+10 per cento), mentre le rateazioni revocate alla stessa data ammontano a 69,4 miliardi, con un incremento di 15 miliardi (+27,6 per cento).

L'attività svolta dall'Agenzia delle dogane si è caratterizzata nel 2016 per una contenuta diminuzione del numero complessivo dei controlli, che passano da 1,44 milioni nel 2015 a 1,41 milioni circa, (-1,4 per cento) alla quale si correla un sensibile decremento dei risultati finanziari (-23 per cento).

In merito all'attività di controllo fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, emerge nel 2016 un aumento delle attività di verifica e controllo, che passano da 85.373 del 2015 a 94.016 (+10 per cento), e dei controlli strumentali, che passano da 514.308 nel 2015 a 525.567 (+2 per cento). In termini quantitativi ne deriva complessivamente una relativa stabilità, nel corso dell'ultimo quinquennio, del volume di produzione realizzato dal Corpo per il contrasto dell'evasione fiscale. Dai dati emerge, tuttavia, nel 2016 una diminuzione, rispetto all'anno precedente, della proficuità potenziale delle verifiche nel settore dell'imposizione diretta, che costituiscono l'attività finanziariamente più rilevante. Dai maggiori componenti rilevati nel 2015, pari a 61,1 miliardi, si è scesi a 55,7 miliardi (-8,9 per cento). La flessione nel settore dell'imposizione diretta risulta

parzialmente compensata dall'incremento degli esiti finanziari in materia di IVA (+531,2 milioni) e dal sensibile incremento dei rilievi in materia di ritenute (+104,4 per cento rispetto al 2015), per un importo di oltre 1,3 miliardi.

Oggetto di una specifica analisi della Corte sono state le diverse iniziative adottate per la promozione della *tax compliance* e il miglioramento dei servizi ai contribuenti, tra le quali l'invio di comunicazioni ai contribuenti, realizzata grazie ad un più tempestivo incrocio dei dati che confluiscono in Anagrafe tributaria e l'adozione della fatturazione elettronica e della comunicazione telematica dei dati delle fatture IVA, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 634 e 635, della legge n. 190 del 2014, nonché di quelle recate dal decreto legislativo n. 127 del 2015 e dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Le analisi svolte dalla Corte sull'andamento del contenzioso tributario confermano la diminuzione dei nuovi ricorsi, sia per gli effetti deflattivi prodotti dalla mediazione-reclamo, sia per i più ridotti volumi di produzione di atti realizzati negli ultimi anni.

Passando ad altre tematiche, in materia di locazione passiva di immobili adibiti a uso istituzionale, la Corte dei conti segnala una diffusa difficoltà nel reperire immobili idonei a soddisfare le esigenze pubbliche, con la conseguenza che anche nell'esercizio 2016 è stato constatato il fenomeno della permanenza di amministrazioni pubbliche in immobili di terzi *sine titulo*, con contratti di locazione scaduti.

Ciò premesso, la Corte evidenzia come la riduzione delle locazioni passive, che si accompagna necessariamente a una riorganizzazione degli spazi, comporti benefici tangibili che si estendono anche alle altre spese di funzionamento, generando una stabile riduzione del fabbisogno finanziario. Secondo i dati forniti dall'Agenzia del demanio, nel corso del 2015 sono stati realizzati risparmi pari a 17,7 milioni, mentre nel 2016 i risparmi ammontano a 11,8 milioni. Sulla base dei dati trasmessi direttamente dalle singole Amministra-

zioni, risulta che la spesa totale per locazioni passive in termini di costo (dato dall'ammontare dei fitti, degli oneri condominiali, delle indennità di occupazione e dei canoni ed oneri FIP) ammonta nel 2016 a circa 670 milioni, contro gli oltre 711 milioni del 2014 e gli oltre 682 milioni del 2015, con una riduzione del 4 per cento rispetto al 2014 e dell'1,9 per cento rispetto al 2015.

In conclusione, la Corte rileva come nonostante lo sforzo compiuto per ridurre le locazioni passive sia stato rilevante, l'obiettivo imposto dalla legge di riduzione del 50 per cento, calcolato in termini di costi complessivamente sostenuti per locazioni passive nel 2014, sia difficilmente raggiungibile. Dai dati esaminati risulta evidente che la riduzione delle spese di funzionamento dei Ministeri e di quella per locazioni in particolare, non può più rappresentare la quota più significativa dei risparmi che le Amministrazioni debbono conseguire e che le riduzioni di spesa devono, ormai, puntare anche (e forse soprattutto) su altri settori.

Per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio immobiliare – per il quale il Conto del patrimonio evidenzia una consistenza al 31 dicembre 2016 dei beni immobili demaniali e patrimoniali pari a 62,5 miliardi, a fronte dei 61,7 miliardi del 2015, con un incremento di circa 806 milioni – gli interventi nel 2016 hanno riguardato sostanzialmente tre aspetti: la riduzione della spesa per gli usi governativi e la razionalizzazione degli spazi in uso alle Amministrazioni pubbliche; l'incremento delle entrate con il rafforzamento dell'attività di gestione ordinaria; l'introduzione di nuovi strumenti per la valorizzazione degli immobili come la concessione di lungo periodo e i programmi unitari di valorizzazione.

Al riguardo la Corte – pur consapevole della complessità normativa relativa alla valorizzazione degli immobili pubblici – segnala l'esigenza di un recupero di efficienza nella fruizione dei beni pubblici, da rendere maggiormente funzionali alle strategie di riqualificazione urbana, con interventi diretti alla loro valorizzazione.

Un ulteriore aspetto evidenziato dalla Corte riguarda la capacità di rendere effettivi gli strumenti di collaborazione istituzionale per la valorizzazione degli immobili pubblici, che in un quadro profondamente mutato negli anni, devono trovare una coerenza con gli istituti « tipici » di decisione consensuale tra le Amministrazioni, come gli accordi di programma e le altre forme previste dalla legislazione in materia.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto del disegno di legge C. 4639, recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, esso evidenzia, in termini di competenza, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta a un valore di -56 miliardi, rispetto ad una previsione iniziale di -38,6 miliardi.

Tale peggioramento, pari a circa 17,4 miliardi di euro, è dovuto per -21,9 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per +4,5 miliardi di euro alle variazioni di valore positivo proposte dal disegno di legge di assestamento in esame. Ad ogni modo, il valore del saldo netto da finanziare (-56 miliardi) che si determina sulla base delle previsioni di assestamento rientra nel limite massimo, stabilito dalla legge di bilancio per il 2017 in -38,6 miliardi di euro, e successivamente aumentato di 20 miliardi, a -58,6 miliardi, dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 237 del 2016 (per gli interventi di sostegno del sistema bancario).

Tale valore massimo è stato successivamente ridotto a -56,2 miliardi dall'articolo 66, comma 5, del decreto-legge n. 50 del 2017 in relazione agli effetti migliorativi, per l'anno 2017, determinati dal decreto - legge medesimo, pari a 2.415 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare (3.100 milioni in termini di indebitamento netto), che sono stati destinati al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Tali effetti, tuttavia, come esplicitato nella Relazione illustrativa, non sono inclusi nel

disegno di legge di assestamento in esame, ma sono esposte in una apposita tabella riportata nella relazione tecnica.

Per quanto concerne gli altri saldi, il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,9 miliardi. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto negativo sul saldo, pari a -12,4 miliardi, passando da circa 293,1 miliardi di euro a circa 305,5 miliardi.

Per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala come l'importo complessivo delle entrate finali e delle spese finali sia stato aumentato di 200 milioni di euro a seguito dell'approvazione al Senato dell'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, che ha registrato un aumento di 200 milioni per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate, non previste nelle stime del DEF 2017, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche, ulteriori a quelle già considerate in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento. Tali maggiori entrate sono state utilizzate per far fronte a maggiori esigenze di spesa relative ai Ministeri dell'interno e della difesa.

Le entrate finali, per competenza, passano dunque nel disegno di legge di assestamento da 573.297 a 573.497 milioni di euro e le spese finali passano da 629.294 a 629.494 milioni di euro.

Con riferimento al peggioramento del saldo netto da finanziare che si determina nelle previsioni assestate, rileva complessivamente che l'aumento delle entrate, che interessa sia le entrate tributarie sia le entrate extra-tributarie, è dovuto per 2,5 miliardi alle variazioni per atto amministrativo e per 2,8 miliardi alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, nel testo presentato dal Governo, in ragione dell'adeguamento al quadro

macroeconomico per l'anno corrente, assunto a base per l'elaborazione delle stime per il 2017 contenute nel DEF di aprile scorso, nonché dell'andamento del gettito registrato nei primi mesi dell'anno in corso. Nel corso dell'esame del disegno di legge al Senato, la proposta di aumento delle entrate finali è stata portata – come ricordato – a circa 3 miliardi. L'incremento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di oltre 22,7 miliardi complessivi, è invece interamente dovuto a variazioni per atto amministrativo (+24,4 miliardi). Per contro, la proposta di assestamento, nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, prevede una riduzione delle spese finali (-1,6 miliardi), su cui influisce in maniera preponderante la riduzione della spesa per interessi (circa -2 miliardi), che sconta l'aggiornamento del profilo dei tassi di interesse sui titoli pubblici. La proposta di riduzione delle spese finali è stata rideterminata in circa -1,4 miliardi a seguito delle modifiche approvate al Senato.

Come indicate in precedenza, le variazioni per atto amministrativo hanno comportato un incrementato delle entrate di 2,5 miliardi: tale aumento è riferibile principalmente alle entrate extra-tributarie, di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2017, che ha previsto il versamento all'entrata – per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali – dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e delle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale.

Dal lato delle entrate tributarie si registrano variazioni in aumento per circa 370 milioni di euro, quali risultanti dagli effetti connessi sia all'adozione del decreto-legge n. 189 del 2016 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) che ha previsto, da un lato, minori entrate derivanti dall'esenzione dei redditi da fabbricati ai fini Irpef/Ires ed Imu (all'articolo 48, comma 16) e, dall'altro, maggiori entrate a

seguito del versamento del mancato gettito conseguente alla sospensione nel 2016 dei versamenti tributari per i residenti dei comuni colpiti (commi 10 e 11), sia alla conversione in legge del decreto-legge n. 193 del 2016 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) che ha determinato una previsione di maggiori entrate, estendendo (all'articolo 6) la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione di un ulteriore anno fino al 2016, sia all'adozione del decreto-legge n. 8 del 2017 (recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), che, stabilendo (all'articolo 11) la proroga di un anno dei termini di pagamento per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti di riscossione concessa ai residenti dei comuni colpiti, ha dato luogo a una riduzione di gettito.

Quanto alle proposte di variazioni formulate con il disegno di legge di assestamento in esame, per quanto concerne le entrate finali, il disegno di legge reca una proposta di aumento per oltre 2,8 miliardi di euro (3 miliardi nel testo approvato dal Senato). Tale variazione è determinata dall'incremento sia delle entrate tributarie sia di quelle extra-tributarie.

Al riguardo la Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento evidenzia che le variazioni proposte per le entrate tributarie scontano l'adeguamento al quadro macro-economico per l'anno corrente, assunto a base nell'elaborazione delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2017, nonché l'andamento del gettito registrato nei primi mesi (fino a tutto maggio) dell'anno in corso. Inoltre, la Relazione segnala che l'aumento delle entrate finali comprende gli effetti dell'attuazione dell'articolo 3, commi 3-*sexies* e 3-*septies*, del decreto-legge n. 244 del 2016 (per 148 milioni), per il differimento al 2018 del recupero a carico dei pensionati delle somme percepite nel corso del 2015.

Con riferimento alle entrate extra-tributarie, la Relazione sottolinea che l'aumento di 1.354 milioni nelle entrate extra-

tributarie è dovuto principalmente ai maggiori utili di gestione della Banca d'Italia per circa 656 milioni nel 2017, di cui 256 milioni quali maggiori entrate rispetto al DEF. Altri 565 milioni riguardano le maggiori entrate, non previste nelle stime del DEF, per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche. Tali entrate, come già ricordato, sono state registrate in ulteriore aumento di 200 milioni con l'emendamento 1.Tab.1.100 del Governo, approvato al Senato.

Nell'ambito delle entrate tributarie, la proposta di aumento per 1.461 milioni riguarda principalmente le imposte indirette, che aumentano di 1.428 milioni. Per quelle dirette, la proposta di aumento ammonta a 33,5 milioni.

In particolare, rileva come assumano rilievo le variazioni in aumento relative al gettito IRPEF (+1.929 milioni) e all'imposta sul valore aggiunto (+2.026 milioni).

Per quanto riguarda le variazioni in diminuzione, segnala soprattutto quelle relative alle imposte sostitutive per le società previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996 (-1.579 milioni), ai versamenti derivanti dall'adesione alla procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) (-400 milioni) e all'imposta sul consumo di tabacchi (-1.000 milioni).

Infine, le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano un aumento di 26 milioni, interamente imputabile ad un allineamento alle previsioni del DEF, in particolare con riferimento al versamento da parte delle regioni della quota capitale dei mutui concessi dal MEF ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2 allegata al disegno di legge), relativamente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, rileva come assumano principale rilievo i dati relativi ai programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» (29.1), «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi

fiscali» (29.3), «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario» (29.4), «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» (29.5) e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» (11.9).

Al riguardo segnala un incremento di 63,2 milioni in termini di sola cassa degli stanziamenti relativi al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità».

Segnala inoltre un incremento di 5,6 milioni in termini di competenza e di 26 milioni in termini di cassa degli stanziamenti relativi al programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità».

Il programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» reca un incremento di 10 milioni in termini di competenza e di 208 milioni in termini di cassa.

Per quanto riguarda il programma «Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario» viene registrato un aumento degli stanziamenti di 9,3 milioni sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

Per quel che attiene invece al programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» viene registrato un aumento degli stanziamenti di 4,8 milioni in termini di competenza e di 30 milioni in termini di cassa.

Per quanto concerne il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» (7.5) nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», segnala un incremento di 17,8 milioni in termini di cassa.

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva dei provvedimenti al più tardi entro la prima mattinata di mercoledì 27 settembre prossimo, in quanto la discussione in Assemblea sugli stessi inizierà nel pomeriggio dello stesso 27 settembre.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

Paolo PETRINI, *presidente*, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire alla relatrice, Moretto, di raccogliere gli elementi necessari per predisporre la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare congiuntamente, in sede consultiva, il disegno di legge C. 3540, recante

delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

Segnala preliminarmente che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del Regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La Commissione dovrà esprimere sul disegno di legge una relazione, accompagnata dagli eventuali emendamenti approvati.

La relazione approvata è trasmessa alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-*ter*, comma 5, del Regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del Regolamento stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i Presidenti delle Commissioni competenti per materia e il Presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio del disegno di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012). Al riguardo rammenta che, ai sensi del predetto articolo 30, la legge di delegazione europea contiene:

disposizioni per il conferimento al Governo di deleghe legislative volte esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;

disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;

disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;

deleghe legislative al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;

deleghe legislative al Governo limitate a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;

disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti

legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome;

disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti normativi comunitari, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;

deleghe legislative al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

In particolare, segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Passando quindi a illustrare il contenuto disegno di legge C. 4620, rileva come esso consti di 15 articoli e sia corredato dell'allegato A, contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo: in tale contesto le parti dell'articolato riguardanti i profili di competenza della Commissione Finanze sono costituite dagli articoli 5, 8, 9, 10.

L'articolo 5, come modificato nel corso dell'esame al Senato, reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa), la quale deve essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018. L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale, nonché alla necessità di coordinare e armonizzare la disciplina vigente con le nuove norme.

Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare, tra l'altro:

viene specificato il riparto di competenze tra IVASS e CONSOB in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativo;

si dispone che le norme delegate evitino duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari;

si prevede che il documento informativo contenga anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo;

si allinea la disciplina sulla percezione di onorari, commissioni o altri benefici ai distributori a quella prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cosiddetta direttiva MiFID 2);

si consente di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalla direttiva (UE) 2016/97, nonché di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dalle norme UE, anche al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della citata direttiva MiFID 2.

In particolare, le lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 5 stabiliscono criteri di delega volti al coordinamento con la normativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziario, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili. Tra la normativa vigente da modificare sono individuati in particolare il decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private – CAP), il decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) e il decreto-legge n. 95 del 2012, che ha istituito e regolamentato l'IVASS (sopprimendo l'ISVAP).

Nel corso dell'esame parlamentare al Senato è stata soppressa la disposizione che manteneva ferma la normativa vigente per quanto riguarda la potestà regolamentare degli organismi di vigilanza previsti (IVASS, CONSOB, Banca d'Italia) con riferimento ai rispettivi aspetti organizzativi, funzionali e di vigilanza.

In particolare nel corso dell'esame al Senato sono state apportate modifiche al criterio di delega concernente il riparto di competenza sulla vigilanza da parte delle Autorità di settore sui prodotti di investimento assicurativo (come indicati dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3)* del TUF).

Al riguardo segnala come la necessità di introdurre la categoria dei prodotti di investimento assicurativo sia stata anticipata dalla direttiva MiFID 2: ai sensi del considerando n. 87 della direttiva, gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla presente direttiva o in sostituzione degli stessi. Al fine di fornire una protezione coerente ai clienti al dettaglio e garantire condizioni di parità per prodotti simili, è importante che i prodotti di investimento assicurativo siano sottoposti a opportuni requisiti. La MiFID 2 pertanto ha previsto una disciplina in tema di prodotti d'investimento assicurativo all'interno della direttiva sulla intermediazione assicurativa (Capo III-*bis* della direttiva 2002/92/CE). Successivamente il Regolamento (CE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (cosiddetto Regolamento PRIIPs), ha fornito una definizione dei prodotti di investimento assicurativo che è stata recepita nel TUF (all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.3* del TUF). La categoria dei prodotti di investimento assicurativo è stata nuovamente disciplinata a livello europeo dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa (direttiva (UE) 2016/97) la quale ne ha ampliato il quadro regolamentare con riferimento ai conflitti d'interesse, alla informativa precontrattuale e agli incentivi e alla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto. Il Capo VI (articoli 26 e seguenti) prevede, infatti, alcuni requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi.

I prodotti di investimento assicurativo, secondo la norma comunitaria, sono quelli che presentano una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. Tale definizione sembra più ampia di quella contenuta nell'articolo 83 del Regolamento della CONSOB attuativo del TUF in materia di intermediari (delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007), il

quale include tra i prodotti finanziari assicurativi le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V del Codice della assicurazioni – CAP (articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 2005), con esclusione delle forme pensionistiche individuali (articolo 13, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 252 del 2005). Le assicurazioni di ramo III sono le polizze *unit linked* e le polizze *index linked*. Le operazioni di ramo V sono quelle di capitalizzazione.

La norma dell'articolo 5 prevede, con riferimento a tali prodotti di investimento assicurativi, di attribuire i poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014:

a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione del prodotto direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e *broker* assicurativi;

b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 107 del TUB, Sim e Poste italiane – Divisione servizi di bancoposta (soggetti inclusi nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – RUI).

È confermata inoltre l'attribuzione alla CONSOB dei poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati.

Nel corso dell'esame parlamentare è stato inoltre previsto che debbano istituirsi forme di coordinamento tra la CONSOB e l'IVASS al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi e ridurre gli oneri per i soggetti vigilati.

Nella formulazione originaria della norma si disponeva che spettassero all'IVASS e alla CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, i necessari poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori conseguenti all'adozione della direttiva 2016/97, avuto riguardo all'esigenza di sempli-

ficare gli oneri per i soggetti vigilati e che fossero stabilite forme di collaborazione e poteri regolamentari, da esercitarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento.

Le lettere *c)* e *d)* dell'articolo 5 del disegno di legge hanno ad oggetto i criteri direttivi in materia di obblighi e requisiti di registrazione per gli intermediari. In particolare, a fronte delle opzioni previste dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 1, commi 3, 4 e 5) si prevede che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da apposito organismo posto sotto il controllo dell'IVASS, secondo le modalità da quest'ultima stabilite con regolamento. Ricorda che la direttiva dispone che le imprese di assicurazione e riassicurazione e i loro dipendenti non sono, invece, tenuti a registrarsi. Le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi devono collaborare — come specificato in sede referente, sotto il monitoraggio dell'IVASS e nell'ambito delle proprie competenze — nella registrazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, che per effetto delle modifiche apportate in Commissione deve essere piena e diretta, verificandone contestualmente il rispetto delle condizioni di registrazione.

Esercitando le opzioni previste nella direttiva (articolo 10, paragrafo 2, comma 4, e paragrafo 3, comma 2), si prevede che le imprese di assicurazione e riassicurazione e gli intermediari assicurativi e riassicurativi provvedano direttamente — come specificato in sede referente, sotto il monitoraggio dell'IVASS e nell'ambito delle proprie competenze — alla verifica del possesso dei requisiti professionali e di onorabilità dei propri dipendenti nonché degli intermediari assicurativi e riassicurativi e degli intermediari assicurativi a titolo accessorio che agiscono sotto la loro responsabilità, che deve essere piena e diretta, eventualmente impartendo essi stessi la formazione o fornendo essi stessi

appositi strumenti di aggiornamento professionale corrispondenti ai requisiti relativi ai prodotti proposti.

Durante l'esame parlamentare è stata introdotta la lettera *e)*, la quale dispone che le norme delegate devono prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla vigilanza di altre autorità o organismi di vigilanza.

Le lettere *f)*, *g)* e *h)* riguardano le informative contrattuali e le vendite contestuali di prodotti di tipo diverso (*cross selling*).

Al riguardo viene in primo luogo disposto, alla lettera *f)*, la quale esercita l'opzione prevista dall'articolo 20, paragrafo 7, della direttiva, che il documento informativo standardizzato sia fornito dal distributore contestualmente alle altre informazioni richieste dalla normativa vigente, secondo le modalità stabilite da IVASS. Il medesimo documento informativo deve contenere anche informazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicurativo contrassegnato, almeno, da un indice di rischio secondo un ordine crescente di rischiosità da 0 a 10, in cui 0 corrisponde ad assenza di rischio e 10 corrisponde a massimo rischio.

In coerenza alle modifiche apportate alla lettera *a)* durante l'esame in sede referente, si dispone che siano attribuiti, secondo le rispettive competenze, poteri cautelari e interdittivi all'IVASS e alla CONSOB, prevedendo nello specifico il potere delle medesime autorità di vietare la vendita di un'assicurazione assieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da un'assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori (lettera *g)*, che esercita l'opzione prevista dall'articolo 24, paragrafo 7, della direttiva).

Le autorità competenti devono poter adottare provvedimenti secondari al fine di introdurre, in tema di obblighi di informazione a tutela degli assicurati, dispo-

sizioni uniformi (come specificato durante l'esame in parlamentare) più rigorose di quelle previste dal Capo V della direttiva, tenuto conto del carattere di armonizzazione minima della stessa direttiva (lettera *h*), che esercita l'opzione prevista dall'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva).

La lettera *i*) prevede che le informazioni obbligatorie da fornire al cliente e quelle riguardanti la valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza dei prodotti (articoli 29 e 30 della direttiva) siano fornite anche ai clienti professionali (come individuati dall'allegato II della direttiva MiFID 2). Anche in questo caso è esercitata un'opzione, in senso più gravoso, prevista dalla direttiva (all'articolo 22, paragrafo 1).

La lettera *l*) prevede che sia disciplinata la prestazione di consulenza da parte dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione nel caso di vendita di un prodotto d'investimento assicurativo, escludendo oneri a carico dei consumatori. Tale disposizione non si pronuncia in merito all'opzione prevista dall'articolo 29, paragrafo 3, comma 3, della direttiva che consente agli Stati di rendere obbligatoria la consulenza per la vendita di un prodotto d'investimento assicurativo.

La lettera *m*), introdotta in sede referente, dispone che sia prevista, per la percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di investimento assicurativo, la medesima disciplina prevista dalla direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID 2) e dalle relative disposizioni di attuazione.

La lettera *n*), al fine di omologare la disciplina in materia di risoluzione delle controversie sorte tra consumatori e imprese di assicurazioni con quella innovata dalla direttiva 2016/97 riguardante il segmento della distribuzione assicurativa, è volta a dare attuazione all'articolo 15 della direttiva introducendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla direttiva 2016/97, nonché

dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il quale disciplina una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie eseguita da un organismo ADR-*Alternative Dispute Resolution*). Per effetto delle modifiche in sede referente, devono essere seguiti anche i principi, le procedure e i requisiti disposti:

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 179 del 2007, concernente l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, del sistema di indennizzo e del Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori;

dalla direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

dalle disposizioni sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario e finanziario.

La lettera *o*) prevede di modificare, con riguardo alle imprese di assicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie contenuto nel CAP, anche prevedendo misure alternative e misure accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie, al fine di armonizzare la predetta disciplina con il sistema sanzionatorio previsto per le violazioni di obblighi contenuti nella direttiva. Con le modifiche apportate durante l'esame parlamentare è stato specificato che restano ferme le competenze delle singole autorità di vigilanza.

Non viene invece esercitata l'opzione (prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, della direttiva) con la quale possono essere previste nuove ipotesi sanzionatorie.

Viene inoltre previsto di realizzare, nel rispetto della specificità del settore assicurativo, una armonizzazione con l'analoga disciplina stabilita dal TUB e dal TUF. A tal fine si prevede di:

1) attribuire all'IVASS il potere di applicare, nell'ambito della propria com-

petenza le sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, o alle imprese di partecipazione assicurativa, o alle imprese di partecipazione finanziaria mista, nei cui confronti siano accertate le violazioni della normativa primaria e secondaria di riferimento;

2) introdurre una più estesa responsabilizzazione delle persone fisiche rispetto all'attuale disciplina prevista dal CAP, con la possibilità – fermi i casi di inosservanza dei doveri nei confronti dell'autorità di vigilanza (previsti nel Titolo XVIII, Capo V, del CAP) – che la sanzione sia irrogata anche nei confronti dei soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione, controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, individuando le tipologie di violazione, i presupposti che determinano la responsabilità delle persone fisiche, le condizioni in relazione alle funzioni ricoperte nella struttura dell'impresa che ne determinano la sanzionabilità;

3) nel rispetto del riparto di competenze attribuite alle altre autorità nei settori bancario, creditizio e finanziario:

3.1) prevedere in capo all'IVASS il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie secondo importi edittali minimi e massimi in coerenza con i limiti indicati dalla direttiva e, per le violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, con i limiti minimi e massimi previsti per le persone fisiche e le persone giuridiche dal TUB, assicurando il rispetto dei principi di proporzionalità, dissuasività, adeguatezza e coerenza con la capacità finanziaria del soggetto responsabile della violazione, ovvero, in base ai criteri e nei limiti massimi previsti dal regolamento n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs);

3.2) prevedere l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, stabilendo che più violazioni commesse in un determinato arco temporale costituiscono oggetto di accertamento unitario da parte dell'IVASS e che le violazioni della stessa indole sono contestate con un unico atto;

4) l'entità delle sanzioni amministrative, applicabili alle violazioni diverse da quelle concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, è determinata nel seguente modo:

4.1) la sanzione applicabile alle società sarà compresa tra un minimo di euro trentamila ed un massimo pari al dieci per cento del fatturato;

4.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sarà compresa tra un minimo di euro cinquemila ed un massimo di euro cinque milioni;

4.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti indicati ai punti 4.1) e 4.2), le sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale vantaggio sia determinabile;

5) per le violazioni concernenti l'attività di distribuzione assicurativa, l'entità delle sanzioni amministrative è determinata nel seguente modo:

5.1) la sanzione applicabile alle società sarà compresa tra un minimo di cinquemila euro ed un massimo di cinque milioni di euro, oppure, se superiore, corrispondente al 5 per cento del fatturato complessivo annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato;

5.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sarà compresa tra un minimo di euro mille ed un massimo di euro settecentomila;

6) per le violazioni connesse alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei distributori sono

definite in base ai criteri e nei limiti massimi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva n. 2016/97:

nel caso persona giuridica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:

i) almeno 5.000.000 di euro o fino al 5 per cento del fatturato totale annuo in base all'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva. Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione dell'impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della *direttiva 2013/34/UE* del Parlamento europeo e del Consiglio, il fatturato complessivo da considerare è il fatturato complessivo annuo risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo; oppure

ii) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

nel caso di una persona fisica, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie massime:

i) almeno 700.000 euro o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore della presente direttiva; oppure

ii) fino al doppio dell'ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati.

La lettera *p)*, introdotta in sede referente, delega il Governo a valutare, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2016/97/UE, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a)* a *f)* del citato articolo 33, paragrafo 1, nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni

pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, lettere *e)* ed *f)*, al fine del coordinamento con l'apparato sanzionatorio introdotto nell'ordinamento nazionale in attuazione della già menzionata direttiva MiFID 2 (direttiva 2014/65/UE).

L'articolo 8, modificato nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega indicati dal comma 3 segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente.

Nel corso dell'esame parlamentare sono stati specificati o modificati alcuni principi e criteri direttivi. Tra l'altro, il Governo è stato delegato a:

ridisciplinare gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dalle disposizioni che vietano il cosiddetto *gold plating*;

rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto della normativa UE;

rivedere la disciplina in materia di confisca di cui all'articolo 187-*sexies* del TUF, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014, in luogo di prevedere – come previsto in origine dal disegno di legge – la mera estensione della disciplina in materia di confisca ai casi di violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE.

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e secondo le ordinarie procedure di recepimento degli atti normativi UE (di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012), previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

Trattandosi di un regolamento, le norme ivi contenute sono direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale a partire dalla sua entrata in vigore (3 luglio 2016). Le norme in esame intendono quindi delegare il Governo all'adeguamento della disciplina nazionale alle prescrizioni già in forza.

Ai sensi del comma 2, i predetti decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

Il comma 3 reca gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. Più in dettaglio, ai sensi della lettera *a*), il Governo deve modificare la normativa vigente in conformità alle definizioni e alla disciplina del regolamento MAR, al fine di coordinarla con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Per effetto delle modifiche apportate in sede referente, si chiarisce che le norme delegate devono in particolare:

1) rivedere la disciplina degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico (di cui all'articolo 116 del TUF), in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei con-

fronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere la disciplina dell'articolo 114, comma 7, TUF, nella parte in cui prescrive gli obblighi di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell'emittente quotato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi indicati dalle disposizioni che vietano il cosiddetto *gold plating*, contenute nell'articolo 14, commi 24-*bis* e seguenti, della legge n. 246 del 2005.

Ai sensi della lettera *b*) viene previsto di apportare al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento MAR e provvedere ad abrogare espressamente le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto. Con le modifiche apportate in sede parlamentare, le norme delegate devono in particolare rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate (articolo 114 TUF), prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

In estrema sintesi, rammenta che l'articolo 17 dispone che l'emittente comunichi al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che lo riguardano direttamente; esse sono rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico. Analoghe regole valgono per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni.

Sono chiarite le ipotesi in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. Sono inoltre previste condizioni specifiche perché un emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario

possa ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di dette informazioni.

Viene previsto che, se un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

Ai sensi della lettera *c*) si prevede di individuare la CONSOB quale autorità competente ai fini del regolamento, assicurando che la stessa autorità possa esercitare i poteri di vigilanza e di indagine di cui agli articoli 22 e 23 e i poteri sanzionatori di cui all'articolo 30 del regolamento.

In merito ricorda che il richiamato articolo 23 del regolamento prevede le modalità con cui le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri: direttamente, in collaborazione con altre autorità o con imprese che gestiscono il mercato, sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che gestiscono il mercato, ovvero rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Tra i poteri di controllo e di indagine a disposizione delle autorità vi sono: il potere di accedere a documenti e di richiedere informazioni a chiunque; il potere di eseguire ispezioni o indagini in siti diversi dalle residenze private di persone fisiche; di entrare nei locali di persone fisiche o giuridiche a specifiche condizioni, per sequestrare documenti e dati sotto qualsiasi forma, quando esista un ragionevole sospetto che documenti o dati connessi all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano avere rilevanza per provare un caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato in violazione del regolamento; di chiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche e allo scambio di dati conservate da

società di investimento, istituti di credito o istituti finanziari; di chiedere il congelamento o il sequestro di beni, o entrambi; di sospendere la negoziazione dello strumento finanziario interessato; di richiedere la cessazione temporanea di qualsiasi pratica che l'autorità competente reputi contraria al regolamento e di imporre un'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività professionale.

Le autorità designate possono inoltre adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato, anche imponendo all'emittente o ad altri che abbiano pubblicato o diffuso informazioni false o fuorvianti di pubblicare una dichiarazione di rettifica.

Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento è compito degli Stati membri provvedere affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione alle violazioni del regolamento.

Tra i poteri sanzionatori che gli Stati membri devono conferire alle Autorità competenti, in specifici casi individuati dal regolamento, vi sono poteri di tipo interdittivo e inibitorio (revoca o sospensione dell'autorizzazione di una società di investimento; interdizione temporanea o permanente, nei confronti di chiunque eserciti responsabilità di direzione in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento) nonché il potere di comminare le anticipate sanzioni amministrative pecuniarie.

Ai sensi della lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 8 viene previsto, in linea con quanto già stabilito dal TUF, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento MAR e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento.

Ai sensi della lettera *e*) si prevede di coordinare le vigenti disposizioni del TUF con quelle degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di cooperazione e scambio di informazioni

con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), con le autorità competenti degli Stati membri, nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi.

Ai sensi della lettera *f*) viene previsto di attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative per le violazioni espressamente elencate dal già illustrato articolo 30 del regolamento MAR, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure stabilite dal regolamento medesimo, nonché e della Parte V del TUF, che reca l'impianto sanzionatorio applicabile in Italia. Con le modifiche apportate durante l'esame in sede referente è stato previsto in particolare che le norme delegate rivedano l'articolo 187-*terdecies* del TUF: la richiamata norma prevede che, ove per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria, l'esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall'Autorità amministrativa. Le norme in esame delegano il Governo a introdurre norme che prevedano che l'Autorità giudiziaria o la CONSOB tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate; le norme delegate devono altresì disporre che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata.

Ai sensi della lettera *g*), modificata nel corso dell'esame al Senato, si prevede di rivedere la disciplina in materia di confisca, di cui all'articolo 187-*sexies* del TUF, in modo tale da assicurare l'adeguatezza della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equivalente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento (UE) n. 596/2014.

Nella formulazione originaria delle norme, le norme delegate avrebbero dovuto prevedere che la disciplina in materia di confisca, di cui all'articolo 187-*sexies*

del TUF, trovasse applicazione anche nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento UE.

Ricorda che il predetto articolo 187-*sexies* del TUF chiarisce che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal capo V del medesimo Testo Unico comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria;

In merito segnala come né la direttiva né il regolamento prevedono la confisca dei beni; tuttavia, l'articolo 30, comma 2, lettera *b*), prevede la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati.

Ai sensi della lettera *h*) si prevede che, per stabilire il tipo ed il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal regolamento MAR, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 31 del medesimo regolamento.

In merito rammenta che in base al richiamato articolo 31, paragrafo 1, del regolamento, gli Stati membri devono garantire che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a) la gravità e la durata della violazione;

b) il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c) la capacità finanziaria dell'autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica;

d) l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell'autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e) il livello di cooperazione che l'autore della violazione ha dimostrato con l'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate;

f) precedenti violazioni da parte dell'autore della violazione;

g) misure adottate dall'autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi.

Ai sensi della lettera *i*) si prevede di adottare le opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento MAR, che disciplina la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento, tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti.

Al riguardo rammenta che il citato articolo 32 del regolamento MAR impone agli Stati membri di provvedere affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del regolamento MAR. Essi includono almeno:

a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l'instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni;

b) in ambito lavorativo, un'adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo;

c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari.

Inoltre gli Stati membri devono prescrivere ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento (cd. *whistleblowing*).

È possibile disciplinare incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del regolamento MAR, se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o penali o all'adozione di altre misure amministrative, per una violazione del regolamento.

Ai sensi della lettera *l*) si prevede, nei termini di cui all'articolo 34 del regolamento, la pubblicazione da parte della CONSOB nel proprio sito internet delle decisioni relative all'imposizione di misure e sanzioni amministrative per le violazioni del regolamento medesimo.

Al riguardo ricorda che, salvi casi specifici disciplinati dal regolamento, il regolamento MAR prevede (all'articolo 34) che le autorità competenti pubblichino le decisioni relative all'imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento, sui propri siti internet, immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale norma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

La pubblicazione può essere rinviata, pubblicata in forma anonima o evitata in specifiche ipotesi valutate dall'autorità competente in relazione agli interessi in campo (ove l'autorità ritenga che la pubblicazione dell'identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali

dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un'indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari). Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione.

Il comma 4 dell'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 9, ai commi 1 e 2 conferisce delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Al riguardo rammenta che il regolamento (UE) n. 2016/1011, entrato in vigore il 30 giugno 2016 (cosiddetto «Regolamento *benchmarks*») si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 30 giugno 2016 e della disposizione di cui all'articolo 56, che si applica a decorrere dal 3 luglio 2016. Per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del predetto Regolamento occorre pertanto inserire parti della nuova disciplina in materia nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria TUF. Alcune misure di adeguamento e conformità da parte degli Stati membri sono espressamente indicate dallo stesso regolamento. Sebbene le norme regolamentari europee rappresentino fonti del diritto immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, viene ritenuto che la delega al Governo debba almeno consentire di poter operare gli interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal regolamento.

Il «Regolamento *benchmarks*» introduce pertanto un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e

integrità degli indici di riferimento, detti appunto *benchmarks*. L'ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è in ogni caso circoscritto alla fornitura dei predetti indici di riferimento, alla contribuzione di dati per tali *benchmarks* e al loro uso nell'Unione europea. Vengono dettate norme più stringenti per i parametri di riferimento utilizzati nell'UE per gli strumenti e i contratti finanziari, nonché per misurare la *performance* di fondi di investimento.

I parametri di riferimento, i *benchmarks*, sono indici che vengono utilizzati per confrontare il prezzo di strumenti finanziari o pagamenti nell'ambito di contratti finanziari. Tra gli esempi vengono riportati il LIBOR (*London Interbank Offered Rate*) e l'EURIBOR (*Euro Interbank Offered Rate*) – entrambi indici dei tassi d'interesse interbancari, le valutazioni del prezzo del petrolio e gli indici del mercato azionario. I *benchmarks* costituiscono un elemento importante del sistema finanziario, nel senso che esercitano un'influenza sugli investitori e sui consumatori in quanto determinano il valore degli strumenti finanziari e dei pagamenti nell'ambito di contratti finanziari, come ad esempio i mutui.

La nuova disciplina legislativa europea prevede la necessità di regolamentare gli amministratori dei parametri. Questi ora vengono sottoposti alla supervisione delle autorità nazionali competenti, in coordinamento con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Per i parametri più critici è prevista la costituzione di collegi di supervisori nazionali.

La normativa prevede anche il rafforzamento delle procedure di *governance* e sorveglianza su tutti coloro che calcolano i parametri o forniscono informazioni utilizzate per il calcolo, specie per evitare conflitti d'interesse, oltre alla messa a disposizione del pubblico dei dati utilizzati per il calcolo dei parametri, nonché delle informazioni riguardanti l'oggetto e le finalità di ogni parametro.

Le norme prevedono infine l'obbligo per le banche di valutare l'adeguatezza dei parametri utilizzati prima di concludere

qualsiasi contratto finanziario (ad esempio mutui) con un cliente e di avvisare la clientela in caso di inadeguatezza.

In tale contesto normativo il comma 3 dell'articolo 9 elenca i principi e criteri direttivi specifici alla base dell'esercizio della delega governativa.

Sulla base dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrità dei mercati finanziari e la stabilità finanziaria e un appropriato grado di tutela degli investitori. Dovranno quindi essere apportate al predetto testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 2016/1011 e alle inerenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, nonché provvedere ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

I criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* prevedono la designazione della CONSOB e delle altre autorità nazionali competenti, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento *benchmarks*, per quanto attiene alla vigilanza sia degli amministratori di indici che degli altri soggetti elencati dal Regolamento (articolo 3, paragrafo 1, punto 17, lettere da *a)* a *k)*, nonché per l'attribuzione dei poteri previsti dallo stesso regolamento.

Ai sensi della lettera *e)*, la CONSOB viene designata quale autorità responsabile del coordinamento e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM e le altre autorità competenti degli Stati membri.

Sulla base della lettera *f)*, occorre attribuire alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti i poteri di imporre sanzioni per le violazioni previste dall'ar-

ticolo 42 del Regolamento, prevedendo peraltro che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzione, occorre tener conto delle circostanze pertinenti elencate dall'articolo 43 del Regolamento medesimo.

Il criterio di cui alla lettera *g)* prevede che, per stabilire il tipo e il livello di sanzione amministrativa per le violazioni delle previsioni stabilite dal Regolamento, si tenga conto delle circostanze pertinenti, elencate dall'articolo 43 del medesimo Regolamento.

Il comma 4 dell'articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 10, al comma 1, lettera *a)*, conferisce una delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il quale completa le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA.

In merito ricorda che il Regolamento (UE) n. 2015/2365 (Regolamento SFTs o SFT-R) fissa le norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di riutilizzo, istituendo un quadro normativo armonizzato in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo. La nuova disciplina legislativa europea affianca la riforma strutturale delle banche e tende ad introdurre più trasparenza nel sistema bancario ombra (cosiddetto *shadow banking*) allo scopo di evitare che parte della regolamentazione del settore bancario venga aggirata. La genesi dell'intervento comunitario è da rinvenirsi nella consapevolezza, emersa nel corso delle crisi finanziarie recenti, della necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie (il cosiddetto « sistema bancario ombra »). Le operazioni di finanziamento tramite titoli (STFs) possono infatti deter-

minare l'accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione dei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell'uso delle SFTs e di altre strutture di finanziamento assimilabili ha talvolta reso più complessa sia l'azione delle autorità di regolamentazione e di vigilanza che la possibilità in concreto per gli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario. Nello specifico, l'obiettivo della regolamentazione dell'Unione è quello di incrementare la trasparenza delle cosiddette *securities financing transactions* (SFTs), negoziazioni sinteticamente definibili come quelle che usano valori mobiliari dati in garanzia (cioè come collaterale) e quindi titoli di proprietà della controparte. Per questo genere di operazioni, il Regolamento SFTs prevede degli obblighi informativi (cosiddetti di *reporting*) a carico delle controparti contraenti, sia finanziarie che non finanziarie, verso i repertori di dati (*trade repositories, TRs*), al fine di permettere alle autorità di vigilanza europee di monitorare complessivamente i rischi derivanti da tali tipologie di transazioni. Fra i soggetti sottoposti a tali obblighi vi sono i gestori di fondi di investimento che saranno obbligati a rendere trasparente agli investitori l'uso di tali operazioni. Infine, la normativa impone taluni requisiti anche informativi sul reimpiego di collaterale. Il regolamento si applica alle controparti in dette operazioni, o che svolgono attività di riutilizzo, oltretutto alle società di gestione o di investimento OICVM e ai gestori di fondi alternativi (cosiddetti GEFIA).

Il Regolamento SFT crea un quadro dell'Unione in materia di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni delle informazioni relative alle SFTs da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie di tali operazioni. Dette informazioni saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili alle competenti autorità, quali l'A-ESFEM (ESMA), il CERS e il SEBC, ai fini dell'individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti

da attività di *shadow banking* effettuate da entità regolamentate e non regolamentate. La segnalazione dovrebbe comportare costi operativi minimi per i partecipanti al mercato poiché basata su infrastrutture e procedure già esistenti.

Ulteriori requisiti minimi in materia di informativa ai fini dell'accrescimento della trasparenza contrattuale e operativa sono previsti a carico delle controparti che effettuano operazioni di cosiddetto riutilizzo. Il riutilizzo dovrebbe avvenire solo in caso di conoscenza esplicita dei rischi intrinseci e con il previo consenso della controparte fornitrice, espresso in un accordo contrattuale, e dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli. La controparte che riceve gli strumenti finanziari a titolo di garanzia reale sarà autorizzata ad effettuare operazioni di riutilizzo sugli stessi strumenti solo con il consenso espresso della controparte fornitrice e solo dopo averli trasferiti sul proprio conto. L'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è circoscritto alla trasparenza di alcune attività di mercato, quali le SFTs, le altre strutture di finanziamento aventi effetto economico equivalente e il riutilizzo. Il Regolamento si applica a tutte le controparti nei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli, ai fondi di investimento (quali definiti dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE) e a tutte le controparti che effettuano il riutilizzo, e copre tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID 2) forniti come garanzia reale. Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2015/2365, lo stesso si applica dal 12 gennaio 2016, con l'eccezione di alcune disposizioni applicabili dal 13 luglio 2016 (articolo 15), altre applicabili dal 13 gennaio e dal 13 luglio 2017 (rispettivamente articolo 13 e articolo 14), nonché, riguardo all'articolo 4, paragrafo 1, per il quale sono previste scadenze differenziate di 12, 15, 18 e 21 mesi susseguenti alla pubblicazione dei relativi atti delegati adottati dalla Commissione europea a seconda della rispettiva tipologia di controparte interessata.

Con una modifica approvata dalla Commissione in sede referente, la lettera b) del comma 1 conferisce inoltre al Governo la delega anche ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 2016 (emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 114 del 2015), il quale adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (cosiddetto regolamento CSD – *Central Securities Depositories Regulation*); completa l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, sugli strumenti derivati OTC (*over the counter*, ossia fuori dai mercati regolamentati), cosiddetto regolamento EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*); traspone nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012.

In termini generali le norme comunitarie appena richiamate perseguono i seguenti obiettivi:

armonizzare le attività di regolamento dei titoli all'interno dell'Unione europea e introdurre requisiti specifici per gli operatori che intendono effettuare le attività di regolamento titoli nell'ambito del mercato UE, creando così un mercato unico dei servizi di gestione accentrata e di regolamento dei titoli e al contempo favorendo l'attenuazione dei rischi di regolamento delle transazioni in strumenti finanziari (Regolamento UE n. 909/2014);

determinare le condizioni per mitigare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria connessi alle negoziazioni in contratti derivati *over-the-counter* (OTC) e di migliorare la trasparenza degli stessi contratti (Regolamento UE n. 648/2012);

attenuare il rischio sistemico connesso ai sistemi di pagamento e di regolamento titoli e ridurre le turbative al sistema derivanti dalla procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema (direttiva 98/26/CE e successive modificazioni).

Più in dettaglio, il regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC (*over the counter*, ossia fuori dai mercati regolamentati), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (*trade repository*), cosiddetto regolamento EMIR, identifica le seguenti categorie di soggetti:

controparti finanziarie, la cui tassonomia viene indicata dal regolamento stesso;

controparti non finanziarie, definite come tutte le imprese stabilite nell'Unione, diverse dalle controparti finanziarie e dalle controparti centrali;

controparti non finanziarie qualificate, che corrispondono al genere più esteso delle controparti non finanziarie, ma se ne differenziano poiché il valore nozionale lordo del portafoglio di strumenti derivati per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria dalle stesse detenute supera determinate soglie, distinte per categoria di strumento derivato.

Gli obblighi che discendono dal regolamento EMIR si applicano in funzione dell'appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate.

In particolare, le controparti finanziarie sono sottoposte:

all'obbligo di *clearing*, che consiste nel sottoporre a compensazione mediante controparte centrale i contratti derivati negoziati OTC che appartengano ad una classe di derivati che sia stata dichiarata soggetta all'obbligo;

all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste dal regolamento EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Le controparti non finanziarie sono sottoposte:

all'obbligo di verifica che il valore del portafoglio di strumenti derivati OTC non superi la soglia di compensazione;

all'obbligo di applicare talune tecniche di mitigazione del rischio con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Le controparti non finanziarie qualificate sono sottoposte:

all'obbligo di notificare alla CONSOB e all'ESMA l'avvenuto superamento e l'eventuale ritorno nei limiti delle soglie;

all'obbligo di *clearing*, per i contratti interessati dall'obbligo e conclusi successivamente al superamento delle soglie;

all'obbligo di applicare tutte le tecniche di mitigazione del rischio previste da EMIR con riferimento ai contratti non sottoposti a compensazione mediante controparte centrale.

Il regolamento EMIR introduce inoltre l'obbligo di *reporting* dei contratti derivati ad una trade repository autorizzata o riconosciuta dall'ESMA, che si applica alle controparti centrali ed ai soggetti appartenenti ad ognuna delle suddette categorie.

Il regolamento 909/2014 (cosiddetto regolamento CSD), si inserisce nel quadro delle iniziative UE in materia di infrastrutture di mercato, introducendo requisiti uniformi in materia di autorizzazione ed organizzazione, gestione dei rischi e vigilanza dei depositari centrali di titoli. Per depositario centrale di titoli si intende la persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli (cosiddetto servizio di regolamento) e fornisce almeno un altro servizio di base quale la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili (cosiddetto servizio di notariato) o la fornitura e mantenimento dei conti titoli al livello più elevato (servizio di gestione accentrata).

Esso prevede che i soggetti già operanti ai sensi degli ordinamenti nazionali quali depositari centrali di titoli presentino istanza di autorizzazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore di alcuni *standard* tecnici. Il regolamento prevede che, fatte salve le funzioni di « *oversight* » dei mem-

bri del Sistema europeo delle banche centrali, un CSD sia autorizzato e vigilato dall'autorità competente del proprio Stato membro d'origine, che ciascuno Stato membro è tenuto a designare, informandone l'ESMA.

Sulla falsariga di quanto stabilito dal regolamento EMIR, viene richiesto che, ove uno Stato membro designi più di un'autorità competente, siano specificati chiaramente i rispettivi ruoli e una sola autorità sia designata come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e le altre autorità di cui il regolamento prevede il coinvolgimento a diverso titolo (all'articolo 11). L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco delle autorità competenti designate; alle autorità competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

La direttiva 98/26/CE, sul carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, più volte modificata nel tempo, contiene disposizioni volte a ridurre il rischio sistemico associato alla partecipazione ai sistemi di regolamento di pagamenti e di titoli, con particolare riferimento al rischio di insolvenza dei partecipanti a tale sistema. Le norme trovano applicazione al regolamento di pagamenti e di titoli, a ciascun partecipante in tali sistemi, nonché alle garanzie collaterali fornite per la partecipazione ai sistemi di regolamento, ovvero alle operazioni delle banche centrali degli Stati membri nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il comma 3 dell'articolo 9 elenca i principi e criteri direttivi della delega. In dettaglio, sulla base dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dovranno essere adottate le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela

della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. Dovranno inoltre essere apportate al TUF le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 che richiedono l'abrogazione esplicita di norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento anzidetto.

Ai sensi della lettera *c)* dovranno essere apportate le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di sanzioni contenute nel TUF sulla base di quanto previsto nel Capo VIII del Regolamento, affinché le autorità di vigilanza di settore, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 22 e 28 del Regolamento in caso di violazione delle disposizioni indicate dai medesimi articoli, garantendo che, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 del medesimo Regolamento, attenendosi, con riferimento alle sanzioni pecuniarie, ai pertinenti limiti edittali indicati nel citato articolo 22.

La lettera *d)* prevede la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni dell'articolo 26 del Regolamento, nonché di assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27 del Regolamento.

La lettera *e)* prevede affinché siano messi in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni di cui all'articolo 24 del medesimo Regolamento.

Nel definire i criteri e i principi direttivi della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1, per la disciplina integrativa e correttiva del decreto legislativo n. 176 del 2016, il comma 4 richiama inoltre i criteri e principi stabiliti dall'articolo 12 della legge n. 114 del 2015, integrandoli con

quanto stabilito dalle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 4, le quali prevedono che il legislatore delegato dovrà:

modificare il sistema sanzionatorio (previsto dal decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 176 del 2016) al fine di coordinare la disciplina in esame con le disposizioni sanzionatorie vigenti, nonché integrare il quadro sanzionatorio alle disposizioni in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari, in relazione ai nuovi rilevanti obblighi previsti, in tale ambito, in capo agli intermediari e agli emittenti;

realizzare il miglior coordinamento tra le norme di adeguamento al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelle di adeguamento al citato regolamento (UE) 648/2012, anche prevedendo modifiche alla disciplina fallimentare.

In sostanza, richiamando i principi e criteri specifici contenuti nella legge di delegazione europea del 2014 (legge n. 114 del 2015), nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettere *a)* e *g)* della richiamata legge n. 114.

In particolare, con la lettera *a)* del citato comma 1 dell'articolo 12 si prevede di apportare al TUF le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento n. 909/2014 che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e a provvedere, ove necessario, ad abrogare le norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal regolamento citato.

La lettera *b)* del medesimo comma 1 prevede la designazione della CONSOB e della Banca d'Italia quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (il quale stabilisce che, se uno Stato membro designa più di un'autorità competente, ne deve specificare chiaramente i rispettivi ruoli e designare una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri e le altre autorità rilevanti a diverso titolo). Alla CONSOB e alla Banca d'Italia sono attribuiti i poteri di vigilanza

e d'indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, la norma di delega individua la CONSOB quale autorità responsabile della cooperazione, nonché quale autorità competente a ricevere la domanda di autorizzazione da parte del depositario centrale di titoli e a comunicare al soggetto richiedente, a seguito degli opportuni coordinamenti con la Banca d'Italia, il relativo esito.

La lettera *c*) prescrive che, sulla base di quanto previsto nel titolo V (regime sanzionatorio) del predetto regolamento, il TUF venga modificato e integrato affinché la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dal regolamento, in misura efficace, proporzionata e dissuasiva. La norma chiarisce che occorre garantire, nello stabilire il tipo e il livello delle sanzioni e delle altre misure amministrative, che si tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, nel rispetto dei limiti edittali indicati dalle norme europee (articoli 63 e 64 del regolamento n. 909/2014).

La lettera *d*) statuisce che, nell'esercizio della delega, il Governo deve consentire la pubblicazione delle decisioni che impongono sanzioni o altre misure amministrative, nei limiti e secondo le previsioni del regolamento (in particolare dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 909/2014); esso deve assicurare che le decisioni e le misure adottate a norma del regolamento siano adeguatamente motivate e soggette al diritto di ricorso giurisdizionale, secondo quanto previsto dal medesimo regolamento (articolo 66 sul diritto al ricorso).

Con la lettera *e*) viene previsto che la disciplina dei meccanismi di segnalazione delle violazioni sia definita secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento CSD, ai sensi del quale gli Stati membri assicurano che le autorità competenti istituiscano meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di reali o possibili violazioni del regolamento ed enumerano il contenuto minimo di tali

meccanismi (tra i quali il *whistleblowing*, cioè la segnalazione da parte dei dipendenti).

Le indicazioni della lettera *f*) intendono assicurare un intervento sulle altre disposizioni vigenti interessate dalle previsioni del regolamento, con particolare riferimento alle infrastrutture di *post trading*, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari.

Rileva come si tratti delle infrastrutture di post-negoziazione che, ai sensi del considerando 1 del regolamento, tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.

La lettera *g*) fissa i principi e criteri specifici di delega per la trasposizione nell'ordinamento interno delle modifiche apportate alla direttiva 98/26/CE dall'articolo 87 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 909/2014. In merito viene chiarito che il recepimento di tale modifica avviene anche, se opportuno, attraverso l'introduzione di deroghe alla disciplina fallimentare.

Più in generale, la lettera *g*) contiene una delega a rivalutare la complessiva attuazione della direttiva 98/26/CE, in particolare con riferimento alle previsioni relative all'irrevocabilità ed opponibilità degli ordini di trasferimento immessi in un sistema e dell'eventuale compensazione e regolamento degli stessi, apportando le modifiche necessarie, anche alla luce della disciplina di attuazione adottata dagli altri Stati membri e in considerazione delle caratteristiche del mutato panorama europeo dei servizi di *post trading*. Il Governo ove necessario, è altresì delegato a coordinare la disciplina di attuazione della direttiva 98/26/CE con le norme previste dall'ordinamento interno, incluse quelle

adottate in applicazione del regolamento (UE) n. 909/2014 e del regolamento (UE) n. 648/2012.

Il comma 5 dell'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando all'esame delle direttive contenute nell'Allegato A (le quali sono recepite dal Governo previo parere parlamentare sui relativi schemi di decreto legislativo) attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, oltre alla direttiva (UE) 2016/97, già illustrata, oggetto della specifica norma di delega di cui all'articolo 5, le direttive di seguito elencate.

La direttiva (UE) 2016/881, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

La direttiva risponde all'esigenza di fare fronte a pratiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte, soprattutto, delle società multinazionali, le quali possono strutturare le proprie dichiarazioni fiscali in diversi Stati in modo tale da minimizzare l'impatto del fisco sulle proprie attività.

In particolare, la direttiva prevede, all'articolo 1, paragrafo 2, l'obbligo, per le imprese controllanti capogruppo di un gruppo di imprese multinazionali fiscalmente residenti in uno Stato membro, di presentare una rendicontazione Paese per Paese relativamente al periodo d'imposta di rendicontazione. La presentazione deve avere luogo entro 12 mesi dall'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione del gruppo di imprese multinazionali, come specificato nell'Allegato III (« Regole di compilazione per i gruppi di imprese multinazionali »).

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, la rendicontazione Paese per Paese è oggetto di scambio obbligatorio delle informazioni, al fine di valutare il comportamento fiscale delle imprese, ma anche « a fini di analisi economiche e statistiche ».

Il paragrafo n. 6 delle premesse alla direttiva specifica che nella rendicontazione per Paese « i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero fornire ogni

anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo dei ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate » assieme al « numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale ». Dovrebbero infine essere individuate tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale, fornendo un'indicazione dell'attività che ciascuna di esse svolge.

La direttiva inoltre apporta le seguenti principali modifiche alla direttiva 2011/16/UE:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, viene introdotta una complessa definizione di « scambio automatico », che assume connotazioni diverse a seconda che lo scambio sia relativo a:

informazioni disponibili su periodi d'imposta riguardanti le persone fisiche residenti in altro Stato membro (articolo 8, paragrafo 1), informazioni su un *ruling* preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (articolo 8-bis) o rendicontazione Paese per Paese (articolo 8-bis. bis): in questo caso ha luogo una comunicazione sistematica, senza richiesta preventiva a intervalli regolari prestabiliti;

informazioni finalizzate all'applicazione, da parte delle istituzioni finanziarie, delle norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (*due diligence*, articolo 8, paragrafo 3-bis); tali informazioni sono oggetto di « scambio automatico »; in tutti gli altri casi ha luogo la « comunicazione sistematica di informazioni predeterminate »;

2) l'articolo 1, paragrafo 4, specifica le modalità dello scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione Paese per Paese, rinviando ad atti di esecuzione della Commissione europea per il relativo regime linguistico;

3) all'articolo 1, paragrafo 7, si fa rinvio alla legislazione nazionale per l'in-

roduzione di sanzioni « efficaci, proporzionate e dissuasive » in caso di violazione delle norme poste dalla direttiva.

Il termine di recepimento della direttiva (UE) 2016/881 è stabilito dall'articolo 2 della direttiva stessa al 4 giugno 2017 ai fini dell'applicazione delle misure medesime a partire dal giorno successivo.

In tale contesto segnala inoltre che il 21 giugno 2017 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio intesa a modificare ulteriormente la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (COM(2017) 335).

La direttiva (UE) 2016/1034, allo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando dunque la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) al 3 gennaio 2018.

La direttiva ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 il termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Al riguardo segnala che il 28 aprile 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II) e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento n. 600/2014 sulla stessa materia (cosiddetto MiFIR) (Atto del Governo n. 413, sul quale la Commissione Finanze ha espresso il parere il 5 luglio 2017).

Ricorda inoltre che la direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*), è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/

65/UE e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014. La direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, e il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

La direttiva (UE) 2016/1065, che modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa.

Tra gli scopi della disciplina speciale vi è quello di evitare l'elusione fiscale, nonché, alla luce delle nuove norme sul luogo delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti per via elettronica, garantire che non si verifichino disallineamenti in materia di buoni forniti tra Stati membri.

Oggetto delle nuove disposizioni sono i buoni che possono essere utilizzati per il riscatto contro beni o servizi, escludendo dunque gli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere tali beni o servizi.

L'articolo 1, numero 1, della direttiva 2016/1065 anzitutto introduce l'articolo 30-*bis* nella direttiva 112/2006/CE, che reca alcune definizioni: viene definito buono lo strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo, a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, e nel quale i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. All'interno di tale categoria, i cosiddetti buoni monouso sono quelli in relazione ai quali sono noti, al momento dell'emissione, sia il luogo della cessione dei beni o della pre-

stazione dei servizi cui il buono si riferisce, sia l'IVA dovuta su tali beni o servizi.

Con riferimento alla disciplina dei buoni, essa è contenuta nell'introdotta articolo 30-ter della direttiva 2006/112/CE. In particolare l'IVA è esigibile per ogni trasferimento, compresa l'emissione, del buono monouso. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi dietro presentazione di un buono monouso non sono considerate operazioni indipendenti.

Con riferimento ai buoni multiuso, il paragrafo 2 dell'articolo 30-ter dispone che la consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei servizi effettuate dietro presentazione di tali buoni sono soggette all'IVA ai sensi delle regole ordinarie.

L'articolo 1, numero 2, della direttiva 2016/1065, introducendo l'articolo 73-bis nella direttiva 2006/112/CE, fissa la base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effettuate a fronte di un buono multiuso nella misura del corrispettivo versato per il buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore monetario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione diminuito dell'importo dell'IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati.

Il numero 3 dell'articolo 1 inserisce gli articoli 410-bis e 410-ter nella direttiva 112/2006/CE, che recano le misure transitorie per l'applicazione delle norme sui buoni. In particolare, esse trovano applicazione ai buoni emessi successivamente al 31 dicembre 2018. Sono inoltre disciplinate le procedure con le quali la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2022, la relazione di valutazione sulle nuove norme.

L'articolo 2 della direttiva fissa il termine di recepimento per gli Stati membri al 31 dicembre 2018; l'applicazione delle nuove disposizioni da parte degli Stati membri è fissata a decorrere dal 1° gennaio 2019.

La direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive* – ATAD 3), la quale fa parte del pacchetto antielusione (*Anti Tax Avoidance Package*) varato dalla

Commissione Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale.

Essa si basa sulle raccomandazioni dell'OCSE del 2015 volte ad affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (progetto BEPS).

In particolare, la direttiva n. 2016/1164/UE intende contrastare quelle pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.

Essa concretamente stabilisce una serie di limiti alla pianificazione fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazionali.

Le aree tematiche che sono affrontate dalla Direttiva sono le seguenti:

i limiti alla deducibilità degli interessi passivi: per contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all'interno delle società del gruppo, l'articolo 4 della direttiva introduce la cosiddetta *earning-stripping rule*, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30 per cento degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (cd. EBITDA);

con riferimento alla tassazione in uscita (cosiddetta *exit tax*), per evitare che i gruppi spostino i propri *assets* (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, l'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli *assets* al momento dell'uscita dallo Stato e il loro valore fiscale;

con l'articolo 6 viene introdotta la *General Anti-Abuse Rule* (clausola generale antiabuso) secondo cui, per l'imposizione delle società, gli Stati membri sono tenuti a ignorare le costruzioni (giuridiche o

fiscali) che, poste in essere allo scopo principale di ottenere un vantaggio fiscale in contrasto con l'oggetto o la finalità del diritto applicabile, non sono genuine avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti;

con riferimento alle società controllate estere (*controlled foreign companies* – CFC), la direttiva, all'articolo 7, persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un'imposizione più favorevole allo scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi;

la direttiva si occupa anche di disciplinare, all'articolo 9, il fenomeno dei cosiddetti disallineamenti da ibridi: si tratta della situazione che insorge tra un contribuente in uno Stato membro e un'impresa associata in un altro Stato membro, ovvero di una modalità strutturata tra parti negli Stati membri, in cui, a causa della differente caratterizzazione giuridica di uno strumento finanziario o di un'entità, lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui hanno origine, sia in un altro Stato membro (doppia deduzione); ovvero a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (deduzione senza inclusione).

Il termine di recepimento della direttiva antielusione è fissato al 31 dicembre 2018 (ad eccezione delle norme sull'*exit tax*, per le quali il termine è fissato al 31 dicembre 2019). Viene inoltre specificato che gli Stati membri nei quali sono vigenti norme equivalenti a quelle sui limiti alla deducibilità degli interessi passivi possono applicarle fino a quando l'OCSE non avrà raggiunto un accordo su una norma minima o al più tardi fino all'1 gennaio 2024.

In tale contesto evidenzia che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'UE la modifica della direttiva (UE) 2016/1164, che mira a contrastare i cd. « disallineamenti da ibridi » che coinvolgono i Paesi

terzi, ovvero le differenze di trattamento fiscale a norma delle leggi di due o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione.

La nuova direttiva prevede inoltre: l'esclusione, facoltativa per uno Stato membro, dal campo di applicazione della direttiva di talune operazioni finanziarie; l'entrata in vigore delle disposizioni il 1° gennaio 2020 (un anno in più rispetto alla direttiva 2016/1164).

La direttiva (UE) 2016/2258 rientra nell'ambito dell'ambizioso programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, di cui il miglioramento della trasparenza fiscale costituisce un elemento fondamentale. Tale programma ha portato negli anni all'adozione di una serie di misure, tra cui la direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa, che stabilisce norme e procedure per lo scambio automatico di informazioni fiscali all'interno dell'Unione europea.

La direttiva prevede – tra l'altro – che, qualora il titolare di un conto sia una struttura intermediaria, le istituzioni finanziarie debbano tenere conto di tale struttura e individuare e segnalare i beneficiari effettivi. Questo elemento si basa sulle informazioni in materia di antiriciclaggio ottenute a norma della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

La direttiva (UE) 2016/2258 modifica inoltre l'articolo 22 della direttiva 2011/16/UE, al fine di consentire alle autorità fiscali l'accesso sistematico alle informazioni in materia di antiriciclaggio, con l'intento di monitorare la corretta applicazione della direttiva 2011/16/UE da parte delle istituzioni finanziarie. Viene pertanto inserito il paragrafo 1-*bis*, il quale prevede che gli Stati membri dispongano per legge l'accesso, da parte delle autorità fiscali, ai meccanismi, alle procedure, ai documenti e alle informazioni previste dalla direttiva (UE) 2015/849 agli articoli 13, 30, 31 e 40, riguardanti rispettivamente l'adeguata verifica della

clientela, la verifica della titolarità effettiva di società e di *trust*, e gli obblighi di conservazione dei dati.

Il termine fissato per il recepimento della direttiva è il 31 dicembre 2017.

La direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, fa parte della serie di iniziative in materia di governo societario che la Commissione europea aveva annunciato nella sua comunicazione del 12 dicembre 2012, dal titolo « Piano d'azione su diritto europeo delle società e governo societario – una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili », con l'obiettivo in particolare di incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti e aumentare la trasparenza tra società e investitori.

La direttiva prevede un ampio ventaglio di modifiche alla direttiva 2007/36, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Più nel dettaglio essa:

all'articolo 3-*bis* introduce l'obbligo, per gli intermediari, di comunicare alla società, qualora essa ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti l'identità degli azionisti, i cui dati personali, onde permettere alla società di comunicare direttamente con loro, andrebbero conservati fino a cessate condizioni (cessione delle azioni);

all'articolo 3-*quater* prevede che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega a un terzo;

all'articolo 3-*quinquies* stabilisce un più elevato livello di trasparenza per quanto concerne gli oneri, compresi prezzi e commissioni, per i servizi offerti dagli intermediari, inclusi gli intermediari di paesi terzi che offrano servizi legati alle azioni di società che hanno sede legale nell'Unione;

all'articolo 3-*decies* impone agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi

l'obbligo di elaborare e comunicare al pubblico una politica di impegno degli azionisti, o spiegare per quali motivi hanno deciso di non procedere in tal senso; le informazioni sull'attuazione della loro politica d'impegno, e soprattutto in che modo hanno esercitato i loro diritti di voto; le informazioni che illustrino in che modo gli elementi principali della loro strategia di investimento azionario sono coerenti con il profilo, e la durata delle loro passività, e in che modo tali elementi contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi; la composizione, la rotazione e i costi di rotazione del loro portafoglio, nonché la loro politica in materia di concessione in prestito di titoli;

all'articolo 3-*undecies* rende i consulenti in materia di voto soggetti ai requisiti di trasparenza e li vincola a comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro ricerche, consulenze e raccomandazioni di voto, nonché a informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione;

all'articolo 9-*bis* prevede che gli azionisti, onde potersi esprimere realmente sulla politica di remunerazione della società, dispongano di un voto vincolante o consultivo su di essa, sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente, garantito in primo luogo dalla relazione sulla remunerazione, che dovrebbe essere pubblicata sul sito internet della società stessa.

Passando quindi a sintetizzare i contenuti della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), trasmessa alle Camere il 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012.

Al riguardo segnala innanzitutto come la Relazione consuntiva costituisca il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi de-

cisionali dell'Unione europea. A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva reca un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e consentire, in tal modo, alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 234 del 2012, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

La Relazione è articolata in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale.

Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai

flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

La Relazione è corredata inoltre da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (allegato V), dettagliate informazioni riguardanti:

i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2016, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (allegato I);

i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2016, con relative tabelle riepilogative (allegato II);

le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III);

i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV).

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, la Relazione segnala in primo luogo, in relazione al processo di completamento dell'Unione bancaria, oltre ai contenuti della comunicazione «Verso il completamento dell'Unione bancaria» (COM(2015)587), il difficile *iter* della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sottolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi indicati dal Parlamento, la necessità che l'EDIS (schema di garanzia) sia utilizzato «non solo per i rimborsi dei depositanti protetti, ma anche per l'attuazione delle cosiddette misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa. La relazione ricorda altresì come:

a fine 2016 si sia concluso l'*iter* della proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari (*Money Market Fund*, MMF),

sulla quale molto si era spesa l'Italia nel corso del suo Semestre di Presidenza;

sempre a fine 2016, la Commissione europea abbia presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le controparti centrali (CCP), che « si interpongono tra le due parti di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari e hanno un ruolo precipuo nella riduzione dei rischi e nelle interconnessioni interne al sistema finanziario »;

nel mese di aprile del 2016 sia stata altresì presentata una proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE in materia di comunicazione di informazioni sulle imposte dei redditi da parte di talune società, con la finalità specifica di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche per rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388).

In tale contesto la Relazione dedica particolare attenzione al regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. I termini di applicazione delle norme in esso contenute è stato postposto al 1° gennaio 2018 con proposta di regolamento (COM(2016)709), del 9 novembre 2016, il cui *iter* si è concluso con l'adozione del regolamento 2016/2340. Al riguardo la Relazione segnala come la normativa nazionale sia comunque già conforme alle previsioni europee grazie a quanto riportato all'articolo 3 del decreto legislativo n. 224/2016.

In relazione al Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la Relazione

richiama che il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha diffuso una comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio ed alla Banca Centrale Europea, sollecitando i legislatori al completamento entro la fine del 2016 di un primo insieme di misure previste dal piano d'azione. Tali misure riguardano la proposta di Regolamento per l'introduzione di un sistema europeo più semplice, standardizzato e trasparente per le cartolarizzazioni, l'aggiornamento della direttiva europea 2003/71/CE afferente ai prospetti informativi per l'emissione di valori mobiliari e la revisione della regolamentazione dei fondi di *venture capital*. Ulteriori iniziative intraprese dalla Commissione riguardano, nell'ambito della riduzione delle barriere nazionali ai flussi di capitali, la semplificazione dell'imposizione e recupero delle ritenute alla fonte applicate da ciascuno Stato membro ai proventi derivanti da investimenti finanziari. In tale ambito l'Italia partecipa all' « *Expert Group on national barriers to free movement of capital* », che nel corso del 2016 ha lavorato intensamente ad una ricognizione delle barriere e dovrebbe produrre a breve un rapporto con i primi risultati dell'analisi svolta circa le misure da intraprendere.

In tema di diritto societario, nel corso del 2016, la Relazione evidenzia come il Governo sia stato impegnato nei negoziati sulla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2007/36 /CE per quanto riguarda la promozione del coinvolgimento (*engagement*) degli azionisti e la direttiva 2013/34/EU per quanto attiene ad alcuni elementi di *corporate governance*. Tale proposta di revisione dell'attuale direttiva sui diritti degli azionisti, pubblicata il 9 aprile 2014, ha l'obiettivo di porre rimedio ad alcune lacune in materia di governo societario delle società quotate al fine di:

aumentare l'impegno e la partecipazione attiva degli investitori istituzionali e degli *asset managers*;

migliorare la correlazione tra remunerazione degli amministratori e *performance* delle società;

rafforzare la trasparenza delle operazioni con le parti correlate;

migliorare l'affidabilità e la qualità delle consulenze in materia di voto dei *proxy advisors*;

agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni, in particolare mediante l'identificazione degli azionisti.

Nella riunione del Coreper del 7 dicembre 2016 il mandato chiesto dalla Presidenza in vista del raggiungimento dell'accordo politico col Parlamento è stato sostenuto da tutte le delegazioni; nella riunione del 9 dicembre 2016, la Presidenza ha comunicato di aver raggiunto l'accordo col Parlamento sulla Direttiva, senza modifiche del testo.

Nel settore delle PMI, *start up* innovative e reti d'impresa, la Relazione riferisce che nel corso del 2016 è stato predisposto il Rapporto Annuale di monitoraggio delle principali misure a sostegno delle piccole e medie imprese, in attuazione della Comunicazione della Commissione europea del 25 giugno 2008 (COM 394 def/2) « Pensare anzitutto in piccolo. Uno *Small Business Act* per l'Europa » e della Direttiva di recepimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010. Il Rapporto italiano di monitoraggio, indicato come esempio di « buona pratica » dalla Commissione europea, rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro, soggetti pubblici e privati, che si occupano di politiche a favore delle micro, piccole e medie imprese (MicroPMI).

In merito ricorda che nel recente passato il Legislatore italiano ha manifestato una crescente attenzione verso il fenomeno dell'imprenditoria innovativa. Da ultimo, con la Delibera del 24 febbraio 2016, la CONSOB ha aggiornato il regolamento del luglio del 2013 sull'*equity crowdfunding*, oggetto di un'importanza semplificativa procedurale nonché di un ampliamento dell'ambito applicativo. Con il regolamento sull'*equity crowdfunding*, emanato su impulso del MISE, l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad approvare una

legislazione dedicata alla pratica raccolta di capitale di rischio su piattaforme online autorizzate.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, del 25 febbraio 2016, gli incentivi fiscali all'investimento in startup innovative sono stati oggetto di un'estensione all'esercizio fiscale 2016 e di una forte semplificazione regolamentare. La relazione segnala come la normativa italiana sia oggi annoverata tra le politiche pubbliche di sostegno all'imprenditoria innovativa più avanzate a livello internazionale: stando ai risultati dello *Startup Manifesto Policy Tracker*, pubblicato nel marzo 2016, l'Italia si posiziona al secondo posto tra i 28 Paesi membri dell'Unione europea per tasso di adozione delle raccomandazioni dello *Startup Manifesto*, policy roadmap promossa dalla stessa Commissione europea.

Relativamente ai servizi assicurativi, la Relazione ricorda che è stata approvata la direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa (rifusione), che modifica la direttiva 2002/92/CE. È previsto che gli Stati Membri ne recepiscano il contenuto entro il 23 febbraio 2018. Al riguardo, sono stati proposti specifici criteri di delega nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea 2016, nonché avviati tavoli tecnici di confronto con l'Istituto di vigilanza IVASS, a cui seguiranno le valutazioni dell'impatto sulle categorie destinatarie dell'intervento.

Per quanto attiene alla fiscalità, nell'ambito in particolare della fiscalità diretta, la Relazione ricorda in primo luogo la presentazione da parte della Commissione europea di un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, con la finalità di assicurare l'attuazione coordinata dei risultati del progetto OCSE/G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) in ambito UE. Il pacchetto è mirato all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale e comprende, fra l'altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla

strategia esterna per la tassazione effettiva per l'estensione dei criteri di *good governance* fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa).

La Relazione dà conto dell'approvazione della direttiva 2016/1164 UE (ATAD), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, con l'obiettivo di introdurre un « livello minimo » di protezione per gli ordinamenti degli Stati membri, senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali o convenzionali che garantiscono un livello di protezione più elevato. Segnala che il recepimento della direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016, all'esame del Parlamento. Nel secondo semestre del 2016 è stata discussa la proposta di direttiva « ATAD 2 », che estende le previsioni della citata direttiva ATAD n. 2016/1164 UE ai disallineamenti nel trattamento fiscale per pagamenti intercorrenti con entità di Paesi terzi.

Riferisce altresì che è stata approvata la direttiva (UE) 2016/881 (cosiddetta « DAC4 ») in materia di comunicazione e scambio automatico dei dati del *Country by Country Reporting*, facente sempre parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione europea il 28 gennaio 2016. Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

Nel secondo semestre del 2016 la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto sulla fiscalità societaria, con il quale è stata rilanciata, tra l'altro, la proposta di direttiva per una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – *Common Consolidated Corporate Tax Base*).

È proseguito l'esame delle misure fiscali introdotte per l'incentivazione dei redditi da bene immateriali al fine di verificarne l'adeguamento allo standard *nexus approach* concordato all'OCSE e recepito in ambito UE dall'Ecofin di dicembre 2014. Sono stati avviati anche i lavori relativi all'interpretazione e al chia-

rimento dei criteri 3 e 4 del Codice di Condotta per la tassazione di impresa.

In merito alla fiscalità indiretta, il 7 aprile 2016, la Relazione dà conto del fatto che Commissione europea ha presentato il Piano d'azione di riforma dell'attuale sistema dell'IVA comunitaria, che si articola in diversi interventi: la riforma dei principi fondamentali di applicazione dell'IVA agli scambi intracomunitari; la previsione di misure a breve termine per combattere le frodi IVA; la revisione delle aliquote IVA ridotte; la semplificazione in materia di commercio elettronico. Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

Nell'ambito dell'EU VAT Forum, si è conclusa la prima fase di sperimentazione di un *ruling* IVA transnazionale, cui ha dato adesione anche l'Italia, ed è stato aperto il dibattito sull'istituto della mediazione fiscale nonché su un modello di memorandum d'intesa tra amministrazioni e operatori, oltre che sugli strumenti cooperativi di lotta alla frode.

In materia di accise, la Relazione riferisce che si è conclusa la consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea sulle bevande alcoliche, cui hanno partecipato 42 operatori o *stakeholders* italiani. Nelle conclusioni (deliberate dall'Ecofin nella sessione del 6 dicembre 2016) la rappresentanza italiana ha evidenziato la delicatezza del settore merceologico in esame. Ferma la posizione italiana, è comunque emerso nel corso dell'Ecofin un generalizzato consenso di tutti gli altri Stati membri per un possibile aggiornamento della direttiva 92/83/CEE (inerente la sola « struttura » della tassazione sugli alcolici), senza però coinvolgimento della direttiva 92/84/CEE (relativa alle aliquote).

Viene altresì dato conto del fatto che, nel corso del 2016, sono continuati i lavori finalizzati all'attuazione, all'interno dell'UE, del Protocollo per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco.

Nel corso dell'anno sono proseguite le discussioni inerenti la proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione

rafforzata tra dieci Stati membri UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), in seguito all'uscita dell'Estonia, nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie. I Paesi cooperanti hanno raggiunto un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta, il cosiddetto *core engine*, presentato all'Ecofin dell'11 ottobre 2016.

In tema di cooperazione amministrativa, la Relazione segnala l'attività di collaborazione e impulso alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione delle violazioni doganali comunitarie e nazionali, attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione «Napoli II».

La Relazione evidenzia inoltre che il Governo ha partecipato alla redazione della normativa di esecuzione e delegata finalizzata a rendere operativo il Regolamento (UE) 2015/1525 sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Per quanto concerne l'Unione doganale, la Relazione ricorda le linee guida per l'attuazione degli atti di delega ed applicazione del Codice doganale dell'Unione europea (regolamento UE 952/2013 – CDU), entrato in vigore il 1° maggio 2016.

Nel mese di giugno 2016 la Commissione Europea ha costituito un proprio gruppo di esperti doganali finalizzato alla corretta messa in opera degli atti di delega ed applicazione del CDU. Tale gruppo risulta distribuito in 16 sezioni che si occupano dei differenti aspetti della materia.

La Relazione riferisce inoltre le attività messe in campo dal Governo per promuovere l'approvazione della Proposta di direttiva (COM(2013) 884 final del 13/12/2013) recante il quadro giuridico dell'Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Sull'ordine dei lavori.

Paolo PETRINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima allo svolgimento dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per poi svolgere l'audizione informale della professoressa Agime Gerbeti, prevista nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2017.

Audizione della professoressa Agime Gerbeti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.25.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	146
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	141
Sui lavori della Commissione	145
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani	145

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.30.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini. (Parere alla IX Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 14 settembre 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso.

Maria Grazia ROCCHI (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, la mette ai voti.

La Commissione l'approva.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che l'articolo 126-ter del Regolamento della Camera contempla una procedura non dissimile dall'esame della legge di bilancio, ai sensi della quale possono essere presentati in Commissione emendamenti al testo sugli aspetti di competenza. Ove tali emendamenti fossero fatti propri da tutta la Commissione perché approvati, questi sarebbero inviati alla XIV Commissione come emendamenti della Commissione cultura. Tutto ciò non pregiudica la facoltà di ciascun parlamentare di presentare emendamenti direttamente alla Commissione referente. Se non vi sono obiezioni, fisserebbe quindi il termine per gli emendamenti per venerdì 22 settembre alle ore 12.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda che la legge di delegazione europea è uno dei due strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e

degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Segnala che, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 234 del 2012, sono state approvate 4 leggi di delegazione europea, di cui 2 riferite all'anno 2013 e una rispettivamente agli anni 2014 e 2015. Ricorda che la Commissione è chiamata a formulare, per le parti di competenza, una relazione alla 14a Commissione sul disegno di legge di delegazione europea e a rendere un parere sul Documento contenente la relazione consuntiva. Fa presente che il 19 maggio 2017 il Governo ha presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge A.S. 2834, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, è stato approvato un testo modificato; una delle modifiche approvate riguarda il titolo medesimo del provvedimento: «Legge di delegazione europea 2016-2017». Il testo del disegno di legge C 4620, approvato dal Senato, si compone di 15 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 6 direttive europee nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei. L'Allegato A elenca invece 28 direttive, da recepire con decreto legislativo. Segnala che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi attuativi delle direttive di cui al predetto allegato A e stabilisce espressamente che gli schemi di decreto legislativo in questione siano trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Negli articoli da 2 a 15 non ci sono norme di interesse della VII Commissione, mentre nell'allegato A è menzionata la direttiva (UE) 2016/801, del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ri-

cerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. In particolare, la Direttiva (UE) 2016/801 stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno, per un periodo superiore ai 90 giorni, applicabili ai cittadini di Paesi terzi e ai loro familiari che si recano nell'Ue per motivi di studio, ricerca, volontariato, programmi di scambio di alunni e progetti educativi, facilitando altresì la loro mobilità all'interno degli Stati membri. Per quanto riguarda l'ammissione, la direttiva definisce, tra l'altro, le condizioni generali (articolo 7), nonché i requisiti specifici per i ricercatori (articolo 8), gli studenti (articolo 11), gli alunni (articolo 12), i tirocinanti (articolo 13), i volontari (articolo 14) e le persone collocate alla pari (articolo 16). La direttiva stabilisce poi il regime delle autorizzazioni, rilasciate sotto forma di permesso di soggiorno, di visto a lunga durata o programma che prevede mobilità (articolo 17), e definisce la loro durata a seconda che si tratti di ricercatori, studenti o programma di scambio di alunni (articolo 19). Quanto ai diritti, la direttiva stabilisce che, nei rapporti di lavoro, i ricercatori, i tirocinanti, i volontari e le persone alla pari abbiano un trattamento pari a quello riservato ai cittadini dello Stato membro interessato, salvo alcuni casi particolari (articolo 22), e concede ai ricercatori il diritto ad insegnare, lasciando agli Stati membri la facoltà di fissare un numero di ore o di giorni prestabilito (articolo 23). I ricercatori, inoltre, avranno il diritto di farsi accompagnare dai familiari, ai quali è ugualmente riconosciuto il diritto di lavorare durante il soggiorno nell'Ue (articolo 26). Tra le novità introdotte dalla direttiva, quella di concedere agli studenti, durante la durata della loro attività di studio, la possibilità di lavorare per almeno 15 ore settimanali (articolo 24). Inoltre, studenti e ricercatori potranno risiedere nel territorio dell'Unione almeno 9 mesi dopo il completamento dei loro studi o del loro periodo di ricerca allo scopo di cercare un'occupazione o avviare un'impresa (articolo 25). Un'altra novità riguarda il di-

ritto per studenti e ricercatori a muoversi tra i Paesi membri con maggiore facilità e a lavorare (o insegnare, se si tratta di ricercatori) contestualmente alle loro attività di studio o ricerca. Il termine fissato per il recepimento è il 23 maggio 2018.

Quanto alla Relazione consuntiva, ricorda che essa reca il rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e consentire, in tal modo, alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Il documento in esame è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale; nella parte seconda, la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione; la parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. I contenuti di interesse della VII Commissione sono inclusi nella parte seconda, dedicata alle « Principali politiche orizzontali e settoriali ». In particolare, il capitolo 5.4 concerne « Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio » e dà conto delle iniziative messe in campo nel 2016, primo anno di attuazione del Programma nazionale della ricerca (PNR), tra cui le azioni di supporto all'internazionalizzazione della ricerca mediante la partecipazione a 10 bandi internazionali. Molta attenzione è dedicata alle infrastrutture di ricerca, che offrono

servizi qualificati, attraggono talenti e creano attività di networking internazionale. Sono state avviate inoltre le azioni previste dal Programma operativo nazionale (PON) ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione europea a luglio 2015 con una dotazione finanziaria di circa 1.300 milioni di euro e rivolto alle Regioni in ritardo di sviluppo e a quelle in transizione. Nel 2016 è stato emanato il bando « Dottorati innovativi con caratterizzazione industriale », a valere sul Fondo sociale europeo (FSE), con lo scopo di finanziare borse di dottorato aggiuntive per il XXXII ciclo per 20 milioni di euro e contrastare così la fuga dei cervelli. Particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di una sinergia tra Fondi Strutturali e di Investimento europei (FSIE) e « Horizon 2020 », anche rendendo disponibili risorse FESR del PON RI per il cofinanziamento di progetti di ricerca da attivare con il Programma « Horizon 2020 ». Nel settore aerospaziale è continuata, anche nel 2016, la promozione di programmi di ricerca multidisciplinari in grado di coprire l'intera filiera cultura-ricerca e sviluppo-innovazione. Nell'ambito della Strategia per il Mercato Unico Digitale i cui obiettivi sono definiti dall'Agenda Digitale Europea, il Governo intende perseguire lo sviluppo di tecnologie e servizi al fine di migliorare l'efficienza dei processi interni e di assicurare risparmi di spesa. In questo quadro, nel corso del 2016, sono state implementate ulteriori funzionalità dei sistemi di fatturazione elettronica passiva e attiva presso le istituzioni scolastiche, consolidando la piattaforma e ampliandone la diffusione. Nel capitolo 6.3, « Istruzione, gioventù e sport », sono citate in primo luogo le politiche per l'istruzione e la formazione. Questi gli obiettivi del Governo: miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione; riduzione dell'abbandono scolastico precoce; sostegno e sviluppo dell'istruzione degli adulti e promozione di strategie di integrazione dei migranti; rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnico-scientifica non universitaria; valorizzazione dell'alternanza

scuola-lavoro e dell'apprendistato; promozione della cittadinanza attiva e democratica; promozione dell'inclusione e della coesione sociale; innovazione nel settore scuola. Viene indicata come prioritaria la lotta all'abbandono scolastico che, nel 2016, ha registrato una riduzione percentuale pari al 14,7 per cento mentre, nel 2015, era del 17,7 per cento. Sono proseguite le iniziative e la collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale di immigrati e adulti detenuti oltre alla realizzazione di misure per lo sviluppo dell'istruzione degli adulti. Le opportunità di formazione offerte dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) hanno permesso di rispondere alla domanda delle imprese di livelli sempre più alti di specializzazione tecnologica e di migliorare il raccordo tra formazione e impresa come strumento di orientamento alla futura attività lavorativa. In particolare, per il raggiungimento di tale obiettivo, si è proceduto all'ampliamento delle esperienze di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di II grado. In merito al ruolo dell'istruzione nella prevenzione delle radicalizzazioni violente, viene segnalata la promozione, attraverso l'istruzione, dei valori fondamentali e delle competenze civiche e sociali per lo sviluppo di una cittadinanza attiva, nonché attraverso la definizione di strategie didattiche per la costruzione dell'identità e della cittadinanza europea e del senso di appartenenza all'Unione europea come spazio non solo fisico, ma anche storico-culturale e valoriale condiviso. Particolare attenzione è stata posta al contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche in relazione ai *social media* e all'uso dei social networks: a tal fine è stato lanciato il Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo a scuola, per favorire la formazione di studenti, docenti e di tutto il personale della scuola sul contenuto della « Dichiarazione dei diritti e dei doveri in *Internet* » del 28 luglio 2015. Sono state utilizzate risorse nazionali e fondi strutturali europei per dar impulso al Piano nazionale scuola digitale attraverso varie azioni nelle tre

aree degli strumenti, di competenze e contenuti e di formazione e accompagnamento. Nella Relazione consuntiva sono peraltro illustrati in dettaglio gli interventi sulle scuole dell'area convergenza, finanziati con i Fondi strutturali, e sono elencate le attività cui il Governo ha partecipato in sede europea nei settori dell'istruzione e della formazione. Si dà analiticamente conto, altresì, della partecipazione dell'Italia a tutte le azioni del Programma *Erasmus+*, per le quali sono stati utilizzati fondi comunitari per circa 95 milioni di euro. Con riferimento alla formazione superiore, fa presente che l'impegno del Governo si è focalizzato nel perseguimento delle seguenti finalità: monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei ed attuazione del programma *Erasmus+*; allineamento del fabbisogno dell'offerta formativa al mondo del lavoro; rafforzamento della partecipazione alla formazione superiore sia in termini di iscrizioni sia in termini di riduzione dei tempi di laurea; incentivazione del rientro delle alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall'estero; completamento della riforma dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). In merito alle politiche per lo sport, viene evidenziata la partecipazione italiana ai lavori presso il Consiglio dell'Unione europea in materia di sport sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi. In tema di integrità dello sport, viene dato particolare risalto alla firma da parte dell'Italia della Convenzione internazionale del Consiglio d'Europa contro la manipolazione dei risultati sportivi (*match fixing*), la cui procedura di ratifica è in corso. Sono in via di definizione anche i lavori relativi al documento europeo sulla diplomazia sportiva. Nel capitolo 6.4 « Cultura e turismo » viene data evidenza all'impegno del Governo per la promozione della cultura quale fattore di sviluppo sociale, di crescita economica e di integrazione comunitaria e al rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. Si segnala, in primo luogo, il pieno sostegno del Governo alla Proposta di Decisione (UE) 2017/864 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'istituzione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, che si celebrerà nel 2018. Tale proposta prevede l'impegno degli Stati membri, delle autorità regionali e locali a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, valorizzare e promuovere il ruolo del patrimonio culturale europeo quale componente essenziale della diversità culturale del dialogo interculturale, con iniziative, campagne di informazione, scambio di esperienze, attività di studio e di ricerca. Tra gli obiettivi condivisi della Proposta, rientra anche quello del rafforzamento del patrimonio culturale europeo come leva per l'economia, da raggiungere, in particolare, mediante il sostegno delle industrie culturali, creative e dell'innovazione. Il Governo si è inoltre fatto carico di promuovere ed alimentare il dibattito europeo legato alla crescita del settore cinematografico e audiovisivo nelle varie sedi istituzionali con l'intento di razionalizzare e potenziare gli incentivi pubblici per lo sviluppo delle imprese dell'intera filiera audiovisiva, tenendo conto della rilevanza di tutti i segmenti che la compongono a partire dalla componente creativa ed autoriale, fino alle piattaforme di distribuzione *on line*. Con riferimento al turismo, nel corso dell'anno il Governo, ispirandosi alla Relazione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. È stato messo a punto ed elaborato il « Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022 che promuove un processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi e linee di intervento delineati nelle politiche della Commissione. La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e fortemente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione COM(2010)352 *final* del 30 giugno 2010 « L'Europa prima destinazione turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo », i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Obiettivi del Piano sono: l'ampliamento e l'arricchimento delle destinazioni

e dei prodotti e la distribuzione dei flussi; l'aumento della competitività del settore, con la creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo; lo sviluppo di un *marketing* efficace e innovativo, per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo quale settore chiave per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese e per la sua proiezione internazionale; la realizzazione di una *governance* efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI avverte che la Ministra Fedeli ha dato la disponibilità,

ai fini dell'audizione congiunta con l'omologa Commissione del Senato sull'avvio dell'anno scolastico, per martedì 10 ottobre 2017, alle ore 20. La conferma di tale audizione sarà comunicata domani in Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 settembre 2017.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

C. 2950-A Ascani.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione cultura,

esaminato il nuovo testo unificato dei progetti di legge recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 423-A e abb.);

udita la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 14 settembre 2017;

valutata l'esigenza di salvaguardare l'integrità dei sentieri e dei « percorsi verdi »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 01, comma 2, inserisca la Commissione di merito una disposizione che rechi l'esigenza di tutelare il territorio ed il paesaggio consentendo le diverse pratiche sportive che si svolgono su sentieri, mulattiere o tratturi, con l'introduzione di una procedura che coinvolga gli enti regionali ed infraregionali nella classificazione e individuazione delle strade da riservare al passaggio di pedoni, velocipedi e animali, coordinando in tal senso anche la norma di cui al comma 1, lettera *b*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ... 147

AUDIZIONI INFOMALI:

Audizione, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli, sullo stato dell'attività del Dipartimento, con particolare riferimento agli interventi nelle zone colpite dai recenti terremoti 148

AUDIZIONI INFOMALI:

Audizione del dottor Piero Gnudi, dell'avvocato Corrado Carrubba e del professor Enrico Laghi, in qualità di commissari straordinari del gruppo ILVA di Taranto, sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda 148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella giornata del 19 settembre scorso.

Federico MASSA (PD), *relatore*, rilevato che il provvedimento è stato già oggetto di approfondito esame da parte della Camera in sede di prima lettura e che per quanto riguarda i profili, peraltro assai limitati, di competenza della Commissione Ambiente, non sono intervenute modifiche, presenta una proposta di parere favorevole. Con riguardo all'eliminazione dal testo originario, in linea con il parere espresso dalla Commissione Ambiente, del criterio preferenziale da attribuirsi nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, alle aziende sequestrate o confiscate ovvero alle cooperative che le avessero rilevate, segnala ai colleghi che la questione

sarà opportunamente affrontata in un successivo provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFOMALI

Mercoledì 20 settembre 2017.

Audizione, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli, sullo stato dell'attività del Dipartimento, con particolare riferimento agli interventi nelle zone colpite dai recenti terremoti.

L'audizione si è svolta dalle 14 alle 15.

AUDIZIONI INFOMALI

Mercoledì 20 settembre 2017.

Audizione del dottor Piero Gnudi, dell'avvocato Corrado Carrubba e del professor Enrico Laghi, in qualità di commissari straordinari del gruppo ILVA di Taranto, sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda.

L'audizione si è svolta dalle 15 alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	149

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	150
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del

professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine n. 112, 113 e 114.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta erano state formulate talune richieste di chiarimenti dalla collega Spessotto, alle quali aveva ritenuto opportuno consentire una replica al Governo, il cui rappresentante è però stato impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. A tal fine, nessun altro chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.05**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, in considerazione dell'impossibilità per il rappresentante del Governo a partecipare all'odierna seduta, propone di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, illustra i contenuti della proposta di legge, come modificata a seguito dell'esame del Senato, rilevando che è divisa in sette Capi: Capo I, Misure di prevenzione personali; Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali; Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati; Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali; Capo V, Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate; Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie.

Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione; la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale; il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto; l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione; l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura; le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione; la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria; la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda; le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari; le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati; le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori; la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede; la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado; l'estensione della cosiddetta confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, ricordo che la Commissione ha già espresso sul provvedimento in prima lettura, il 5 novembre 2015, un articolato parere con numerose osservazioni. In questa fase saranno pertanto evidenziate le parti modificate nel corso dell'esame al Senato.

L'articolo 10 della proposta di legge riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende. Nel dettaglio, il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le

ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici dall'Autorità nazionale anticorruzione – oltre che, come ora, a seguito delle indagini patrimoniali (articolo 19) o di quelle compiute per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa (articolo 92) – sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche. A seguito del trasferimento al comma 1 del contenuto del vigente comma 2 dell'articolo 34, si prevede che analoga misura è disposta quando, non ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (si precisa: « patrimoniali »), il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l'attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa; a quelli già previsti sono aggiunti ulteriori delitti: quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *i-bis*), del Codice (per i quali cfr. ante articolo 1 della proposta di legge); il delitto di caporalato (articolo 603-*bis* c.p.). Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno (ora è di sei mesi), prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (ora è un anno), a richiesta del PM (è aggiunta la possibile adozione d'ufficio). Integrando il testo approvato dalla Ca-

mera, il Senato ha previsto che la misura debba essere disposta a seguito di relazione dell'amministratore giudiziario che evidenzia la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura (il testo approvato dalla Camera si limitava a prevedere che la proroga potesse essere prevista solo nel caso in cui persistessero le condizioni in base alle quali la misura era stata adottata la prima volta). Confermando che, con l'emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, sono nominati il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, la formulazione del comma 3 (corrispondente all'attuale comma 4) dell'articolo 34, è integrata prevedendosi che l'amministratore esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura; che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, questi – senza percepire ulteriori emolumenti – può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa. Il nuovo comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Confermando il contenuto dell'attuale comma 5, la proposta di legge prevede che, qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri. Ai sensi del comma 5, l'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del PM. Una nuova disposizione, per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell'azienda, rinvia in

quanto applicabili ai meccanismi previsti dal codice antimafia per l'amministrazione e gestione dei beni sotto sequestro.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati. Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro, con l'ausilio dell'Agenzia nazionale (comma 1 dell'articolo 40 del Codice). Ai sensi del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 40, se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone che lo sgombero possa essere differito non oltre la confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare. I successivi commi dell'articolo 40, come modificati dalla proposta di legge, mirano a disciplinare l'attività del Tribunale e del giudice delegato in ordine alla gestione dei beni. Con riguardo ai beni immobili sequestrati, tre nuovi commi prevedono che: – autorizzato dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario può dare in locazione o in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione non oltre la data di confisca definitiva (comma 3-*bis*); stante detta cessazione, in via prioritaria i beni immobili liberi ovvero liberati (in seguito alla esecuzione dello sgombero ovvero per la cessazione della locazione o del comodato) possono essere concessi in comodato agli enti territoriali (comma 3-*ter*) fino alla confisca definitiva; se non si è già provveduto, il tribunale dispone l'esecuzione immediata dello sgombero revocando, ove necessario, il decreto di differimento della misura già adottato; – nel caso di locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale (comma 3-*quater*). La pro-

posta di legge modifica poi il comma 4 dell'articolo 40 del Codice in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato.

Di notevole rilievo appare il contenuto del comma 1-ter dell'articolo 41 del Codice, che testimonia la centralità della decisione inerente alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si segnalano, tra gli obblighi documentali previsti: quello di distinguere tra beni personali del proposto e beni aziendali (così da permettere gestioni separate dei beni e impedire commistioni con il patrimonio personale dell'imprenditore); l'elenco dei creditori dell'impresa; l'elenco dei lavoratori impiegati; le proposte di prosecuzione dell'attività avanzate da sindacati interni all'azienda.

In nuovo comma 1-quater dell'articolo 41, introdotto dal Senato, prevede che, autorizzato dal giudice, l'amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.

L'articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l'articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti. La disposizione è stata profondamente modificata dal Senato in quanto gran parte dell'articolo 41-bis, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, era stato trasfuso in alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (i commi da 192 a 198 (escluso il 194) dell'articolo 1 della legge 208 del 2015). L'articolo 41-bis, come riformulato, prevede in primo luogo che l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell'azienda, adottati dal Tri-

bunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa (comma 1). Si ricorda che il comma 196 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione di: – un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui); – un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui).

Il comma 2 dell'articolo 41-bis stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni nonché (ex articolo 1524 c.c.) nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata (comma 5). Ai sensi del comma 6 dell'articolo 41-bis del Codice, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Dopo la confisca definitiva, prevede nello stesso modo l'Agenzia nazionale. Il comma successivo (comma 7) reca poi norme « speciali » per l'amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di « aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi », individuate sulla base dei criteri adottati dall'Agenzia nazionale. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società

Invitalia Spa tra i suoi dipendenti. L'amministratore giudiziario, dipendente della società Invitalia Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. I dipendenti della società Invitalia Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente della società Invitalia Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società Invitalia Spa. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo 15 in esame, l'Agenzia nazionale, con delibera del Consiglio direttivo adotta i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 8). Il comma 2, dell'articolo 15 della proposta di legge, infine, integra il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

L'articolo 25 introdotto nel corso dell'esame al Senato interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia. In particolare, è più specificamente formulato il comma 1 in relazione all'obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici; al comma 3, relativo all'esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, viene soppresso il riferimento alle erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro; è introdotto un nuovo comma 3-bis che prevede sempre

l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

L'articolo 27, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).

L'articolo 28, anch'esso introdotto dal Senato, interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

L'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, è stato oggetto di significative modifiche volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma.

L'articolo 34 disciplina la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime. La disposizione, modificata dal Senato, ha anzitutto soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa delegata debba sia realizzare (comma 1) misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante (comma 2): una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle

stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Sono dettati, poi, dal comma 3 gli specifici principi di delega (tra questi, il Senato ha previsto l'esclusione dalle misure di sostegno ai lavoratori della parte dell'unione civile con il proposto alla misura di prevenzione antimafia). Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Senato ha soppresso numerosi principi di delega (lettere *g*, *h*, *i*, *l*, *m*, *n* e *p*) del comma 4) nonché il riferimento alla possibile neutralità finanziaria derivante dall'attuazione. Viene, invece, previsto dalla proposta di legge, un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l'occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate nel limite di 7 milioni all'anno nel biennio 2018- 2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020. La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame secondo le modalità di cui al comma 4. È stato soppresso dal Senato il riferimento all'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196 del 2009) che prevede che, se il decreto attuativo comporti nuovi oneri finanziari, lo stesso decreto vada emanato solo dopo o contestualmente all'entrata in vigore delle leggi di che stanzino le relative risorse.

L'articolo 35, modificato dal Senato, detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che, entro 30 giorni (dalla vigenza della riforma), il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (comma 1). Ai sensi del comma 2 dell'articolo 35, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico

giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi. Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (comma 3). Il Senato ha aggiunto un comma 4 secondo cui, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l'Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l'individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 14.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il nuovo testo unificato recante Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A e abbinata C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini);

sottolineato positivamente che nel nuovo testo unificato sono state recepite le condizioni formulate dalla X Commissione nel parere approvato il 1° ottobre 2014 nella prima lettura del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA, Alta partecipazione, CoLap, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	159
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	178
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	159
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	169
RISOLUZIONI:	
7-01338 Tinagli: Interventi in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (<i>Discussione e rinvio</i>)	176
7-01279 Rizzetto: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011.	
7-01310 Simonetti: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	177

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 settembre 2017.

Audizione di rappresentanti di ACTA, Alta partecipazione, CoLap, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 15.30.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 14 settembre scorso, l'espressione del parere

di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna. Dà, quindi, la parola al relatore per l'illustrazione della sua proposta di parere.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (vedi allegato), incentrata sulle modifiche introdotte dal Senato riconducibili alle competenze della XI Commissione. Richiama, in particolare, le disposizioni volte a incrementare la pianta organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 29, nonché le innovazioni introdotte nell'ambito della delega di cui all'articolo 34, che, da un lato, sopprimono il riferimento a incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, essenzialmente in ragione dell'assenza di una copertura finanziaria per tali previsioni, e, dall'altro, dispongono lo stanziamento di risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori dipendenti da aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la Commissione inizia, nella seduta odierna, l'esame congiunto dei provvedimenti, approvati dal Senato della Repubblica. Ricordato che l'esame dei provvedimenti si concluderà con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore incaricato di riferire alla medesima Commissione. In proposito, ricorda che, come stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 14 settembre, nella seduta odierna avrà luogo la relazione introduttiva e si avvierà il dibattito sui provvedimenti in titolo, mentre il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata di martedì 26 settembre. Il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di assetto è fissato alle ore 14 di venerdì 22 settembre.

Antonella INCERTI (PD), *relatrice*, con riferimento al disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato per l'anno 2016, osserva in via preliminare che tale provvedimento è disciplinato dagli articoli da 35 a 38 della legge di contabilità e finanza pubblica e rappresenta il mezzo attraverso il quale, una volta completato l'esercizio annuale, il Governo ottempera all'obbligo sancito dall'articolo 81 della Costituzione di dare conto alle Camere dei risultati della gestione. Per questa ragione, il rendiconto è accompagnato da un corredo informativo teso a consentire una valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati al momento dell'adozione del bilancio di previsione e costituisce un essenziale strumento per la valu-

tazione dello stato di attuazione delle diverse politiche negli ambiti di competenza della Commissione.

Come di consueto, il rendiconto vero e proprio è riportato nel Titolo I del disegno di legge e si articola in due parti distinte: il conto del bilancio riportato nel Capo I, composto degli articoli da 1 a 5, che espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, i risultati della gestione di competenza e la situazione finanziaria del Tesoro, nonché il conto generale del patrimonio, di cui al Capo II, composto del solo articolo 6, che espone le attività e le passività finanziarie e patrimoniali e le relative variazioni. Il successivo Titolo II, composto dagli articoli 7 e 8, si riferisce alle Amministrazioni e aziende autonome e reca le risultanze della gestione degli Archivi notarili e del Fondo edifici di culto. Con una disposizione di carattere generale, l'articolo 9, unico articolo del Titolo III, stabilisce l'approvazione del rendiconto generale dello Stato e di quelli delle amministrazioni e delle aziende autonome di cui al Titolo II nelle risultanze contenute nei precedenti articoli del provvedimento.

Al rendiconto è allegata una nota preliminare generale, nonché una nota integrativa per ciascuna amministrazione, che – come anticipato – dà conto dei risultati conseguiti e del grado di realizzazione degli obiettivi individuati in sede di bilancio preventivo e rappresenta un utile strumento per una valutazione non solo quantitativa delle risultanze della gestione.

Con specifico riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto per l'anno 2016, occorre considerare che – come di consueto – gli interventi di competenza della Commissione sono essenzialmente riferibili a stanziamenti recati dalla Tabella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in misura minore, a quelli contenuti nella Tabella relativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Nota integrativa passa sinteticamente in rassegna le principali misure messe in campo in materia di lavoro e di previdenza, evidenziando –

per quanto attiene agli aspetti di carattere organizzativo – che nel 2016 è stato affrontato un processo di radicale revisione degli assetti consolidati, in ragione dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, il cosiddetto *Jobs Act*.

Venendo, in estrema sintesi, ai dati di carattere finanziario, segnala che nel 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha gestito risorse per un ammontare pari a 118,335 miliardi di euro in termini di stanziamenti definitivi di competenza, con una riduzione pari a circa il 10,1 per cento rispetto all'esercizio precedente, ma con un leggero incremento rispetto al 2014. Tale riduzione è principalmente riconducibile all'andamento delle spese comprese nella missione relativa alle « Politiche previdenziali », i cui stanziamenti di competenza erano passati tra il 2014 e il 2015 da 80,35 miliardi di euro a 92,64 miliardi di euro, in considerazione delle spese dovute al ripiano delle anticipazioni concesse all'INPS in seguito alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui passivi e al ripiano dei debiti nei confronti degli enti previdenziali, oltre che a maggiori trasferimenti alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo Stato.

Quanto all'andamento degli stanziamenti nel corso della gestione, segnala che le risorse inizialmente assegnate al Ministero con la legge di bilancio ammontavano a circa 118,02 miliardi di euro e sono state incrementate, in corso di esercizio, di circa 314,5 milioni di euro, prevalentemente per effetto dell'adozione di decreti di variazione di bilancio riferiti all'integrazione di stanziamenti riferiti a spese indifferibili e inderogabili.

Confermando le caratteristiche riscontrate negli esercizi già trascorsi, gli stanziamenti di competenza del Ministero sono pressoché interamente riconducibili a spese correnti, che rappresentano oltre il 99 per cento del totale, essendo la spesa in conto capitale pari a circa 20,7 milioni di

euro, che rappresentano lo 0,02 per cento della spesa complessiva dello stato di previsione. Sotto il profilo della destinazione della spesa, anche nel 2016 oltre il 99 per cento del totale rientra nella categoria economica dei « trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche », la quasi totalità dei quali è destinata ad altre amministrazioni pubbliche e, segnatamente, agli enti previdenziali. Minima incidenza hanno invece i redditi da lavoro dipendente, che rappresentano lo 0,3 per cento delle risorse di parte corrente gestite dal Ministero, con un calo – in termini assoluti – del 4,4 per cento dovuto alla contrazione del personale in servizio, passato dalle 6.939 unità del 2015 alle 6.788 unità del 2016. Permane limitatissima anche l'incidenza della spesa per consumi intermedi, che costituisce circa lo 0,1 per cento della spesa corrente. Come già segnalato, tutte le componenti della spesa in conto capitale (investimenti fissi lordi, trasferimenti in conto capitale e altre spese in conto capitale) presentano un rilievo trascurabile.

Con riferimento alla gestione delle spese, a fronte di stanziamenti per complessivi 118,3 miliardi di euro, gli impegni di competenza sono stati pari a circa 117,2 miliardi di euro, con pagamenti in conto competenza pari a circa 100,18 miliardi di euro. I residui di nuova formazione ammontano quindi a poco più di 18 miliardi di euro, con un incremento del 38 per cento rispetto all'esercizio precedente, mentre le economie sono pari a circa 118 milioni di euro, con un consistente incremento rispetto al 2015. Per quanto riguarda, invece, i residui finali, segnala che essi ammontano al termine dell'esercizio 2016 a 31,57 miliardi di euro, con un incremento del 62 per cento. Come nei precedenti esercizi, la quota prevalente dei residui è ascrivibile alla missione « Politiche previdenziali », alla quale è riferibile una quota dei residui pari a oltre 23 miliardi di euro. Nell'ambito dei residui riscontrabili nella missione « Politiche per il lavoro », pari a circa 6,38 miliardi di euro, è opportuno segnalare che circa 3,1 miliardi di euro sono riferibili agli stan-

ziamenti per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Nella propria relazione sul rendiconto, la Corte dei conti, reiterando un'osservazione già formulata con riferimento al precedente esercizio, evidenzia, in particolare, che quasi tutti i capitoli della missione « Politiche previdenziali » presentano rilevanti residui finali con importi superiori ai 50 milioni di euro in ragione delle modalità di gestione delle relative spese. Gli impegni sono, infatti, assunti nell'esercizio di competenza, mentre i pagamenti sono effettuati negli anni successivi nel momento in cui gli enti previdenziali presentano i rendiconti al Ministero vigilante. A questo riguardo, la Corte sottolinea l'esigenza di migliorare la programmazione del fabbisogno degli istituti di previdenza e le modalità della comunicazione tra tali istituti e il Ministero.

Un analogo *trend* di crescita si registra con riferimento ai residui di stanziamento, che al termine dell'esercizio ammontano a 1,02 di miliardi di euro, con un incremento del 59 per cento rispetto all'anno 2015. Come negli esercizi precedenti, una quota assolutamente prevalente di tali residui (991,8 milioni di euro) è riferibile al Fondo sociale per occupazione e formazione e, specificamente, ai piani gestionali del Fondo sociale per occupazione e formazione relativi agli ammortizzatori sociali in deroga e all'obbligo formativo e all'apprendistato. Tale situazione è, del resto, in linea con la previsione legislativa che, in deroga alle regole generali di contabilità e finanza pubblica, prevede che le somme del Fondo sociale per occupazione e formazione non impegnate al termine dell'esercizio finanziario possano esserlo in quello successivo.

Per quanto attiene alla gestione di cassa, fa presente che le previsioni definitive sono pari a circa 120,5 miliardi di euro, a fronte delle quali le somme pagate ammontano a circa 106,1 miliardi di euro, con economie pari a circa 14,4 miliardi di euro.

Passando a una sintetica analisi della ripartizione delle spese del Ministero, osserva che, come negli esercizi precedenti,

nell'ambito dello stato di previsione sono presenti sei missioni, ulteriormente articolate in quattordici programmi. Le quattro missioni rappresentative delle funzioni e delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tutte condivise con lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono la missione n. 24 « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia », la missione n. 25 « Politiche previdenziali », la missione n. 26 « Politiche per il lavoro » e la missione n. 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti ». Nell'ambito della missione « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia », il Ministero gestisce risorse pari all'82 per cento del totale condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze, mentre per la missione « Politiche previdenziali » le risorse gestite dal Ministero, sul totale condiviso della missione, rappresentano l'85 per cento e, per quelle riferite alla missione « Politiche per il lavoro », l'ammontare gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze è pari al 99,9 per cento. Per la missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », condivisa anche con il Ministero dell'interno e il Fondo edifici di culto, le risorse gestite sono pari allo 0,3 per cento del totale. A tali missioni si affiancano la missione n. 32 « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche » e la missione n. 33 « Fondi da ripartire », che hanno carattere trasversale, essendo presenti in tutti gli stati di previsione dei diversi Ministeri.

Per quanto attiene all'incidenza delle diverse missioni di spesa, segnala che circa il 63 per cento delle risorse assegnate al Ministero, pari a 74,2 miliardi di euro, riguarda la missione « Politiche previdenziali », il cui peso sul totale della spesa registrata dallo stato di previsione si riduce, tuttavia, in modo sensibile rispetto all'esercizio 2015. Cresce in termini percentuali, rispetto all'esercizio 2015, la spesa destinata alla missione « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », i cui stanziamenti assorbono circa il 24,4 per cento del totale della spesa e registrano anche un leggero incremento in termini

assoluti rispetto all'anno 2015, raggiungendo l'ammontare di 28,92 miliardi di euro. Anche gli stanziamenti per le « Politiche per il lavoro » crescono rispetto all'anno precedente ed ammontano nel 2015 a circa il 12,76 per cento del totale della spesa del Ministero, con una crescita in termini assoluti di oltre 4,5 miliardi di euro rispetto all'esercizio precedente. Le somme destinate alla missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », che avevano subito un drastico calo nel 2015 a seguito del trasferimento nello stato di previsione del Ministero dell'interno del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ammontano – come nel precedente esercizio – allo 0,01 per cento degli stanziamenti complessivi del Ministero. Marginale è, anche, l'incidenza della spesa per i « Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche », che incide per lo 0,03 per cento, e per i « Fondi da ripartire », ai quali sono assegnate risorse pari a circa lo 0,1 per cento del totale, dati sostanzialmente analoghi a quelli riscontrati nell'esercizio 2015.

Con riferimento alle singole missioni, premesso che gli interventi ricompresi in quelle riguardanti diritti sociali, politiche sociali e famiglia, nonché immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sono prevalentemente di competenza della XII Commissione, segnala che la Missione 25 « Politiche previdenziali » è la più rilevante in termini finanziari del Ministero e consta di un unico programma, « Previdenza obbligatoria, complementare, assicurazioni sociali », che – come segnalato – assorbe, con uno stanziamento definitivo di competenza di 74,25 miliardi di euro, circa il 63 per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero. Come già accennato, quasi la totalità delle somme è costituita da trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e circa 61,7 miliardi di euro, pari all'83,1 del totale degli stanziamenti dell'intera missione, sono destinati a trasferimenti all'INPS. Come anticipato, gli stanziamenti definitivi della missione hanno subito un calo del 20 per cento rispetto all'anno 2015, che – come

evidenziato nella relazione della Corte dei conti – è imputabile in gran parte alla flessione dei capitoli relativi ai trasferimenti alle gestioni previdenziali dell'INPS, il cui ammontare è stato determinato in funzione del fabbisogno previsto e delle disponibilità giacenti sui conti di Tesoreria. Si osserva, peraltro, che nel 2015 gli stanziamenti comprendevano anche 4,5 miliardi di euro relativi al ripiano di sospesi di Tesoreria conseguenti al riaccertamento straordinario dei residui disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014 e circa 2,8 miliardi di euro destinati all'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici, destinati prevalentemente al pagamento degli arretrati. Nel quadro delle considerazioni riferite a questa missione, la relazione della Corte dei conti sottolinea nuovamente le difficoltà di completamento dell'assetto organizzativo dell'INPS, evidenziando che alla necessaria fase di riduzione degli organi dei principali enti previdenziali non ha fatto ancora seguito un complessivo processo di razionalizzazione del modello di *governance* dell'Istituto, che opera attraverso la concentrazione nel Presidente delle competenze prima attribuite al consiglio di amministrazione. Si ribadisce, inoltre, l'esigenza di definire una chiara linea di demarcazione del ruolo e delle competenze del Presidente e del direttore generale, sottolineando in conclusione che, con riferimento ai poteri di vigilanza ministeriale, le criticità segnalate rischiano di tradursi, inevitabilmente, in difficoltà gestionali, con evidenti riflessi diretti sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa. Parimenti rivestono interesse le considerazioni relative ai controlli sugli istituti di previdenza privati, nelle quali si evidenzia che la mancata adozione del decreto di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, volto a prevedere requisiti più stringenti e maggiore trasparenza per gli investimenti degli enti privatizzati, lascia nell'indeterminatezza la disciplina per gli investimenti del patrimonio. Per quanto riguarda la normativa in materia previ-

denziale, infine, la relazione della Corte dei conti riporta un'efficace sintesi degli interventi legislativi volti alla salvaguardia dei lavoratori esodati.

Per quanto riguarda la Missione 26 « Politiche per il lavoro », che – come nota la Corte dei conti – identifica l'attività più significativa del Ministero, che meglio ne connota il ruolo istituzionale, la quasi totalità degli stanziamenti è assorbita dal programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » che ha una dotazione pari a circa 14,5 miliardi di euro, a fronte dei circa 15,1 miliardi di euro destinati alla missione, che segnano un incremento del 43 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi dell'esercizio 2015. Le principali variazioni interessano, in particolare, i trasferimenti all'INPS per il rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto per finanziare la NASpI e la DIS-COLL. Per quanto riguarda il programma relativo alle politiche passive e agli incentivi all'occupazione, segnala che circa il 50 per cento delle risorse è destinato agli oneri relativi ai trattamenti di mobilità e di disoccupazione e circa il 9,5 per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione, iscritto nel capitolo 2230. Il Fondo sociale per occupazione e formazione recava uno stanziamento iniziale di competenza di 822 milioni di euro, incrementato in sede di assestamento di bilancio fino a raggiungere l'importo di 1,4 miliardi di euro, sulla base delle indicazioni pervenute dagli enti previdenziali, tese ad allineare le dotazioni di cassa con le effettive capacità di spesa. Anche in questo esercizio, la Corte dei conti ha quindi riscontrato un significativo disallineamento tra l'iniziale programmazione economica e finanziaria e le effettive esigenze gestionali. Nel complesso le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione registrano un decremento del 52 per cento rispetto all'esercizio 2015, dovuto in particolare alla contrazione della spesa per gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente. Nell'ambito della relazione della Corte dei conti si analizza il processo di progressiva riduzione degli stanziamenti destinati agli ammortizzatori sociali in

deroga, conseguente al miglioramento della situazione economica e all'introduzione di requisiti più stringenti per l'accesso ai benefici. In particolare, si evidenziano la riduzione delle ore autorizzate, che passano dagli oltre 235 milioni del 2014 ai 98,4 milioni del 2015 ai 57 milioni del 2016, e la diminuzione della spesa derivante da accordi sottoscritti a livello regionale, che ammontavano a 427,8 milioni di euro nel 2016, a fronte dei 933,2 milioni di euro del 2015 e di 1,7 miliardi di euro nel 2014. Particolarmente rilevante, invece, è la crescita della spesa relativa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, dovuta all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Per quanto riguarda il programma « Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro », che ha gestito 48 milioni di euro, con un incremento del 12 per cento rispetto all'anno 2015, segnalo che – nel corso dell'anno 2016 – sono state ispezionate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali 142.000 aziende, che si aggiungono alle oltre 28.800 ispezionate dall'INPS e alle oltre 20.800 ispezionate dall'INAIL. In oltre il 60 per cento dei casi sono stati contestati illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale o di salute e sicurezza sul lavoro. I lavoratori irregolari rilevati sono stati oltre 89.000, dei quali circa il 50 per cento totalmente in nero, mentre i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale sono stati circa 7.000, la quasi totalità dei quali è stata revocata a seguito della regolarizzazione degli illeciti e del pagamento degli importi previsti. L'attività di vigilanza ha consentito di accertare un'evasione contributiva per oltre 327 milioni di euro e di introitare sanzioni per oltre 70 milioni di euro. Nella relazione della Corte dei conti si richiama, altresì, il processo di costituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, subentrato, dal 1° gennaio 2017, nelle attività svolte dalla Direzione generale per

l'attività ispettiva e dalle direzioni inter-regionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materie di competenza della Commissione lavoro presenti nell'ambito della Tabella riferita al Ministero dell'economia e delle finanze, vengono in rilievo in particolare gli stanziamenti relativi alla Missione 24 « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia », con stanziamenti definitivi di competenza pari a 6,3 miliardi di euro, la Missione 25 « Politiche previdenziali », con stanziamenti definitivi di competenza pari a 12,6 miliardi di euro, e la Missione 26 « Politiche per il lavoro », con stanziamenti definitivi di competenza pari a 6,5 milioni di euro. Gli stanziamenti definitivi della missione « Diritti sociali » sono sostanzialmente in linea con quelli dell'anno 2015, solo per quanto riguarda, mentre si registra una riduzione per quanto riguarda la missione « Politiche previdenziali » (circa 800 milioni di euro) e, viceversa, un aumento degli stanziamenti definitivi relativi alla missione « Politiche per il lavoro » (circa 700 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente). Ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione rientrano poi nel programma « Fondi da assegnare » della missione « Fondi da ripartire ».

Sulla base di tali stanziamenti, per la missione relativa a « Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia » i pagamenti effettuati sono stati pari a circa 5,7 miliardi di euro, a fronte di impegni pari a 6,1 miliardi di euro; per la Missione « Politiche previdenziali » i pagamenti effettuati ammontano a 11,7 miliardi di euro, a fronte di impegni pari a 12,5 miliardi di euro, mentre per la missione 26 « Politiche per il lavoro » sono state impegnate e pagate tutte le risorse stanziare.

Venendo al disegno di legge di assestamento per il 2017, ricorda preliminarmente che si tratta dello strumento attraverso il quale il Governo propone gli aggiornamenti delle previsioni di entrata e degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso, in termini di competenza e cassa, alla luce dell'aggiornamento del

quadro macroeconomico alla base del Documento di economia e finanza, presentato lo scorso mese di aprile, della disponibilità di informazioni aggiornate sugli andamenti di finanza pubblica, delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali in relazione alle nuove esigenze legate alla loro operatività, nonché della consistenza dei residui accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni proposte dal provvedimento in esame integrano le variazioni di bilancio adottate tra il 1° gennaio e il 31 maggio dell'anno in corso e, tenendo conto degli effetti finanziarie dei provvedimenti legislativi entrati in vigore dopo l'approvazione della legge di bilancio 2017, forniscono le previsioni assestate per il corrente esercizio finanziario. I margini di flessibilità in sede di assestamento sono stati ampliati a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 5 della legge n. 16 del 2017, che ha riformato la legge di contabilità e finanza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la possibilità che con il disegno di legge di assestamento possano essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, limitatamente all'anno in corso, anche tra unità di voto diverse, mentre tale possibilità era originariamente limitata soltanto nell'ambito dei programmi di una medesima missione, fermo restando, anche in assestamento, la preclusione all'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Passando al contenuto del disegno di legge, segnala che esso consta di tre articoli e di quattordici tabelle, la prima delle quali rappresenta lo stato di previsione dell'entrata, mentre le restanti corrispondono allo stato di previsione della spesa dei singoli ministeri.

Più in particolare, l'articolo 1, che reca le disposizioni generali, dispone l'introduzione nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei ministeri le variazioni riportate nelle tabelle allegate. L'articolo 2, modifica in più punti l'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, relativo allo stato di previsione del Mini-

stero dell'economia e delle finanze, incrementando, tra l'altro, da 59,5 miliardi di euro a 79,5 miliardi di euro l'importo massimo di emissione di titoli del debito pubblico, in linea con le previsioni del decreto-legge n. 237 del 2016. Con il medesimo articolo si incrementa il limite massimo di garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi che possono essere assunte da SACE Spa corrispondentemente riducendo il limite per le garanzie di durata inferiore, nonché si rideterminano gli stanziamenti dei fondi di riserva e speciali del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. L'articolo 3, infine, rivede la disciplina del « Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso », iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, mediante l'assegnazione diretta delle risorse del Fondo all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, ferma restando la facoltà di procedere alla ripartizione delle risorse medesime tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati.

Come si legge nella relazione illustrativa, le variazioni proposte dal disegno di legge determinano, nel loro complesso, in termini di competenza, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Nel complesso, il saldo nelle previsioni assestate si attesta a un valore di -56 miliardi, rispetto a una previsione iniziale di -38,6 miliardi. Tale valore rientra nel limite massimo stabilito dalla legge di bilancio per il 2017, così come rideterminato con il decreto-legge n. 237 del 2016 e, poi, con il decreto-legge n. 50 del 2017. Il peggioramento del saldo rispetto alle previsioni iniziali, pari a circa 17,4 miliardi di euro, è il frutto della somma algebrica delle variazioni per atto amministrativo, che comportano un incremento del saldo di 21,9 miliardi di euro e delle variazioni di valore positivo proposte dal disegno di legge di assestamento in esame, che recano variazioni di segno opposto per complessivi 4,5 miliardi di euro, derivanti da un

aumento delle entrate finali per circa 2,8 miliardi di euro e da una variazione in diminuzione delle spese finali per circa 1,6 miliardi di euro. Tale ultima riduzione interessa prevalentemente le spese correnti, nel cui ambito si registra una significativa proposta di diminuzione di quelle per interessi, per le quali si prevede una diminuzione di circa 1,95 miliardi di euro. Le variazioni per atto amministrativo determinano un forte incremento delle spese finali, dovuto per 20 miliardi all'aumento delle acquisizioni di attività finanziarie conseguente all'attuazione del decreto-legge n. 237 del 2016, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio. Per quanto concerne gli altri saldi, segnala che il risparmio pubblico, dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi, registra un miglioramento rispetto alla previsione iniziale, attestandosi a 2,9 miliardi di euro.

Quanto ai profili di competenza della Commissione, assume particolare rilievo il contenuto della Tabella n. 4, che reca lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Come si legge nella nota illustrativa alla Tabella, il disegno di legge di assestamento, da un lato, dà conto delle variazioni amministrative intervenute nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2017 rispetto alle previsioni di competenza per il 2017, pari a 123,43 miliardi di euro e alle autorizzazioni di cassa pari a 126,89 miliardi di euro, previste dalla legge di bilancio 2017, e, dall'altro, ne propone di ulteriori.

Con riferimento al primo aspetto, le modifiche derivanti da atti amministrativi interessano le previsioni relative ai residui, alle competenze e alla cassa e derivano da provvedimenti legislativi intervenuti nel frattempo o da norme di carattere generale, che determinano un incremento delle previsioni rispettivamente di 332,6 milioni di euro in termini di residui, di 138,9 milioni di euro in termini di competenza e di 471,57 milioni di euro in termini di cassa.

Anche le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento interessano le previsioni riferite a residui, competenza e cassa.

Per i residui, si prevede un incremento delle poste di bilancio pari a circa 15,26 miliardi di euro, essenzialmente riferibili a spese di parte corrente, essendo l'incremento previsto per i residui in conto capitale pari a poco più di 12 milioni di euro. La relazione illustrativa precisa che, come di regola avviene, le variazioni proposte traggono origine dall'esigenza di adeguare gli importi presunti previsti in sede di approvazione del bilancio per il 2017 a quelli risultanti dal rendiconto riferito all'anno 2016.

Per gli stanziamenti in termini di competenza si prevede, invece, un incremento di circa 308 milioni di euro, mentre per quelli in termini di cassa l'incremento è pari a circa 211 milioni di euro. Per quanto attiene alle variazioni delle previsioni di competenza, la relazione illustrativa evidenzia, in via generale, che esse sono connesse alle esigenze emerse dall'effettivo svolgimento della gestione, tenendo altresì conto della situazione della finanza pubblica, mentre per le autorizzazioni di cassa le variazioni proposte tengono conto della nuova consistenza dei residui e delle nuove previsioni di competenza, anche alla luce delle concrete capacità operative dell'amministrazione. Si precisa, inoltre, che le principali variazioni proposte sono il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile o inderogabile.

Per effetto delle modifiche sopra riasunte, le previsioni dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il 2017 risultano assestate in 32,88 miliardi di euro, quanto ai residui, in 123,88 miliardi di euro, quanto alla competenza, e in 127,57 miliardi di euro per quanto attiene alle previsioni di cassa. In tutti i casi le spese sono essenzialmente riferite alla parte corrente, con-

siderata la limitata incidenza delle spese per investimento nell'ambito delle politiche di competenza del Ministero.

La Tabella n. 4 dà quindi conto delle variazioni proposte, articolate per unità di voto. Dal prospetto risulta che per la Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» le variazioni in aumento ammontano a circa 1,86 miliardi di euro in termini di residui e a circa 58 milioni di euro tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa. Le variazioni in termini di competenza e di cassa sono riconducibili al programma di spesa relativo al Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e alla responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.

Per quanto riguarda la Missione 25 «Politiche previdenziali», il disegno di legge propone un incremento degli stanziamenti di 11,33 miliardi di euro in termini di residui e una diminuzione delle poste iscritte in termini di competenza e di cassa di circa 1,17 miliardi di euro, integralmente riconducibile al programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali». Nell'ambito di tale programma le riduzioni più consistenti, pari rispettivamente a 1 miliardo e a 500 milioni di euro in termini di competenza e di cassa, interessano i capitoli n. 2539 e n. 4339, relativi alle somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali, rispettivamente per i lavoratori pubblici e privati. Segnala anche che si prevede un incremento in termini di competenza e di cassa, per 208 milioni di euro, del capitolo n. 4358, relativo alla rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici, nonché un incremento del capitolo n. 4331, relativo al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, per un importo di 120,14 milioni di euro in termini di competenza e di cassa.

Per la Missione 26 «Politiche per il lavoro», si propone un incremento degli stanziamenti di 2,04 miliardi di euro in termini di residui, di 1,47 miliardi di euro in termini di competenza e di 1,38 miliardi

di euro in termini di cassa. Nell'ambito di tale missione, le variazioni più consistenti riguardano il programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione » per il quale è proposto un incremento degli stanziamenti pari a 1,94 miliardi di euro in termini di residui, a 1,43 miliardi di euro in termini di competenza e 1,34 miliardi di euro in termini di cassa. Il capitolo maggiormente interessato dall'incremento è il capitolo 2400, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto, i cui stanziamenti in termini di competenza e di cassa si incrementano di 1,36 miliardi di euro, in relazione alle maggiori esigenze. La variazione è compensata dalla riduzione dei capitoli n. 2539 e n. 4339, di cui si è detto. Un significativo incremento dei residui, pari a circa 822 milioni di euro, è previsto per il capitolo n. 2402, concernente gli oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione, con particolare riferimento al finanziamento della NASpI e della DIS-COLL. Il capitolo 2230, relativo al Fondo sociale per occupazione e formazione registra inoltre un significativo incremento dell'ammontare dei residui, per i quali si propone una variazione in aumento di circa 626 milioni di euro, e un incremento delle dotazioni di competenza di 75 milioni di euro. Da ultimo segnala che si prevede un incremento degli stanziamenti in termini di competenza e di cassa per 15 milioni di euro con riferimento al programma « Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro », destinato integralmente al capitolo n. 4776, di nuova istituzione, che reca le somme da trasferire all'INPS per gli oneri connessi agli accertamento medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Ulteriori 17 milioni in termini di competenza e di cassa sono destinati al programma « Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e comunicazione istituzionale », finalizzati principalmente alle spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro.

Con riferimento alla Missione 27 « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », le variazioni proposte si riferiscono essenzialmente all'incremento per circa 17,54 milioni di euro in termini di residui del programma « Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate ». Variazioni di minore rilievo sono apportate, anche alla Missione 32 « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » per la quale si propone un incremento degli stanziamenti di 556 mila euro in termini di residui, 961 mila euro in termini di competenza e 915 mila euro in termini di cassa.

Per quanto attiene agli stanziamenti afferenti a materia di competenza della Commissione nell'ambito della Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardano esclusivamente la Missione 24 « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », con un aumento delle previsioni di 1,5 milioni di euro in termini di competenza e di 99,5 milioni di euro in termini di cassa e 136,5 milioni di euro in conto residui. Nell'ambito di tale missione, la variazione di cassa è interamente riferibile al programma « Protezione sociale per particolari categorie » e, all'interno di questo, all'azione « Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari ». Invece, la variazione degli stanziamenti di competenza riguarda esclusivamente il programma « Sostegno in favore di pensionati di guerra e assimilati, perseguitati politici e razziali » – Azione « Sostegno ai pensionati di guerra e assimilati ».

Marialuisa GNECCHI (PD) intende ancora una volta mettere in evidenza, come, del resto più volte fatto anche dal presidente Damiano, che, nel complesso della spesa sostenuta per la previdenza, ben 43 miliardi di euro corrispondono all'IRPEF sui trattamenti pensionistici che, costituendo una partita di giro, saranno poi versati allo Stato. Si tratta di risorse che dovrebbero essere scorporate dai calcoli

relativi alla spesa pensionistica complessiva, riconducendola così, in rapporto al PIL, a valori nel complesso analoghi alla media europea. Rimarca poi la riduzione di quasi il 20 per cento rispetto al 2015 dei trasferimenti all'INPS, rispetto alla quale sarebbe utile acquisire ragguagli più puntuali. Osserva, del resto, che sulla spesa previdenziale ha gravato la destinazione di 2,8 miliardi di euro alla restituzione della mancata perequazione delle pensioni il cui importo è compreso tra tre e sei volte il trattamento minimo INPS, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015. Tale quadro, presumibilmente, potrebbe essere ulteriormente ridimensionato dall'attesa imminente nuova sentenza della Corte riguardante nuovi ricorsi volti ad ottenere la piena perequazione dei trattamenti, anche per le pensioni di importo più elevato. A suo avviso, pertanto, in questa fase di preparazione del disegno di legge di bilancio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrebbe pretendere l'utilizzo delle risorse attualmente computate come spesa previdenziale, ma effettivamente destinate all'Erario, per il finanziamento di provvedimenti che mitigano gli effetti dell'innalzamento dell'età della pensione di vecchiaia, dovuto al decreto-legge n. 201 del 2011 e all'aumento della speranza di vita, in considerazione del fatto che, da questo punto di vista, l'Italia si colloca al di sopra della media europea.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 4639, per le parti di competenza, è fissato alle ore 14 di venerdì 22 settembre.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-*ter* del Regolamento, per l'esame congiunto in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 4620, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017, approvato dal Senato, nonché della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Avverte, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione. Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibi-

lità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Luisella Albanella, per la sua relazione introduttiva.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, in relazione al disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, ricorda in via preliminare che esso, assieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea è lo strumento con cui si conferisce al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura, lo scorso 20 luglio, il disegno di legge europea, attualmente all'esame del Senato (Atto Senato n. 2886).

Fa presente che il disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta « sessione europea » espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, si compone di quin-

dici articoli ed è corredato da un allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tra tali direttive segnala, in quanto direttamente riconducibile alle competenze della XI Commissione, la direttiva (UE) 2015/1794, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi e il cui termine di recepimento è il 10 ottobre 2017. Tale direttiva reca modifiche a diverse direttive relative a tutele lavoristiche, in particolare sopprimendo esclusioni e deroghe – rispetto all'ambito di applicazione delle medesime norme – che erano ammesse per alcune categorie di lavoratori marittimi. Da tali esclusioni e deroghe derivava – a giudizio delle Istituzioni dell'Unione – una « disparità di trattamento per la medesima categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri ». Ricorda anche la direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) e alla vigilanza sui medesimi enti, per la quale il termine di recepimento è fissato al 13 gennaio 2019. La direttiva, in generale, ha come obiettivo la creazione di un ambito normativo unitario minimo e armonizzato per lo sviluppo del mercato europeo dei fondi pensione transfrontalieri, pur lasciando ai vari Stati Membri la competenza per l'organizzazione dei propri sistemi pensionistici. Richiama, altresì, la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari. Il termine per il recepimento di tale direttiva è fissato al 23 maggio 2018. L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi con-

tenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I successivi articoli conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionali con i principi introdotti da regolamenti europei, che non incidono direttamente su profili di competenza della XI Commissione. Per completezza, ricorda brevemente i contenuti delle disposizioni del provvedimento. In primo luogo, l'articolo 3 reca la delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario. L'articolo 4 delega il Governo all'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214. L'articolo 5, che reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa, mentre l'articolo 6 dispone la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE. Ricorda che l'articolo 7 delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE, e che l'articolo 8 dispone la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del rego-

lamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE. L'articolo 9 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014. L'articolo 10 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, nonché per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 114 del 2015. Fa presente che l'articolo 11 introduce, rispetto ai criteri generali previsti dal precedente articolo 1, un ulteriore criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. L'articolo 12, che introduce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. L'articolo 13 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Segnala che l'articolo 14 reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle

applicazioni mobili degli enti pubblici, mentre l'articolo 15, infine, stabilisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, sulla protezione del *know-how* riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La relazione, che presenta la stessa struttura che caratterizza la Relazione programmatica, si articola in quattro parti: questioni istituzionali e politiche macroeconomiche; misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato di cinque Allegati: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2016; l'elenco delle direttive recepite nel 2016; il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari; l'elenco degli acronimi.

Sottolinea, quindi, che la sua relazione sarà dedicata essenzialmente agli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della XI Commissione.

Al riguardo, nell'ambito della prima parte della Relazione, riferita alle questioni istituzionali e alle politiche macroeconomiche, la Relazione ricorda l'impegno del Consiglio europeo in formato Eurogruppo, per individuare principi comuni in due aree rilevanti per l'armonizzazione economica europea quali i sistemi di insolvenza e fallimento e la tassazione sul lavoro, evidenziando altresì come, nella visione della Commissione europea, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi agli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche agli aspetti sociali, in linea con quanto prospettato nelle co-

municazioni relative alla costruzione di un Pilastro europeo dei diritti sociali. In questo contesto, il Governo richiama, tra l'altro, la propria nuova proposta di istituzione di un sussidio di disoccupazione europeo, avanzata a settembre 2016, per rilanciare un dibattito avviato, su iniziativa del nostro Paese, nel 2014. La costruzione di un Fondo europeo per l'indennità di disoccupazione mira, in particolare, ad attenuare l'impatto in termini occupazionali di squilibri che, in assenza della moneta unica, si sarebbero tradotti in un aggiustamento del tasso di cambio, riducendo anche la necessità di interventi di politica monetaria e contribuendo ad evitare che la disoccupazione ciclica assuma carattere strutturale.

Nell'ambito della seconda parte della relazione, relativa alle principali politiche orizzontali e settoriali, osserva che nel capitolo 5, riguardante il mercato e la competitività, il capoverso 5.1.2 dedica specifica attenzione al processo di attuazione del decreto legislativo n. 15 del 2016, con il quale il nostro Paese ha recepito, primo tra gli Stati dell'Unione, la direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ambito del mercato interno. Rileva, poi, che il paragrafo 5.6 è dedicato alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione. In questo ambito, la Relazione rimarca la partecipazione del nostro Paese alla rete europea delle pubbliche amministrazioni (EUPAN), il sostegno, anche finanziario, all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA) e la partecipazione all'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE), di cui l'Italia ha assunto la presidenza nel 2016. In tale ambito, nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo programma di lavoro che prevede, tra le altre, attività sui temi della qualità dei servizi, della conciliazione vita/lavoro e dei diritti a informazione e consultazione dei lavoratori del pubblico impiego. Nel capoverso 5.6.2, riguardante la mobilità dei dipendenti pubblici, si evidenzia il sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani.

In questo ambito, si evidenzia che, al 31 dicembre 2016, sulla base della legge n. 1114 del 1962, operano presso le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali, prevalentemente la Nato e l'ONU, 360 dipendenti pubblici, collocati fuori ruolo e che nel corso del medesimo anno è stato avviato il processo di innovazione della relativa banca dati. Le unità di personale pubblico, temporaneamente distaccato, come previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 165 del 2001, risultano essere 165 presso l'Unione europea, mentre poche unità sono distaccate presso le organizzazioni internazionali o gli Stati esteri. La Relazione precisa che tale personale è opportunamente selezionato e, al rientro, valorizzato.

Passa, quindi, al Capitolo 6, che riguarda le politiche con valenza sociale. In particolare, il paragrafo 6.1 è dedicato al tema dell'occupazione e degli affari sociali. In premessa, sono illustrate sinteticamente le azioni portate avanti dal Governo nel corso del 2016. Per garantire un'applicazione corretta ed uniforme del quadro legislativo europeo, il Governo ha adottato azioni concrete per la promozione delle pari opportunità, proseguendo anche il supporto alla Commissione europea e alle agenzie europee. A livello nazionale, si richiamano i numerosi interventi volti ad incentivare la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il loro *empowerment* sociale ed economico e il loro accesso ai ruoli apicali.

Più in particolare, con riferimento alla materia dell'occupazione e degli affari sociali, segnala che il capoverso 6.1.1 è dedicato alle politiche attive per l'occupazione. La relazione richiama l'impegno, sostenuto nel 2016, nel processo di implementazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nonché nel sostegno al rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani. A tale proposito, la Relazione fornisce i dati relativi al numero di partecipanti a Garanzia Giovani al 22 dicembre 2016. Il Governo, quindi, sottolinea la definizione, nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione

(PON SPAO), dell'incentivo occupazione SUD, per l'inserimento a tempo indeterminato dei giovani nel Mezzogiorno. Risulta anche costituito il Fondo *SELF Employment*, uno strumento finanziario finalizzato all'erogazione di prestiti fino a 50.000 euro ai giovani NEET. Il Governo ricorda anche, tra le misure di politica attiva sistematizzate dal *Jobs Act*, anche l'assegno di ricollocazione, che risponde all'esigenza di trasferire risorse dalle politiche passive a quelle attive, considerate più efficaci nel cogliere l'obiettivo di reimmettere nel mercato del lavoro coloro che ne sono stati temporaneamente espulsi. Sul piano europeo, la Relazione ricorda la partecipazione dell'Italia alla fase di consultazione e di negoziato sulla *Skills Agenda*, al processo di rafforzamento della rete dei servizi pubblici per l'impiego – EURES (*European Employment Services*), nonché al processo di adozione della proposta di Regolamento che istituisce un Centro Europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Infine, con riferimento ai *dossier* non ancora chiusi sui quali il Governo italiano si sta particolarmente impegnando, la Relazione richiama la proposta di decisione relativa alla riforma di Europass, da trasformare in una piattaforma per la fornitura agli utenti di servizi per le competenze e le qualifiche. Inoltre, la Relazione ricorda l'orientamento favorevole dell'Italia sulla proposta di Regolamento quadro volto a istituire un quadro legislativo comune per le statistiche europee relative a persone e famiglie nonché sulla proposta di Regolamento che proroga il programma statistico europeo al periodo 2018-2020.

Rileva che il successivo capoverso 6.1.2 riguarda il tema della salute e sicurezza sul lavoro. Su tale tema, la Relazione sottolinea il contributo dell'Italia al rafforzamento della cooperazione tra le competenti autorità nazionali ed internazionali a seguito dell'istituzione della Piattaforma europea per la prevenzione e il contrasto del lavoro non dichiarato. Sempre con l'obiettivo di contrastare il lavoro sommerso e irregolare, la Relazione ricorda l'impulso dato all'Ispettorato nazionale del

lavoro (INL), istituito, nell'ambito del cosiddetto *Jobs Act*, con il decreto legislativo n. 149 del 2015. Con riferimento ai *dossier* aperti in ambito europeo, quindi, la Relazione dà conto dell'impegno italiano nei lavori relativi alla proposta di direttiva riguardante l'esposizione a sostanze chimiche cancerogene e mutagene nei luoghi di lavoro, nei lavori preparatori in vista della adozione di una futura strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli anni 2016-2020, nel processo di approvazione della proposta di Regolamento che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), nonché in quello relativo all'approvazione della proposta di direttiva di attuazione dell'accordo tra le associazioni europee rappresentative di lavoratori e imprese nel settore della pesca.

Quindi, la Relazione, dopo avere dato conto del recepimento — con il decreto legislativo n. 136 del 2016 — della direttiva europea relativa al distacco dei lavoratori e dell'adozione delle disposizioni applicative, fornisce dettagli sulla posizione adottata dal Governo italiano in sede di approvazione della proposta di direttiva sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(128)2016), su cui, peraltro, la XI Commissione si è espressa approvando un documento finale il 12 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 41).

A fronte dei tre temi principali affrontati dalla proposta di direttiva, sui quali le Commissioni Lavoro della Camera del Senato hanno formulato osservazioni, ovvero, la retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui lavoratori interinali e la durata del distacco, il Governo ha adottato un atteggiamento collaborativo che, grazie anche al medesimo atteggiamento di altri Stati membri, permetterà di raggiungere un ampio consenso su un ventaglio di modifiche da introdurre nella proposta. In particolare, con riferimento al problema di delimitare il perimetro della definizione di remunerazione, l'Italia ha appoggiato un emendamento proposto dalla Finlandia volto a chiedere l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro alla definizione di

retribuzione. Per quanto riguarda la durata del distacco, considerando ragionevoli i termini proposti dal provvedimento, gli Stati membri hanno individuato in ventiquattro mesi la soglia oltre la quale si applica al lavoratore distaccato la legislazione nazionale del luogo di lavoro. Inoltre, segnalato che la disciplina proposta per i lavoratori somministrati appare coerente con quella dell'ordinamento italiano, si ritiene che la disciplina generale sia applicabile anche al settore dell'auto-transporto.

Nella relazione si evidenzia che, concordemente con altri Paesi, l'Italia sta lavorando per apportare le necessarie modifiche, al fine di raggiungere un consenso più ampio da parte degli Stati membri. Come più volte rilevato nell'ambito dei lavori della Commissione, il negoziato sulla proposta di direttiva in materia di distacco dei lavori permane, tuttavia, particolarmente difficoltoso, considerando la contrapposizione creatasi in particolare con i Paesi dell'Europa dell'est.

Infine, dopo avere ricordato che il Governo italiano non ha ritenuto di sollevare particolari osservazioni alla proposta di Regolamento che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (*Eurofound*), la Relazione sottolinea che nel corso del Consiglio « Occupazione e Affari sociali » dell'8 dicembre 2016 è stato adottato senza dibattito un Orientamento generale sui tre Regolamenti di revisione degli atti istitutivi delle Agenzie europee *Eurofound*, OSHA e Cedefop.

Passando al capoverso 6.1.3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori, osserva che la Relazione mette in luce l'attiva partecipazione del Governo italiano ai lavori della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e a quelli del corrispondente Comitato consultivo. In tale ambito, sono state affrontate e positivamente risolte numerose questioni poste dall'Italia, tra cui, in primo luogo, quella relativa al riconoscimento, ai fini della totalizzazione, dei periodi assicurativi per i quali il lavoratore ha ottenuto la restituzione dei

contributi, prevista dalla legislazione di uno Stato membro. L'interpretazione italiana è, infatti, stata confermata dalla Commissione e ha portato a conclusioni positive per la tutela dei lavoratori. Altri aspetti affrontati hanno riguardato la legislazione applicabile all'interpretazione del divieto di sostituzione dei lavoratori distaccati, ai lavoratori dei trasporti internazionali, alla retroattività degli attestati A1, all'interpretazione del concetto di sede legale del datore di lavoro, al rapporto tra concetto di distacco e quello di attività contemporanea in più Stati membri. La Relazione, quindi, dà conto dell'adozione del programma di lavoro del Comitato di lotta alle frodi ed errori nel campo della sicurezza sociale, dell'esame della compatibilità delle modifiche legislative nazionali con il diritto comunitario, dell'approfondimento delle problematiche applicative di due sentenze della Corte di giustizia europea in materia di prestazioni familiari, nonché dei lavori del Comitato di Protezione Sociale (SPC).

Il successivo capoverso 6.1.4 riguarda le politiche di integrazione europea. Allo scopo di integrare nella società italiana i migranti, il Governo, nel corso del 2016, si è impegnato nel progetto INSIDE, per l'integrazione nel mercato del lavoro dei titolari di protezione internazionale, e nel progetto Percorsi per la formazione, rivolto ai minori non accompagnati in transizione verso l'età adulta. La Relazione precisa, infine, che nell'anno in corso prenderanno avvio i Piani di intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, predisposti nel 2016. Con riferimento ai *dossier* aperti, particolare impegno è stato profuso con l'attiva partecipazione del Governo al processo di revisione della direttiva cosiddetta « Carta blu » riguardante l'ingresso per lavoro di cittadini di Paesi terzi altamente qualificati, nonché a quello relativo alla proposta di direttiva sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati. Nel corso del 2016, infine, il Governo ha realizzato interventi per la promozione di processi di mobilità circo-

lare del lavoro e della qualificazione della manodopera, anche attraverso tirocini formativi in Italia dedicati ai lavoratori di Paesi terzi, già dipendenti da imprese italiane o miste che operano in tali Paesi.

Con riferimento al capoverso 6.1.5, dedicato alle politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale, oltre a ricordare le misure legislative introdotte nel nostro Paese per il contrasto alla povertà, si limita a sottolineare il riferimento, fatto dalla Relazione, al contributo dato dal Governo, dopo una intensa concertazione interna, alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea sulla proposta di « Pilastro dei diritti sociali ». Ricorda che le Commissioni riunite XI e XII hanno partecipato alla consultazione pubblica approvando il Documento XVIII, n. 55, lo scorso gennaio, e si sono espresse sulla proposta definitiva di istituzione del pilastro, con il Documento XVIII, n. 75, approvato il 18 luglio 2017. Molto spazio è dedicato all'impegno del Governo nella promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, della conciliazione tra vita privata e vita professionale nonché dell'utilizzo dei congedi parentali da parte di lavoratrici e lavoratori. In primo luogo, la Relazione segnala l'avvio nel 2016 da parte del Governo italiano del progetto europeo ELENA (*Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women*), allo scopo di studiare e promuovere nuove forme di lavoro flessibile all'interno delle aziende.

Per la realizzazione di tale progetto, è stato dato avvio ad una sperimentazione pilota presso una grande azienda italiana, che ha adottato nella propria organizzazione aziendale un nuovo modello di *work life balance* consentendo, per un periodo di nove mesi, ad un campione di duecento dipendenti forme di lavoro agile attraverso una flessibilità degli orari e dei luoghi di svolgimento delle prestazioni lavorative.

La relazione richiama anche le iniziative volte a promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), in cui le donne sono attualmente sottorappresen-

tate, nonché la collaborazione del Governo italiano con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) per contribuire a rafforzare la promozione della parità di genere in tutte le politiche dell'Unione europea, la lotta alle discriminazioni basate sul sesso e la sensibilizzazione dei cittadini europei al tema della parità di genere.

Fa presente, infine, che il Governo ha continuato, nel corso del 2016, nel suo impegno nella promozione dell'imprenditoria femminile, aumentando le risorse destinate al finanziamento degli strumenti esistenti, nonché nella verifica e nel monitoraggio della corretta applicazione della normativa sulle quote di genere nelle posizioni apicali, introdotta dalla legge n. 120 del 2011.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del Presidente Cesare DAMIANO, indi del Vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 16.05.

7-01338 Tinagli: Interventi in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione, nonché

l'eventuale svolgimento di interventi di carattere generale, mentre il parere del Governo sarà acquisito in una successiva seduta. Ricorda che, nel quadro della discussione sull'atto di indirizzo, la prossima settimana una delegazione della XI Commissione svolgerà, dal 24 al 26 settembre 2017, una visita di studio a Berlino, che potrà offrire importanti elementi di valutazione nell'ambito degli approfondimenti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive per il lavoro.

Dà quindi la parola alla deputata Tinagli per l'illustrazione dell'atto di indirizzo.

Irene TINAGLI (PD), illustrando il contenuto della sua risoluzione, osserva che essa parte dalla constatazione della crescente importanza, più volte messa in luce dalla XI Commissione, delle politiche attive alla luce dei mutamenti imposti dalle recenti evoluzioni del mercato del lavoro. Sottolinea che questi mutamenti hanno, a loro volta, indotto il legislatore ad introdurre incisive modifiche all'ordinamento previgente, che si sono sostanziate, in particolare, nella istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), che dovrebbe rappresentare il cardine del cambiamento di prospettiva. Tuttavia, numerose segnalazioni denunciano le difficoltà di funzionamento dell'Agenzia, riconducibili essenzialmente alla carenza di risorse finanziarie e di personale e alla estrema disomogeneità delle risorse informative sul territorio. L'atto di indirizzo, pertanto, si propone di raccogliere gli elementi necessari per verificare la situazione e individuare gli ambiti di un eventuale intervento del Governo. Segnala, peraltro, che anche la citata prossima visita di studio a Berlino ha lo scopo di approfondire lo schema adottato dalla Germania nel campo delle politiche attive, da più parti additato come il modello da ricalcare.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

7-01279 Rizzetto: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011.

7-01310 Simonetti: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in qualità di sottoscrittore della risoluzione n. 7-01279 e data l'assenza del collega Simonetti, sottoscrittore della risoluzione n. 7-01310, illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione, volta ad impegnare il Governo ad estendere il diritto all'accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previgenti l'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche alla categoria delle lavoratrici di Poste Italiane incomprensibilmente escluse dagli otto provvedimenti di salvaguardia che sono stati adottati negli ultimi anni.

Marialuisa GNECCHI (PD) preannuncia la prossima presentazione di una risoluzione sul tema, eventualmente da discutere congiuntamente a quelle dei colleghi

Rizzetto e Simonetti. Ricorda che gli ultimi dati del monitoraggio dell'INPS aggiornato al mese di settembre sull'andamento delle domande di accesso all'« ot-tava salvaguardia » confermano quanto più volte paventato dalla XI Commissione e cioè che, rispetto alle domande effettivamente presentate e accolte o ancora pendenti, le risorse destinate al finanziamento di tale provvedimento – come spesso accaduto in passato – sono state sovradimensionate. Richiamando la risposta fornita dalla sottosegretaria Biondelli all'interrogazione n. 5-11470 del collega Rizzetto lo scorso 14 settembre, sottolinea come i dati forniti dall'INPS in quella sede non consentano di definire una platea dei soggetti ancora da salvaguardare. In ogni caso, in considerazione del fatto che la legge di bilancio per il 2017 ha destinato le eventuali economie al Fondo sociale per occupazione e formazione, la risoluzione che si accinge a presentare dovrebbe avere lo scopo sia di stimolare la riflessione sulle possibili destinazioni di tali nuove risorse, da decidere con la prossima legge di bilancio, sia di approfondire con il Governo le ragioni che, sistematicamente, hanno portato a inesatte previsioni di spesa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché una delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

rilevato che all'articolo 29, riguardante l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il Senato ha introdotto diverse disposizioni volte all'incremento della relativa dotazione organica, da coprire mediante il ricorso a procedure di mobilità, prevedendo, al contempo, norme per la tutela del personale attualmente in forza all'Agenzia;

osservato che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, allo scopo di superare le criticità emerse con riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, nell'articolo 34 è stato eliminato dall'oggetto della delega per la

tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata il riferimento a incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, sopprimendo di conseguenza i principi e criteri direttivi per l'esercizio della medesima delega;

espresso apprezzamento per il fatto che, allo scopo di introdurre comunque misure efficaci mirate alla salvaguardia dei redditi dei lavoratori dipendenti dalle aziende sequestrate o confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, il Senato, al medesimo articolo 34, ha previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l'attuazione della delega, riferite essenzialmente al finanziamento degli ammortizzatori sociali per i lavoratori di tali aziende, nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020, reperite a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione;

auspicato che ulteriori risorse possano essere reperite, anche in futuri provvedimenti, per il finanziamento di incentivi fiscali e contributivi a sostegno delle imprese sequestrate o confiscate, al fine di rafforzare le tutele per i loro lavoratori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	180
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	188
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
INTERROGAZIONI:	
5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia	200
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi	201
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	212

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	213

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Carnevali, ha svolto la relazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole, con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Maria AMATO (PD), nel riconoscere l'importanza del riordino del settore termale, anche in relazione al suo impatto economico e occupazionale, manifesta forti perplessità in merito all'assenza nel testo in esame di qualsiasi riferimento in merito alla valutazione sulla base di evidenze scientifiche dei benefici derivanti dalle cure termali. Poiché il tema dell'evidenza scientifica delle terapie è sempre stato centrale nell'approccio seguito dalla XII Commissione, ritiene utile inserire un riferimento ad esso all'interno del parere.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, integra la proposta di parere nel senso indicato dalla collega Amato, modificando in tale senso una delle osservazioni.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute.
(Relazioni alla V Commissione).

(*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per l'esame, in sede consultiva, del disegno di

legge recante rendiconto generale dello Stato per l'anno finanziario 2016 e del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, che saranno esaminati congiuntamente per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento.

Ricorda, altresì, che l'esame si conclude, per ciascun provvedimento, con una relazione alla V Commissione e con la nomina di un relatore per la XII Commissione.

Avverte che oggi avrà luogo la relazione introduttiva e sarà avviato il dibattito. Il seguito dell'esame, anche con la deliberazione su eventuali proposte emendative al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato, e l'approvazione delle relazioni, avrà luogo martedì 26 settembre. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 è fissato alle ore 16 di domani.

Per quanto concerne l'aspetto procedurale, ricorda che nel corso dell'esame in sede consultiva, presso le Commissioni di settore possono essere presentati emendamenti al solo disegno di legge di assestamento. La presentazione degli emendamenti è disciplinata dalle seguenti regole, corrispondenti a quelle riferite al disegno di legge di bilancio (articolo 121 del Regolamento): nella Commissione di merito devono essere presentati gli emendamenti che recano variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione ovvero delle parti degli stati di previsione di propria competenza. In via di prassi, peraltro, tali emendamenti possono essere anche presentati direttamente presso la Commissione bilancio; possono essere presentati emendamenti che determinano variazioni nell'ambito dello stato di previsione di propria competenza o delle parti degli stati di previsione di propria competenza la cui compensazione non è effettuata all'interno degli stati di previsione o delle parti di competenza. Anche tali

emendamenti, ovviamente, possono essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono allegati alle relazioni che queste trasmettono alla Commissione bilancio e si intendono presentati a nome della Commissione interessata.

La Commissione bilancio esamina tali emendamenti insieme agli altri, di iniziativa parlamentare o governativa, presentati direttamente presso di essa. Gli emendamenti respinti nelle Commissioni di settore devono essere, in ogni caso, presentati anche presso la Commissione bilancio, al fine di permetterne la ripresentazione in Assemblea.

Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole Casati, per lo svolgimento della relazione.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, partendo dall'analisi del disegno di legge di rendiconto, con specifico riferimento alle competenze della Commissione Affari sociali, rileva innanzitutto che nel 2016, essendo già divenuto pienamente operativo il nuovo impianto organizzativo del Ministero della Salute, definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 del 2014, l'unica misura di riorganizzazione ha riguardato gli uffici periferici, con l'unificazione degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera con i Servizi per l'assistenza sanitaria al personale navigante.

Come analizzato dalla Corte dei conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, lo stato di previsione del Ministero della salute presentava una dotazione finanziaria iniziale di competenza di 1.234,4 milioni (in flessione del 2 per cento rispetto al 2015) che è aumentata a 1.952,4 milioni nelle previsioni definitive (con un incremento di 718 milioni, pari a oltre il 58 per cento). Tale variazione di notevoli dimensioni è da ricondurre, come lo scorso anno, soprattutto alla riconferma della misura di sostegno alle regioni nell'acquisto di farmaci innovativi (500 milioni) e

all'aumento degli stanziamenti per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all'estero (100 milioni). Tuttavia, come segnalato anche nella Nota integrativa al Rendiconto 2016, la dotazione finanziaria del Ministero presenta una flessione pari al 5,6 per cento rispetto al precedente esercizio, derivante dall'impegno di mantenere gli obiettivi di razionalizzazione delle risorse. Tale flessione si presenta distribuita in quasi tutte le categorie economiche di spesa. È inoltre rilevante, in quanto voce di natura rigida, la riduzione dei redditi da lavoro dipendente (in calo del 2,1 per cento) rispetto agli stanziamenti definitivi del 2015 e, più marcatamente, quella dei consumi intermedi (-9,8 per cento) e dei trasferimenti alle famiglie (-10,4 per cento). I trasferimenti alle Amministrazioni decentrate rappresentano la categoria di spesa più elevata (979,8 milioni di euro, oltre il 50 per cento del totale complessivo della spesa corrente del Ministero pari a 1.930,9). Essa è l'unica su cui si registra l'incremento degli stanziamenti definitivi rispetto all'anno precedente (+4,8 per cento).

Per quanto riguarda la gestione delle spese 2016, fanno registrare una forte flessione i pagamenti complessivi di competenza: -14,5 per cento. La riduzione è da imputare soprattutto al rallentamento dei pagamenti per trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche (per la sola parte corrente), per le quali la quota di pagamenti su impegni di competenza si riduce dal 77 al 65 per cento, rispetto ad una massa spendibile (somma tra stanziamenti definitivi di competenza e residui iniziali) che si mantiene pressoché costante. In termini assoluti, i pagamenti totali si riducono da 1.544 a 1.320 milioni, incidendo peraltro sulla formazione di nuovi residui. Di conseguenza, aumenta la dimensione dei residui a fine esercizio: per il complessivo stato di previsione essi sono pari, al 31 dicembre, a 984,2 milioni di euro con un incremento complessivo di circa 130 milioni di euro rispetto alle previsioni definitive. Tale effetto è da attribuirsi alla crescita della quota riferibile ai residui per trasferimenti alle Amministrazioni pubbli-

che, parzialmente compensata dal calo, in particolare, della quota dei residui per consumi intermedi.

Per quanto concerne le risorse destinate alle singole missioni segnala innanzitutto che quelle relative alla Missione Tutela della salute subiscono un decremento rispetto all'anno precedente (-3,2 per cento), dovuto principalmente alla riduzione degli stanziamenti definitivi per il programma 20.3 (Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Le risorse dedicate alla Missione Ricerca e innovazione subiscono anch'esse un decremento, interamente ascrivibile alla riduzione degli stanziamenti definitivi destinati alla ricerca per la sanità pubblica (-8,6 per cento).

Rileva che, come è noto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) sono stanziati risorse destinate al finanziamento della Sanità, nell'ambito della Missione 3 Relazioni finanziarie con le autonomie, programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Un capitolo di preponderante interesse per il settore sanitario è peraltro nell'ambito del programma Federalismo nell'ambito della stessa Missione: il capitolo 2862 - Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA -, che rappresenta una fonte di finanziamento del fabbisogno *standard* regionale. La Corte dei conti, peraltro, nella sopra richiamata Relazione evidenzia che, in generale, la gestione finanziaria della Missione in esame è stata caratterizzata nel 2016 da un incremento degli stanziamenti definitivi rispetto all'esercizio precedente che non hanno però riguardato il settore sanitario. Viceversa, si registra una forte diminuzione nell'ambito del programma Federalismo di circa 3,5 miliardi, interamente attribuibile al citato capitolo 2862, riducendo in tal modo le risorse utilizzate alla programmazione sanitaria regionale. In termini di variazione percentuale rispetto al 2015, la flessione delle predette risorse è pari al 5,2 per cento. Si registra inoltre mostra una riduzione a 5.766 mi-

lioni degli stanziamenti definitivi di competenza del capitolo 2700 – Concorso dello Stato alla spesa sanitaria (–8,8 per cento rispetto all'esercizio precedente). A fronte di questo dato in flessione, risultano aumentati di oltre il 35 per cento i pagamenti sul capitolo e, conseguentemente, ridotti i residui complessivi a fine anno (–8,2 per cento rispetto al 2015). Anche il capitolo 2791 – Finanziamento del FSN in relazione alle minori entrate IRAP – presenta una simile dinamica di gestione: diminuiscono le assegnazioni definitive rispetto al 2015 (–37 per cento) che, rispetto alle previsioni iniziali, subiscono peraltro una decurtazione di 700 milioni.

Infine, nell'ambito dello stato di previsione del MEF si segnala, con riferimento al consuntivo 2016 del capitolo 7464 (Edilizia sanitaria) una riduzione delle previsioni definitive a 601 milioni di euro, rispetto all'ammontare degli stanziamenti iniziali pari a 810 milioni. L'ammontare dei pagamenti è pari, per competenza, a 168 milioni di euro, con residui di fine esercizio di 433 milioni.

Per quanto concerne, poi, le parti di competenza relative al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la missione di maggior interesse in relazione alle nostre competenze è la Missione 24 –Diritti sociali, politiche sociali e famiglia –, articolata in due programmi. Il primo, Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, che nel 2016 presenta uno stanziamento definitivo di 28.880 milioni di euro dà conto del finanziamento della spesa sociale mediante trasferimenti, in particolare, all'INPS, finalizzati all'erogazione degli interventi assistenziali di competenza dello Stato (tra i quali gli assegni sociali e di invalidità civile, e l'indennità di accompagnamento), di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e di tutela e sostegno alle categorie deboli della popolazione. La maggior parte di tali risorse (18.550 milioni nel 2016) rappresenta lo stanziamento definitivo del capitolo 3528, relativo al trasferimento all'INPS delle somme per

il pagamento delle pensioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti. Di rilievo inoltre sono le somme da erogare a copertura di oneri relativi alla famiglia (capitolo 3530) con stanziamenti definitivi pari, nel 2016, a 2.128 milioni (–0,2 per cento rispetto al 2015) e le somme da corrispondere per l'assegnazione del *bonus bebè* (capitolo 3543) che si sono di fatto triplicate, passando a 607 milioni nel 2016 dai 202 milioni dell'esercizio precedente. Vi sono inoltre stanziati le risorse afferenti agli interventi delle politiche sociali: fra questi la maggiore consistenza è rappresentata dal capitolo 3538 – Fondo per le non autosufficienze – che, partendo da uno stanziamento iniziale di 400 milioni di euro, presenta una lievissima riduzione nelle assegnazioni definitive rispetto all'anno precedente (–0,5 per cento) attestandosi a 365 milioni di euro nel 2016, e dal capitolo 3539 – Somme da corrispondere alle regioni per interventi di politica sociale – (ex 3671 – Fondo per le politiche sociali) con uno stanziamento definitivo di 253 milioni, anch'esso in leggero calo rispetto all'esercizio precedente. Le assegnazioni definitive del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (capitolo 3527) sono in leggero calo (28,8 milioni a fronte di 29,4 milioni nel 2015).

Fa presente che il secondo programma che compone la Missione 24 è denominato « Terzo settore (associazionismo, volontariato, *Onlus* e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazione » e reca una parte ridotta (lo 0,12 per cento) degli stanziamenti di competenza della Missione Diritti sociali. Dal 2015, il programma è condiviso anche con il MEF.

Nell'ambito del programma, i trasferimenti alle istituzioni sociali private assorbono circa il 70 per cento delle risorse stanziati per competenza (previsione definitive 37 milioni di euro, in crescita del 32 per cento rispetto ai 28 milioni di euro dell'esercizio precedente), di cui: – circa 15 milioni assegnate al capitolo 5242 (Fondo per il volontariato e ai contributi per le associazioni sociali), come nel 2015. In proposito, la Corte dei conti rileva che,

a seguito dei controlli del Ministero, la verifica amministrativo-contabile dei rendiconti presentati dalle associazioni beneficiarie per la realizzazione, con contributi pubblici, di progetti previsti dalla legge n. 383 del 2000 ha dato esiti positivi; - 0,3 milioni al capitolo 5243 (Quota delle risorse del 5 per mille da assegnare ai vari enti, associazioni per il volontariato), con una netta riduzione rispetto all'anno precedente (-85 per cento), ma con un progresso di residui pagato nello stesso anno pari a 332 milioni di euro; 6 - 8 milioni destinati al capitolo 5246, che reca le risorse del Fondo per l'associazionismo sociale (le quali si riducono nel 2016 dell'11 per cento), finalizzati, in particolare, a finanziare 12 iniziative. La Nota integrativa allo stato di previsione sottolinea che è stata notevole l'attività volta all'emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge 6 giugno 2016, n. 106, per la revisione della disciplina civilistica delle associazioni, fondazioni e istituzioni di carattere privato senza fini di lucro e per il riordino degli enti del Terzo settore anche attraverso la stesura di un codice dedicato. Oltre alla stesura degli schemi di decreto per l'attuazione della riforma (tra gli altri, il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), è stata elaborata la direttiva del 10 novembre 2016 recante le linee di indirizzo, per l'anno 2016, riguardanti le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di progetti sperimentali e innovativi promossi dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale. Sono state, inoltre, previste norme specifiche in materia di rendicontazione della quota del cinque per mille, per assicurare maggiore trasparenza all'intero processo di destinazione del contributo.

Passando, quindi, al disegno di legge di assestamento per il 2017, ricorda che esso è lo strumento previsto per consentire un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Procede, quindi, ad illustrare le principali variazioni relative alle materie che rientrano nelle competenze della XII Commissione, ovvero le variazioni e le previsioni assestate delle missioni e programmi in materia di: politiche sanitarie, politiche sociali, politiche della famiglia, lotta alle dipendenze, politiche giovanili, le risorse per il finanziamento delle quali sono allocate negli stati di previsione del Ministero della salute e del MEF (politiche sanitarie), del Ministero delle politiche sociali e del MEF (politiche sociali), del MEF (politiche per la famiglia, politiche giovanili e lotta alle dipendenze).

Per quanto attiene alle politiche sanitarie, lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2017 reca spese iniziali per complessivi 2.332 milioni di euro in conto competenza e 2.445 milioni di euro in conto cassa. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 risulta, nel disegno di assestamento di bilancio presentato alle Camere, pari a complessivi 504 milioni, di cui 455 (oltre il 90 per cento) di parte corrente e 48,8 milioni in conto capitale. Le previsioni assestate dal disegno di legge in esame, risultano, per l'intero stato di previsione, pari a 2.399 milioni di euro per competenza (a seguito di 67 milioni per variazioni derivanti da atto amministrativo e -0,5 milioni proposti con il disegno di legge) e a 2.650 milioni per cassa (a seguito di 131 milioni per variazioni derivanti da atto amministrativo e 73 milioni proposti con il disegno di legge). La previsione assestata dei residui risulta invece pari a 1.049 milioni di euro, somma così risultante computando le variazioni proposte con il presente provvedimento che ammontano a 545 milioni, adeguando in tal modo i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2016.

In relazione al Programma 20.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure -, i capitoli 2401 - Somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi, danneggiati da sangue -, e 2409 - Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irre-

versibile –, presentano proposte di incremento dei residui pari, rispettivamente, a 135 milioni e a 48 milioni di euro. Il cap. 2401, inoltre, presenta una riduzione di cassa proposta pari a 100 milioni.

Le più rilevanti variazioni di interesse riguardanti la spesa sanitaria sono proposte nell'ambito dello stato di previsione del MEF. Nell'ambito del programma (3.6) – Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria –, il capitolo 2700 – Fondo Sanitario Nazionale –, fa registrare un incremento di 127 milioni per atto amministrativo che, come segnalato in nota, deriva dal decreto interministeriale MEF-Salute 5 giugno 2017 volto a rideterminare il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2017, ai sensi dell'intesa Stato-regioni dell'11 febbraio 2016. Con riferimento alle riduzioni per atto amministrativo di questo capitolo (come anche del capitolo 2862 più avanti esaminato), si ricorda che il comma 680, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 aveva stabilito un contributo da parte di regioni e province autonome pari a 3.980 milioni per l'anno 2017 e a 5.480 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, che l'intesa Stato-regioni e province autonome dell'11 febbraio 2016 ha chiarito essere a carico del sistema sanitario per una quota pari a 3.500 milioni di euro nel 2017 e 5.000 milioni a decorrere dal 2018. Conseguentemente il livello del finanziamento al Servizio sanitario nazionale è stato rideterminato a 113.063 milioni nel 2017 e a 114.998 milioni per l'anno 2018. Allo scopo, l'Intesa aveva altresì disposto una riduzione del fabbisogno sanitario nazionale (attraverso la diminuzione della quota di compartecipazione IVA da erogare alle regioni a statuto ordinario) e una riduzione del Fondo sanitario nazionale nei confronti della Regione Siciliana. Tuttavia, poiché non è stato raggiunto alcun accordo bilaterale tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale, entro il termine massimo definito dalla predetta Intesa dell'11 febbraio e successivamente prorogato dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 394) al

31 gennaio 2017, si è comunque provveduto alla rideterminazione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato attraverso un maggiore contributo delle regioni a statuto ordinario: di conseguenza il decreto interministeriale MEF-Salute del 5 giugno 2017 ha ridotto di 423 milioni di euro per l'anno 2017 tale livello. A decorrere dal 2018, tale livello dovrà essere ridotto di 604 milioni di euro.

Nel medesimo programma, il capitolo 2862 – Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA – presenta una variazione in aumento di 400 milioni di euro prevista dal già richiamato decreto MEF, di concerto con il Ministero della salute, del 5 giugno 2017. Si segnala che il capitolo 2862 risulta riallocato al programma 3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, provenendo dal programma Federalismo (3.4), che peraltro ora assume la denominazione di Federalismo amministrativo.

Nello stato di previsione del MEF segnala, da ultimo, la Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche (14). Il programma è interamente dedicato all'azione per il sostegno delle regioni per opere di edilizia sanitaria e contiene un unico capitolo in conto capitale, il capitolo 7464 – Somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica – per il quale si registra una riduzione proposta dei residui in assestamento pari a –147 milioni di euro. Si segnala pertanto che le risorse che avrebbero dovuto essere ridotte a complessivi 95 milioni di euro con l'Intesa Stato regioni del 23 febbraio 2017 risultano non modificate, rimanendo a quota 250 milioni di euro per competenza e 530 milioni per cassa. Nel 2016 tali risorse ammontavano a 810 milioni per entrambe le gestioni.

Fa presente che per quanto riguarda le politiche sociali, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la principale Missione che interessa la XII Commissione, in termini di stanziamenti di competenza (con ammontare pari per gli iniziali a 31.191

milioni e per gli assestati a 31.195 milioni) è la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) al cui interno sono di rilievo due programmi: – il programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi 11 (24.12), che assorbe quasi completamente le risorse della missione, con stanziamenti iniziali di competenza che ammontano a 31.164 milioni e con quelli assestati pari a 31.166 milioni e il programma Terzo settore (associazionismo, volontariato, *Onlus* e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2), con stanziamenti iniziali di competenza che ammontano a 27,2 milioni e stanziamenti assestati pari a 28,8 milioni.

Per quanto riguarda specifici capitoli segnala che il capitolo 3538 – Fondo per le non autosufficienze – reca 103 milioni di incremento dei residui, con loro previsione assestata a 108 milioni.

Le somme di competenza assestate rimangono pari a 450 milioni di euro, beneficiando dell'aumento di 50 milioni che, rispetto al 2016, è stato garantito con la legge di bilancio 2017. Si sottolinea che le regioni, con l'ultimo decreto di riparto del fondo, hanno garantito ulteriori 48,6 milioni in più alle finalità del Fondo, in modo da ripristinare le risorse che erano state decurtate con l'Intesa Stato regioni del 23 febbraio 2017, portando le risorse complessive di natura statale del Fondo a 450 milioni di euro.

Il capitolo 3553 – Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – presenta 90 milioni di incremento dei residui che si assestano a pari importo. Si tratta di un capitolo istituito nel 2016, con somme assestate di competenza invariate rispetto alle iniziali (38,3 milioni).

All'interno della programma 24.12 si segnala il capitolo 3550 – Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale – di nuova istituzione ai sensi della legge

di stabilità 2016 e che reca risorse per competenza e per cassa pari a 1.180 milioni di euro.

Osserva che, per quanto riguarda il Programma Terzo settore (associazionismo, volontariato, *Onlus* e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2) le somme di competenza assestate non si modificano rispetto alle previsioni iniziali (1.012 milioni di euro), mentre per quelle di cassa viene proposta una riduzione di 50 milioni di euro (importo assestato a 962 milioni).

Per quanto attiene alle politiche per la famiglia, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono inoltre allocate risorse per il finanziamento delle politiche per la famiglia nella Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24). Nel programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5), in particolare, si segnala il capitolo 1639 – Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare (cd. Fondo carta acquisti) che, rispetto alle previsioni di inizio anno non presenta variazioni, attestandosi su un ammontare di 261 milioni di euro.

In proposito rileva che al citato capitolo rimangono iscritti gli stanziamenti per il Sostegno all'inclusione attiva, già esteso su tutto il territorio nazionale con il decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali/MEF del 26 maggio 2016, che ha superato la precedente sperimentazione attivata in 12 comuni italiani di grandi dimensioni. Si rileva che gli interventi per l'inclusione sociale risultano ora iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dove è stato acceso un apposito capitolo (capitolo 3550 – cosiddetto Fondo Povertà) già nel 2016, in concomitanza con la presentazione del disegno di legge delega recante norme per il contrasto della povertà e per il riordino delle prestazioni e dei servizi sociali, divenuto legge 15 marzo 2017, n. 33. Il capitolo 3550 reca una previsione iniziale per il 2017 coincidente con quella assestata, pari a 1.180 milioni di euro.

Inoltre, nell'ambito del programma Sostegno alla famiglia (24.7) rileva il capitolo 2134 – Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – (Azione: Politiche per la famiglia nel programma Protezione sociale per particolari categorie) che include, per il 2017, la dotazione del Fondo per le politiche per la famiglia con uno stanziamento di competenza e di cassa iniziale e assestato coincidenti, pari a 20 milioni di euro. Ricorda che la dotazione del Fondo è stata ridotta a decorrere dal 2016 nella misura di 15 milioni, in base al comma 412, articolo 1, della legge di stabilità per il 2016 che ha vincolato una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda la lotta alle dipendenze, fa presente che, nello stato di previsione del MEF sono infine allocate le risorse per l'attuazione delle politiche antidroga. Le risorse, individuabili nel programma Protezione sociale per particolari categorie (24.5) nell'ambito dell'azione Lotta alle dipendenze, sono allocate al capitolo 2113 – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga – con una dotazione di competenza iniziale e assestata di 4,87 milioni di euro.

Per le politiche giovanili, osserva che nello stato di previsione del MEF sono inoltre allocate le risorse della Missione 30 – Giovani e sport –, contenente il programma Incentivazione e sostegno alla gioventù (30.2), con una dotazione di competenza iniziale pari a circa 178 milioni di euro, che, con riferimento all'Azione Interventi a favore dei giovani, non fa registrare variazioni. Per la parte che qui interessa, il capitolo 2106 – Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per incentivazione e sostegno alla gioventù – presenta previsioni iniziali di competenza e di cassa che coincidono con le previsioni assestate pari a circa 1,7 milioni di euro.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene utile un approfondimento rispetto a quanto evidenziato dalla relazione in merito al capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute relativo ai rimborsi ai soggetti emotrasfusi. Segnala, infatti, che appare preoccupante la prevista riduzione di cassa pari a 100 milioni di euro, che potrebbe significare un'ulteriore dilazione nel pagamento di tali rimborsi.

Pone inoltre all'attenzione della Commissione quanto evidenziato dalla relazione in relazione al capitolo 2700 dello stesso stato di previsione per quanto concerne la riduzione di 604 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale. In proposito, ritiene inaccettabile che le regioni a statuto ordinario debbano subire, attraverso una riduzione dei fondi disponibili, le conseguenze del mancato accordo tra il Governo e le singole regioni a statuto speciale. Segnala, peraltro, che l'entità di tale riduzione appare assai rilevante, essendo di poco inferiore alle risorse aggiuntive individuate per i nuovi livelli essenziali di assistenza.

Donata LENZI (PD), riallacciandosi alla seconda considerazione svolta dalla collega Miotto, segnala che una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 154 del 2017, ponendo dei limiti all'operato delle regioni a statuto speciale, può aiutare a superare l'ingiusta riduzione segnalata dalla collega Miotto.

Ritiene inoltre opportuno inserire nella relazione che la Commissione Affari sociali dovrà approvare un rilievo teso a impedire alle regioni di ridurre le prestazioni finanziate con il Fondo per le politiche sociali e il Fondo per le non autosufficienze, riduzione spesso utilizzata al fine di evitare di dover rimodulare la spesa in altri settori.

Marialucia LOREFICE (M5S), ricollegandosi alla prima osservazione svolta dalla collega Miotto, ricorda che i rimborsi per i danni da emotrasfusione avrebbero dovuto avere piena attuazione entro la fine del 2017, ma che le procedure in corso appaiono svolgersi con molta lentezza.

Ritiene quindi essenziale acquisire informazioni al riguardo da parte del Ministero della salute, auspicando che non vi sia l'intenzione di effettuare un'ulteriore proroga. Segnala inoltre la connessa problematica legata ai soggetti infettati dal proprio coniuge, evidenziando che in alcuni casi il Ministero ha inviato comunicazione dell'imminente rimborso per procedere poi a una successiva smentita.

Fa presente che resta, inoltre, da affrontare il tema della concessione dell'indennizzo agli eredi dei soggetti danneggiati nel frattempo deceduti. In conclusione, si augura che sulle questioni evidenziate vi sia un'ampia condivisione all'interno della Commissione Affari sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017.

C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 » (C. 4620 Governo, approvato dal Senato) e della « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 » (Doc. LXXXVII, n. 5), il cui esame preli-

minare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.

Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge sulla Legge di delegazione europea 2016-2017, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, inoltre, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che

li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Elisa MARIANO (PD), *relatrice*, ricorda che la legge n. 234 del 2012 ha previsto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Con tale provvedimento si è, tra l'altro, riorganizzato il processo di recepimento della normativa europea, prevedendo, in particolare, lo sdoppiamento della legge comunitaria in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie e la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Per quanto riguarda la legge europea 2017, attualmente all'esame del Senato, ricordo che la Commissione Affari sociali ha esaminato tale disegno di legge nello scorso mese di giugno.

Ricorda che il 2 agosto 2017 il Senato della Repubblica ha approvato, con modificazioni, il disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017» (A.S. 2834-A). Il disegno di legge, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta «sessione europea» espressamente disciplinata dall'articolo 126-*ter* del Regolamento della Camera, si compone di quin-

dici articoli ed è corredato da un Allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

All'interno di tale Allegato si trova l'unica disposizione che investe direttamente le competenze della Commissione Affari sociali: si tratta del punto 18), relativo alla direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali, il cui termine di recepimento è previsto per il 15 febbraio 2018.

La direttiva in titolo modifica la direttiva 2005/62/CE inserendovi un riferimento alle Linee direttrici di buone prassi per i servizi trasfusionali. Quest'ultimo documento è stato elaborato congiuntamente dalla Commissione europea e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'Assistenza Sanitaria del Consiglio d'Europa, ed è stato approvato dal Comitato europeo sulle trasfusioni ematiche del Consiglio d'Europa nel novembre 2016. In particolare, la novella di cui alla direttiva (UE) 2016/1214 prevede che, al fine di attuare le norme e le specifiche tecniche contenute nella direttiva del 2005 e nel relativo Allegato, gli Stati membri garantiscano la sussistenza di «linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità». Tali linee direttrici devono tener conto delle citate linee direttrici di buone prassi della Commissione europea e della Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa, nonché, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

La direttiva 2005/62/CE impone agli Stati membri di provvedere a che «il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche» contenute nell'Allegato della

direttiva medesima (articolo 2). L'Allegato detta, tra l'altro, norme relative al personale ed all'organizzazione (capitolo 2); ai locali (capitolo 3); alle attrezzature e materiali (capitolo 4); alla raccolta, analisi e lavorazione del sangue (capitolo 6); alla conservazione e distribuzione (capitolo 7).

Evidenzia che le due direttive richiamate sono atti legislativi secondari, adottati cioè dalla Commissione per meglio precisare il testo primario (adottato da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura legislativa dettata dai Trattati istitutivi) costituito dalla direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Segnala che il medesimo Allegato reca, al punto 9), il recepimento di una direttiva che investe in maniera non primaria le competenze della XII Commissione. Si tratta della direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, il cui termine di recepimento è previsto per l'11 giugno 2019.

L'obiettivo è quello di stabilire garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati nei procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento, esercitare il loro diritto a un equo processo, evitare la recidiva ed essere reinseriti socialmente. La direttiva fa parte delle misure volte a istituire norme minime per i diritti procedurali in tutta l'Unione Europea (UE), conformemente a quanto previsto nella Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla « tabella di marcia » per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali.

All'interno di tale direttiva, segnala che l'articolo 8 prevede che il minore privato della libertà ha diritto a un esame medico volto a valutarne lo stato fisico e mentale generale. I risultati dell'esame medico devono essere tenuti in considerazione al momento di stabilire se il minore possa essere sottoposto a interrogatorio, ad altri atti di indagine o di raccolta di prove o alle eventuali misure adottate o previste nei suoi confronti. La direttiva stabilisce, tra l'altro, che, in qualsiasi fase del proce-

dimento, la privazione della libertà personale del minore deve essere limitata al più breve periodo possibile e che, in particolare, la detenzione sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza (articolo 10) e prevede il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale (articolo 12).

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La Relazione, che presenta la stessa struttura che caratterizza la Relazione programmatica, si articola in quattro parti: questioni istituzionali e politiche macroeconomiche; misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; attività di coordinamento nazionale delle politiche europee.

Fa presente che la Relazione contiene un paragrafo specifico, il 6.2, dedicato alla Tutela della salute. La Relazione evidenzia preliminarmente l'impegno sostenuto in termini di comunicazione.

Un'attività di promozione e prevenzione è stata infatti posta in essere, in conformità con il terzo programma dell'UE per la salute 2014-2020, per la prevenzione e la lotta al tabagismo, la prevenzione dell'abuso di alcool, il contrasto alle cattive abitudini alimentari e la promozione dell'attività fisica.

Tra i risultati più rilevanti dei rapporti internazionali intessuti in questo periodo, vengono segnalate l'intensificazione delle attività di promozione della salute e di politica sanitaria nella regione mediterranea e la conclusione del « progetto matone internazionale », che ha contribuito ad agevolare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Governo si sofferma inoltre sull'avvenuta archiviazione del procedimento di infrazione n. 2014/287: la Commissione europea ha accertato che non vi è stata violazione

della disciplina in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati a trapianto.

Osserva che, con riferimento alla prevenzione e programmazione sanitaria, la relazione indica le seguenti azioni, poste in essere per prevenire le malattie croniche non trasmissibili: il contributo dell'Italia alle attività del gruppo di esperti in materia di politiche del tabacco ed il recepimento della direttiva 40/2014/UE con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale ha introdotto nuove misure a tutela dei minori nel medesimo settore; il ruolo di partner nell'azione comune su nutrizione ed attività fisica, finalizzata ad arrestare « l'epidemia di sovrappeso e obesità nei bambini e negli adolescenti ».

Nell'ambito della lotta alla diffusione delle malattie trasmissibili, il Governo riferisce sulla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria e del fenomeno della resistenza antimicrobica nonché sui gruppi di lavoro operanti in materia di AIDS. Il Governo riferisce in merito a compiti e strategie di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera e indica, infine, il proprio impegno in favore della diffusione delle vaccinazioni, intese come « strumento efficace di prevenzione lungo tutto il corso della vita ».

In tema di salute dei migranti, la Relazione sottolinea che il Servizio sanitario nazionale fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che giungono in Italia, soddisfacendone i bisogni sanitari in ogni fase del loro percorso, dagli interventi di primo soccorso sino all'integrazione nella comunità. In particolare, a beneficio dei migranti che sbarcano sulle coste italiane viene eseguita la profilassi prevista dal regolamento sanitario internazionale e vengono effettuati i controlli sanitari necessari al momento dell'arrivo in porto.

Nel capoverso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo riferisce del seguito dato alla risoluzione approvata dalla 11^a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 22 giugno 2016.

Accanto al rafforzamento delle strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle

cure, in tema di programmazione sanitaria si è lavorato sull'attuazione della direttiva 2011/24/UE. Si è, tra l'altro, tentato di migliorare il sistema di monitoraggio delle attività dei punti di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, previsti nell'articolo 6 della direttiva medesima.

Nel capoverso relativo ai farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro si dà conto degli sforzi profusi per l'approvazione delle seguenti proposte di regolamento: sui dispositivi medici (COM(2012) 542) e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012) 541).

In tema di professioni sanitarie, la Relazione segnala l'adesione del Governo italiano al progetto « azione comune UE sulla pianificazione e previsione del personale sanitario », mentre per quanto concerne la sanità elettronica viene ricordata la conclusione, nel luglio 2016, del Patto per la sanità digitale. Si tratta di un piano strategico, unitario e condiviso, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità.

Nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione, la relazione ricorda: la discussione sulle questioni ancora in fase di definizione inerenti al regolamento (UE) n. 1169/2011: Paese di origine e luogo di provenienza, allergeni, linee guida sul QUID (quantità di ingrediente determinante) nei prodotti alimentari; gli adempimenti connessi al regolamento CE 1924/2006, quali l'istituzione del punto di contatto nazionale per le nuove autorizzazioni di indicazioni nutrizionali e di salute; l'inizio di applicazione del regolamento (UE) 609/2013, che ha comportato l'abrogazione del concetto normativo di « prodotto dietetico ». Nel suo campo di applicazione confluiscono la disciplina delle formule per lattanti e degli alimenti a fini medici speciali, mentre ne vengono sottratti gli alimenti per celiaci.

Per quanto concerne l'igiene degli alimenti di origine animale, la Relazione riferisce sull'attività di collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati

membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti. Vengono inoltre indicate le attività condotte dalle regioni o in collaborazione con le medesime. Si riferisce, quindi, sulle attività svolte in materia di additivi alimentari, aromi, enzimi, contaminanti, materiali destinati al contatto con gli alimenti ed alimenti OGM.

Fa presente, poi, che il paragrafo sulla sanità veterinaria indica gli interventi posti in essere per « poter garantire sul territorio nazionale il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali con particolare attenzione alle zoonosi ». Si riferisce, inoltre, sulla discussione, presso i gruppi di esperti, sulla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558), in relazione alla quale il Governo appoggia la proposta di riconoscere la figura del veterinario come unica figura professionale abilitata a prescrivere medicinali per animali sul proprio territorio. Il Governo sottolinea inoltre l'atteso impatto positivo, per il settore zootecnico e mangimistico nazionale, della proposta di regolamento sulla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati (COM(2014) 556). Ci si attende infatti il miglioramento della qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e per gli animali; l'intervento normativo dovrebbe, inoltre, avere un ruolo importante nella lotta all'antibiotico-resistenza, attraverso la definizione di *standard* appropriati di produzione, di trasporto e di distribuzione nonché mediante disposizioni per un uso razionale e responsabile dei mangimi medicati.

Segnala che, in tema di politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale (capoverso 6.1.5), il Governo riporta i passi intrapresi al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione o a rischio di povertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020. In proposito si richiama la previsione, con la legge di stabilità 2016, di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per

l'anno 2016 e un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali risorse sono finalizzate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Si sottolinea, inoltre, la distribuzione di prodotti alimentari tramite il Programma operativo FEAD. L'Italia ha scelto di integrare la componente obbligatoria di finanziamento con un'ulteriore componente volontaria, più che raddoppiando in tal modo le risorse disponibili.

Dopo avere ricordato la partecipazione del Governo italiano alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla proposta di « pilastro dei diritti sociali » (COM(2016) 127), la Relazione dettaglia gli impegni sostenuti in tema di parità di genere, con particolare riferimento al tema « donne e povertà »; alla tratta di esseri umani; alla promozione di pari opportunità per le carriere nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); alla promozione di nuove forme di lavoro flessibile e dell'imprenditoria femminile. Ricordo che su tale documento le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati hanno adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 55).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo BENI (PD), *relatore*, fa presente che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione, per le parti di propria competenza, sul provvedimento in oggetto, ora all'esame della Camera in terza lettura (C. 1039 abb-B.). Il provvedimento è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in diversi punti la disciplina del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Si tratta di un provvedimento ampio e complesso che, pur non contenendo particolari aspetti di specifica competenza della XII Commissione, ha nel suo insieme notevole rilevanza sul piano sociale in quanto si propone di dare maggiore efficacia agli strumenti legislativi di contrasto al fenomeno mafioso, con particolare riferimento alle misure di prevenzione attraverso il sequestro e la confisca dei patrimoni e dei beni frutto di attività illecite. In particolare, il provvedimento affronta il tema particolarmente delicato della gestione delle aziende e delle attività produttive sequestrate o confiscate, questione di grande rilevanza per i suoi evidenti risvolti occupazionali, nonché sociali e culturali.

Osserva che la prima parte (articoli da 1 a 4) novella la disciplina sulle misure di prevenzione contenuta negli articoli da 4 a 8 del Codice antimafia.

L'articolo 1 amplia il novero dei possibili destinatari delle misure di prevenzione. Il Senato ha ulteriormente esteso la platea a chi presta assistenza agli associati ad organizzazioni mafiose, agli indiziati di delitti con finalità di terrorismo, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di atti persecutori. Per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, una modifica del Senato ha introdotto il collegamento di tali delitti col reato associativo ed escluso il peculato d'uso, che era invece nel testo della Camera.

L'articolo 2 modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice sull'applicazione delle misure di prevenzione personali. La competenza in materia viene trasferita, con alcune eccezioni, dal Tribunale del capoluogo di provincia al Tribunale di Distretto di re-

sidenza dell'indagato. Si prevedono inoltre modifiche sui termini per la decisione del Tribunale, l'avviso di fissazione dell'udienza, la possibilità di partecipare all'udienza a distanza mediante collegamento audiovisivo, l'ammissione delle prove, il legittimo impedimento, la regolamentazione della competenza territoriale.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 10 del Codice, in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, prevedendo che l'interessato possa ricorrere in appello e in Cassazione. Nel corso dell'esame al Senato sono stati aggiunti nuovi commi, relativi agli obblighi di rapida trasmissione al procuratore generale presso la corte d'appello al termine del procedimento di primo grado, e all'annullamento del decreto di primo grado in caso di incompetenza del tribunale.

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, in particolare adeguando la disciplina alle indicazioni della Corte costituzionale.

Gli articoli da 5 a 12 riguardano le misure di prevenzione patrimoniali.

L'articolo 5 modifica la disciplina del Codice in merito alle misure di prevenzione patrimoniali. Il comma 1 precisa che il procuratore nazionale antimafia è comunque titolato a proporre la misura di prevenzione, prevede che il tribunale distrettuale verifichi che la misura non rechi intralcio ad altre indagini, precisa obblighi di informazione, comunicazione e aggiornamento. Il comma 2 modifica l'articolo 19 del Codice in materia di indagini patrimoniali, consentendo alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione l'accesso al Sistema di interscambio dati dell'Agenzia delle entrate. Il comma 4 modifica l'articolo 20 del Codice, precisando che il sequestro dei beni può riguardare, oltre al valori ritenuti frutto di attività illecita, anche l'amministrazione giudiziaria di aziende, di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche, il controllo giudiziario dell'azienda, il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, i relativi conti correnti e beni azien-

dali. Tanto il sequestro che la sua revoca, anche parziale, devono essere comunicati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. In merito all'esecuzione del sequestro, il comma 5 stabilisce che la polizia giudiziaria provvede ad immettere l'amministratore giudiziario nel possesso del bene. Il comma 6 prevede la perdita di efficacia del decreto di sequestro urgente se non viene convalidato dal tribunale entro 30 giorni. Il comma 7 interviene sul procedimento di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo la possibilità di intervenire all'udienza per l'applicazione della misura da parte di terzi che vantino sul bene diritti reali. Il comma 8 modifica infine l'articolo 24 del Codice, escludendo che a giustificazione della legittima provenienza dei beni possa essere considerati i proventi di evasione fiscale.

Fa presente che l'articolo 6 modifica la disciplina delle impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali. In particolare si prevede l'impugnabilità del decreto che dispone o nega il sequestro e del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro. Viene prevista inoltre la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la sentenza d'appello che, in riforma del decreto di confisca, abbia disposto la revoca del sequestro.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 28 del Codice in materia di procedure di revoca della confisca e sui criteri di individuazione della Corte di appello competente.

L'articolo 8 disciplina il caso di misure di prevenzione disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale. In tal caso il giudice del procedimento penale, anziché nominare un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione. Inoltre si prevede che, se la sentenza definitiva di confisca interviene in sede penale prima della confisca preventiva, il tribunale, se ha già disposto il sequestro, dichiara la confisca già eseguita in sede penale.

L'articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto, prevedendo che il Tribunale, in base alle condizioni economiche della persona sottoposta a misura di prevenzione, possa disporre la rateizzazione della cauzione.

L'articolo 10 riscrive l'articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende. Il nuovo comma 1 dell'articolo 34 riguarda le ipotesi in cui sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche o imprenditoriali sia direttamente o indirettamente sottoposto all'assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l'attività di persone destinatarie di misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali casi, il tribunale competente, su proposta del tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, o del procuratore nazionale antimafia, del questore o dal direttore della DIA, dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l'amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno, prorogabile di ulteriori sei mesi. L'amministratore giudiziario esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura e, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito con l'immissione dell'amministratore nel possesso dell'azienda e l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio presso la quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento viene trascritto presso i pubblici registri. Entro la data di scadenza del provvedimento il tribunale decide la sua revoca, qualora siano venuti meno i rischi che l'hanno motivato, o il suo rinnovo, o dispone la confisca dei beni quando ritiene che siano il frutto di attività illecite

o ne costituiscano il reimpiego. Se non sussistano i presupposti della confisca ma il pericolo non è del tutto escluso, il Tribunale può disporre la revoca mantenendo però il controllo giudiziario. Sempre nell'ambito della c.d. fase cautelare, può essere adottato il sequestro dei beni in amministrazione giudiziaria qualora sussista il concreto pericolo che vengano dispersi, sottratti o alienati.

L'articolo 11 introduce l'istituto del « controllo giudiziario » come alternativa alla « amministrazione giudiziaria » nei casi in cui il condizionamento dell'impresa è solo presunto sulla base di circostanze occasionali. Tale misura da luogo, per minimo un anno e massimo tre anni, a un intervento meno invasivo, di « vigilanza prescrittiva » affidata a un commissario giudiziario nominato dal tribunale, col compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni del tribunale. Col provvedimento di nomina il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario o del commissario e può imporre il divieto di cambiare sede, denominazione o ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi sociali senza l'autorizzazione del giudice delegato, nonché l'obbligo di informare preventivamente l'amministratore giudiziario di eventuali finanziamenti dei soci o di terzi. La cessazione del controllo giudiziario avviene, oltre che per scadenza del termine della misura, per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario su istanza del titolare dell'azienda. Le imprese destinatarie di informazione interdittiva antimafia possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

L'articolo 12 introduce nel Codice antimafia l'articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Gli articoli da 13 a 19 riguardano amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

L'articolo 13 reca i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari e gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. L'amministratore giudiziario viene scelto fra gli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione degli incarichi, demandati a un successivo decreto del Ministro della giustizia, che dovrà tener conto del numero degli incarichi in corso, che comunque non potranno essere più di tre. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate dovrà essere scelto nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il comma 3 indica le incompatibilità con la nomina ad amministratore giudiziario: avere condanne previste dalla legge fallimentare, aver svolto attività professionale per il proposto, essere in rapporto di parentela, o creditore o debitore, o legato da collaborazione con il magistrato che conferisce l'incarico. Il comma 4 riguarda i compiti dell'amministratore giudiziario, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale, deve adempiere con diligenza al proprio ufficio, provvedere alla gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare se possibile la redditività degli stessi. Il comma 5 riguarda invece i compiti dell'Agenzia nazionale come supporto dell'autorità giudiziaria. Le competenze esclusive sull'amministrazione dei beni sono però conferite all'Agenzia nazionale solo dopo la confisca definitiva. Entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, l'Agenzia pubblica nel proprio sito l'elenco dei beni confiscati definitivamente al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrate. Il comma 1 interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l'utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle

aziende fin dalla fase del sequestro. Se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, lo sgombero potrà essere differito non oltre la confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, corrisponderà l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e provvederà alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare. Autorizzato dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario può dare in locazione o in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione non oltre la data di confisca definitiva. Stante detta cessazione, i beni liberi ovvero liberati possono essere concessi in comodato agli enti territoriali fino alla confisca definitiva. Per evitare sprechi i beni che non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie dovranno essere posti in vendita (su richiesta dell'amministratore o dell'Agenzia nazionale) o demoliti nel caso in cui siano privi di valore, improduttivi e oggettivamente inutilizzabili.

Fa presente che il comma 2 interviene sull'articolo 41 del Codice in materia di gestione delle aziende sequestrate. L'intervento su questa materia (oggetto dell'originaria proposta di legge d'iniziativa popolare da cui ha preso avvio il testo poi approvato dalla Camera) si propone di rimuovere le criticità che vedono attualmente fallire la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misure di prevenzione. Vengono pertanto meglio precisati i compiti dell'amministratore giudiziario in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa; si introducono specifiche forme di sostegno con appositi fondi; si modifica la disciplina dei crediti anteriori al sequestro dell'azienda; si delega il Governo ad adottare norme per la tutela dei lavoratori. Entro tre mesi dalla nomina l'amministratore giudiziario deve trasmettere all'Agenzia una relazione che contenga tutti i dati acquisiti, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività; una dettagliata analisi sulla sussistenza delle possibilità di prosecuzione o di ripresa delle attività. Nel caso di proposta di prosecuzione o ripresa

delle attività dovrà allegare uno specifico programma contenente la descrizione delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato della relazione di un professionista che attesti la fattibilità del piano e la stima del valore di mercato dell'azienda. Tutto questo per consentire al tribunale una valutazione ponderata, in considerazione della centralità della scelta sulla prosecuzione delle attività d'impresa. Per evitare chiusura provvisorie che possono compromettere in modo decisivo l'attività, il Tribunale può anche autorizzare temporaneamente la prosecuzione del lavoro. Si prevede infine che l'amministratore giudiziario possa affittare l'azienda o un ramo di azienda ad enti territoriali, associazioni, cooperative, imprenditori e altri soggetti.

L'articolo 15 introduce strumenti finanziari necessari per il sostegno delle aziende sequestrate nel loro percorso di emersione alla legalità. A questo scopo sono destinati il Fondo di garanzia e il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016.

L'accesso ai fondi viene richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione delle attività dell'azienda da parte del Tribunale. I crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati hanno privilegio su immobili, impianti, macchinari e utensili dell'impresa. Norme speciali sono previste per l'amministrazione relativa al sequestro di aziende che l'Agenzia nazionale individua come di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o perché concessionarie di pubblici servizi. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli esperti indicati dalla società Invitalia S.p.A. I dipendenti della società Invitalia che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipen-

dente della società Invitalia nominato amministratore giudiziario svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società Invitalia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge l'Agenzia adotta i criteri per individuare le aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico.

L'articolo 16 istituisce presso le prefetture tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e ne disciplina funzioni e composizione. Il prefetto, su richiesta delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali, può convocare apposite riunioni tra le medesime organizzazioni e l'amministratore giudiziario. Al fine di assicurare alle aziende sequestrate ulteriori opportunità, l'amministratore giudiziario, sentito il tavolo e autorizzato dal giudice e dell'Agenzia nazionale, può avvalersi del supporto gratuito di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata e non definitivamente confiscata. Lo svolgimento delle attività di supporto tecnico risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina il diritto di prelazione da esercitare al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda. Inoltre l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico delle Camere di commercio allo scopo di favorire il collegamento dell'azienda in raggruppamenti e in reti d'impresa.

L'articolo 17 dispone che entro 60 giorni dalla confisca di primo grado l'amministratore giudiziario debba presentare al giudice delegato il conto della gestione. Se il sequestro viene revocato, al rendiconto provvede l'Agenzia nazionale, subentrando nell'amministrazione. Il comma 2 dispone invece che la gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia nazionale decorra dalla confisca pronunciata in secondo grado e avvenga in base alle linee guida adottate dall'Agenzia stessa con delibera del Consiglio direttivo, previo parere del Comitato consultivo di indirizzo.

L'articolo 18 interviene in materia di destinazione dei beni confiscati. Il comma 1 riguarda la liberazione degli immobili ancora occupati nonostante la confisca definitiva, prevedendo che l'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, possa differire l'esecuzione dello sgombero. Il comma 2 prevede la possibile restituzione per equivalente di beni confiscati; anche quando sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico. Il comma 3 dispone che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti. Il comma 4 introduce numerose modifiche all'articolo 48 del Codice in materia di destinazione dei beni. Le modifiche riguardano l'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di autorizzare il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili, le modalità e i presupposti per il trasferimento dei beni agli enti territoriali, l'alienazione di beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, la possibilità di affidare i beni aziendali in comodato, la destinazione a finalità istituzionali delle aziende.

L'articolo 19 interviene sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.

Fa presente, poi, che gli articoli da 20 a 28 riguardano la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali.

L'articolo 20 interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi, con modifiche volte a superare alcune criticità, in particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali, rendendo più severe le condizioni di esigibilità dei crediti da parte dei terzi creditori, che dovranno anche dimostrare la loro non strumentalità all'attività illecita. L'amministratore giudiziario sarà autorizzato a pagare o rinegoziare debiti anteriori al sequestro nel caso in cui siano relativi a

rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione delle attività. Si dispone inoltre la sospensione delle procedure esecutive pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. Per quanto riguarda i rapporti pendenti al momento del sequestro, l'esecuzione resta sospesa finché l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento da far valere nei confronti del solo proposto.

Fa presente che l'articolo 21 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi, modificando gli articoli da 57 a 61 del Codice. L'amministratore giudiziario dovrà allegare alle relazioni da presentare al giudice l'elenco di tutti i creditori anteriori al sequestro, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o diritti personali sui beni. I creditori dovranno depositare le istanze di rimborso del credito entro 60 giorni dal deposito del decreto di confisca di primo grado. Vengono introdotte varie modifiche in materia di verifica dei crediti, ricorsi ed eventuali contenziosi. Di particolare rilievo sono poi gli interventi correttivi agli articoli 60 e 61 del Codice, volti a prevedere che il pagamento dei creditori avvenga dopo che la confisca sia divenuta irrevocabile con procedura affidata all'Agenzia nazionale, la quale – se le risorse non fossero sufficienti a soddisfare i creditori – potrà procedere alla vendita (con procedura competitiva) dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di procedure concorsuali. Nel fallimento successivo al sequestro è prevista la possibilità di presentare al tribunale fallimentare, prima che intervenga la confisca definitiva, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, la ristrutturazione dei debiti e un piano di risanamento dell'impresa, che può prevedere anche la vendita dei beni sequestrati se finalizzato al mantenimento dell'azienda e dei suoi livelli occupazionali. Se il sequestro è successivo alla dichiarazione di fallimento,

il giudice del tribunale di prevenzione potrà effettuare le verifiche dei crediti con riferimento ai beni oggetto di sequestro, anche se già verificati dal giudice fallimentare.

L'articolo 23 prevede un'aggravante di pena per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all'esecuzione della misura. Ai delitti già previsti vengono aggiunti quelli di scambio elettorale politico mafioso e di assistenza agli associati nonché una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

L'articolo 24 aumenta da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.

L'articolo 25 prevede l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

L'articolo 26 interviene sull'articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale.

L'articolo 27 precisa che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati.

L'articolo 28 stabilisce l'obbligo dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

L'articolo 29 dispone misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati al fine di potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma. Si dispone il trasferimento della sede princi-

pale dell’Agenzia da Reggio Calabria a Roma. Sedi secondarie saranno a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano, ove possibile all’interno di immobili confiscati alle mafie. L’Agenzia nazionale è mantenuta sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno (il testo licenziato dalla Camera attribuiva, invece, la vigilanza alla Presidenza del Consiglio). Vengono ridefiniti i compiti attribuiti all’Agenzia, con particolare riferimento alla necessità dello scambio dei flussi informativi con il Ministero della giustizia, l’autorità giudiziaria, le banche dati delle prefetture, degli enti territoriali, di Equitalia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari. La proposta di legge prevede un finanziamento di 850.000 euro all’anno nel triennio 2018-2020 per l’espletamento di tali compiti.

Ricorda che la competenza dell’Agenzia sui beni sequestrati e confiscati inizia dal provvedimento di confisca di secondo grado emesso all’esito del procedimento. Agli organi dell’Agenzia nazionale è aggiunto il « Comitato consultivo di indirizzo », presieduto dal Direttore dell’agenzia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti dei Ministeri, regioni e comuni, associazioni del terzo settore, sindacati cooperative, associazioni dei datori di lavoro, da un esperto in politica di coesione territoriale e da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale « sicurezza ». Il Direttore non sarà più scelto esclusivamente tra i prefetti ma anche fra dirigenti dell’Agenzia del demanio e magistrati con specifici requisiti di competenza nella gestione di beni e aziende. Il Consiglio direttivo, ampliata di due unità, viene nominato con decreto del Ministro dell’interno.

L’Agenzia collabora con l’autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado e con le prefetture territorialmente competenti per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e favorire la prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca. Predisporre analisi aziendali per veri-

ficare la possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale, stipula protocolli d’intesa con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa delle attività e protocolli operativi con l’Associazione Bancaria italiana (ABI) per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate. La dotazione di personale dell’Agenzia, oggi di 30 unità, viene portata a 200 mediante procedure di mobilità, privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei. In aggiunta alla dotazione organica il direttore dell’Agenzia può fare ricorso per incarichi speciali a dieci unità aggiuntive con qualifica dirigenziale e dotate di particolari professionalità, comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione.

Gli articoli da 30 a 34 recano varie modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo.

L’articolo 30 modificato dal Senato, sopprime – per motivi di coordinamento – il nuovo articolo 603-*quater* del codice penale, introdotto dal testo della Camera, previsione ora contenuta nell’articolo 603-*bis.2* del codice penale introdotto dalla legge sul caporalato (legge n. 199 del 2016). Si inasprisce inoltre la pena per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-*bis* del codice penale portandola da 2 a 7 anni. Si introducono infine sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, di cui all’articolo 12 del Testo unico immigrazione.

Fa presente che l’articolo 31 interviene sull’articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 in materia di confisca allargata assicurando la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, estendendo il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata ed escludendo esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata

adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento di evasione fiscale. Infine si applica alla confisca allargata – oltre alla normativa in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati – anche quelle in materia di tutela dei terzi.

L'articolo 32, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l'accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, determinati requisiti per comprovare l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime. Sono esonerati da tale disciplina le associazioni iscritte nell'apposito elenco ai sensi dell'articolo 13 della legge n.44 del 1999.

L'articolo 33 reca modifiche all'ordinamento giudiziario al fine di individuare i collegi o le sezioni del tribunale del distretto e della corte d'appello da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale per assicurarne un più celere svolgimento.

Inoltre, delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per disciplinare il regime delle incompatibilità relative ai ruoli di amministratore giudiziario, curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali.

L'articolo 34 delega il Governo ad adottare norme a tutela dei lavoratori nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria attraverso misure che favoriscano l'emersione del lavoro irregolare e il contrasto del caporalato, l'accesso all'integrazione salariale ed agli ammortizzatori sociali. Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Senato ha soppresso numerosi principi di delega nonché il riferimento alla possibile neutralità finanziaria derivante dall'attuazione. Viene, invece, previsto, un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l'occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confi-

scate nel limite di 7 milioni all'anno nel biennio 2018-2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.45.

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) segnala preliminarmente che il Ministero della salute non ha ancora fornito dati sulla diffusione della celiachia successivi a quelli riportati nella sua interrogazione che risale al dicembre del 2015, ponendo in evidenza che da tali dati emerge una decisa prevalenza di tale patologia tra le donne e ritenendo quindi utile un approfondimento su quest'ultimo aspetto.

Nel salutare con favore l'inserimento delle terapie per la celiachia nei livelli essenziali di assistenza, insiste sull'importanza di una maggiore precisione nella diagnosi di tale patologia al fine di evitare inutili sofferenze e un aggravio di costi a carico del Servizio sanitario nazionale. Si augura, pertanto, che si possa procedere all'individuazione di strategie di comunicazione e di approccio adeguate al fine di individuare i soggetti celiaci, sottolineando l'importanza di un'azione a livello locale, specialmente in regioni, come ad esempio

la Lombardia e la Sardegna, caratterizzate da una maggiore incidenza di tale patologia.

5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vittoria D'INCECCO (PD) evidenzia la gravità dei danni derivanti dalla legionellosi e nello stesso tempo la facilità di adottare opportune politiche di prevenzione. Al riguardo, segnala l'importanza di un aggiornamento tempestivo delle linee guida per la prevenzione di tale patologia, ricordando che quelle adottate nel 2000 sono state modificate solo quindici anni dopo. Ritene che tale obiettivo possa essere assicurato dal Ministero della salute attraverso un aggiornamento degli allegati tecnici.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 15.55.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C.

2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che, prima della seduta, sono stati ritirati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Piccione 7.2, Miotto 10.1, Giuditta Pini 12.7 e Crimi 12.01.

Avverte altresì che nella seduta odierna si procederà, in primo luogo, alla votazione degli articoli aggiuntivi accantonati nella seduta di ieri: 4.02 Vezzali, 4.08 Cova, 4.06 Piccione, 4.03 Rondini e 4.07 Bergamini. Invita quindi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori di tali proposte emendative, precisando che allo stato non vi sono le condizioni per trovare un'idonea soluzione alle problematiche che interessano la figura professionale del massofisioterapista e ipotizzando la possibilità di un eventuale approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Donata LENZI (PD) sottoscrive e ritira gli articoli aggiuntivi Cova 4.08 e Piccione 4.06.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Vezzali 4.02, Rondini 4.03 e Bergamini 4.07: si intende che vi abbiano rinunciato.

Nel passare all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 12, in relazione all'articolo 6, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, il presentatore dell'emendamento Palladino 6.1.

In relazione all'articolo 7, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere

è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Brignone 7.1 e Colonnese 7.3.

In relazione all'articolo 8, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Palladino 8.2 e 8.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Gelli 8.01. Propone l'accantonamento delle proposte emendative riferite all'articolo 9 per effettuare un approfondimento, in quanto il tema dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, oggetto di tale articolo, è ricompreso nel contenuto di alcune proposte di legge esaminate dalla Commissione giustizia, nonché dell'unica proposta emendativa riferita all'articolo 10, l'articolo aggiuntivo Palese 10.01, in quanto appare più opportuno esaminarla insieme alle proposte riferite all'articolo 13, concernendo esso la disciplina delle farmacie.

In relazione all'articolo 11, esprime parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 11.3, nonché sull'emendamento Brambilla 11.2, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita poi al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Brignone 11.1.

In relazione all'articolo 12, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli identici emendamenti Fossati 12.5, Calabrò 12.1 e Gigli 12.10, degli emendamenti Calabrò 12.2, Gigli 12.9 e 12.8, degli identici emendamenti Calabrò 12.3 e Gigli 12.11 e degli emendamenti Binetti 12.6 e Gigli 12.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fucci 12.4, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 5*) e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori dell'emendamento Grillo 12.13.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emenda-

menti Palladino 6.1 e Brignone 7.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine all'invito al ritiro dell'emendamento Colonnese 7.3.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che gran parte del contenuto di tale emendamento è stato sostanzialmente recepito a seguito delle proposte emendative approvate in relazione all'articolo 3.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Colonnese 7.3, di cui è cofirmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Palladino 8.1 e 8.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gelli 8.01.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Gelli 8.01 (*vedi allegato 5*), fatto proprio dalla deputata D'Incecco.

Mario MARAZZITI, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative riferite agli articoli 9 e 10.

La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 11.3 (*vedi allegato 5*).

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Brambilla 11.2 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Brambilla 11.2 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*), fatto proprio dalla deputata D'Incecco.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Brignone 11.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Delia MURER (MDP) ritira l'emendamento Fossati 12.5, di cui è cofirmataria.

Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) sottoscrive e ritira gli emendamenti Calabrò 12.1, 12.2 e 12.3.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Gigli 12.10, 12.9, 12.8 e 12.11, Binetti 12.6 e Gigli 12.12: si intende che vi abbiano rinunciato.

Donata LENZI (PD) sottoscrive l'emendamento Fucci 12.4 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda le finalità dell'emendamento Fucci 12.4,

come riformulato, e ne sottolinea l'importanza.

La Commissione approva l'emendamento Fucci 12.4 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*), fatto proprio dalla deputata Lenzi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Grillo 12.13, di cui è cofirmatario.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avendo la Commissione terminato l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il nuovo articolo 4 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), della proposta di legge in oggetto – al capoverso comma 2 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, e precisando che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che prevedono l'aggiornamento dei LEA, al cui scopo viene previsto un incremento di spesa di 800 milioni di euro annui, istituendo peraltro una Commissione nazionale per l'aggiornamento di tali livelli e per la promozione dell'appropriatezza nel SSN;

rilevata, al riguardo, l'esigenza di precisare che eventuali « livelli ulteriori » di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni

termali ovvero i destinatari delle stesse, potrebbero essere erogate dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;

ritenuto, inoltre, che la suddetta disposizione dovrebbe fare esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi LEA garantiti dal SSN, comprese le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del SSN;

evidenziato che il capoverso comma 5 del citato nuovo articolo 4 sembrerebbe ampliare i LEA rispetto a quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, garantendo agli assistiti dal SSN cicli di cure oggi erogabili solo agli assicurati presso l'INAIL;

evidenziato che la suddetta norma, oltre a comportare ulteriori oneri a carico del SSN, favorirebbe in modo improprio l'ampliamento delle patologie per le quali vengono erogate cure termali laddove sarebbe invece prioritario prevedere la cura per altre patologie al momento non comprese nell'ambito dei LEA;

osservato, poi, che il comma 1, capoverso comma 7, istituisce il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia chiarirne lo scopo e senza prevederne la dotazione annua;

ritenuto che l'articolo 1, comma 1, lettera e), concernente la promozione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, sia eccessivamente generico nella sua formulazione, non stabilendo criteri precisi per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti, al fine di evitare la parcelizzazione delle risorse;

osservato, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera f), novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con riferimento alla specializzazione in medicina termale, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole. Con la nuova formulazione della norma, si intende riconoscere « il diritto » a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero, oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale, anche a quelle genericamente appartenenti alle « branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali »;

evidenziato che dalla norma in esame deriverebbe, pertanto, un vero e proprio stravolgimento della disciplina sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica;

fatto presente, inoltre, che il nuovo articolo 9 della predetta legge n. 323 del 2000 — come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della proposta di legge in oggetto —, ridefinendo il profilo professionale dell'operatore di assistenza termale, prevede che tale operatore possa svolgere le attività ivi previste » in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale », con il rischio che si venga a creare una certa sovrapposizione tra figure professionali che svolgono attività analoghe nel medesimo settore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 2, explicitare che le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelle individuate attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSN, e che, pertanto, eventuali « livelli ulteriori » di assistenza in ambito termale potrebbero essere erogati dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;

2. all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I medici dipendenti dalle aziende termali che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, alle scuole di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 17 agosto 1999, 368, ai sensi della quale per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 5, precisare che le cure termali ivi previste continuano ad essere erogate — come già prevede la normativa vigente — ai soli soggetti assicurati presso l'INAIL, senza che venga ampliata la platea dei soggetti destinatari di tali prestazioni;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 7, chiarire lo scopo del Fondo per la sperimentazione e prevederne la dotazione annuale, attribuendo peraltro ad un provvedimento ministeriale il compito di individuare le mo-

dalità per l'utilizzo e la ripartizione del medesimo;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), n. 1), prevedere criteri più stringenti per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*), capoverso Art. 9, comma 1, con riferimento allo svolgimento delle attività da parte dell'operatore di assistenza termale, precisare cosa si intende esattamente nella parte in cui si prevede che tale operatore possa esercitare anche in via autonoma, oltre che in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, le proprie attività.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407 Fanucci, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », quale risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che il nuovo articolo 4 della predetta legge n. 323 del 2000 – come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), della proposta di legge in oggetto – al capoverso comma 2 conferma quanto già previsto dalla normativa vigente, stabilendo che le cure termali vengano erogate a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, e precisando che le patologie per le quali sono garantite le prestazioni sono quelle, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), individuate ai sensi del comma 553 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che prevedono l'aggiornamento dei LEA, al cui scopo viene previsto un incremento di spesa di 800 milioni di euro annui, istituendo peraltro una Commissione nazionale per l'aggiornamento di tali livelli e per la promozione dell'appropriatezza nel SSN;

rilevata, al riguardo, l'esigenza di precisare che eventuali « livelli ulteriori » di assistenza in ambito termale, ampliando la tipologia o il numero delle prestazioni

termali ovvero i destinatari delle stesse, potrebbero essere erogate dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;

ritenuto, inoltre, che la suddetta disposizione dovrebbe fare esplicito riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi LEA garantiti dal SSN, comprese le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del SSN;

evidenziato che il capoverso comma 5 del citato nuovo articolo 4 sembrerebbe ampliare i LEA rispetto a quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, garantendo agli assistiti dal SSN cicli di cure termali oggi erogabili solo agli assicurati presso l'INAIL;

evidenziato che la suddetta norma, oltre a comportare ulteriori oneri a carico del SSN, favorirebbe in modo improprio l'ampliamento delle patologie per le quali vengono erogate cure termali laddove sarebbe invece prioritario prevedere la cura per altre patologie al momento non comprese nell'ambito dei LEA;

osservato, poi, che il comma 1, capoverso comma 7, istituisce il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, senza tuttavia chiarirne lo scopo e senza prevederne la dotazione annua;

ritenuto che l'articolo 1, comma 1, lettera e), concernente la promozione di enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale, sia eccessivamente generico nella sua formulazione, non stabilendo criteri precisi per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca secondo gli standard internazionali riconosciuti, al fine di evitare la parcelizzazione delle risorse;

osservato, poi, che l'articolo 1, comma 1, lettera f), novella il comma 2 dell'articolo 7 della legge n. 323 del 2000, con riferimento alla specializzazione in medicina termale, che prevedeva in via meramente transitoria, per il primo corso di specializzazione attivato in medicina termale, il diritto per i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere, anche in soprannumero, a tali scuole. Con la nuova formulazione della norma, si intende riconoscere « il diritto » a regime a tutti i medici dipendenti dalle aziende termali di accedere in soprannumero, oltre che alle scuole di specializzazione in medicina termale, anche a quelle genericamente appartenenti alle « branche riferite alle patologie che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali »;

evidenziato che dalla norma in esame deriverebbe, pertanto, un vero e proprio stravolgimento della disciplina sulla programmazione dei fabbisogni per gli accessi alle scuole di specializzazione dell'area medica;

fatto presente, inoltre, che il nuovo articolo 9 della predetta legge n. 323 del 2000 — come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera g-bis), della proposta di legge in oggetto —, ridefinendo il profilo professionale dell'operatore di assistenza termale, prevede che tale operatore possa svolgere le attività ivi previste » in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale », con il rischio che si venga a creare una certa sovrapposizione tra figure professionali che svolgono attività analoghe nel medesimo settore,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

1. all'articolo 1, comma 1, lettera b-ter), capoverso Art. 4, comma 2, explicitare che le patologie in relazione alle quali vengono erogate cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) sono quelle individuate attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) garantiti dal SSN, e che, pertanto, eventuali « livelli ulteriori » di assistenza in ambito termale potrebbero essere erogati dalle regioni in equilibrio economico-finanziario le quali dovrebbero fare fronte ai relativi oneri impiegando risorse proprie;

2. all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: f) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I medici dipendenti dalle aziende termali che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale hanno diritto di accedere, anche in soprannumero, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle scuole di specializzazione in medicina termale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per favorire l'attuazione delle disposizioni del presente comma, le università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con le aziende termali. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999, ai sensi della quale per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. »;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 5, precisare che le cure termali ivi previste continuano ad essere erogate — come già prevede la normativa vigente — ai soli soggetti assicurati presso l'INAIL, senza che venga ampliata la platea dei soggetti destinatari di tali prestazioni;

b) all'articolo 1, comma 1, lettera *b-ter*), capoverso Art. 4, comma 7, chiarire lo scopo del Fondo per la sperimentazione e prevederne la dotazione annuale, attribuendo peraltro ad un provvedimento ministeriale il compito di individuare le mo-

dalità per l'utilizzo e la ripartizione del medesimo;

c) all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), n. 1), prevedere criteri più stringenti per l'individuazione delle istituzioni di rilievo nazionale abilitate a svolgere attività di ricerca, anche con riferimento all'efficacia terapeutica delle cure termali, secondo gli standard internazionali riconosciuti;

d) all'articolo 1, comma 1, lettera *g-bis*), capoverso Art. 9, comma 1, con riferimento allo svolgimento delle attività da parte dell'operatore di assistenza termale, precisare cosa si intende esattamente nella parte in cui si prevede che tale operatore possa esercitare anche in via autonoma, oltre che in collaborazione con altre figure professionali dell'ambito termale, le proprie attività.

ALLEGATO 3

5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La celiachia è una malattia che, oltre a presentarsi nella forma classica, caratterizzata da sintomi e segni a carico del sistema gastro-intestinale, può presentarsi anche nella cosiddetta forma atipica, con sintomi molto sfumati ed appena accennati che interessano diversi apparati e sistemi. Inoltre, sempre più spesso la celiachia viene diagnosticata in soggetti del tutto asintomatici, a seguito di accertamenti cui si sottopongono in quanto parenti di primo grado di soggetti celiaci già diagnosticati.

Anche in ragione dell'aumento progressivo del numero delle diagnosi annue di celiachia, il Ministero della salute ha messo in atto una serie di iniziative al fine di incrementare il numero delle diagnosi precoci e far emergere quindi i pazienti affetti da celiachia non ancora diagnosticata.

Tra tali iniziative va ricordato, innanzitutto, il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, giustamente menzionato dagli On.li interroganti.

Tale protocollo, infatti, nel definire modalità omogenee su tutto il territorio nazionale in merito all'attività di diagnosi di celiachia, ha reso il processo diagnostico più snello, meno invasivo e soprattutto più accettato dalle famiglie di piccoli pazienti (come si può facilmente considerare se solo si pensi alla possibilità di evitare l'esecuzione della biopsia intestinale in selezionati casi pediatrici).

A tale importantissimo protocollo, ritengo opportuno aggiungere, altresì, anche il Registro Nazionale della celiachia, tenuto presso l'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il Ministero della

salute, che rappresenta lo strumento di sorveglianza in grado di generare, attraverso la raccolta in forma anonima dei dati clinici dei pazienti diagnosticati con celiachia ogni anno in Italia, i dati necessari per valutare l'andamento delle nuove diagnosi in ciascuna Regione e Provincia autonoma, l'efficacia e le eventuali criticità nell'applicazione pratica dei protocolli diagnostici ed infine di avere un quadro certo sull'epidemiologia e sulle forme cliniche prevalenti della celiachia nel nostro Paese.

Tra le ulteriori iniziative assunte dal Ministero della salute volte a migliorare la performance diagnostica di tale patologia, non può non evidenziarsi il decreto sui Nuovi Livelli di Assistenza, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio, che ha sancito definitivamente il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare a quello delle malattie croniche, comportando dunque un miglioramento dell'assistenza e della protezione dei soggetti celiaci.

Ed infatti, ricordo, *in primis*, che gli esami previsti per il *follow-up* della celiachia e il monitoraggio delle sue complicanze sono esenti dalla compartecipazione del *ticket* da parte del cittadino e possono essere prescritti direttamente dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta. Nel contempo, ricordo che sono stati inseriti nel nomenclatore esami specialistici in linea con la già prevista erogazione degli accertamenti diagnostici contenuta nelle linee guida per la diagnosi di celiachia.

Inoltre, l'inserimento della celiachia tra le malattie croniche ha comportato l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Gruppo di lavoro (formato da Dirigenti

del Ministero, esperti di celiachia dell'Istituto Superiore di Sanità e provenienti dal mondo universitario e rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome) al fine di pervenire all'elaborazione di un documento volto a ridefinire la rete di Presidi secondari di rete e Centri terziari di riferimento specializzati per la diagnosi ed il *follow-up*. Detto Gruppo di lavoro dovrà, tra l'altro, indicare i criteri tecnico-scientifici minimi per l'accreditamento di detti Presidi e Centri e la numerosità sul territorio nazionale.

Al riguardo, desidero dare notizia, in questa sede, che il citato documento è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni e Province autonome nello scorso luglio e le Regioni, unitamente alle altre istituzioni, stanno ora procedendo ad individuare i Presidi e i Centri di Riferimento.

Infine, sebbene il Regolamento Europeo 609/2013 abbia eliminato il concetto di alimento dieto-terapico ed abbia equiparato gli alimenti « senza glutine » a quelli di uso comune, mi preme rammentare che in Italia è stata confermata l'erogazione gratuita di una quota mensile, a seconda dell'età del soggetto, per l'acquisto degli alimenti senza glutine appositamente formulati per i soggetti celiaci.

Concludo, pertanto, rassicurando gli On.li interroganti che il quadro normativo vigente in materia promuove, anche grazie alla sensibilizzazione dei medici e degli operatori sanitari, la prevenzione e la diagnosi precoce della celiachia, consentendo un notevole risparmio anche in termini di sofferenza, di cure inappropriate ed ospedalizzazioni per i pazienti non diagnosticati o diagnosticati tardivamente.

ALLEGATO 4

5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio gli onorevoli interroganti poiché con l'atto ispettivo in esame mi consentono di fornire un aggiornamento in merito all'importante tema della prevenzione della legionellosi, il quale costituisce, da lungo tempo, un fondamentale obiettivo di salute pubblica da parte del Ministero.

Come correttamente indicato dall'interrogazione che si riscontra, il Ministero della salute ha predisposto, già nel 2000, le prime « Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi ».

Ad esse sono seguiti, nel 2005, gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni in merito alle « Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-ricettive e termali » ed alle « Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi ».

Successivamente, nel 2015, le Linee guida del 2000 sono state aggiornate in base alle più recenti conoscenze scientifiche, grazie all'ausilio tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità e di figure istituzionali esperte del settore: il documento predisposto da questo Ministero è stato poi sancito dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015.

Le « Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi » del 2015, peraltro, non costituiscono solo un aggiornamento delle precedenti, ma si propongono quale un testo generale ed unitario,

contenente tutte le indicazioni già riportate nelle precedenti linee guida nazionali, sostituendole integralmente.

Dopo tali doverose premesse, vengo al quesito specifico posto con l'interrogazione in esame.

Ebbene, a tal riguardo, desidero precisare che già dopo la pubblicazione del nuovo documento, il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno inteso rinnovare la collaborazione ai fini della revisione e dell'aggiornamento delle Linee guida, alla luce delle ulteriori indicazioni e conoscenze progressivamente comparse nella letteratura scientifica internazionale.

Ma vi è di più: anche l'Allegato tecnico alle Linee guida, recante « Metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico », costituisce oggetto di aggiornamento da parte del competente Gruppo di lavoro, il quale ha difatti ritenuto opportuno aggiornare periodicamente tutti gli allegati che comportano modifiche determinate dall'emersione delle nuove conoscenze scientifiche.

Alla luce degli elementi appena forniti, posso pertanto rassicurare gli onorevoli interroganti che l'esigenza dell'aggiornamento dei documenti che costituiscono la strategia di prevenzione della legionellosi è fortemente avvertita da parte del Ministero della salute che, a tale scopo, ha già dedicato un particolare impegno, di cui si è data dianzi prova, a conferma della stringente necessità di mantenere livelli di prevenzione sanitaria che risultino al passo con le più recenti indicazioni scientifiche.

ALLEGATO 5

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modificazioni alla legge 8 marzo 2017, n. 24).

1. All'articolo 9, comma 5, terzo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: « pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo. ».

2. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, della legge 8 marzo 2017, n. 24, le parole: « pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo » sono sostituite dalle seguenti: « pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conse-

guito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno, immediatamente precedente o successivo. ».

3. All'articolo 14 della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

7-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 2 e 4 sono abrogati. ».

8. 01. Gelli, D'Incecco.

ART. 11.

Al comma 1, capoverso 11-sexies, dopo le parole: residenziali o semiresidenziali aggiungere le seguenti: , pubbliche e private,.

11. 3. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dal'Osso, Di Vita.

Al comma 1, capoverso 11-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero strutture socio-educative.

11. 2. (Nuova formulazione) Brambilla, D'Incecco.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis, è aggiunto il seguente:

« ART. 39-ter. — (Disposizioni particolari per i medici extracomunitari). — 1. I cittadini stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea che intendano partecipare ad iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto

del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonché i requisiti per il rilascio del visto di ingresso. ».

Conseguentemente:

a) al comma 2, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1 e 1-bis;

b) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari.

12. 4. (Nuova formulazione) Fucci, Lenzi.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-12209 Placido: Sulle procedure per stabilire il divieto di coltivazione di sementi OGM .	215
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	219
5-12210 Schullian: Sulla riunificazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola	216
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	220
5-12211 Zaccagnini: Sull'avvio di progetti di <i>New Breeding Techniques</i> (Nbt) nel nostro Paese	216
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	221
5-11212 Oliverio: Sulla valorizzazione, nell'ambito delle trattative per l'Accordo UE-Cina, dei vini DOC delle regioni meridionali	216
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	222
5-11213 Catanoso Genoese: Sulle problematiche nei controlli informatici per i pagamenti autorizzati da Agea	217
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	223

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>) ...	217
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
---	-----

COMITATO DEI NOVE:

Interventi per il settore ittico (C. 338-339-521-1124-4419-4421-A)	218
--	-----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-12209 Placido: Sulle procedure per stabilire il divieto di coltivazione di sementi OGM.

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio PLACIDO (SI-SEL-POS), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, sottolineando la necessità che il Governo proceda ulteriormente sulla strada dei divieti di coltivazione delle sementi OGM anche rispetto ad altre specie vegetali coltivate.

5-12210 Schullian: Sulla riunificazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), replicando, si dichiara soddisfatto.

5-12211 Zaccagnini: Sull'avvio di progetti di *New Breeding Techniques* (Nbt) nel nostro Paese.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Adriano ZACCAGNINI (MDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo dalla quale, a suo avviso, emerge sostanzialmente come l'Esecutivo abbia dato avvio ai progetti di *New Breeding Techniques* in assenza di una specifica base giuridica.

Questa infatti, a suo avviso, non può essere rinvenuta nella legge di stabilità 2016, che ha disposto il finanziamento di

un progetto di ricerca pubblica, finalizzato al miglioramento genetico attraverso l'uso di biotecnologie, considerato che, a suo giudizio, le *New Breeding Techniques*, di fatto, sono volte più che al miglioramento genetico, alla modificazione genetica, presentando quindi preoccupanti profili di sovrapposizione con le biotecnologie utilizzate per gli OGM.

Sottolinea, inoltre, come la stessa richiesta avanzata dal Ministro Martina alla Commissione europea di elaborare una nuova proposta legislativa in materia volta a stabilire l'applicabilità o meno della normativa europea sugli OGM alle nuove tecnologie, sia un chiaro indice dell'assenza di una base giuridica che giustifichi l'avvio dei progetti in questione.

Considerata la gravità dell'azione del Governo, che ha avviato i progetti aventi ad oggetto le Nbt nel nostro Paese senza attendere il vaglio giuridico sulle stesse della Commissione europea e della Corte di giustizia europea, ed in assenza di un'analoga decisione assunta in campo internazionale, compresi gli Usa, preannuncia che avanzerà la richiesta di audire sul tema il Ministro Martina.

5-11212 Oliverio: Sulla valorizzazione, nell'ambito delle trattative per l'Accordo UE-Cina, dei vini DOC delle regioni meridionali.

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta fornita dal sottosegretario Castiglione, che ringrazia, ma esprime e riconferma le preoccupazioni a fondamento dell'interrogazione, che non sono superate.

Sottolinea, infatti, la necessità di modificare ed integrare la lista dei vini tutelati, tenendo conto della obiettiva e giusta esi-

genza di salvaguardare le tante produzioni di eccellenza nel settore della viticoltura del Mezzogiorno. Rileva come occorra un intervento deciso e sollecito del Governo nel negoziato ancora in corso fra Unione Europea e Cina per porre riparo a questa situazione ingiustificata e negativa anche alla luce della qualità di tanti vini meridionali e dei livelli di produzione raggiunti.

Ritiene indispensabile, quindi, modificare l'elenco, con una valutazione complessiva ed equilibrata di diversi criteri da tener presente in vista dell'Accordo in discussione e che non possono non condurre alla tutela anche dei vini DOC del Mezzogiorno. Preannuncia che assumerà con i colleghi interroganti altre iniziative per monitorare la situazione e conseguire la doverosa e fondata salvaguardia della viticoltura meridionale, evitando esclusioni non motivate e fortemente pregiudizievoli.

In conclusione, anche alla luce delle polemiche che hanno accompagnato i negoziati relativi al Trattato Ceta, ritiene che il Governo debba adoperarsi per assicurare, nell'ambito dell'Accordo in questione, la doverosa visibilità a livello internazionale alle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Basilicata, che con le loro produzioni di assoluta eccellenza forniscono un importantissimo contributo al settore vitivinicolo italiano.

5-11213 Catanoso Genoese: Sulle problematiche nei controlli informatici per i pagamenti autorizzati da Agea.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo che rafforza in lui il convincimento che non vi sia una reale volontà di risolvere le problematiche nei controlli informatici per i pagamenti

autorizzati da Agea. Ritiene infatti che la strada indicata dal sottosegretario vada essenzialmente nella direzione opposta a quella dell'utilizzo del sistema informatizzato, poiché per eliminare le anomalie si prevede la restituzione delle domande agli ispettorati provinciali dell'agricoltura con modalità di gestione delle istruttorie che certamente non garantiscono tempi rapidi.

Esprime dunque la preoccupazione per le sorti del settore agricolo e biologico nazionale e, considerata la gravità della situazione, non esclude che di essa finirà per occuparsene la magistratura penale.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche

mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha introdotto il provvedimento e che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, considerati i limitatissimi profili di competenza della Commissione, formalizza una proposta di parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Interventi per il settore ittico.

C. 338-339-521-1124-4419-4421-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.35 alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-12209 Placido: Sulle procedure per stabilire il divieto di coltivazione di sementi OGM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rilevo anzitutto che, in attuazione della Direttiva europea n. 412 del 2015, il decreto legislativo n. 227 del 2016 contempla un meccanismo che consente all'Italia di scegliere se limitare o vietare su tutto il territorio nazionale, o parte di esso, le coltivazioni di OGM autorizzate a livello europeo.

In sostanza, il divieto di coltivazione è ora deciso dallo Stato membro anche in presenza di un'autorizzazione europea. Pertanto, l'attuale sistema normativo consente di intervenire su tutti i nuovi OGM per i quali verrà chiesta l'autorizzazione europea alla coltivazione.

In ogni caso ad oggi, né per il mais, né per altre specie, alcuna richiesta è stata presentata per l'immissione in commercio di nuovi OGM.

Quanto alla coltivazione degli OGM già autorizzati alla coltivazione, o in corso di autorizzazione, ricordo che nel nostro Paese è stato disposto, in via definitiva, il divieto di coltivazione di tutte le varietà di mais mon810 e di tutti i mais transgenici che risultano ancora in corso di autorizzazione all'immissione in commercio.

ALLEGATO 2

5-12210 Schullian: Sulla riunificazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Faccio riferimento all'interrogazione a risposta immediata formulata dall'On. Schullian, per chiarire quanto segue.

Il Regolamento (CE) n. 436/2009 stabilisce che i produttori vitivinicoli dichiarino annualmente le quantità di uve e di vino ottenute nella campagna produttiva in corso e che gli Stati Membri comunichino alla Commissione UE le relative informazioni entro il 15 aprile di ogni anno.

A livello nazionale, tali obblighi erano disciplinati dal decreto ministeriale 8 ottobre 2004, dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010 nonché da apposita circolare AGEA, pubblicata ogni anno all'inizio della campagna vendemmiale.

L'impianto delle dichiarazioni, a livello nazionale, ha subito nel tempo un appesantimento e nel corso degli anni si sono evidenziate diverse criticità che hanno avuto impatti negativi sia sulla gestione e programmazione nazionale del settore vitivinicolo che sul sistema delle comunicazioni obbligatorie alla Commissione UE.

Tenuto conto delle problematiche operative delle normative europee e a seguito

di numerosi incontri con i rappresentanti delle regioni e province autonome e di tutta la filiera, abbiamo elaborato, di concerto con Agea Coordinamento e Sin, un nuovo modello di dichiarazione che puntasse alla semplificazione, ed alla riduzione degli oneri burocratici per i produttori.

In quest'ottica sono stati stabiliti nuovi termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni, il 15 novembre per la dichiarazione di vendemmia ed il 15 dicembre per la dichiarazione di produzione.

Al fine di risolvere le problematiche sollevate dagli Onorevoli interroganti in seguito all'introduzione dei registri telematici per il settore, stiamo lavorando per rendere le dichiarazioni di vendemmia e di produzione direttamente ricavabili dai registri telematici, senza più nessun onere di compilazione da parte dei produttori. L'impegno è di rendere operativa tale previsione già dalla prossima campagna vitivinicola.

ALLEGATO 3

5-12211 Zaccagnini: Sull'avvio di progetti di *New Breeding Techniques* (Nbt) nel nostro Paese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In via generale, l'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM ha da sempre destato forti preoccupazioni nell'opinione pubblica, al punto che sperimentazione in pieno campo e coltivazione tendono ad essere erroneamente intese come attività equivalenti e destinate ad essere soggette alle stesso tipo di provvedimenti da parte di questo Ministero.

Per quanto riguarda la coltivazione, questo Ministero ha promosso l'emanazione del decreto interministeriale 13 luglio 2013, con la quale è stata vietata nell'intero territorio nazionale la coltivazione del mais MON810, unico OGM autorizzato a tale uso nel territorio europeo.

Il Ministero ha collaborato attivamente ai lavori preparatori per il negoziato tra Commissione e Parlamento europeo che ha portato all'emanazione della direttiva 2015/412/UE dell'11 marzo 2015, che conferisce agli Stati membri la possibilità di decidere in modo autonomo sulla coltivazione di un dato OGM e ne ha curato direttamente il recepimento con il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227.

Sul fronte della ricerca, con la mozione del 21 maggio 2013, la IX Commissione agricoltura del Senato ha impegnato il Governo a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica.

Anche nel corso del negoziato europeo relativo all'emanazione della direttiva 2015/412/UE, gli Stati membri hanno assunto l'impegno davanti al Parlamento europeo che la direttiva in questione non avrebbe dovuto in alcun modo ostacolare la ricerca in biotecnologie.

Nell'ambito della ricerca in biotecnologie genetiche vegetali, si evidenzia che oggi l'interesse della comunità scientifica risiede maggiormente nelle nuove tecniche di miglioramento genetico, le *New Breeding Techniques*, piuttosto che negli OGM tradizionali.

Si tratta di tecniche avanzate di miglioramento genetico che, grazie alla sempre crescente disponibilità di informazioni a livello genomico delle diverse specie, si candidano a rivoluzionare in maniera decisiva il panorama delle strategie utilizzabili per il miglioramento genetico delle piante agrarie.

Difatti, questo Ministero si è già adoperato con l'obiettivo di promuovere la ricerca nazionale in tale direzione, stanziando ben 21 milioni di euro nella legge di stabilità 2016 per il finanziamento del più importante progetto di ricerca pubblica nel nostro Paese, nel cui contesto è previsto il miglioramento genetico attraverso l'uso di biotecnologie genetiche diverse da quelle utilizzate per gli OGM.

Si è ritenuto di promuovere l'uso delle *new breeding techniques* limitatamente alla generazione di mutazioni per il miglioramento delle colture tipiche italiane in termini di maggiore sostenibilità, adattamento ai cambiamenti climatici, valore nutrizionale. Tale iniziativa viene realizzata in accordo con la normativa vigente in materia.

Infine, considerato il notevole interesse nei confronti di questo nuovo settore, il Ministro, nel marzo 2016, ha inviato una lettera alla Commissione europea affinché elabori una nuova proposta legislativa in materia e stabilisca l'applicabilità o meno della normativa europea sugli OGM alle nuove tecnologie.

ALLEGATO 4

5-11212 Oliverio: Sulla valorizzazione, nell'ambito delle trattative per l'Accordo UE-Cina, dei vini DOC delle regioni meridionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premetto che già da alcuni anni si sta sviluppando un negoziato fra l'UE e Cina, volto alla reciproca registrazione e protezione di una lista di indicazioni geografiche europee e cinesi.

Il negoziato, tuttavia, non si è ancora concluso, a causa di difficoltà per trovare un giusto equilibrio fra le posizioni della Cina e dell'UE – quest'ultima incoraggiata da Paesi come Italia, Francia, Spagna, Grecia, Portogallo – in vista di un risultato ambizioso.

Va, altresì, precisato che la lista cui fanno cenno gli Onorevoli è stata pubblicata in Cina lo scorso 3 giugno (analoga pubblicazione è avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE, serie C 177, di pari data), per accertare « se tali IIGG debbano essere protette in forza dell'Accordo come indicazioni geografiche, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'Accordo TRIPS ».

La citata pubblicazione ha il solo scopo di permettere a persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabiliti in Cina o in un paese terzo, la presentazione di eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata. Inoltre, sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro due mesi dalla data della pubblicazione.

Al riguardo, faccio presente che sono giunte numerose opposizioni inerenti nu-

merose e storiche indicazioni geografiche italiane, da parte di soggetti statunitensi contrari alla loro protezione nel Paese asiatico.

La lista dell'UE comprende 100 indicazioni geografiche, di cui fanno parte 26 italiane la cui inclusione è avvenuta, tenendo presente che, nel corso del tempo, *a)* rappresentano una parte assai rilevante delle esportazioni dell'Italia nel settore agroalimentare in senso lato, anche in riferimento alla Cina e *b)* riguardano la presenza di casi di uso improprio nel Paese asiatico, ad esempio, Asiago, Fontina Gorgonzola, Parmigiano Reggiano, Chianti, Montepulciano d'Abruzzo, e altro, da parte di soggetti locali e non che hanno presentato le citate opposizioni.

Rilevo altresì, che si sta ancora negoziando la possibilità di creare, in futuro, un meccanismo di aggiornamento delle liste, una volta che l'accordo di che trattasi entrerà in vigore e i cui criteri sono ancora in corso di valutazione fra le Parti.

L'Amministrazione, in costante raccordo con il MISE e il MAECI, segue l'evoluzione del negoziato con grande attenzione, avendo come obiettivo il conseguimento di un risultato ambizioso, in grado di assicurare una reale protezione in Cina alle Indicazioni Geografiche e, conseguentemente, l'espansione delle nostre esportazioni in quel continente.

ALLEGATO 5

5-11213 Catanoso Genoese: Sulle problematiche nei controlli informatici per i pagamenti autorizzati da Agea.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come previsto dalla regolamentazione europea, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, le Regioni sono chiamate a definire preventivamente le regole di controllo delle domande previste per le diverse misure dei rispettivi PSR.

Questa attività, per le regioni gestite dall'Organismo pagatore AGEA, viene svolta utilizzando le funzionalità informatiche messe a disposizione dalla Rete Rurale Nazionale sul sistema VCM (Verificabilità e Controllabilità delle Misure), attraverso il quale le Regioni specificano le modalità con le quali eseguire detti controlli, oltre a quelli obbligatori prescritti dalla regolamentazione UE. Questo principio generale viene applicato sia alle misure cosiddette a superficie, sia alle misure ad investimento.

Anche nel caso specifico della misura 11 (Agricoltura biologica) la regione siciliana ha provveduto a definire i criteri di ammissibilità delle domande stabiliti nella scheda di misura e nel Bando.

Preciso al riguardo che, per quanto riguarda l'annualità 2015, sono state presentate 5.245 domande ed AGEA, sulla base delle regole di controllo stabilite dalla

Regione, ha eseguito i pagamenti a favore di 1.833 aziende per un importo di oltre 10,6 milioni di euro.

All'inizio della prossima settimana è prevista la consegna alla regione ed ai CAA dell'elenco delle aziende e delle particelle che attualmente non consentono – in base ai criteri di controllo definiti dalla regione stessa – di completare positivamente l'istruttoria automatizzata di ammissibilità.

Subito dopo la correzione delle anomalie, AGEA provvederà ad effettuare in tempi rapidi un ulteriore ciclo di pagamenti automatizzati.

Per quanto riguarda la disponibilità degli applicativi informatici per poter gestire le istruttorie manuali sulla misura 11 del 2015, rilevo che questi sono stati completati a fine agosto con le ultime funzionalità ed è già stato fissato un apposito incontro con la Regione per definire il piano di formazione degli istruttori regionali.

Pertanto, il sistema implementato da AGEA nel SIAN per la misura 11 del 2015, consentirà a breve di completare i pagamenti su tutte le domande ammissibili, purché siano state effettuate le attività di correzione delle anomalie ancora esistenti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	224
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	227
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	228

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limita-

zione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
Atto n. 435.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo Schema di decreto legislativo in titolo è fissato per il prossimo 27 settembre, ma che sull'Atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata e che la Commissione deve pertanto attendere tale documentazione ai fini dell'espressione del parere.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – novella il cd. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016).

L'intervento normativo riguarda la limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza; si prevede inoltre al riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, nel quale è compresa la disciplina degli impianti di combustione medi.

Rammenta innanzitutto che la direttiva (UE) 2015/2193 – qui oggetto di recepimento – stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell'aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri, al fine di ridurre le emissioni e i rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio.

Le norme si applicano a impianti di combustione medi, ovvero che abbiano una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, ma anche ad un eventuale insieme formato da nuovi impianti di combustione medi con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.

La direttiva stabilisce inoltre, in via generale, l'obbligo di autorizzazione o registrazione, a cura degli Stati membri, per ogni nuovo impianto di combustione medio, nonché l'obbligo di monitoraggio delle emissioni.

Un'Autorità competente deve essere individuata, al livello nazionale, in quanto ente responsabile per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva e vengono posti in capo agli Stati una serie di obblighi di relazione alla Commissione europea sull'attuazione delle norme. Dal canto suo, la Commissione è incaricata di effettuarne, tra il 2020 ed il 2023, un riesame, alla luce del progresso tecnologico, di presentare in merito una relazione ed un'eventuale proposta legislativa.

Infine gli Stati membri dovranno stabilire le norme relative alle sanzioni – effettive, proporzionate e dissuasive – applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva. Il termine per il recepimento è fissato al 19 dicembre 2017.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per un'analisi dettagliata del provvedimento, che ha spiccato carattere tecnico. Si limita qui ad una breve sintesi del contenuto che appare, in linea di massima, conforme alla direttiva oggetto di recepimento.

L'articolo 1 apporta una lunga serie di modifiche ed integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), che disciplina le procedure autorizzative e i limiti di emissione in atmosfera di impianti ed attività.

Viene a tal fine inserito nel testo del Codice il nuovo articolo 273-*bis* che disciplina i medi impianti di combustione (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW), definendo le procedure autorizzative; i limiti di emissione; i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l'aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.

Al fine di attuare il riordino e la razionalizzazione della disciplina vigente, richiesti dai criteri di delega, l'articolo 1 introduce inoltre diverse disposizioni, tra cui si segnalano quelle volte a chiarire i compiti del gestore e dell'autorità competente, nonché quelle che sopprimono le

norme ove si prevede l’emanazione di decreti ministeriali per l’integrazione e la modifica degli allegati e della disciplina di dettaglio.

Degne di nota anche le novità introdotte dalla lettera *f*) che, tra l’altro, estende la possibilità di previsione di autorizzazioni generali e prolunga la durata di tali autorizzazioni generali fino a 15 anni (rispetto agli attuali 10 anni contemplati dal testo vigente). La stessa lettera introduce un nuovo articolo del Codice (articolo 272-bis), che consente alle regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

Ulteriori disposizioni riguardano i nuovi poteri di ordinanza attribuiti all’autorità competente, per consentirle di impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, nonché l’aggiornamento del sistema delle sanzioni, in attuazione di quanto richiesto dalla delega.

L’articolo 2 modifica la Parte Quinta del Codice, che reca norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di impianti termici civili e di combustibili.

Si modifica l’articolo 282 del codice, definendo l’ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW, prevedendo che la fattispecie dell’aggregazione con altri impianti resta soggetta ad una serie di disposizioni del Codice.

In materia di autorizzazioni e registrazioni si apportano modifiche all’articolo 284 del Codice, da un lato coordinando le norme con novelle operate dall’atto, prevedendo che l’installatore verifichi e dichiari che l’impianto è dotato della attestazione prevista all’articolo 282, comma 2-bis; dall’altro introducendo all’articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater riguardanti l’iscrizione degli impianti termici nel registro autorizzativo.

Ulteriori modifiche riguardano l’articolo 286 del Codice relativo ai valori limiti

di emissione e l’articolo 288 del Codice, relativo alle sanzioni e ai controlli, al fine di adeguarlo alle modifiche agli articoli 282, 284 e 286 e di recepire alcune disposizioni della Direttiva (UE) 2015/2193.

L’articolo 3 modifica in più punti l’Allegato I alla Parte Quinta del Codice, che fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti, introducendo nuovi valori sulla base della disciplina europea in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti.

L’articolo 4 reca modifiche agli allegati IV (relativo agli impianti che non sono assoggettati ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera), V (in materia di emissioni di polveri e sostanze organiche liquide), VI (recante i criteri per la valutazione della conformità delle emissioni ai valori limite) e IX (sui limiti di emissione degli impianti termici civili) della Parte quinta del Codice.

L’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che decorre dal 19 dicembre 2017.

L’articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dall’attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti da questo previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.

1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relattrice, onorevole Iacono, rammenta in primo luogo che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione affronta ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano la disciplina del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011).

Tra i punti più qualificanti del provvedimento segnala:

l'ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;

la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;

il passaggio della competenza per l'adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;

l'istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;

l'introduzione di limiti di eccepibilità dell'incompetenza territoriale e della competenza dell'organo proponente la misura;

le modifiche procedurali alla disciplina delle misure di prevenzione;

la revisione della disciplina dell'amministrazione giudiziaria;

la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell'azienda;

le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;

le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;

le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;

la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;

la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell'amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;

l'estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che il provvedimento reca interventi fondamentali rispetto alle difficoltà applicative della disciplina vigente, con particolare riferimento all'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Si compie così un passo in avanti importante su una questione già oggetto, sin dalle scorse legislature, di analisi e approfondimento in sede parlamentare ed in particolare nel corso dei lavori delle Commissioni Antimafia.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una analisi dettagliata dei contenuti del provvedimento, che non affronta questioni di rilievo con riguardo alle competenze della XIV Commissione.

Si limita dunque a segnalare le disposizioni nelle quali vi è un riferimento ai temi di diretto interesse della Commissione:

l'articolo 25 del provvedimento, che interviene sull'articolo 83 del Codice antimafia relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, introduce

un nuovo comma 3-bis, che prevede sempre l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei;

l'articolo 28, introdotto dal Senato, che interviene sull'articolo 91 del Codice, stabilendo l'obbligo di richiesta dell'informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell'ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei;

l'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell'Agenzia nazionale, che è volto a potenziare le dotazioni organiche dell'ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma. Viene a tal fine modificato l'articolo 111 del Codice Antimafia, stabilendo che la composizione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale è ampliata di due unità: sono previsti come membri un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali. Inoltre, le disposizioni modificano l'articolo 113 del Codice, precisando che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei;

l'articolo 34, che disciplina la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime. La disposizione, modificata dal Senato, ha anzitutto soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa

delegata debba sia realizzare (comma 1) misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite, tra l'altro, mediante l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

Come emerge chiaramente da questa breve sintesi, i profili di interesse della XIV Commissione sono affrontati solo marginalmente nell'ambito della riforma operata.

Propone pertanto che la Commissione si esprima nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza).

(Parere alla V Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che si avvia oggi l'esame, in sede consultiva, e relativamente ai profili di interesse della XIV Commissione Politiche dell'Unione Europea, dei disegni di legge Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638) – Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno fi-

nanziario 2017 (C. 4639), trasmessi alla Camera il 14 settembre scorso.

Ricorda che nel Rendiconto generale per l'anno 2016 i dati riguardanti le politiche comunitarie sono esposti nel Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze, e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Analizzando i dati, segnala che le previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2016 relative alla Missione 3 risultavano essere pari a 24.091,4 milioni di euro; con la legge di assestamento 2016 e le ulteriori variazioni per atto amministrativo intervenute nel corso dell'anno, le dotazioni definitive di competenza risultano essere pari a 24.211 milioni di euro mentre gli importi effettivamente pagati sono stati pari a 21.117,1 milioni.

Con specifico riguardo al Programma 3.1 le previsioni definitive sono pari a 23.630,1 milioni di euro, a fronte di una previsione iniziale di 23.753,9 milioni, mentre le somme effettivamente pagate ammontano a 20.559,2 milioni.

In particolare, segnala i principali capitoli direttamente interessati alla partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE, alcuni dei quali registrano variazioni: Capitolo 2751 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA: 16.600 milioni di euro, (che resta identico rispetto alle previsioni iniziali 2016); Capitolo 2752 – somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero: 2.500 milioni di euro (che presenta una riduzione di 100 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2016, pari a 2.600 milioni di euro); Capitolo 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea: 150,2 milioni di euro, con un aumento di 50,2 milioni rispetto alle previsioni iniziali 2016 (100 milioni di euro); Capitolo 7493 – somme da versare al conto corrente in-

fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato « Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali »: 4.350 milioni di euro (segnalo che l'importo è rimasto invariato rispetto alle previsioni iniziali 2016).

Tra le novità, avverte che è stato istituito un nuovo capitolo 2741 – Somme versate dai produttori di latte in relazione alla rateizzazione annuale del prelievo supplementare nel settore lattiero da destinare ad estinzione delle anticipazioni di tesoreria con uno stanziamento pari a 35,7 milioni di euro.

Ricorda che il sistema di finanziamento dell'Unione, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette « risorse proprie », ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche.

Il sistema è disciplinato dalla Decisione 2014/335/UE, Euratom sul sistema delle risorse proprie, del 26 maggio 2014, che sostituisce la decisione 2007/436/CE, Euratom. La nuova decisione, relativa al periodo 2014-2020, è entrata in vigore il 1° ottobre 2016, a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, e si applica con effetto retroattivo, a partire dal 1° gennaio 2014. Alla decisione è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con il comma 819 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Nell'Allegato n. 3 del Conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 viene evidenziata l'esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'UE (prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 644 del 1994), nonché la situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali: ciò consente di rendere noti al Parlamento

i dati consolidati sull'entità delle risorse movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché l'attuazione degli interventi cofinanziati dall'UE, attraverso le erogazioni del Fondo di rotazione.

Dai dati esposti risulta che nel 2016 la quota di contribuzione italiana al bilancio dell'UE relativa alle risorse proprie ammontava, nelle previsioni iniziali, a 15.940 milioni di euro; nelle previsioni definitive l'importo risulta essere pari a 16.698 milioni di euro (con un aumento di 758 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali), pari al 12,49 per cento del bilancio complessivo UE di 133.677 milioni di euro.

I versamenti effettivi al bilancio UE effettuati dal Ministero dell'economia nel 2016, pari a 14.775,8 milioni di euro, a raffronto con quelli indicati nelle previsioni definitive, evidenziano un decremento di 1.921,9 milioni di euro (-11,5 per cento). Tale decremento è attribuito, in misura prevalente, ad una sensibile riduzione della Risorsa RNL (-1.623,2 milioni di euro) dovuta principalmente alla contabilizzazione di un conguaglio positivo riferito al bilancio 2015 e ad un conguaglio negativo connesso all'entrata in vigore, retroattiva, della nuova Decisione sulle Risorse Proprie. Da un raffronto tra versamenti effettivi negli anni 2015 e 2016, pari rispettivamente a 16.180 milioni di euro e 14.776 milioni di euro, si evidenzia un decremento pari all'8,68 per cento.

Per quanto riguarda la contribuzione dell'UE in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli strumenti finanziari costituiti dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE). L'Allegato n. 3 del Conto consuntivo evidenzia che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati accreditati all'Italia contributi per 10.075,7 milioni di euro. Il decremento rispetto agli accrediti registrati nell'anno 2015 risulta pari al 12,23 per cento.

Al riguardo, osserva che nell'Allegato la percentuale di decremento complessiva degli accrediti del periodo 2015/2016, è

indicata in misura diversa – pari al 15,11 per cento – fermi restando i valori assoluti delle somme accreditate all'Italia.

La parte più rilevante degli accrediti ha riguardato, come di consueto, il FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia), che con circa 4.306,1 milioni di euro rappresenta il 42,04 per cento delle entrate totali. Dal confronto con gli accrediti del 2015 si può notare la riduzione degli introiti del FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) (- 11,81 per cento), del FEASR (Fondo Europeo di Sviluppo Rurale) (- 37,36 per cento) e del FSE (Fondo Sociale Europeo) (- 63,26 per cento).

Un capitolo dell'Allegato n. 3 per l'anno finanziario 2016 è dedicato alle erogazioni effettuate dal Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 183 del 1987, che dà un quadro complessivo degli interventi cofinanziati dall'UE: ad esso infatti affluiscono disponibilità provenienti sia dal bilancio comunitario sia dal bilancio nazionale. Al Fondo di rotazione, nel corso del 2016, sono confluiti complessivamente finanziamenti per 10.973,2 milioni di euro di cui 5.035,2 milioni di euro a carico del bilancio nazionale e 5.938 milioni di euro a carico del bilancio comunitario.

A fronte di queste risorse, integrate dalle giacenze risultanti all'inizio dell'esercizio, il Fondo ha effettuato nel 2016 trasferimenti per finanziare interventi relativi alle finalità individuate in sede comunitaria per complessivi 11.339,3 milioni di euro, di cui 5.712,9 milioni di euro dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e 5.626,4 milioni di euro dal conto relativo ai cofinanziamenti comunitari.

Il disegno di legge di assestamento 2017 espone i dati riguardanti le politiche comunitarie nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo, che comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, sia il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.

Alla Missione 3 sono stati complessivamente attribuiti – per competenza – 23.528,8 milioni di euro, di cui 22.833,8

milioni di euro al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE.

Nel disegno di legge di assestamento 2017 viene proposta a carico del Programma 3.1 una variazione negativa di 600 milioni di euro.

Complessivamente lo stanziamento relativo al Programma 3.1 si attesta su 22.233,8 milioni di euro. La riduzione di 600 milioni di euro dello stanziamento 2017 riguarda, in particolare: i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie RNL e IVA, con un decremento di 500 milioni di euro del capitolo 2751, sulla base delle stime di spesa del bilancio dell'Unione europea, ed i finanziamenti al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali (dazi doganali e contributi zucchero), con un decremento di 100 milioni di euro del capitolo 2752, che deriva dalle stime di minor gettito sui dazi doganali nel bilancio dell'Unione europea.

È altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493): rispetto alle previsioni iniziali il capitolo non registra alcuna variazione; pertanto lo stanziamento iscritto resta confermato di 4.750 milioni di euro.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2016-2017*, rammenta che si avvia oggi alla Camera l'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017». Ricorda che il provvedimento è stato già oggetto di esame da parte del Senato che, lo scorso 2 agosto, ha approvato il disegno di legge (A.S.2834-A), apportando alcune modificazioni al testo originariamente presentato dal Governo.

Il testo sottoposto all'esame della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea – trasmesso alla Camera il 3 agosto 2017 (A.C. 4620) – consta di 15 articoli e di un allegato. Precisamente, il disegno di legge contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 29 direttive dell'Unione europea, di cui 28 inserite nell'Allegato A, che dovranno essere recepite con decreto legislativo. L'articolato del provvedimento reca inoltre disposizioni di delega riguardanti l'adeguamento della normativa nazionale a 8 regolamenti europei e alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti. Esso contiene inoltre principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa a 6 direttive europee, di cui 5 inserite in allegato A. Con riguardo alle direttive dell'Unione europea inserite nel disegno di legge, ricordo che si tratta, prevalentemente, di atti emanati nell'anno 2016 (23 direttive); le restanti direttive risultano invece emanate nel 2015 (3) e nel 2017 (3).

Il testo originario del disegno di legge di delegazione europea 2016, presentato al Senato il 19 maggio 2017 (A.S. 2834), si componeva di 12 articoli, recanti disposizioni di delega per il recepimento di 26

direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. L'articolato recava principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 3 direttive europee dell'allegato A. L'Allegato A elencava 24 direttive, da recepire con decreto legislativo, ai sensi della delega di cui all'articolo 1 del disegno di legge.

Come richiamato sopra, il Senato ha modificato in più parti il disegno di legge governativo. Al riguardo evidenzia che – nel corso dell'esame in Commissione –, è stato modificato il titolo del provvedimento, cui è stato aggiunto l'anno di riferimento 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017). Inoltre, sono state apportate modificazioni testuali agli articoli 3, 5, 7, 8 e 10 ed il testo originario è stato arricchito mediante l'inserimento di 4 nuovi articoli: articolo 4 relativo alla tutela brevettuale unitaria e al tribunale unificato dei brevetti; articolo 13 in materia di privacy; articolo 14 sui criteri di delega in tema di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; articolo 15 sulla protezione dei segreti commerciali e il contrasto degli illeciti in materia.

È stato infine soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (ex articolo 12 del disegno di legge originario).

Ricorda che durante l'esame del disegno di legge europea 2017 presso la XIV Commissione era stato inserito l'articolo 11-*bis* recante « Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura di infrazione n. 2017/0127 » (A.C. 4505-A). L'articolo è stato successivamente soppresso durante l'esame in Assemblea. Norme finalizzate a superare la relativa procedura di infrazione sono state recentemente approvate con l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 20

giugno 2017, n. 91, recante « Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno ».

Quanto all'allegato A, segnala che sono state inserite 4 nuove direttive: direttiva 2016/2258 sull'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio; 2017/541 sulla lotta contro il terrorismo; 2017/828 riguardante l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti; 2017/853 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Nel procedere ad una sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, richiama innanzitutto gli articoli 1 e 2, che contengono disposizioni per il conferimento della delega legislativa al Governo. In particolare, l'articolo 1 delega il Governo a recepire nell'ordinamento italiano le 28 direttive europee inserite nell'allegato A. I termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di delega sono fissati in via generale dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Sugli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'articolo 2 conferisce invece al Governo la delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 3 conferisce al Governo una delega legislativa per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE. I decreti legislativi devono essere emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari.

L'articolo 4 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 1257/2012, relativo all'attuazione di una coope-

razione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria ed alle disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/UE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale. Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzare la disciplina vigente con le nuove norme.

L'articolo 6 contiene la delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.

L'articolo 7 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. Segue una delega all'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega (comma 3) si segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investi-

tore, di tutela della stabilità finanziaria e dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente.

L'articolo 9 contiene una delega legislativa per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/UE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'articolo 10 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva 2009/65/UE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, *Securities Financing Transactions*) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico di disciplina della creazione, gestione e commercializzazione di OICVM.

L'articolo 11 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il termine di recepimento è fissato al 6 maggio 2018.

L'articolo 12 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di

terrorismo e dei reati gravi. La direttiva dovrà essere recepita entro il 25 maggio 2018.

L'articolo 13 delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di privacy.

L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, contenuta nell'allegato A del provvedimento in esame. Il termine di recepimento previsto dalla direttiva è al 23 settembre 2018.

Infine, l'articolo 15 introduce specifici criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/943, relativa alla protezione dei segreti commerciali ed al contrasto agli illeciti in materia, da recepire entro il 9 giugno 2018.

L'Allegato A del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 elenca 28 direttive, di cui dispone il recepimento in via legislativa, ai sensi dell'articolo 1. Ricorda che – per l'attuazione di cinque direttive inserite in Allegato A –, il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici di delega. Si tratta, come indicato nell'illustrazione dell'articolato, delle direttive: 2016/97 sulla distribuzione assicurativa; 2016/680 sul trattamento dei dati personali; 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR); 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici; 2016/943 sui segreti commerciali. Sono invece 23 le direttive contenute nell'Allegato A per le quali non sono previsti principi e criteri specifici di delega, per l'illustrazione delle quali rinvia al Dossier di documentazione predisposto dagli Uffici.

Marco BERGONZI (PD), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016*, rammenta che la XIV Commissione avvia l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2016 (Doc.

LXXXVII, n. 5), presentata al Parlamento il 5 aprile 2017, secondo quanto disposto all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che individua nella Relazione il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Ricorda che la Relazione consuntiva è stata già sottoposta all'esame del Senato, che ha proceduto all'approvazione della risoluzione 6-00254 n. 1, nella seduta del 2 agosto.

Procedendo all'analisi della struttura complessiva della Relazione consuntiva 2016, rileva innanzitutto che essa appare sostanzialmente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.

Il documento è articolato in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli: il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel 2016; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento ai negoziati sulla Brexit, alla *Better Regulation*, alla legge elettorale europea e alla tutela della *Rule of Law* nell'Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell'Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il mercato unico digitale, l'energia, il mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimensione esterna dell'Unione.

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2016 e dell'avvio dei progetti per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura amministrativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l'attività di « informazione qualificata » alle Camere e alle regioni, sulle proposte legislative europee. In particolare, su quasi 7.400 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE (nel 2015 furono 6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel 2015). Al riguardo, sottolinea altresì l'impegno del Governo nel dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Camere e del seguito che ad essi è stato dato.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati.

I primi tre concernono i Consigli dell'UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall'UE all'Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell'anno di riferimento. Il quarto allegato contiene un elenco delle risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legislative europee, come indicati nella Relazione che presenta il seguito dato dal Governo all'atto di indirizzo. L'ultimo allegato reca l'elenco degli acronimi.

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2016 alla previsione di cui alle citate disposizioni della legge n. 234 del 2012, osserva che, da un lato la Relazione evidenzia lo sforzo e l'impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire maggiori informazioni sull'andamento dei negoziati in sede eu-

ropea, dall'altro si confermano taluni punti di criticità già segnalati con riferimento alla precedente Relazione.

In particolare sembrano emergere una certa carenza di omogeneità di impostazione, per il fatto che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato, ed un'insufficienza nei dettagli, con riferimento sia alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari, sia alla posizione assunta dal Governo per quanto riguarda l'andamento dei negoziati.

Rileva inoltre che nella Relazione sono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato, ma non sempre risulta specificato in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della sua posizione negoziale, né si precisano le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.

Alla luce di queste considerazioni, ritiene che la Relazione potrebbe ancor più pienamente assolvere la funzione di controllo ex post, laddove fosse corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.

Nel complesso, tuttavia, non si può non rilevare un ulteriore miglioramento della Relazione rispetto ai progressi già compiuti nel corso degli ultimi anni.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.35 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione C. 4526, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	236
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	243
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. S. 2740, approvato dalla Camera (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	237
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	244
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. S. 2719, approvato dalla Camera (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) ...	238
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	245
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	241
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	247
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

C. 4526, approvata dal Senato.

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla I Commissione Affari Costituzionali della Camera, sulla proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato, recante « Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione », approvata dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 4 mag-

gio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, formulando una condizione relativa all'introduzione di una disciplina che tenesse conto del complesso degli adempimenti a carico delle Province interessate, individuando modalità con cui le stesse sono chiamate ad assolverli. Tale condizione risulta recepita nel testo approvato dal Senato.

La proposta di legge dispone il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo (articolo 1, comma 1).

Essa, conseguentemente, modifica il decreto legislativo n. 250 del 1992, che ha istituito la Provincia di Lecco, al fine di tener conto del distacco del comune dalla provincia (articolo 1, comma 2). Le Province di Lecco e Bergamo provvedono ciascuna agli adempimenti di propria competenza per l'attuazione del distacco del comune. Nel caso di adempimenti che implicano il concorso di entrambi gli enti, questi provvedono d'intesa tra loro e con il commissario istituito ai sensi della proposta di legge (articolo 1, comma 3).

L'articolo 1, comma 4, infatti, prevede la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un commissario per promuovere gli adempimenti necessari per attuare il trasferimento del Comune. Il commissario è nominato, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno, previa intesa della sola provincia di Bergamo, anche al fine di individuare l'amministrazione destinata a sostenere, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, gli oneri connessi all'attività del commissario stesso.

Gli adempimenti connessi al trasferimento devono essere completati dalle due Province entro 180 giorni. Nell'eventualità in cui entro tale termine non sia completato il trasferimento, il commissario fissa un ulteriore congruo termine, allo scadere del quale il commissario stesso provvede all'esecuzione degli adempimenti eventualmente mancanti. In ogni caso, il trasferimento dovrà compiersi entro un anno dell'entrata in vigore della

legge (articolo 1, comma 5). La proposta di legge dispone in ordine al trasferimento degli atti e degli affari amministrativi pendenti al momento dell'entrata della legge, ai nuovi organi competenti (articolo 1, comma 6).

È prevista la clausola di neutralità finanziaria (articolo 1, comma 7) ed è disposta l'immediata entrata in vigore della legge, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 2).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

S. 2740, approvato dalla Camera.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO, *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2740, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia », approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, in data 21 febbraio 2017, nel corso dell'esame presso la Camera.

Il disegno di legge recepisce le proposte della Commissione bicamerale sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali illustrate nella Relazione approvata il 21 ottobre 2014, in cui si evidenziava la necessità di una revisione complessiva del sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4).

La disciplina vigente dei testimoni di giustizia è contenuta nel decreto-legge n. 8 del 1991, come modificato dalla

legge n. 45 del 2001, che ha esteso ad essi le misure già introdotte dal medesimo decreto-legge a favore dei collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso.

Il provvedimento in esame si compone di 28 articoli suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I (articoli 1 e 2) reca disciplina delle condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia.

Il Capo II (articoli da 3 a 9) concerne le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia e per gli altri protetti.

Il Capo III (articoli da 10 a 19) delinea il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione.

Il Capo IV (articoli da 20 a 28) reca disposizioni finali e transitorie.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si segnala che: all'articolo 5, comma 1, lettera *h*), tra le speciali misure di tutela per assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, è stata introdotta l'adozione di ogni necessaria misura straordinaria, anche di carattere economico, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza; è stato inserito un apposito articolo (articolo 15) al fine di estendere ai collaboratori di giustizia le modalità di attuazione delle speciali misure di tutela indicate nell'articolo 5 per assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia. In particolare, la determinazione delle misure spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore, oltre che del testimone di giustizia, mentre al Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è affidato il coordinamento dei rapporti tra i prefetti e tra le autorità di pubblica sicurezza nell'attuazione delle misure medesime; all'articolo 26, è stata definita la procedura per l'adozione del regolamento recante disposizioni relative ai minori compresi nelle speciali misure di protezione, prevedendo che esso sia adottato con decreto del

Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È stato inoltre previsto che i regolamenti per l'attuazione delle misure di sostegno economico ai testimoni di giustizia e agli altri protetti siano predisposti previo parere dell'Agenzia delle entrate; è stato aggiunto un apposito articolo (articolo 28) recante la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici.

S. 2719, approvato dalla Camera.

(Parere alla 2^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2^a Commissione Giustizia del Senato, sul disegno di legge S. 2719, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici », approvato dalla Camera.

Al riguardo, segnala che la Commissione è chiamata ad esprimersi solo in seconda lettura, poiché il disegno di legge adottato come testo base dalla Commissione giustizia della Camera non le era stato assegnato in sede consultiva. Esso infatti recava originariamente contenuti circoscritti ad alcune modifiche normative (ed in particolare del codice civile e del codice penale) dirette a garantire maggiore tutela ai figli orfani di un genitore quando sia stato il coniuge a ucciderlo. Le dispo-

sizioni di interesse della Commissione sono state aggiunte solo nel corso dell'*iter* del provvedimento.

Il disegno di legge in esame si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 76 del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) al fine di consentire che i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso dal coniuge (anche separato o divorziato), dall'altra parte (o ex parte) dell'unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.

L'articolo 2 apporta modifiche all'articolo 577 del codice penale, relativo alle circostanze aggravanti dell'omicidio. In particolare, l'omicidio del coniuge – nel testo vigente punito con la reclusione da 24 a 30 anni – è parificato all'omicidio dell'ascendente e del discendente, con applicazione della pena dell'ergastolo. All'omicidio del coniuge viene, inoltre, parificato l'omicidio del coniuge legalmente separato, dell'altra parte dell'unione civile o della persona legata al colpevole da relazione affettiva e con esso stabilmente convivente. Resta, invece, punito con la reclusione da 24 a 30 anni l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall'unione civile.

L'articolo 3 novella l'articolo 316 del codice di procedura penale, che disciplina l'istituto del sequestro conservativo, al fine di introdurre l'obbligo a carico del pubblico ministero di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato quando si proceda per un delitto di uxoricidio (esteso ai casi di separazione legale e di divorzio, nonché di unione civile e di convivenza anche cessate) e sia presente nel nucleo familiare un figlio minorenni o maggiorenne della vittima economicamente non autosufficiente.

L'articolo 4 modifica l'articolo 539 del codice di procedura penale, al fine di prevedere che – quando si procede per uxoricidio e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono

la liquidazione del danno – il giudice in sede di condanna, in presenza di figli della vittima minori o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, che si siano costituiti parte civile, provveda ad assegnare loro a titolo di provvisoria una somma pari almeno al 50 per cento del presumibile danno, che sarà poi liquidato in sede civile.

L'articolo 5, inserendo un apposito articolo nel codice civile, interviene sull'istituto dell'indegnità a succedere, con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per uxoricidio.

L'articolo 6 riconosce ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Tale quota di riserva è allo stato riconosciuta in favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.

L'articolo 7 novella la legge n. 125 del 2011, introducendovi disposizioni volte a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato per uxoricidio, anticipando così gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto. Ai figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della sospensione, è riconosciuta, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilità o indiretta ovvero l'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore.

L'articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di assistenza agli orfani per crimini domestici. In particolare, prevede che – in attuazione degli

articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano promuovere presidi e servizi pubblici e gratuiti di informazione in materia di diritti e di servizi organizzati in favore delle vittime di reati, nonché servizi di assistenza, consulenza e sostegno in favore della vittima, tenendo conto dell'entità del danno subito e di condizioni di particolare vulnerabilità. La gestione di tali servizi può essere affidata alle associazioni riconosciute operanti nel settore; favoriscano l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici; favoriscano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici; predispongano misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici; acquisiscano dati e monitorino l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, con l'obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e di prevenzione dei crimini in questione.

Ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo in commento sembrerebbe necessario introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo alle funzioni loro attribuite.

L'articolo 9 introduce disposizioni in materia di assistenza medico-psicologica in favore dei figli minorenni o maggiorenni, economicamente non autosufficienti, di genitori vittime di uxoricidio. In particolare, ad essi è riconosciuta un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico, nonché l'esenzione dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

L'articolo 10 modifica la legge n. 184 del 1983, che tutela il diritto del minore ad una famiglia, introducendovi disposizioni in materia di affidamento dei minori orfani per crimini domestici. In particolare, prevede che – nel caso di minore rimasto privo di un ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volontariamente dal coniuge (ed altre fattispecie omologate) – il tribunale provveda all'affidamento, privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidate tra il minore e i parenti fino al terzo grado, nonché tra i fratelli e le sorelle, qualora presenti. Su segnalazione del tribunale competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare ai minori in questione un adeguato sostegno psicologico e l'accesso alle misure di sostegno volte a garantire il diritto allo studio e l'inserimento nell'attività lavorativa.

L'articolo 11 rinomina il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, come « Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici », incrementandone la dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con vincolo ad impiegare il 70 per cento di tale somma in interventi in favore dei minori, destinando la quota restante agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti. Gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici comprendono l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell'attività lavorativa. In considerazione delle competenze regionali in materia di « istruzione » (di competenza legislativa concorrente *ex* 117, terzo comma, Cost.) e di « istruzione e formazione professionale » (competenza regionale *ex* 117, quarto comma, Cost.), appare necessario introdurre, nell'articolo in commento, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata all'erogazione di borse di

studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

L'articolo 12 apporta una modifica al cosiddetto decreto-legge sul femminicidio (decreto-legge n. 93 del 2013), al fine di introdurre la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di violenza domestica, fermo restando il diritto di abitazione per le altre persone conviventi. Viene demandato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, alla regolamentazione dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in conformità alla disposizione dell'articolo.

L'articolo 13 riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e una osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere i propri pareri sui disegni di legge di iniziativa governativa C. 4638, approvato dal Senato, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 », e C. 4639, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 ».

Ricorda che la Commissione ha già espresso i propri pareri nella seduta del 2 agosto 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, rilevo che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati apportate alcune modifiche.

La più rilevante riguarda lo stato di previsione dell'entrata, che registra un aumento di 200 milioni di euro per l'anno 2017 delle entrate extra-tributarie, per tenere conto delle maggiori entrate per i dividendi che saranno versati dalle società pubbliche. Queste nuove entrate vengono utilizzate per far fronte a corrispondenti maggiori esigenze nell'anno 2017 per: 100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno (55 milioni per interventi a favore degli stranieri anche richiedenti asilo e profughi e 45 milioni per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016); 100 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per l'acquisto di beni e servizi (Cap. 1183).

Ulteriori modifiche hanno riguardato i singoli stati di previsione della spesa.

Propone conclusivamente di esprimere nulla osta su entrambi i disegni di legge (*vedi allegati 4 e 5*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di esprimere un nulla osta sul disegno di legge recante il rendi-

conto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 e sul disegno di legge recante l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

La seduta termina alle 8.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 8.30 alle 8.40.

ALLEGATO 1

Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione (C. 4526, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 4526, approvata dal Senato, recante « Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione »;

premesso che:

la proposta di legge ha per oggetto il distacco del comune di Torre de' Busi dalla provincia di Lecco e la sua aggregazione alla provincia di Bergamo;

il mutamento di due circoscrizioni provinciali nell'ambito della medesima Regione è disciplinato all'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

esso riserva alla competenza esclusiva della legge dello Stato il mutamento delle circoscrizioni provinciali (così come l'istituzione di nuove Province), nell'ambito di una medesima Regione, con i soli limiti della previa iniziativa dei comuni interessati, nonché del parere della Regione stessa;

preso atto del rispetto delle richiamate condizioni ed in particolare tenuto conto:

quanto all'iniziativa del Comune di Torre de' Busi, della deliberazione del

Consiglio comunale n. 21 del 28 luglio 2016 di accoglimento degli esiti di una petizione popolare sottoscritta dalla maggioranza degli elettori per il passaggio del comune alla provincia di Bergamo;

quanto al coinvolgimento della Regione, della deliberazione n. 1455 del 21 febbraio 2017, del Consiglio regionale, approvata all'unanimità dei votanti, recante il parere favorevole in merito alla richiesta del comune di Torre de' Busi;

preso altresì atto, come precisato sia nel parere reso dalla Regione che nella deliberazione del Consiglio comunale, della continuità storico-culturale di Torre de' Busi con il territorio provinciale di Bergamo e della sua appartenenza storica alla Valle San Martino, nonché degli elementi di continuità con la richiamata Provincia anche in termini di infrastrutture viarie e di una molteplicità di servizi, la cui gestione avviene già in forma associata con i Comuni della provincia di Bergamo;

valutato favorevolmente il recepimento della condizione posta dalla Commissione nel parere espresso nel corso dell'esame al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
(S. 2740, approvato dalla Camera).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2740, recante « Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia », approvato dalla Camera dei deputati;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 febbraio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie « ordine pubblico e sicurezza », « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento penale », di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *h*) ed *l*), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (S. 2719, approvato dalla Camera).**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S.2719, recante « Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici », già approvato dalla Camera dei deputati;

premesso che il provvedimento introduce misure in favore degli orfani per crimini domestici riconducibili prioritariamente alle materie « ordinamento civile e penale », « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », « norme generali sull'istruzione » e « previdenza sociale », ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *l*), *m*), *n*) ed *o*), Cost.), incidendo altresì sulla materia « istruzione » attribuita alla competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché sulle materie « servizi sociali » e « istruzione e formazione professionale », di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.);

rilevato che:

l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge – in attuazione degli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato – prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente: possano sviluppare

presidi e servizi di assistenza e sostegno in favore degli orfani per crimini domestici, nonché relativi servizi di informazione (lettera *a*)); favoriscano l'attività delle organizzazioni di volontariato, coordinandola con quella dei servizi pubblici (lettera *b*)); favoriscano sistemi assicurativi adeguati in favore degli orfani per crimini domestici (lettera *c*)); predispongano misure di sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro per gli orfani per crimini domestici (lettera *d*)); acquisiscano dati e monitorino l'applicazione delle norme a protezione delle vittime vulnerabili e dei loro familiari, con l'obiettivo di programmare idonei interventi di contrasto e di prevenzione dei crimini in questione (lettera *e*));

l'articolo 11 incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010, al quale viene affidata la copertura degli interventi in favore degli orfani per crimini domestici, comprendenti l'erogazione di borse di studio e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per il loro inserimento nell'attività lavorativa;

il medesimo articolo (al comma 2) rinvia ad un regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'interno, del lavoro e della salute, la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle predette risorse e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati;

richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale che:

ha rilevato la forte incidenza della competenza in materia di determinazione dei livelli essenziali sull'esercizio delle competenze legislative e amministrative delle Regioni (tra le altre, sentt. nn. 8/2011, 134/2006, 88/2003), tanto da suggerire, in più di una occasione, al legislatore statale il ricorso a moduli di leale collaborazione nell'esercizio della sua competenza esclusiva;

ha sottolineato, richiamando il principio di buon andamento dell'amministrazione, l'importanza di assicurare una correlazione tra funzioni pubbliche e risorse assegnate (*ex plurimis*, sentenze nn. 10 del 2016 e 188 del 2015);

ha censurato norme che « disciplinavano i criteri e le modalità ai fini del riparto o della riduzione di fondi e trasferimenti destinati ad enti territoriali, nella misura in cui, rinviando a fonti secondarie di attuazione, non prevedevano « a monte » lo strumento dell'intesa in sede di Conferenza non solo in caso di intreccio di materie, riconducibili alla potestà legislativa statale e regionale (*ex plurimis*, sentenza n. 168 del 2008), ma anche in caso di potestà legislativa regionale residuale (*ex plurimis*, sentenze n. 27 del 2010; [...]), affermando costantemente la necessità dell'intesa (tra le tante, sentenze n. 182 e n. 117 del 2013) » (sentenza n. 273 del 2013; *ex plurimis* sentenza n. 211 del 2016);

considerato che ai fini di una più efficace attuazione dell'articolo 8 appare necessario introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie

locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo a tutte le funzioni loro attribuite dal comma 1, e non solo a quelle riguardanti l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa (lettera *d*));

in considerazione delle competenze regionali precedentemente richiamate, appare necessario introdurre, all'articolo 11, una forma di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata al finanziamento della funzione appena richiamata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 11, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, sia previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni sul regolamento governativo per l'individuazione dei criteri di riparto della quota del Fondo destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 8, sia valutata l'opportunità di introdurre forme di coordinamento dell'attività dello Stato, delle Regioni e delle autonomie locali, tali anche da assicurare alle Regioni e alle autonomie locali risorse adeguate per adempiere in modo efficiente e completo a tutte le funzioni attribuite al comma 1.

ALLEGATO 4

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016 (C. 4638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge del Governo C. 4638, recante « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato	per l'esercizio finanziario 2016 », approvato dal Senato, esprime NULLA OSTA.
--	---

ALLEGATO 5

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017 (C. 4639 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4639, recante « Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni auto-

nome per l'anno finanziario 2017 », approvato dal Senato,

esprime

NULLA OSTA.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	249
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	249

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 15.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 15.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(La Commissione concorda).

Roberto FICO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato

di rinviare il seguito dell'esame della risoluzione al prossimo martedì 26 settembre.

Dopo gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), Paolo BONAIUTI (AP-CpE-NCD), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), del senatore Francesco VERDUCCI (PD), e della deputata Dalila NESCI

(M5S), Roberto FICO, *presidente*, fornisce alcune precisazioni e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	251
--	-----

COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTI- TUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Mercoledì 20 settembre 2017.

Il Comitato infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle ore 9.00 alle ore 10.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 252

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 20 settembre 2017. — Presi-
denza del presidente Mario CATANIA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.05 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	253
Audizione di Adriana Faranda (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare il colonnello Pinnelli e il capitano Di Prete di compiere una serie di accertamenti su Alessio Casimirri, anche acquisendo sommarie informazioni testimoniali da alcune persone al corrente dei fatti;

richiedere al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, all'AISE e all'AISI di trasmettere documentazione di interesse dell'inchiesta parlamentare;

sollecitare alcuni consulenti a concludere nei tempi più sollecitati alcuni filoni di indagine.

Comunica inoltre che:

il 15 settembre 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, con allegata la documentazione acquisita presso l'AISE, nonché una nota, segreta relativa all'escussione di alcuni testi;

il 18 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa ai Nuclei per la difesa dello Stato;

il 19 settembre 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, contenente gli esiti di indagine sulla morte di Giustino De Vuono;

nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti compiuti dalla Polizia scientifica su impronte digitali di brigatisti;

nella stessa data la signora Laura Cavallo ha inviato alla Commissione un elaborato, riservato, sui temi oggetto dell'inchiesta;

il 20 settembre 2017 il generale Scriccia ha depositato due note, riservate: una relativa agli ipotizzati rapporti tra il generale Delfino e Alessio Casimirri; una relativa a documentazione selezionata presso l' AISI.

Audizione di Adriana Faranda.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Dopo aver ricordato che l'odierna audizione costituisce il seguito di quella iniziata l'11 luglio e proseguita il 19 luglio

scorso, pone alcuni quesiti, ai quali risponde Adriana FARANDA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché i deputati Fabio LAVAGNO (PD), Paolo BOLOGNESI (PD) e Marco CARRA (PD), ai quali risponde Adriana FARANDA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Adriana Faranda e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255
Comunicazioni della Presidente	255

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.50.

Comunicazioni della Presidente.

Mercoledì 20 settembre 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 15.50.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato, nella odierna riunione, che la Commissione tornerà a riunirsi il prossimo mercoledì 27 settembre 2017, alle ore 20, per procedere all'audizione del dottor Federico Boffi e dell'ingegnera Grazia La Cava, consulenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	5
GIUNTA PLENARIA:	
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	5
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Atto n. 439 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10

COMMISSIONI RIUNITE (IV e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017) 294).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziati per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	13
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

SEDE REFERENTE:

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. C. 3617 Liuzzi, C. 4007 Quaranta e C. 4619, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 440 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	20
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. Emendamenti C. 2950-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	24
--	----

AVVERTENZA	24
------------------	----

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. Atto n. 434 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	34

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
--	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Comunicazioni della Presidente sui lavori del Comitato	36
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016 (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e conclusione – Relazioni favorevoli</i>)	38
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	58
ALLEGATO 2 (Relazione approvata dalla Commissione)	60
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 e parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>) .	43
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	61
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	62
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 447 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	56
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	63
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	64
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	64
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2017, relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 441 (<i>Esame e rinvio</i>)	65
SEDE CONSULTIVA:	
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assessamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella 11 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	71
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Interventi per il settore ittico. Delege al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. C. 338 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	72
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al	

Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039 e abb.-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici. Testo unificato C. 66 e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	79
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i> – <i>Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	80
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	86
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane. Nuovo testo C. 3265 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	87

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	88

VI Finanze**SEDE CONSULTIVA:**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	100
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria</i>)	111
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	111
Sull'ordine dei lavori	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	139

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professoressa Agime Gerbeti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	139
---	-----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE CONSULTIVA:**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555	
--	--

Fauttilli e C. 4581 Bergamini (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	140
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	146
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio</i>)	141
Sui lavori della Commissione	145
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative. C. 2950-A Ascani	145

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	147
--	-----

AUDIZIONI INFOMALI:

Audizione, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, dott. Angelo Borrelli, sullo stato dell'attività del Dipartimento, con particolare riferimento agli interventi nelle zone colpite dai recenti terremoti	148
---	-----

AUDIZIONI INFOMALI:

Audizione del dottor Piero Gnudi, dell'avvocato Corrado Carrubba e del professor Enrico Laghi, in qualità di commissari straordinari del gruppo ILVA di Taranto, sullo stato di attuazione del piano di risanamento ambientale dell'azienda	148
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	149
Proposte di nomina del dottor Stefano Communi, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	149

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	150
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	150

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-	
--	--

1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029-A e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
ALLEGATO (Parere approvato)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ACTA, Alta partecipazione, CoLap, Confassociazioni e Confprofessioni nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00847 Rizzetto, 7-00886 Cominardi, 7-01237 Baldassarre, 7-01241 Gribaudo e 7-01268 Martelli, relative ad iniziative volte alla fissazione di retribuzioni e compensi minimi	159
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	159
ALLEGATO (Parere approvato)	178
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	159
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	169

RISOLUZIONI:

7-01338 Tinagli: Interventi in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro (<i>Discussione e rinvio</i>)	176
7-01279 Rizzetto: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011.	
7-01310 Simonetti: Salvaguardia di lavoratrici « esodate » di Poste Italiane rispetto all'applicazione dei requisiti per l'accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	177

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 Fanucci	
---	--

(Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	180
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	204
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	207
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 4: stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).	
Tabella n. 14: stato di previsione del Ministero della salute (Relazioni alla V Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	188
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	192
INTERROGAZIONI:	
5-07281 Brignone: Iniziative volte a migliorare la diagnostica della celiachia	200
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	210
5-11837 D'Incecco: Aggiornamento periodico delle misure volte alla prevenzione e al controllo della legionellosi	201
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	212
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	213
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-12209 Placido: Sulle procedure per stabilire il divieto di coltivazione di sementi OGM .	215
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	219
5-12210 Schullian: Sulla riunificazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola	216
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	220
5-12211 Zaccagnini: Sull'avvio di progetti di <i>New Breeding Techniques</i> (Nbt) nel nostro Paese . . .	216
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	221
5-11212 Oliverio: Sulla valorizzazione, nell'ambito delle trattative per l'Accordo UE-Cina, dei vini DOC delle regioni meridionali	216
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	222

5-11213 Catanoso Genoese: Sulle problematiche nei controlli informatici per i pagamenti autorizzati da Agea	217
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	223
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Nulla osta</i>) ...	217
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	218
COMITATO DEI NOVE:	
Interventi per il settore ittico (C. 338-339-521-1124-4419-4421-A)	218
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi nonché riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera. Atto n. 435 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	224
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	227
Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	228
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	231
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de' Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione C. 4526, approvata dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	236
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	243
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. S. 2740, approvato dalla Camera (Parere alla 2ª Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	237
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	244

Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici. S. 2719, approvato dalla Camera (Parere alla 2 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>) ...	238
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	245
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	241
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	247
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	248
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	242
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	249
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	249
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	249
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	251
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	252
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	253
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	253
Audizione di Adriana Faranda (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	254
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	255
Comunicazioni della Presidente	255

